SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 maggio 2012**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 88

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 aprile 2012, n. **48**.

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dello Statuto stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 570.240 annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede nei termini seguenti:

a) per gli oneri relativi al contributo a favore dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, destinate a contributi non obbligatori a enti e organismi internazionali nell'ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri;

b) per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Statute

of the

International Renewable

Energy Agency

(IRENA)

The *Parties* to this Statute,

desiring to promote the widespread and increased adoption and use of renewable energy with a view to sustainable development,

inspired by their firm belief in the vast opportunities offered by renewable energy for addressing and gradually alleviating problems of energy security and volatile energy prices,

convinced of the major role that renewable energy can play in reducing greenhouse gas concentrations in the atmosphere, thereby contributing to the stabilisation of the climate system, and allowing for a sustainable, secure and gentle transit to a low carbon economy,

desiring to foster the positive impact that renewable energy technologies can have on stimulating sustainable economic growth and creating employment,

motivated by the huge potential of renewable energy in providing decentralised access to energy, particularly in developing countries, and access to energy for isolated and remote regions and islands,

concerned about the serious negative implications that the use of fossil fuels and the inefficient use of traditional biomass can have on health,

convinced that renewable energy, combined with enhanced energy efficiency, can increasingly cover the anticipated steep increase in global energy needs in the coming decades,

affirming their desire to establish an international organisation for renewable energy, that facilitates the cooperation between its Members, while also establishing a close collaboration with existing organisations that promote the use of renewable energy,

have agreed as follows:

Article I
Establishment of the Agency

A. The Parties to this Statute hereby establish the International Renewable Energy Agency (hereinafter referred to as "the Agency") in accordance with the following terms and conditions.

B. The Agency is based on the principle of the equality of all its Members and shall pay due respect to the sovereign rights and competencies of its Members in performing its activities.

-4-

Article II

Objectives

The Agency shall promote the widespread and increased adoption and the sustainable use of all forms of renewable energy, taking into account:

a.) national and domestic priorities and benefits derived from a combined approach of renewable energy and energy efficiency measures, and

b.) the contribution of renewable energy to environmental preservation, through limiting pressure on natural resources and reducing deforestation, particularly tropical deforestation, desertification and biodiversity loss; to climate protection; to economic growth and social cohesion including poverty alleviation and sustainable development; to access to and security of energy supply; to regional development and to inter-generational responsibility.

Article III

Definition

In this Statute the term "renewable energy" means all forms of energy produced from renewable sources in a sustainable manner, which include, inter alia:

1. bioenergy;
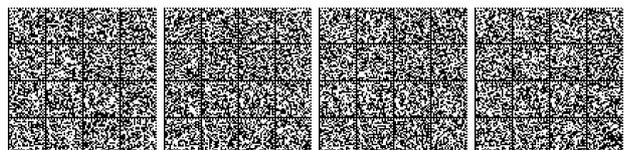
2. geothermal energy;

3. hydropower;

4. ocean energy, including inter alia tidal, wave and ocean thermal energy;

5. solar energy; and

6. wind energy.

Article IV

Activities

A. As a centre of excellence for renewable energy technology and acting as a facilitator and catalyst, providing experience for practical applications and policies, offering support on all matters relating to renewable energy and helping countries to benefit from the efficient development and transfer of knowledge and technology, the Agency performs the following activities:

1. In particular for the benefit of its Members the Agency shall:

a.) analyse, monitor and, without obligations on Members' policies, systematise current renewable energy practices, including policy instruments, incentives,
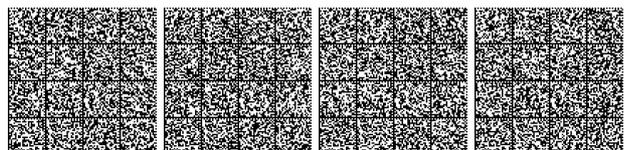
investment mechanisms, best practices, available technologies, integrated systems and equipment, and success-failure factors;

b.) initiate discussion and ensure interaction with other governmental and non-governmental organisations and networks in this and other relevant fields;

c.) provide relevant policy advice and assistance to its Members upon their request, taking into account their respective needs, and stimulate international discussions on renewable energy policy and its framework conditions;

d.) improve pertinent knowledge and technology transfer and promote the development of local capacity and competence in Member States including necessary interconnections;

e.) offer capacity building including training and education to its Members;

f.) provide to its Members upon their request advice on the financing for renewable energy and support the application of related mechanisms;

g.) stimulate and encourage research, including on socio-economic issues, and foster research networks, joint research, development and deployment of technologies; and

h.) provide information about the development and deployment of national and international technical standards in relation to renewable energy, based on a sound understanding through active presence in the relevant fora.

2. Furthermore, the Agency shall disseminate information and increase public awareness on the benefits and potential offered by renewable energy.

B. In the performance of its activities, the Agency shall:

1. act in accordance with the purposes and principles of the United Nations to promote peace and international cooperation, and in conformity with policies of the United Nations furthering sustainable development;

2. allocate its resources in such a way as to ensure their efficient utilisation with a view to appropriately address all its objectives and perform its activities for achieving the greatest possible benefit for its Members and in all areas of the world, bearing in mind the special needs of the developing countries, and remote and isolated regions and islands;

3. cooperate closely and strive for establishing mutually beneficial relationships with existing institutions and organisations in order to avoid unnecessary duplication of work and build upon and make efficient and effective use of resources and on-going activities by governments, other organisations and agencies, which aim to promote renewable energy.

C. The Agency shall:

1. submit an annual report on its activities to its Members;

2. inform Members about its policy advice after it was given; and

3. inform Members about consultation and cooperation with and the work of existing international organisations working in this field.

Article V

Work programme and projects

A. The Agency shall perform its activities on the basis of the annual work programme, prepared by the Secretariat, considered by the Council and adopted by the Assembly.

B. The Agency may, in addition to its work programme, after consultation of its Members and, in case of disagreement, after approval by the Assembly, carry out projects initiated and financed by Members subject to the availability of non-financial resources of the Agency.

-9-

Article VI

Membership

A. Membership is open to those States that are members of the United Nations and to regional intergovernmental economic integration organisations willing and able to act in accordance with the objectives and activities laid down in this Statute. To be eligible for membership to the Agency, a regional intergovernmental economic integration organisation must be constituted by sovereign States, at least one of which is a Member of the Agency, and to which its Member States have transferred competence in at least one of the matters within the purview of the Agency.

B. Such States and regional intergovernmental economic integration organisations shall become:

1. original Members of the Agency by having signed this Statute and having deposited an instrument of ratification;

2. other Members of the Agency by depositing an instrument of accession after their application for membership has been approved. Membership shall be regarded as approved if three months after the application has been sent to Members no disagreement has been expressed. In case of disagreement the application shall be decided on by the Assembly in accordance with Article IX paragraph H number 1.

C. In the case of any regional intergovernmental economic integration organisation, the organisation and its Member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under this Statute. The organisation and its Member States

shall not be entitled to exercise rights, including voting rights, under the Statute concurrently. In their instruments of ratification or accession, the organisations referred to above shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Statute. These organisations shall also inform the Depositary Government of any relevant modification in the extent of their competence. In the case of voting on matters within their competence, regional intergovernmental economic integration organisations shall vote with the number of votes equal to the total number of votes attributable to their Member States which are also Members of this Agency.

Article VII

Observers

A. Observer status may be granted by the Assembly to:

1. intergovernmental and non-governmental organisations active in the field of renewable energy;

2. Signatories that have not ratified the Statute; and

3. applicants for membership whose application for membership has been approved in accordance with Article VI paragraph B number 2.

B. Observers may participate without the right to vote in the public sessions of the Assembly and its subsidiary organs.

Article VIII

Organs

A. There are hereby established as the principal organs of the Agency:

1. the Assembly;

2. the Council; and

3. the Secretariat.

B. The Assembly and the Council, subject to approval by the Assembly, may establish such subsidiary organs as they find necessary for the exercise of their functions in accordance with this Statute.

Article IX

The Assembly

A. 1. The Assembly is the supreme organ of the Agency.

2. The Assembly may discuss any matter within the scope of this Statute or relating to the powers and functions of any organ provided for in this Statute.
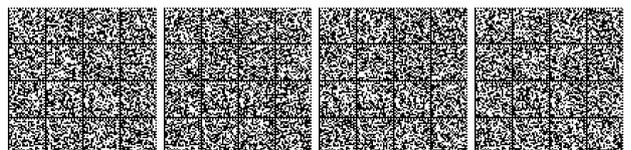
3. On any such matter the Assembly may:

a.) take decisions and make recommendations to any such organ; and

b.) make recommendations to the Members of the Agency, upon their request.

4. Furthermore, the Assembly shall have the authority to propose matters for consideration by the Council and request from the Council and the Secretariat reports on any matter relating to the functioning of the Agency.

B. The Assembly shall be composed of all Members of the Agency. The Assembly shall meet in regular sessions which shall be held annually unless it decides otherwise.

C. The Assembly includes one representative of each Member. Representatives may be accompanied by alternates and advisors. The costs of a delegation's participation shall be borne by the respective Member.

D. Sessions of the Assembly shall take place at the seat of the Agency, unless the Assembly decides otherwise.

E. At the beginning of each regular session, the Assembly shall elect a President and such other officials as may be required, taking into account equitable geographic representation. They shall hold office until a new President and other officials are elected at the next

regular session. The Assembly shall adopt its rules of procedure in conformity with this Statute.

F. Subject to Article VI paragraph C, each Member of the Agency shall have one vote in the Assembly. The Assembly shall take decisions on questions of procedure by a simple majority of the Members present and voting. Decisions on matters of substance shall be taken by consensus of the Members present. If no consensus can be reached, consensus shall be considered achieved if no more than 2 Members object, unless the Statute provides otherwise. When the issue arises as to whether the question is one of substance or not, that question shall be treated as a matter of substance unless the Assembly by consensus of the Members present decides otherwise, which, if no consensus can be reached, shall be considered achieved if no more than 2 Members object. A majority of the Members of the Agency shall constitute a quorum for the Assembly.

G. The Assembly shall, by consensus of the Members present:

1. elect the members of the Council;

2. adopt at its regular sessions the budget and the work programme of the Agency, submitted by the Council, and have the authority to decide on amendments of the budget and the work programme of the Agency;

3. take decisions relating to the supervision of the financial policies of the Agency, the financial rules and other financial matters and elect the auditor;

4. approve amendments to this Statute;

5. decide on the establishment of subsidiary bodies and approve their terms of reference; and

6. decide on permission to vote in accordance with Article XVII paragraph A.

H. The Assembly shall by consensus of the Members present, which if no consensus can be reached shall be considered achieved if no more than 2 Members object:

1. decide, if necessary, on applications for membership;

2. approve the rules of procedure of the Assembly and of the Council, which shall be submitted by the latter;

3. adopt the annual report as well as other reports;

4. approve the conclusion of agreements on any questions, matters or issues within the scope of this Statute; and

5. decide in case of disagreement between its Members on additional projects in accordance with Article V paragraph B.
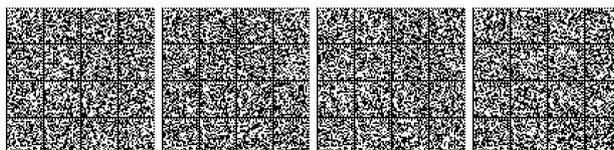
I. The Assembly shall designate the seat of the Agency and the Director-General of the Secretariat (hereinafter referred to as "Director-General") by consensus of the Members present, or, if no consensus can be reached, by a majority vote of two thirds of the Members present and voting.

J. The Assembly shall consider and approve as appropriate at its first session any decisions, draft agreements, provisions and guidelines developed by the Preparatory Commission in accordance with the voting procedures for the respective issue as outlined in Article IX paragraphs F to I.

Article X

The Council

A. The Council shall consist of at least 11 but not more than 21 representatives of the Members of the Agency, elected by the Assembly. The concrete number of representatives between 11 and 21 shall correspond to the rounded up equivalent of one third of the Members of the Agency to be calculated on the basis of the number of Members of the Agency at the beginning of the respective election for members of the Council. The members of the Council shall be elected on a rotating basis as laid down in the rules of procedure of the Assembly, with a view to ensuring effective participation of developing and developed countries and achieving fair and equitable geographical distribution and effectiveness of the Council's work. The members of the Council shall be elected for a term of two years.
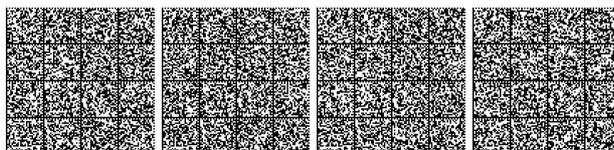
Article XI

The Secretariat

A. The Secretariat shall assist the Assembly, the Council, and their subsidiary organs in the performance of their functions. It shall carry out the other functions entrusted to it under this Statute as well as those functions delegated to it by the Assembly or the Council.

B. The Secretariat shall comprise a Director-General, who shall be its head and chief administrative officer, and such staff as may be required. The Director-General shall be appointed by the Assembly upon the recommendation of the Council for a term of four years, renewable for one further term, but not thereafter.

C. The Director-General shall be responsible to the Assembly and the Council, inter alia for the appointment of the staff as well as the organisation and functioning of the Secretariat. The paramount consideration in the employment of the staff and in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of efficiency, competence and integrity. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff primarily from Member States and on as wide a geographical basis as possible, taking particularly into account the adequate representation of developing countries and with emphasis on gender balance. In preparing the budget the proposed recruitment shall be guided by the principle that the staff shall be kept to a minimum necessary for the proper discharge of the responsibilities of the Secretariat.

D. The Director-General or a representative designated by him or her shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly and of the Council.
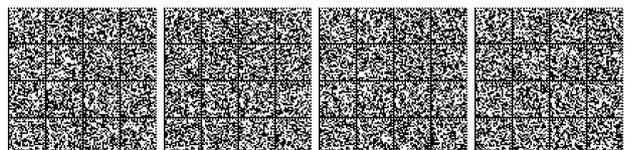
E. The Secretariat shall:

1. prepare and submit to the Council the draft work programme and the draft budget of the Agency;

2. implement the Agency's work programme and its decisions;

3. prepare and submit to the Council the draft annual report concerning the activities of the Agency and such other reports as the Assembly or the Council may request;

4. provide administrative and technical support to the Assembly, the Council and their subsidiary organs;

5. facilitate communication between the Agency and its Members; and

6. circulate the policy advice after it was given to the Members of the Agency in accordance with Article IV paragraph C number 2 and prepare and submit to the Assembly and the Council a report on its policy advice for each of their sessions. The report to the Council shall include also the planned policy advice in implementing the annual work programme.

F. In the performance of their duties, the Director-General and the other members of the staff shall not seek or receive instructions from any government or from any other source external to the Agency. They shall refrain from any action that might reflect on their positions as international officers responsible only to the Assembly and the Council. Each
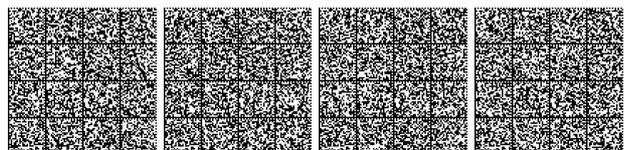
Member shall respect the exclusively international character of the responsibilities of the Director-General and the other members of the staff and shall not seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

Article XII

The budget

A. The budget of the Agency shall be financed by:

1. mandatory contributions of its Members, which are based on the scale of assessments of the United Nations, as determined by the Assembly;

2. voluntary contributions; and

3. other possible sources

in accordance with the financial rules to be adopted by the Assembly by consensus, as laid down in Article IX paragraph G of this Statute. The financial rules and the budget shall secure a solid financial basis of the Agency and shall ensure the effective and efficient implementation of the Agency's activities, as defined by the work programme. Mandatory contributions will finance core activities and administrative costs.

B. The draft budget of the Agency shall be prepared by the Secretariat and submitted to the Council for examination. The Council shall either forward it to the Assembly with a recommendation for approval or return it to the Secretariat for review and re-submission.

C. The Assembly shall appoint an external auditor who shall hold office for a period of four years and who shall be eligible for re-election. The first auditor shall hold office for a period of two years. The auditor shall examine the accounts of the Agency and shall make such observations and recommendations as deemed necessary with respect to the efficiency of the management and the internal financial controls.

Article XIII

Legal personality, privileges and immunities

A. The Agency shall have international legal personality. In the territory of each Member and subject to its national legislation, it shall enjoy such domestic legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.

B. Members shall decide upon a separate agreement on privileges and immunities.

Article XIV

Relations with other organisations

Subject to the approval of the Assembly the Council shall be authorised to conclude agreements on behalf of the Agency establishing appropriate relations with the United Nations and any other organisations whose work is related to that of the Agency. The provisions of this Statute shall not affect the rights and obligations of any Member deriving from any existing international treaty.

Article XV

Amendments and withdrawal, review

A. Amendments to this Statute may be proposed by any Member. Certified copies of the text of any amendment proposed shall be prepared by the Director-General and communicated by him to all Members at least ninety days in advance of its consideration by the Assembly.

B. Amendments shall come into force for all Members:

1. when approved by the Assembly after consideration of observations submitted by the Council on each proposed amendment; and

2. after all the Members have consented to be bound by the amendment in accordance with their respective constitutional processes. Members shall express their consent to be bound by depositing a corresponding instrument with the Depositary referred to in Article XX paragraph A.

C. At any time after five years from the date when this Statute takes effect in accordance with paragraph D of Article XIX, a Member may withdraw from the Agency by notice in writing to that effect given to the Depositary referred to in Article XX paragraph A, which shall promptly inform the Council and all Members.

D. Such withdrawal shall take effect at the end of the year in which it is expressed. Withdrawal by a Member from the Agency shall not affect its contractual obligations

entered into pursuant to Article V paragraph B or its financial obligations for the year in which it withdraws.

Article XVI

Settlement of disputes

A. Members shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Statute by peaceful means in accordance with Article 2 paragraph 3 of the Charter of the United Nations and, to this end, shall seek a solution by the means indicated in Article 33 paragraph 1 of the Charter of the United Nations.

B. The Council may contribute to the settlement of a dispute by whatever means it deems appropriate, including offering its good offices, calling upon the Members to a dispute to start the settlement process of their choice and recommending a time limit for any agreed procedure.

Article XVII

Temporary suspension of rights

A. Any Member of the Agency which is in arrears with its financial contributions to the Agency shall have no right to vote if its arrears reach or exceed the amount of its contributions for the two preceding years. However, the Assembly may permit this

Member to vote if it is convinced that the non-payment is due to circumstances beyond the Member's control.

B. A Member which has persistently violated the provisions of this Statute or of any agreement entered into by it pursuant to this Statute may be suspended from the exercise of the privileges and rights of membership by the Assembly acting by a two-thirds majority of the Members present and voting upon recommendation of the Council.

Article XVIII

Seat of the Agency

The seat of the Agency shall be determined by the Assembly at its first session.

Article XIX

Signature, ratification, entry into force and accession

A. This Statute shall be open for signature at the Founding Conference by all States that are members of the United Nations and regional intergovernmental economic integration organisations as defined in Article VI paragraph A. It shall remain open for signature until the date this Statute enters into force.
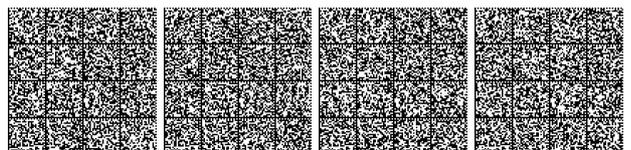
B. For States and regional intergovernmental economic integration organisations as defined in Article VI paragraph A having not signed this Statute, this Statute shall be open for accession after their membership has been approved by the Assembly in accordance with Article VI paragraph B number 2.

C. Consent to be bound by this Statute shall be expressed by depositing an instrument of ratification or accession with the Depositary. Ratification of or accession to this Statute shall be effected by States in accordance with their respective constitutional processes.

D. This Statute shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of the twenty-fifth instrument of ratification.

E. For States or regional intergovernmental economic integration organisations having deposited an instrument of ratification or accession after the entry into force of the Statute, this Statute shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of the relevant instrument.

F. No reservations may be made to any of the provisions contained in this Statute.

Article XX

Depositary, registration, authentic text

A. The Government of the Federal Republic of Germany is hereby designated as the Depositary of this Statute and any instrument of ratification or accession.

B. This Statute shall be registered by the Depositary Government pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

C. This Statute, done in English, shall be deposited in the archives of the Depositary Government.

D. Duly certified copies of this Statute shall be transmitted by the Depositary Government to the governments of States and to the executive organs of regional intergovernmental economic integration organisations which have signed or have been approved for membership according to Article VI paragraph B number 2.

E. The Depositary Government shall promptly inform all Signatories to this Statute of the date of each deposit of any instrument of ratification and the date of entry into force of the Statute.

F. The Depositary Government shall promptly inform all Signatories and Members of the dates on which States or regional intergovernmental economic integration organisations subsequently become Members thereto.

G. The Depositary Government shall promptly send new applications for membership to all Members of the Agency for consideration in accordance with Article VI paragraph B number 2.
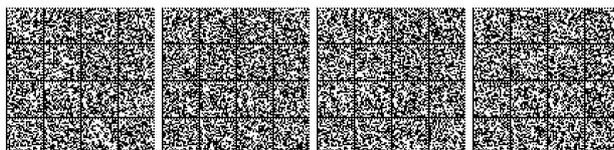
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised, have signed this Statute.

DONE at Bonn, this 26th January 2009, in a single original, in the English language.

-27 a-

Declaration of the Conference Regarding Authentic Versions of the Statute

"Gathering in Bonn the 26th January 2009, the representatives of the invited States to the Founding Conference of the International Renewable Energy Agency have adopted the following declaration which shall form an integral part of the Statute:

The Statute of the International Renewable Energy Agency, signed on the 26th January 2009 in Bonn, including this declaration, shall also be authenticated in the official languages of the United Nations other than English, as well as in the language of the depositary, on the request of the respective Signatories.[1][2]"

---

[1] The Conference notes that France has already sent to the depositary Government a French version of the Statute desiring the authentication of the Statute in the French language.

[2] This declaration shall not be in conflict with the agreement on the working language of the Final Preparatory Conference in Madrid.

Ich bescheinige hiermit die Übereinstimmung der vorstehenden Abschrift mit der Urschrift, die bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt worden ist.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy, the original of which has been deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme du texte original déposé auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Berlin, 12. März 2009

Berlin, 12th March 2009

Berlin, le 12 Mars 2009

Dr. Ludwig Biewer
Vortragender Legationsrat Erster Klasse
Leiter des Politischen Archivs des Auswärtigen Amts

Traduzione[1]

Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)

Le Parti del presente Statuto,

desiderando promuovere la diffusione e un uso più ampi dell'energia rinnovabile in una prospettiva di sviluppo sostenibile,

ispirate dal fermo convincimento nelle enormi opportunità offerte dall'energia rinnovabile, a scopo di risoluzione e di graduale mitigazione dei problemi relativi alla sicurezza energetica e alla volatilità dei prezzi dell'energia,

convinte dell'importante ruolo che l'energia rinnovabile può svolgere nella riduzione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera, contribuendo pertanto alla stabilizzazione del sistema climatico e consentendo un passaggio sostenibile, sicuro e gestibile a un'economia a bassa emissione di CO_2,

desiderando favorire il potenziale impatto positivo delle tecnologie correlate all'energia rinnovabile in termini di stimolo della crescita economica sostenibile e della creazione di posti di lavoro,

motivate dall'elevatissimo potenziale dell'energia rinnovabile nel fornire un accesso decentrato all'energia, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, e un accesso all'energia a regioni e isole isolate e remote,

preoccupate dalle gravi, potenziali implicazioni negative per la salute dell'utilizzo dei combustibili fossili e dell'impiego inefficiente della biomassa tradizionale,

convinte che l'energia rinnovabile, associata a una migliorata efficienza energetica, possa provvedere in misura crescente al previsto, notevole aumento dei bisogni energetici globali nei prossimi decenni,

affermando il proprio desiderio di istituire un'organizzazione internazionale per l'energia rinnovabile, che promuova la cooperazione tra i suoi membri, stabilendo inoltre una stretta collaborazione con le organizzazioni esistenti che promuovono l'utilizzo dell'energia rinnovabile,

convengono quanto segue:

Art. I Istituzione dell'Agenzia

A. Le parti del presente Statuto con il presente atto istituiscono l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (di seguito «l'Agenzia») in conformità con i termini e le condizioni seguenti.

[1] Dal testo originale inglese.

B. L'Agenzia si basa sul principio dell'uguaglianza di tutti i propri Membri e sarà tenuta, nello svolgimento delle proprie attività, al rispetto dei diritti sovrani e delle competenze dei Membri medesimi.

Art. II Obiettivi

L'Agenzia promuoverà l'adozione accresciuta e generalizzata e l'utilizzo sostenibile di tutte le forme di energia rinnovabile, considerando:

a) le priorità nazionali e interne e i vantaggi derivanti da un approccio combinato tra energia rinnovabile e misure di efficienza energetica, e inoltre

b) il contributo dell'energia rinnovabile alla tutela dell'ambiente, con la limitazione della pressione sulle risorse naturali e la riduzione della deforestazione, segnatamente nelle zone tropicali, della desertificazione e la perdita di biodiversità; alla protezione del clima; alla crescita economica e alla coesione sociale, tra l'altro con la lotta alla povertà e lo sviluppo sostenibile; all'accesso alle risorse energetiche e alla sicurezza del loro approvvigionamento; allo sviluppo regionale e alla responsabilità tra le generazioni.

Art. III Definizione

Nel presente Statuto, si intendono per «energia rinnovabile» tutte le forme di energia prodotta in modalità sostenibile da fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo:

1. la bioenergia;
2. l'energia geotermica;
3. l'energia idraulica;
4. l'energia dei mari, incluse, tra le altre, l'energia maremotrice, l'energia del moto ondoso e l'energia termica degli oceani;
5. l'energia solare; e
6. l'energia eolica.

Art. IV Attività

A. In qualità di centro di eccellenza per la tecnologia correlata all'energia rinnovabile e fungendo da agente facilitatore e catalizzatore, capace di fornire esperienza in relazione ad applicazioni pratiche e politiche, di offrire supporto in tutte le questioni relative all'energia rinnovabile e di assistere i Paesi perché beneficino di uno sviluppo e di un trasferimento efficienti di conoscenze e tecnologie, l'Agenzia svolgerà le attività seguenti:

1. In particolare, a vantaggio dei suoi Membri, l'Agenzia dovrà:
    a) analizzare, monitorare e, senza obblighi in relazione alle politiche dei Membri, sistematizzare le pratiche correnti in relazione all'energia rinnovabile, inclusi strumenti politici, incentivi, meccanismi di investimento, migliori pratiche, tecnologie disponibili, sistemi ed equipaggiamento integrati e fattori di successo-fallimento;

b) avviare la discussione e assicurare l'interazione con altre organizzazioni e reti governative e non governative in questo e in altri ambiti pertinenti;
c) fornire ai propri Membri, su richiesta, consulenza e assistenza strategiche adeguate, considerando le rispettive esigenze, e stimolare il dibattito internazionale sulla politica in materia di energia rinnovabile e sulle sue condizioni di riferimento;
d) migliorare le conoscenze e il trasferimento di tecnologia relativi all'energia rinnovabile e promuovere lo sviluppo di capacità e competenze locali negli Stati membri, incluse le necessarie interconnessioni;
e) mettere a disposizione dei propri Membri interventi di rafforzamento delle capacità, incluse la formazione e l'istruzione;
f) fornire ai propri Membri, su richiesta, una consulenza sui finanziamenti per l'energia rinnovabile e supportare l'applicazione dei meccanismi correlati;
g) stimolare e incoraggiare la ricerca, anche relativa a problemi socio-economici, e promuovere reti di ricerca, ricerche congiunte, sviluppo e implementazione di tecnologie; e
h) fornire informazioni sullo sviluppo e l'implementazione di standard tecnici nazionali e internazionali in relazione all'energia rinnovabile, basate su una solida comprensione derivata dalla presenza attiva in forum attinenti.

2. Inoltre, l'Agenzia divulgherà informazioni e provvederà alla sensibilizzazione del pubblico sui vantaggi e sul potenziale offerto dall'energia rinnovabile.

B. Nell'esecuzione delle proprie attività, l'Agenzia dovrà:

1. agire in conformità con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite per promuovere la pace e la cooperazione internazionale, e in conformità con le politiche delle Nazioni Unite a sostegno dello sviluppo sostenibile;
2. assegnare le proprie risorse in modo tale da assicurarne un impiego efficiente allo scopo di raggiungere in modo adeguato tutti i propri obiettivi e di svolgere le proprie attività, per ottenere il massimo vantaggio possibile per i propri Membri e in tutte le zone del mondo, tenendo presenti le speciali esigenze dei Paesi in via di sviluppo e delle regioni e isole remote e isolate;
3. realizzare una stretta collaborazione e adoperarsi per stabilire relazioni reciprocamente proficue con le istituzioni e le organizzazioni esistenti, allo scopo di evitare superflue duplicazioni dell'attività e di impiegare in modo efficiente ed efficace le risorse e le iniziative già in corso da parte di governi, altre organizzazioni e agenzie, il cui obiettivo sia la promozione dell'energia rinnovabile.
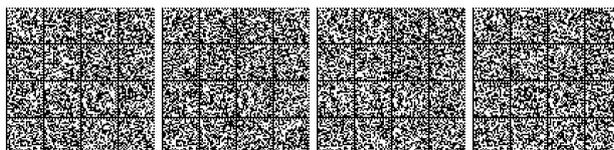
C. L'Agenzia dovrà:
1. inviare una relazione annuale sulle proprie attività ai Membri;
2. informare i Membri, a consulenza avvenuta, della consulenza strategica fornita; e
3. informare i Membri circa le attività svolte dalle organizzazioni internazionali esistenti attive in questo campo e circa le attività di consultazione e collaborazione con esse.

Art. V Programma di lavoro e progetti

A. L'Agenzia dovrà svolgere le proprie attività sulla base del programma di lavoro annuale, redatto dal Segretariato, esaminato dal Consiglio e adottato dall'Assemblea.

B. L'Agenzia può, in aggiunta al proprio programma di lavoro, previa consultazione dei Membri e, in caso di disaccordo, previa approvazione dell'Assemblea, svolgere progetti avviati e finanziati dai Membri, a condizione di disporre delle risorse non finanziarie necessarie.

Art. VI Membri

A. L'ammissione è aperta agli Stati che siano membri delle Nazioni Unite e alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che intendano e siano in grado di agire in conformità con gli obiettivi e le attività di cui al presente Statuto. Per l'idoneità all'ammissione all'Agenzia, un'organizzazione intergovernativa regionale di integrazione economica deve essere composta da Stati sovrani, almeno uno dei quali sia membro dell'Agenzia; inoltre, i rispettivi Stati membri devono aver trasferito a essa competenza in almeno una delle questioni di cui si l'Agenzia si occupa.

B. Questi Stati e organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica acquisiranno lo status di:
1. Membri originali dell'Agenzia, mediante sottoscrizione del presente Statuto e deposito di uno strumento di ratifica;
2. altri Membri dell'Agenzia, mediante deposito di uno strumento di adesione dopo l'approvazione della richiesta di adesione. L'ammissione all'Agenzia sarà considerata come approvata in assenza di espresso rifiuto tre mesi dopo l'invio della richiesta ai Membri. In caso di disaccordo, della richiesta deciderà l'Assemblea in conformità all'articolo IX paragrafo H numero 1.

C. Nel caso di un'organizzazione intergovernativa regionale di integrazione economica, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive competenze quanto all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto. L'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare in parallelo i diritti conferiti dallo Statuto, inclusi i diritti di voto. Nei rispettivi strumenti di ratifica o adesione, le organizzazioni di cui sopra indicheranno il proprio livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente Statuto. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il Governo depositario di ogni modi-

fica nella portata della loro competenza. Nel caso di voto su questioni rientranti nella rispettiva competenza, alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica spetterà esprimere un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili ai relativi Stati membri che siano anche Membri di codesta Agenzia.

Art. VII Osservatori

A. Lo status di osservatore può essere concesso dall'Assemblea a:

1. organizzazioni intergovernative e non governative attive nel campo dell'energia rinnovabile;
2. firmatari che non abbiano ratificato lo Statuto; e
3. richiedenti la cui richiesta di ammissione sia stata approvata in conformità con l'articolo VI paragrafo B numero 2.

B. Gli osservatori possono partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni pubbliche dell'Assemblea e dei relativi organi sussidiari.

Art. VIII Organi

A. Vengono con il presente atto costituiti come organi principali dell'Agenzia:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio; e
3. il Segretariato.

B. L'Assemblea e il Consiglio, con l'approvazione dell'Assemblea, possono costituire gli organi sussidiari che ritengano necessari per l'esercizio delle proprie funzioni, in conformità con il presente Statuto.

Art. IX L'Assemblea

A.

1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'Agenzia.
2. L'Assemblea può discutere qualsiasi questione entro l'ambito del presente Statuto o relativa ai poteri e alle funzioni di qualsiasi organo previsto dallo Statuto medesimo.
3. In merito alle questioni sopra citate l'Assemblea potrà:
   a) deliberare e indirizzare raccomandazioni a qualsiasi di tali organi; e
   b) indirizzare raccomandazioni ai Membri dell'Agenzia, dietro loro richiesta.
4. Inoltre, l'Assemblea avrà autorità per sottoporre questioni alla considerazione del Consiglio e per richiedere al Consiglio medesimo e al Segretariato relazioni su qualsiasi questione relativa al funzionamento dell'Agenzia.

B. L'Assemblea sarà composta da tutti i Membri dell'Agenzia. L'Assemblea si riunirà in sessioni periodiche con frequenza annuale, salvo diversa decisione dell'Assemblea stessa.

C. L'Assemblea include un rappresentante per ogni Membro. I rappresentanti possono farsi assistere da supplenti e consulenti. I costi della partecipazione di una delegazione saranno a carico del rispettivo Membro.

D. Le sessioni dell'Assemblea avranno luogo presso la sede dell'Agenzia, salvo diversa decisione dell'Assemblea medesima.

E. All'inizio di ogni sessione ordinaria, l'Assemblea eleggerà un Presidente e gli altri funzionari eventualmente necessari, tenendo in considerazione un'equa rappresentanza geografica. Questi soggetti rimarranno in carica fino all'elezione di un nuovo Presidente e di nuovi funzionari, in occasione della successiva sessione ordinaria. L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno in conformità con il presente Statuto.

F. In conformità all'articolo VI paragrafo C, ogni Membro dell'Agenzia disporrà di un voto nell'Assemblea. L'Assemblea deciderà in merito alle questioni procedurali a maggioranza semplice dei Membri presenti e votanti. Le delibere su questioni di merito vengono adottate all'unanimità dei Membri presenti. Si intenderà raggiunta l'unanimità, in subordine, qualora non venga fatta obiezione da parte di più di due Membri, salvo diversa disposizione dello Statuto. In caso di disaccordo circa la natura di merito di una questione, quest'ultima sarà comunque considerata come questione di merito salvo l'Assemblea decida diversamente, all'unanimità dei Membri presenti o, in subordine, qualora non venga sollevata obiezione da parte di più di due Membri. La maggioranza dei Membri dell'Agenzia costituisce il quorum richiesto per l'Assemblea.

G. L'Assemblea, all'unanimità dei Membri presenti:

1. elegge i membri del Consiglio;
2. approva, nel corso delle sessioni ordinarie, il bilancio e il programma di lavoro dell'Agenzia, come trasmessi dal Consiglio, e dispone dell'autorità per decidere su modifiche al bilancio e al programma di lavoro dell'Agenzia;
3. delibera circa la supervisione delle politiche finanziarie dell'Agenzia, le regole finanziarie e altre questioni finanziarie, ed elegge il revisore;
4. approva le modifiche al presente Statuto;
5. decide sull'istituzione di organismi sussidiari e ne approva il mandato; e
6. decide in merito all'autorizzazione a votare in conformità all'articolo XVII paragrafo A.

H. L'Assemblea, all'unanimità dei Membri presenti o, in subordine, qualora non venga sollevata obiezione da parte di più di due Membri:

1. decide, se necessario, sulle richieste di ammissione;
2. approva il regolamento interno dell'Assemblea e del Consiglio, come trasmesso da quest'ultimo;
3. approva la relazione annuale nonché le altre relazioni;
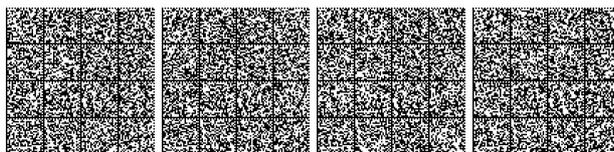
4. approva la conclusione di accordi su qualsiasi questione, circostanza o problematica entro l'ambito del presente Statuto; e
5. decide, in caso di disaccordo tra i suoi membri, sui progetti aggiuntivi in conformità all'articolo V paragrafo B.

I. L'Assemblea determinerà la sede dell'Agenzia e nominerà il Direttore generale del Segretariato (di seguito, il «Direttore generale») all'unanimità dei Membri presenti, o, in subordine, a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti.

J. Nel corso della sua prima sessione l'Assemblea dovrà considerare e approvare, se del caso, decisioni, progetti di accordi, disposizioni e linee guida elaborati dalla Commissione preparatoria, in conformità con le procedure di voto per la presentazione delle medesime, come indicato nell'articolo IX paragrafi F–I.

Art. X Il Consiglio

A. Il Consiglio sarà composto da almeno 11 e da non più di 21 rappresentanti dei Membri dell'Agenzia, eletti dall'Assemblea. Il numero effettivo dei rappresentanti sarà pari all'equivalente, arrotondato per eccesso, di un terzo dei Membri dell'Agenzia, da calcolarsi sulla base del numero dei Membri dell'Agenzia all'inizio dell'elezione dei membri del Consiglio. I membri del Consiglio saranno eletti a rotazione, come previsto dal regolamento interno dell'Assemblea, allo scopo di assicurare l'effettiva partecipazione dei Paesi industrializzati e in via di sviluppo e la realizzazione di una distribuzione geografica equa e corretta, nonché l'efficienza dell'attività del Consiglio. I membri del Consiglio saranno eletti per un mandato di due anni.

B. Il Consiglio si riunirà con frequenza semestrale, presso la sede dell'Agenzia, salvo diversa decisione del Consiglio medesimo.

C. Il Consiglio dovrà eleggere tra i propri membri, all'inizio di ogni riunione e fino alla successiva, un Presidente e gli altri funzionari eventualmente necessari. Esso avrà facoltà di elaborare il proprio regolamento interno. Tale regolamento dovrà essere trasmesso all'Assemblea per l'approvazione.

D. Ciascun membro del Consiglio ha diritto a un voto. Il Consiglio deciderà sulle questioni procedurali a maggioranza semplice dei propri membri. Le decisioni sulle questioni di merito sono prese a maggioranza di due terzi dei membri. In caso di disaccordo circa la natura di merito di una questione, quest'ultima sarà considerata come di merito, salvo il Consiglio, a maggioranza di due terzi dei propri membri, decida altrimenti.

E. Il Consiglio sarà responsabile nei confronti dell'Assemblea e risponderà a essa. Il Consiglio eserciterà poteri e funzioni a esso affidati ai sensi del presente Statuto, nonché le funzioni a esso delegate dall'Assemblea. Nell'esercizio di tali poteri e funzioni, agirà in conformità con le decisioni dell'Assemblea, tenendone in debita considerazione le raccomandazioni, nonché assicurandone l'attuazione corretta e costante.

F. Il Consiglio:

1. promuove le consultazioni e la collaborazione tra i Membri;
2. considera e trasmette all'Assemblea il progetto di programma di lavoro e il progetto di bilancio dell'Agenzia;
3. approva le disposizioni relative alle sessioni dell'Assemblea, inclusa la preparazione del progetto di ordine del giorno;
4. considera e trasmette all'Assemblea il progetto di relazione annuale relativa alle attività dell'Agenzia e le altre relazioni preparate dal Segretariato, in conformità con l'articolo XI paragrafo E numero 3, del presente Statuto;
5. redige qualsivoglia altra relazione che l'Assemblea possa richiedere;
6. conclude accordi o intese con Stati, organizzazioni internazionali e agenzie internazionali in nome e per conto dell'Agenzia, previa approvazione dell'Assemblea;
7. giustifica il programma di lavoro adottato dall'Assemblea, perché venga attuato dal Segretariato, entro i limiti del bilancio approvato;
8. dispone dell'autorità per deferire questioni all'attenzione dell' Assemblea; e
9. istituisce organi sussidiari, se del caso, in conformità con l'articolo VIII paragrafo B, e decide sul relativo mandato e sulla loro durata.

Art. XI Il Segretariato

A. Il Segretariato assisterà l'Assemblea, il Consiglio e i relativi organi sussidiari nello svolgimento delle loro funzioni. Eserciterà le altre funzioni a esso affidate ai sensi del presente Statuto, nonché le funzioni delegate al Segretariato medesimo dall'Assemblea o dal Consiglio.

B. Il Segretariato includerà un Direttore generale, che ne sarà capo e funzionario amministrativo più elevato in grado, e il personale necessario. Il Direttore generale sarà nominato dall'Assemblea dietro raccomandazione del Consiglio, per un mandato di quattro anni, rinnovabile solo una volta per altri quattro anni.

C. Il Direttore generale sarà responsabile di fronte all'Assemblea e al Consiglio, tra le altre cose, della nomina del personale nonché dell'organizzazione e del funzionamento del Segretariato. Da considerarsi primariamente, ai fini dell'assunzione del personale e della determinazione delle condizioni di servizio, sarà l'esigenza di garantire i più elevati standard di efficienza, competenza e integrità. La dovuta considerazione sarà prestata all'importanza di selezionare il personale principalmente dagli Stati membri e con una diffusione geografica quanto più ampia possibile, considerando in particolare l'adeguata rappresentanza dei Paesi in via di sviluppo e ponendo l'accento sull'equilibrio di genere.

Nel preparare il bilancio, il principio alla base delle assunzioni proposte sarà il mantenimento del personale al minimo indispensabile per un adeguato svolgimento delle responsabilità del Segretariato.

D. Il Direttore generale, o un rappresentante da questi incaricato, parteciperà, senza diritto di voto, a tutte le sessioni dell'Assemblea e del Consiglio.

E. Il Segretariato:

1. prepara e trasmette al Consiglio il progetto di programma di lavoro e il progetto di bilancio dell'Agenzia;
2. mette in atto il programma di lavoro dell'Agenzia e le sue decisioni;
3. prepara e trasmette al Consiglio il progetto di relazione annuale relativa alle attività dell'Agenzia e le altre relazioni eventualmente richieste dall'Assemblea o dal Consiglio;
4. fornisce assistenza tecnica e amministrativa all'Assemblea, al Consiglio e ai relativi organi sussidiari;
5. facilita la comunicazione tra l'Agenzia e i suoi Membri; e
6. trasmette con regolarità la consulenza strategica fornita ai Membri dell'Agenzia in conformità all'articolo IV paragrafo C numero 2, e prepara e trasmette all'Assemblea e al Consiglio una relazione sulla consulenza strategica prestata per ogni loro sessione. La relazione al Consiglio includerà inoltre la consulenza strategica programmata nell'attuazione del programma di lavoro annuale.

F. Nello svolgimento dei loro doveri, il Direttore generale e gli altri membri del personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità estranea all'Agenzia. Si astengono da qualsiasi azione che possa avere ripercussioni sulle loro posizioni in qualità di funzionari internazionali responsabili solo nei confronti dell'Assemblea e del Consiglio. Ogni Membro rispetterà il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del Direttore generale e degli altri membri del personale e non cercherà di influenzarli nell'adempimento delle loro responsabilità.

Art. XII Il bilancio

A. Il bilancio dell'Agenzia sarà finanziato come segue:

1. contributi obbligatori dei suoi Membri, basati sulla tabella delle quote delle Nazioni Unite, come determinati dall'Assemblea;
2. contributi volontari; e
3. altre possibili fonti di finanziamento

in conformità con le norme finanziarie da adottarsi dall'Assemblea all'unanimità, come disposto dall'articolo IX paragrafo G del presente Statuto. Le norme finanziarie e il bilancio dovranno assicurare all'Agenzia una solida base finanziaria e l'effettiva ed efficace attuazione delle sue attività, come definite dal programma di lavoro. I contributi obbligatori andranno a finanziare le attività principali e i costi amministrativi.

B. Il progetto di bilancio dell'Agenzia sarà redatto dal Segretariato e trasmesso al Consiglio per essere esaminato. Il Consiglio lo trasmetterà all'Assemblea con una raccomandazione di approvazione o lo restituirà al Segretariato perché venga rivisto e ripresentato.

C. L'Assemblea dovrà nominare un revisore contabile esterno che resterà in carica per un periodo di quattro anni e potrà essere eletto una seconda volta. Il primo revisore resterà in carica per un periodo di due anni. Il revisore esaminerà la situazione contabile dell'Agenzia e avanzerà le osservazioni e le raccomandazioni che riterrà necessarie in relazione all'efficienza della gestione e ai controlli finanziari interni.

Art. XIII Personalità giuridica, privilegi e immunità

A. L'Agenzia ha personalità giuridica internazionale. Nel territorio di ogni Membro e in conformità con la rispettiva normativa nazionale, l'Agenzia godrà della capacità giuridica nazionale necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni e la realizzazione dei propri scopi.

B. I Membri decideranno, mediante accordo separato, in merito a privilegi e immunità.

Art. XIV Relazioni con altre organizzazioni

A condizione dell'approvazione dell'Assemblea, il Consiglio sarà autorizzato a concludere, in nome e per conto dell'Agenzia, accordi che stabiliscano adeguate relazioni con le Nazioni Unite e con qualsivoglia altra organizzazione la cui attività sia correlata con quella dell'Agenzia. Le disposizioni del presente Statuto non pregiudicano i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti da qualsivoglia trattato internazionale.

Art. XV Modifiche e ritiro, revisione

A. Modifiche a questo Statuto possono essere proposte da qualsiasi Membro. Copie autentiche del testo di qualsiasi modifica proposta saranno redatte dal Direttore generale e da lui trasmesse a tutti i Membri, almeno novanta giorni prima della sua presentazione all'attenzione dell'Assemblea.

B. Le modifiche entreranno in vigore per tutti i Membri:

1. quando approvate dall'Assemblea, dopo aver considerato le osservazioni trasmesse dal Consiglio su ogni modifica proposta; e
2. dopo che tutti i Membri abbiano consentito a essere vincolati dalla modifica in conformità con le rispettive procedure costituzionali. I Membri esprimeranno il proprio consenso a essere vincolati depositando lo strumento corrispondente presso il Depositario di cui all'articolo XX paragrafo A.

C. In qualsiasi momento dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, in conformità con l'articolo XIX paragrafo D, un Membro può ritirarsi dall'Agenzia dandone comunicazione in forma scritta al Depositario di cui all'articolo XX paragrafo A, che dovrà senza ritardo informare il Consiglio e tutti i Membri.
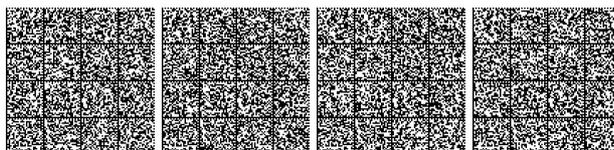
D. Tale ritiro sarà efficace dal termine dell'anno in cui avvenga. Il ritiro da parte di un Membro dall'Agenzia non avrà effetto sugli obblighi contrattuali del medesimo di cui all'articolo V paragrafo B o sui suoi obblighi finanziari per l'anno del ritiro.

Art. XVI Composizione delle controversie

A. I Membri dovranno comporre qualsiasi controversia tra loro in relazione all'interpretazione o all'applicazione di questo Statuto con mezzi pacifici, in conformità all'articolo 2 paragrafo 3 dello Statuto delle Nazioni Unite e, a questo scopo, dovranno ricercare una soluzione tramite i mezzi di cui all'articolo 33 paragrafo 1 dello Statuto delle Nazioni Unite.

B. Il Consiglio può contribuire alla composizione di una controversia in qualsiasi modalità ritenga appropriata, inclusa l'offerta della propria assistenza, l'invito ai Membri coinvolti ad avviare una procedura di composizione a loro scelta e la raccomandazione di un limite di tempo per qualsiasi procedura concordata.

Art. XVII Sospensione temporanea dei diritti

A. Qualsiasi Membro dell'Agenzia che sia in arretrato rispetto ai contributi finanziari da lui dovuti all'Agenzia non avrà diritto di voto qualora il ritardo raggiunga o ecceda l'importo dei contributi da lui dovuti per i due anni precedenti. Tuttavia, l'Assemblea può consentire al suddetto Membro di votare qualora ritenga che il mancato pagamento sia dovuto a circostanze di forza maggiore.

B. Un Membro che violi costantemente le disposizioni di questo Statuto o di qualsiasi accordo da esso concluso ai sensi dello Statuto medesimo può essere sospeso temporaneamente dall'esercizio dei privilegi e dei diritti spettanti ai Membri da parte dell'Assemblea, che deliberi a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti, dietro raccomandazione del Consiglio.

Art. XVIII Sede dell'Agenzia

La sede dell'Agenzia sarà determinata dall'Assemblea nel corso della sua prima sessione.

Art. XIX Firma, ratifica, entrata in vigore e adesione

A. Il presente Statuto sarà aperto alla firma nel corso della Conferenza istitutiva da parte di tutti gli Stati che siano membri delle Nazioni Unite e delle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica, come definito nell'articolo VI paragrafo A. Rimarrà aperto alla firma fino alla data della sua entrata in vigore.

B. Per gli Stati e le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica, come definiti nell'articolo VI paragrafo A, che non abbiano sottoscritto il presente Statuto, esso sarà aperto all'adesione dopo l'approva-
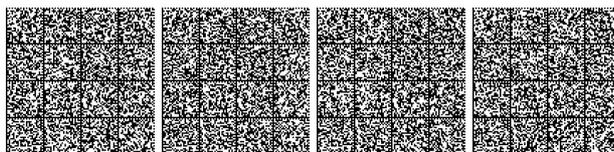
Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)

zione dell'adesione medesima a opera dell'Assemblea, in conformità con l'articolo VI paragrafo B numero 2.

C. Il consenso a essere vincolato dal presente Statuto sarà espresso mediante deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso il Depositario. La ratifica o l'adesione al presente Statuto sarà attuata dagli Stati in conformità con le rispettive procedure costituzionali.

D. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito del venticinquesimo strumento di ratifica.

E. Per gli Stati o le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che abbiano depositato uno strumento di ratifica o di adesione dopo l'entrata in vigore dello Statuto, quest'ultimo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito del relativo strumento.

F. Le disposizioni del presente Statuto non possono essere oggetto di riserve.

Art. XX Depositario, registrazione, testo autentico

A. Il governo della Repubblica federale di Germania è designato come Depositario del presente Statuto e di qualsiasi strumento di ratifica o adesione.

B. Il presente Statuto sarà registrato dal Governo depositario in conformità con l'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

C. Il presente Statuto, redatto in inglese, sarà depositato negli archivi del Governo depositario.

D. Copie debitamente autenticate del presente Statuto saranno trasmesse dal Governo depositario ai governi degli Stati e agli organi esecutivi delle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che abbiano sottoscritto lo Statuto o la cui ammissione sia stata approvata in conformità con l'articolo VI paragrafo B numero 2.

E. Il Governo depositario dovrà senza ritardo informare tutti i firmatari del presente Statuto della data di deposito di ogni strumento di ratifica e della data di entrata in vigore dello Statuto.

F. Il Governo depositario dovrà senza ritardo informare tutti i firmatari e i Membri delle date nelle quali gli Stati o le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica acquisiscano lo status di Membri.

G. Il Governo depositario dovrà senza ritardo inviare nuove richieste di adesione a tutti Membri i dell'Agenzia, perché siano esaminate in conformità con l'articolo VI paragrafo B numero 2.

In fede, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Statuto.

Fatto a Bonn, il 26 gennaio 2009, in un unico esemplare in lingua inglese.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4624):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 19 settembre 2011.
Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 ottobre 2011 con pareri delle Commissioni I, V, VIII, X.
Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 12, 20 e 27 ottobre 2011.
Esaminato in Aula il 2 novembre 2011 ed approvato il 3 novembre 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 3005):

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 30 novembre 2011, con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 10ª e 13ª.
Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 6 dicembre 2011 e 14 febbraio 2012.
Esaminato in Aula il 10 gennaio 2012 ed approvato il 21 marzo 2012.

12G0069

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. **49**.

Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere *b)* e *c)*, secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* e al comma 5.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettere *b)*, *c)* e il comma 4, lettere *b)*, *c)*, *d) e)* ed *f)* e il comma 5;

Visto l'articolo 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 51;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, e successive modificazioni;

Vista legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2004), ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'articolo 1, comma 105;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino e il reclutamento dei professori universitari, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti, ed in particolare, l'articolo 1-*ter*;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed in particolare, l'articolo 2, commi 138, 139 e 140 relativi all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR);

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, in particolare l'articolo 66 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera *b)*, e 4, lettere *g)*, *h)* ed *i)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ed in particolare l'articolo 14, comma 2-*quinquies*;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, recante introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, e 4, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per «università», «ateneo» o «atenei», le istituzioni universitarie italiane statali, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale;

c) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

d) per FFO, il Fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 comma 1, lettera *a)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) per Fondo per la programmazione del sistema universitario, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina:

a) l'adozione del piano economico-finanziario triennale, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;

b) i principi di riferimento per la predisposizione dei piani triennali diretti a riequilibrare, secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo degli atenei, prevedendo che gli effetti delle misure stabilite dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 trovino adeguato riscontro nei suddetti piani;

c) i limiti massimi dell'incidenza delle spese di personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri della contrattazione integrativa, nonché delle spese per l'indebitamento degli atenei, al fine di assicurare la sostenibilità e l'equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle università;

d) l'introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui operano le università, individuati dal Ministero sentita l'ANVUR, a cui collegare l'attribuzione di una percentuale della parte dell'FFO non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

e) l'introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti *ex ante*.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le università italiane statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale.

Art. 3.

Piano economico-finanziario triennale

1. Le università, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo, predispongono, obbligatoriamente a decorrere dall'anno 2014, un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.

2. Al fine della predisposizione dei documenti di bilancio di cui al comma 1, le università tengono conto dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale di cui al successivo articolo 4 e dei programmi triennali adottati ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 4.

Programmazione triennale del personale

1. Le università, nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato.

2. La programmazione di ateneo di cui al comma 1 è realizzata assicurando la piena sostenibilità delle spese di personale nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3 e nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 7. Relativamente al primo triennio successivo all'entrata in vigore del presente decreto, essa persegue i seguenti indirizzi:

a) realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia;

b) mantenere un equilibrato rapporto tra l'organico del personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, e il personale docente e ricercatore, entro valori di riferimento, definiti con decreto del Ministro, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, che tengano conto delle dimensioni, dell'andamento del *turn over* e delle peculiarità scientifiche e organizzative dell'ateneo;

c) provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in modo da assicurare un'adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità dell'organico dei professori anche in relazione a quanto previsto alla lettera *a)*; in ogni caso, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30

per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.

3. I parametri di cui al comma 2, lettere *a)* e *c)*, non si applicano agli istituti universitari a ordinamento speciale, in ragione delle peculiarità scientifiche e organizzative degli stessi.

4. I piani di cui al comma 1 sono adottati annualmente dal consiglio di amministrazione, con riferimento a ciascun triennio di programmazione, e aggiornati in sede di approvazione del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale. La programmazione triennale del personale è comunicata annualmente per via telematica al Ministero entro il termine stabilito con provvedimento del Ministero e, fermo restando il limite di cui all'articolo 5, comma 6, è condizione necessaria per poter procedere all'indizione di procedure concorsuali e di assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato.

5. Entro i sei mesi precedenti la scadenza di ciascun triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti gli indirizzi della programmazione di cui al presente articolo, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 2, relativi al triennio successivo, ferma restando l'esigenza di assicurare la piena sostenibilità delle spese di personale nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3.

Art. 5.

Limite massimo alle spese di personale

1. L'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale delle università è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari. Le definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore sono contenute nei commi da 2 a 4.

2. Per spese complessive di personale si intende la somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento , comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 5, relative a:

a) assegni fissi per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinato;

b) assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato;

c) trattamento economico del direttore generale;

d) fondi destinati alla contrattazione integrativa;

e) contratti per attività di insegnamento di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Per contributi statali per il funzionamento si intende la somma algebrica delle assegnazioni di competenza nell'anno di riferimento del FFO, del Fondo per la programmazione del sistema universitario, per la quota non vincolata nella destinazione, e di eventuali ulteriori assegnazioni statali con carattere di stabilità destinate alle spese di cui al comma 2.

4. Per tasse, soprattasse e contributi universitari si intende il valore delle riscossioni totali, nell'anno di riferimento, per qualsiasi forma di tassa, soprattassa e contributo universitario a carico degli iscritti ai corsi dell'ateneo di qualsiasi livello, ad eccezione delle tasse riscosse per conto di terzi. Tale valore è calcolato al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso periodo.

5. Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico–amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento.

6. Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma 1 è pari all'80 per cento.

7. Il Ministero procede annualmente alla verifica del rispetto del limite di cui al comma 6 entro il mese di marzo di ciascun anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, e ne comunica gli esiti alle università e al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

Art. 6.

Limite massimo alle spese per l'indebitamento

1. Le università statali possono contrarre mutui e altre forme di indebitamento esclusivamente per le spese di investimento, come definite dall'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Le operazioni di copertura finanziaria corrente che non comportano acquisizione di risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare delle spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio non sono considerate ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al comma 3 ma sono comunicate al Ministero, illustrandone le effettive ragioni di necessità, entro 15 giorni dalla loro effettuazione.

3. L'indicatore di indebitamento degli atenei è calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo, al netto dei relativi contributi statali per investimento ed edilizia, alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi

universitari nell'anno di riferimento, al netto delle spese complessive di personale, come definite all'articolo 5, comma 2, e delle spese per fitti passivi.

4. Ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al comma 3 si intende:

a) per onere complessivo di ammortamento annuo, l'onere annuo per capitale e interessi dei mutui e di altre forme di indebitamento a carico del bilancio dell'ateneo;

b) per contributi statali per investimento ed edilizia, il valore delle assegnazioni dello Stato per l'edilizia universitaria e per investimento nell'anno di riferimento.

c) per spese per fitti passivi, l'onere annuo per contratti passivi per locazione di immobili a carico del bilancio dell'ateneo.

5. Le altre definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore di indebitamento sono contenute all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5.

6. Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma 3 è pari al 15 per cento.

7. Il Ministero procede annualmente al calcolo dell'indicatore di indebitamento con riferimento ai dati relativi all'esercizio finanziario precedente e, entro il mese di marzo di ogni anno, ne comunica gli esiti alle università ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto della disposizione di cui al comma 6.

Art. 7.

Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento

1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 nonché la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque limitatamente all'anno 2012, si prevede che:

a) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 10 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente;

b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente;

c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *c)*, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

d) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;

e) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.

2. Sono in ogni caso consentite:

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5;

b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.

3. Il piano di cui al comma 1, lettera *e)*, predisposto dall'ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano l'ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle società partecipate.

4. Il Ministero procede alla verifica del valore degli indicatori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* comunicando gli esiti alle università e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformità a quanto previsto al comma 1:

a) determinano responsabilità per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell'ateneo che le hanno disposte;

b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo a quelle in cui si verificano.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validità triennale.

Art. 8.

Costo standard unitario di formazione per studente in corso

1. Il costo standard unitario di formazione per studente in corso, di seguito costo standard per studente, è il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della tipologia di corso di studi, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università.

2. La determinazione del costo standard per studente è definita, secondo quanto previsto al comma 1, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANVUR, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento considerando le voci di costo relative a:

a) attività didattiche e di ricerca, in termini di dotazione di personale docente e ricercatore destinato alla formazione dello studente;

b) servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di supporto alla formazione dello studente;

c) dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari;

d) ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli standard di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari.

Art. 9.

Valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei

1. Le politiche di reclutamento del personale sono valutate in relazione a:

a) la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori elaborata in data successiva alla presa di servizio presso l'ateneo ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo, tenuto conto delle specificità delle rispettive aree disciplinari;

b) la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle discipline di area medica, di scuola di specializzazione, nella università in cui sono stati reclutati come ricercatori;

c) la percentuale dei professori reclutati da altri atenei;

d) la percentuale dei professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo, responsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari e internazionali;

e) il grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato in termini di numerosità di docenti provenienti dall'estero o chiamati dall'ateneo in qualità di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea;

f) la struttura e i rapporti dell'organico del personale docente e ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo anche tenuto conto degli indirizzi di cui all'articolo 4.

2. Il periodo di riferimento della valutazione, la ponderazione dei criteri e la definizione dei parametri per l'attuazione del comma 1 sono stabiliti dall'ANVUR entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Programmazione finanziaria triennale del Ministero

1. Nell'ambito dell'attività di indirizzo e programmazione del sistema universitario, il Ministro individua con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e avente validità almeno triennale, le percentuali del FFO da ripartire in relazione al costo standard per studente, ai risultati della didattica, della ricerca, delle politiche di reclutamento e agli interventi perequativi ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Il Ministero comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati della programmazione triennale del sistema universitario relativi agli articoli di cui al presente decreto concernenti il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) l'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) l'articolo 1, comma 1, primo periodo del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1;

c) l'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

d) l'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

e) l'articolo 3, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430.

Art. 12.

Norme finali

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

PROFUMO, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario):

«Art. 5 *(Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università; valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori; realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi;

b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei;

c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante;

d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali.

2. L'attuazione del comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera *g)*, e al comma 4, lettera *l)*, non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *d)*, dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;

b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;

c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'art. 2, comma 2, lettera *g)*;

d) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore;

e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera *b)*, nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate;

f) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto ministeriale della disciplina delle procedure di iscrizione, delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonché delle modalità di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati;

g) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 29, comma 22, primo periodo.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *b)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;

c) previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera *d)*; comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;

d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano comporti la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;

e) determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;

f) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università, cui collegare l'attribuzione all'università di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR;

g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nell'ipotesi in cui l'università non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;

h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre, entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalità di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano;

i) previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari, ad esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario;

l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al fondo di finanziamento ordinario per le università, a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;

m) previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera *l)* del presente comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *c)*, il Governo si attiene al principio e criterio direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle facoltà di medicina e chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima università; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *d)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi, già disponibili a legislazione vigente, per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;

b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;

c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'art. 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;

e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;

f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

8. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nell'impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legisla-

tivo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'art. 17, comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.».

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell' art. 33, sesto comma, della Costituzione:

«Art. 33 (*Omissis*). — Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo dell'art. 5 della citata legge n. 240 del 2010, si veda nella nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge n. 240 del 2010:

«Art. 11 *(Interventi perequativi per le università statali)*. — 1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'art. 5 della presente legge e all'art. 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'art. 5, comma 4, lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)*, della presente legge.

2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1.».

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica):

«Art. 6 *(Autonomia delle università)*. — 1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare.

3. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca:

a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.

7. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'art. 7.

8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università, quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente.

9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'univer-

sità possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

11. Gli statuti delle università sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero.».

— Si riporta il testo dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato dal presente decreto:

«Art. 51 *(Università e ricerca)*. — 1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall'art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1° gennaio 1999 alle università statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni predette.

4. (abrogato).

5. Al comma 3 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: «a standard dei costi di produzione per studente» sono inserite le seguenti: « , al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché il comma 1 dell'art. 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le università statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1° gennaio 1998 alle università statali e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.

6.

7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui all'art. 8del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5.

8.

9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica», capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi già disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonché delle disponibilità a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina le priorità e le modalità di impiego del Fondo per specifici progetti.

10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'art. 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

— La legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo), è stata pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1998, n. 155.

— Il testo della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.

— Il testo dell'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

— La legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 258.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11della L. 15 marzo 1997, n. 59), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti), convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43:

«Art. 1-*ter (Programmazione e valutazione delle università)*. — 1. A decorrere dall'anno 2006 le università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle università individuano in particolare:

a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;

b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
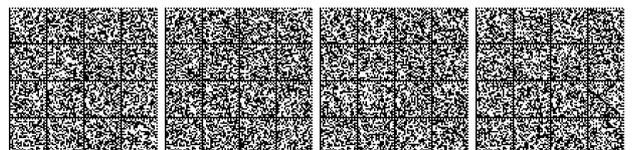
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;

d) i programmi di internazionalizzazione;

e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

2. I programmi delle università di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 6 e 7, nonché dell'art. 3 e dell'art. 4.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 138, 139 e 140, del decreto–legge 3 ottobre 2006, n.262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:

«Art. 2 *(Misure in materia di riscossione)*. — (*Omissis*).

138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

139. I risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.

140. Con regolamento emanato ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità, prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo può essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età.

(*Omissis*).».

— Il testo del decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008 n. 121 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114.

— Si riporta il testo dell'art. 66 del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«Art. 66 *(Turn over)*. — 1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

2. All'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».

3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

4. All'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».

5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

6. L'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

7. Il comma 102 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per l'anno 2014, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

9-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.

12. All'art. 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».

13. Per il quadriennio 2009-2012, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'art. 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto art. 1, comma 650. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

14. Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'art. 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. ».

— Il testo del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca), convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009 n. 1, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2009, n. 6.

— Il testo del decreto legislativo 27 ottobre 2011 n. 199 (Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli Atenei, a norma dell'art. 5, commi 1, lettera *b)*, e 4, lettere *g)*, *h)* ed *i)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240)è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 2011, n. 275.

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14):

«Art. 14 *(Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)*. — (*Omissis*).

2-*quinquies*. Le risorse di cui all'art. 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 5, comma 4, lettera *b)*, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia, perequando in particolare le assegnazioni alle università escluse dalla ripartizione del 2011.

(*Omissis*).».

— Il testo del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 (Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, e 4, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 2012, n. 57.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1980, n. 209, S.O.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 2010, n. 122, S.O.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica):

«Art. 5 *(Università)*. — 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla L. 28 giugno 1977, n. 394;

(*Omissis*).».

Note all'art. 2:

— Il testo della citata legge, n. 240 del 2010 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 180 del 2008:

«Art. 2 *(Misure per la qualità del sistema universitario)*. — 1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'art. 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:

a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

b) la qualità della ricerca scientifica;

c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo.

1-*bis*. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera *c)* del medesimo comma.».

Note all'art. 3:

— Per il testo del citato decreto legislativo n. 18 del 2012, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 1-*ter* del citato decreto-legge n. 7 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 24, comma 3, della citata legge n. 240 del 2010:

«Art. 24 *(Ricercatori a tempo determinato)*. — (*Omissis*).

3. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;

b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera *a)*, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

(*Omissis*).».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 23 della citata legge n. 240 del 2010:

«Art. 23 *(Contratti per attività di insegnamento)*. — 1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.

2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università.

4. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.».

— Per il testo dell'art. 24, comma 3, della citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 18, della citata legge n. 350 del 2003:

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)*. — (*Omissis*).

18. Ai fini di cui all'art. 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
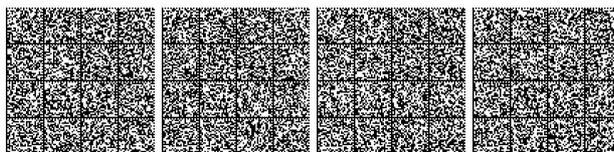
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

(*Omissis*).».

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 199 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti alla citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 11:

— Per il testo vigente dell'art. 51 della citata legge n. 449 del 1997, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 180 del 2008, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca)*. — 1. Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176e all'art. 4-*bis*, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

(*Omissis*).».

— Per i riferimenti all'art. 1, comma 105, della citata legge n. 311 del 2004, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n. 168 del 1989, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Autonomia finanziaria e contabile delle università)*. — 1. Le entrate delle università sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato;

b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;

c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi:

a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale;

b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria;

c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria.

3. Le somme non impegnate da ciascuna università nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilità dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2.

4.

5. (abrogato).

6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.

7. Le università adottano un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'art. 6, comma 9.

8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.

9.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Dalla stessa data la gestione finanziaria delle università è soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al controllo successivo della Corte stessa. La Corte dei conti riferisce al Parlamento con un'unica relazione annuale.

11. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 7, per ciascuna università continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna università, con l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 (Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico), come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Interventi per l'edilizia universitaria)*. — 1. Le università e gli istituti di istruzione superiore di grado universitario possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito individuati con decreto del Ministro del tesoro in data 22 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 1991, per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331.

2. A garanzia di tali mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate indicate al comma 3, o altro tipo di garanzia che le istituzioni stesse, nell'ambito della propria autonomia, ritenessero di rilasciare.

3. (abrogato).

4. Per il pagamento delle rate di ammortamento dei predetti mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono utilizzare anche i finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'art. 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 .

5. I finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'art. 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 , possono essere impiegati anche per interventi di manutenzione straordinaria su beni immobili di proprietà delle istituzioni di cui al comma 1 o concesse a queste ultime in uso perpetuo gratuito od in comodato, ed utilizzati dalle istituzioni stesse per i propri compiti.».

12G0071
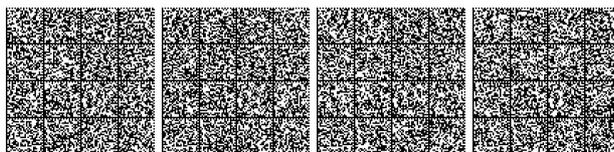
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2012.

Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto l'articolo 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione»;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul processo tributario», ed in particolare il comma 1-*bis*, introdotto dall'articolo 39, comma 8, lettera *a)*, punto 2), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto in particolare l'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall'articolo 39, comma 8, lettera *a)*, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto, in particolare, l'articolo 71 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, concernente «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto in particolare l'articolo 14, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, concernente «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata»;

Visti gli articoli 16 e 16-*bis* del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto l'articolo 39, comma 8, lettera *b)*, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nelle procedure di comunicazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria espresso con delibera n. 398/2012/XII del 13 marzo 2012;

Acquisito il parere emesso dal Comitato Direttivo di DigitPA espresso con delibera n. 30/2012 nella seduta del 5 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) «codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.)»: codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) «gestore di posta elettronica certificata»: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) «posta elettronica certificata (P.E.C.)»: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

e) «ricevuta di accettazione»: è la ricevuta rilasciata al mittente dal proprio gestore di posta elettronica certificata, contenente i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

f) «ricevuta di avvenuta consegna»: è la ricevuta che fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il

momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

g) «sistema informativo del contenzioso tributario (S.I.Co.T.)»: sistema costituito dall'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativi all'amministrazione della giustizia tributaria;

h) «sistema documentale» si intende il sistema informatico in uso presso gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie che consente l'archiviazione e il richiamo dei documenti e delle ricevute trasmesse;

i) «Società Generale d'informatica Spa (Sogei)»: partner tecnologico del Ministero dell'economia e delle finanze;

j) «Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie»: uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali e delle Commissioni tributarie di I e II grado di Bolzano e Trento, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche che permettono, nell'ambito del processo tributario, l'utilizzo della posta elettronica certificata (P.E.C.) per le comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 3.

Gestore della posta elettronica certificata delle Commissioni tributarie

1. Gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie si avvalgono del servizio di posta elettronica certificata fornito dalla Sogei, gestore incluso nell'elenco pubblico di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Art. 4.

Comunicazione per via telematica

1. La comunicazione per via telematica di cui al presente decreto, da parte dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria, avviene mediante la trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata, di cui al successivo articolo 5, di un messaggio contenente in allegato il relativo documento informatico.

2. Lo schema del contenuto del messaggio di posta elettronica certificata e il formato del documento informatico in esso allegato di cui comma 1, sono individuati nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. La comunicazione generata dal S.I.Co.T. viene protocollata in uscita dall'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria e trasmessa agli indirizzi di P.E.C. di cui all'articolo 5.

4. La comunicazione diretta agli enti impositori può essere fatta in forma cumulativa.

5. Nel caso in cui vengano generati avvisi di non accettazione, rilevazione di virus informatici e mancata consegna, di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, ovvero qualora l'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria non ottenga alcuna ricevuta di avvenuta consegna, lo stesso provvede ad effettuare la comunicazione secondo le modalità disciplinate dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, in ogni altro caso di impossibilità di trasmettere la comunicazione con modalità telematiche.

Art. 5.

Indirizzo di P.E.C.

1. L'indirizzo di P.E.C. utilizzato dall'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria per le comunicazioni di cui al presente decreto, è quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'indirizzo di cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per i soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, l'indirizzo di P.E.C. deve coincidere con quello rilasciato ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, ovvero altro indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato da un gestore in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Per le società iscritte nel registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata deve coincidere con quello comunicato al momento dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, consultabile anche nel sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (Indice *PA)* di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di garantire l'invio delle comunicazioni mediante posta

elettronica certificata, gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, in caso di omessa ovvero errata indicazione dell'indirizzo di P.E.C. negli atti difensivi delle parti, possono, altresì, utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 16, commi 6, 7 e 8 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, del C.A.D.

5. Gli indirizzi di P.E.C. degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, utilizzati per le comunicazioni di cui al presente decreto, sono pubblicati sul portale internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze «www.finanze.gov.it», oltre che nell'Indice PA.

Art. 6.

Variazioni di indirizzo di P.E.C.

1. La variazione dell'indirizzo di P.E.C. produce effetti dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata all'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la parte può comunicare la variazione dell'indirizzo di P.E.C. mediante una dichiarazione anche cumulativa, diretta all'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria competente, indicando i ricorsi interessati da tale variazione con i rispettivi numeri di registro generale.

3. In luogo delle disposizioni di cui al comma 2, al fine di semplificare la gestione automatizzata della variazione degli indirizzi di P.E.C. tra uffici della pubblica amministrazione, gli enti impositori possono comunicare detta variazione mediante una dichiarazione cumulativa, diretta all'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria competente.

Art. 7.

Valore giuridico della comunicazione

1. La comunicazione per via telematica di cui al presente decreto, si intende perfezionata al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del C.A.D.

2. La comunicazione di cui al comma 1 si considera eseguita per l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, al momento dell'invio al proprio gestore che risulta attestato dalla relativa ricevuta di accettazione; per il destinatario al momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella di posta elettronica certificata da parte del suo gestore.

Art. 8.

Modalità di archiviazione dei documenti trasmessi

1. Il sistema documentale degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie garantisce l'archiviazione, la riproduzione e la conservazione, di ogni dato, atto o documento connesso alle comunicazioni disciplinate dal presente decreto nel rispetto delle disposizioni contenute nel C.A.D.

Art. 9.

Adeguamento delle regole tecniche

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono adeguate le regole tecnico-operative all'evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sentito il parere di DigitPA.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle comunicazioni da inviare, successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, da parte degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali dell'Umbria e del Friuli-Venezia Giulia, relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 7 luglio 2011.

2. Le parti, mediante un'apposita istanza, possono richiedere agli Uffici di segreteria di cui al comma 1 che le modalità di comunicazione di cui al presente decreto siano applicate anche ai ricorsi pendenti al 7 luglio 2011. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 6.

3. Con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie presso i quali sono gradualmente attuate le disposizioni contenute nel presente decreto, comprese quelle previste dal comma 2 del presente articolo.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 maggio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

ALLEGATO

SCHEMA DELLA BUSTA DI TRASPOSTO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rappresenta il contenuto della e-mail generata dal sistema informativo ed inviata alla casella di posta elettronica certificata del destinatario:

Da:	Indirizzo di posta elettronica certificata della Commissione mittente.
A:	Indirizzo di posta elettronica certificata della “parte”, destinataria della comunicazione.
Inviato:	Giorno, data e ora.
Oggetto:	Posta certificata: Comunicazione dispositivo/avviso di trattazione via PEC [ENTE|AOO|NOME REGISTRO|NUMERO PROTOCOLLO|DATA PROTOCOLLO][NUMERO DI SERVIZIO|NUMERO DI SERVIZIO].
Corpo della busta:	Riepilogo dei dati trasmessi indicanti: il giorno, la data e l’ora, l’oggetto, l’indirizzo PEC del mittente e quello del destinatario, nonché l’identificativo messaggio (es:***@pec.sogei.it).
Allegati:	Daticert.xml: informazioni in formato xml propri del messaggio di PEC. Postacert.eml: (messaggio originale).

MESSAGGIO ORIGINALE (Postacert.eml)

Da:	Indirizzo di posta elettronica certificata della Commissione mittente.
A:	Indirizzo di posta elettronica certificata della “parte”, destinataria della comunicazione.
Inviato:	Giorno, data e ora.

Oggetto:	Comunicazione dispositivo/avviso di trattazione via PEC [ENTE|AOO|NOME REGISTRO|NUMERO PROTOCOLLO| DATA PROTOCOLLO][NUMERO DI SERVIZIO|NUMERO DI SERVIZIO].
Corpo della e-mail:	Informazioni riepilogative sul documento protocollato e sugli allegati.
Allegati:	Segnatura.xml: informazioni in formato xml sul protocollo. Nome_file.pdf: documento informatico della comunicazione dispositivo/avviso di trattazione.

Legenda

ENTE: codifica del Dipartimento delle finanze (DPF).

AOO: area organizzativa omogenea, riferita all'ufficio di segreteria della commissione mittente, ad esempio di Pavia (DPFCTPPV).

NOME REGISTRO: registro ufficiale del protocollo (REGISTRO UFFICIALE).

NUMERO PROTOCOLLO: il numero assegnato dal sistema documentale alla comunicazione inviata.

DATA PROTOCOLLO: la data di emissione della comunicazione.

NUMERO DI SERVIZIO|NUMERO DI SERVIZIO: codifica attribuita dal sistema documentale.

SCHEMA DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Il documento informatico, allegato al messaggio inviato con posta elettronica certificata, che rappresenta la comunicazione dell'avviso di trattazione/dispositivo è un file formato PDF (Portable Document Format), le cui informazioni sono di seguito schematizzate:

Mittente:	Commissione che ha spedito la comunicazione dell'avviso di trattazione/dispositivo, indirizzo, numero di sezione di riferimento.
Destinatario:	Nome e Cognome del destinatario della comunicazione

	dell'avviso di trattazione/dispositivo, indirizzo.
Tipo comunicazione:	Comunicazione dell'avviso di trattazione/dispositivo.
Corpo della comunicazione:	Riferimenti descrittivi e normativi, nonché informazioni relative al ricorso/appello, alle parti, alla comunicazione dell'avviso di trattazione/dispositivo.
Avvertenze:	Eventuali avvertenze contenute nella comunicazione trasmessa alle parti.
Data:	Data di protocollazione della comunicazione.
Redattore:	Nome e Cognome del segretario che ha predisposto la comunicazione.

12A05084

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 aprile 2012.

Modificazione dell'allegato 1 al decreto 9 agosto 2011, relativo alle modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 2011, concernente «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Attuazione dell'art. 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 - Classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 1973»;

Visto l'Allegato 1 al predetto decreto del 9 agosto 2011;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni alle norme sopraindicate e, in particolare, alla parte concernente gli esplodenti appartenenti alla Cat. 2 del citato allegato 1 al decreto ministeriale 9 agosto 2011, al fine di adattare, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, la normativa vigente;

Visto l'art. 97 della Costituzione;

Letto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili e preso atto del parere favorevole espresso dalla citata commissione nella seduta del 14 dicembre 2011;

Decreta:

La parte concernente gli esplodenti appartenenti alla Cat. 2 dell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, è così sostituita:

Cat 2	V D V C: 1) Razzi e loro batterie. Batterie o combinazioni di petardi e petardi flash, di sbruffi, di candele romane, di tubi monogetto. Singoli sbruffi, candele romane, tubi monogetto. 2) Artifizi singoli o comunque collegati ad esclusivo effetto scoppiante e/o crepitante e/o fischiante, con una carica per singolo effetto superiore a 150 mg. 3) Artifizi di cui al punto 2) anche nel caso in cui sia associato un effetto luminoso. Ai fini della classificazione non è computata la miscela luminosa.

Roma, 3 aprile 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

12A04894

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Claudio Bentivegna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Claudio Bentivegna, nato il 23 giugno 1978 a Sorrento (Napoli), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Bentivegna è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia presso la Università degli studi di Napoli «Federico II»;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torre Annunziata;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Lorca» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di prepa-

razione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Decreta:

Al sig. Claudio Bentivegna, nato il 23 giugno 1978 a Sorrento (Napoli), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 13 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A04910

DECRETO 13 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Nigel Christopher Voak di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIREZIONE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Nigel Christopher Voak, nato il 4 giugno 1957 a Fareham (Regno Unito), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Incorporated Engineer of the Engineering Council» conseguito presso l'«Engineering Council» dal 1987, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione B settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Tenuto conto che ha documentato il possesso dei titoli accademici in «Civil engineering studies» rilasciato da «Hammersmith and West London College» nel 1979 e un «Higher certificate» rilasciato nel 1982 da «Willesden College of Technology»;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione B settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Nigel Christopher Voak, nato il 4 giugno 1957 a Fareham (Regno Unito), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Incorporated Engineer of the Engineering Council» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione B - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.
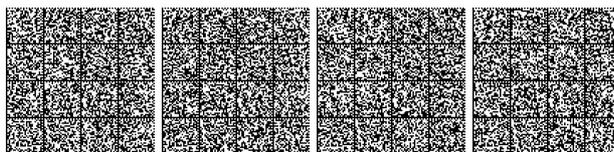
Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi nove.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Architettura tecnica e composizione architettonica (scritto e orale), 2) Costruzioni idrauliche e marittime e Idrologia (orale).

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia come sopra individuata.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopra individuate ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione B settore civile ambientale.

Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra individuate. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 13 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A04911

DECRETO 13 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Alessio Mancinella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Alessio Mancinella, nato il 20 dicembre 1976 a Marino (Roma), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Mancinella è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia presso la Università degli studi di Roma "Tor Vergata";

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'"Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presuppo-

sti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Decreta:

Al sig. Alessio Mancinella, nato il 20 dicembre 1976 a Marino (Roma), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 13 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A04913

DECRETO 13 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Slavka Eseva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Slavka ESEVA, nata a Plovdiv (Bulgaria) il 30 dicembre 1980, cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico professionale di "Assistente sociale" conseguito in Bulgaria nel 2009, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "assistente sociale", sezione A dell'albo;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico quadriennale in "Servizi sociali" conseguito nel 2009 presso la "Università di Sud-Ovest Neofit Rilski" di Blagoevgrad;

Rilevato che la Conferenza di Servizi nella seduta del 15 marzo 2012, con il conforme parere del rappresentante di categoria, ha espresso parere negativo per l'iscrizione nella sezione A dell'albo italiano, in quanto il percorso accademico-professionale documentato dalla richiedente non è assolutamente paragonabile a quello richiesto in Italia all'assistente sociale iscritto nella sezione A e che tale difformità non può essere colmata con l'applicazione di misure compensative;

Rilevato che detto percorso è adeguato ai fini della iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali ma, in considerazione del fatto che la formazione documentata è carente rispetto a quella richiesta all'assistente sociale junior, sussiste la necessità di applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla sig.ra Slavka ESEVA, nata a Plovdiv (Bulgaria) il 30 dicembre 1980, cittadina bulgara, è riconosciuto il titolo di "assistente sociale" quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli "assistenti sociali " e l'esercizio in Italia della omonima professione.

La richiesta presentata ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali è respinta.

Il riconoscimento ai fini della iscrizione nella sezione B dell'albo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attività del servizio sociale.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Metodi e tecniche del servizio sociale (scritto e orale); 2) Legislazione sociale (orale).

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli assistenti sociali domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali.

Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relativamente alla materia sopra indicata. Il tirocinio sarà effettuato presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attività del servizio sociale.

La richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli assistenti sociali domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 13 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A04914

DECRETO 16 aprile 2012.

Accoglimento dell'istanza di riesame volta al riconoscimento, alla sig.ra Tazzini Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza proposta dalla sig.ra Tazzini Simona, nata il 17 settembre 1978 a Civitavecchia (Italia), cittadina italiana, con la quale chiede il riesame del decreto dirigenziale datato 18 maggio 2011, ai fini di ottenere una riduzione della prova attitudinale applicata;

Precisato che con il decreto dirigenziale di cui sopra era stata accolta, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 206/07, l'istanza presentata dall'interessata diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" – rilasciato dal "Ilustre Colegio de Abogados" di Murcia (Spagna), presso cui è iscritta - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il detto riconoscimento era subordinato al superamento di una prova attitudinale vertente su due prove scritte ed un orale su due materie;

Considerato che a sostegno della istanza di riesame l'interessata ha prodotto documentazione attestante il completamento della pratica biennale, rilasciata dall'Ordine degli avvocati di Civitavecchia;

Ritenuto che ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non può non tenersi conto che la stessa, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia;

Ritenuto, rispetto al precedente decreto dirigenziale oggetto di richiesta di modifica, che la prova scritta possa essere limitata ad una sola materia essenziale al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 17 novembre 2011;

Decreta:

L'istanza di riesame presentata dalla sig.ra Tazzini Simona, nata il 17 settembre 1978 a Civitavecchia (Italia), cittadina italiana, è accolta con conseguente modifica del decreto dirigenziale datato18 maggio 2011 nella parte relativa al contenuto della prova attitudinale da applicare.

Per l'effetto, il riconoscimento del titolo professionale di "abogado" di cui al decreto dirigenziale del 18 maggio 2011, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati," è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

1. Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
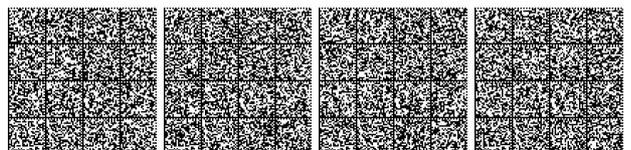
2. Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A04912

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 marzo 2012.

Ricostituzione della commissione per l'identificazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole presso l'INPS di Siena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SIENA

Visti:

l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

il decreto n. 643 del 26 aprile 1995 del Direttore dell'U.P.L.M.O. di Siena, concernente l'aggiornamento della composizione della Commissione per integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole presso la sede provinciale I.N.P.S. di Siena, e successive modificazioni;

la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della Direzione della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che è necessario:

ricostituire la predetta Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole presso la sede provinciale I.N.P.S. di Siena, al fine di adeguare la composizione di tale commissione sulla base dell'attuale grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali del settore agricolo;

stabilire un termine di durata in carica dei componenti della predetta Commissione, pur non previsto dalla norma, al fine di assicurare in futuro a tale organo funzionalità e composizione adeguata all'effettivo grado di rappresentatività e delle organizzazioni sindacali in esso rappresentate;

Ritenuto:

di dover provvedere alla ricostituzione del predetto organo collegiale;

a tal fine, di dover procedere alla richiesta di designazioni dei componenti effettivi e supplenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative, nel settore agricolo, sul piano provinciale;

che tali organizzazioni risultano essere:

in rappresentanza dei lavoratori:

la FLAI - CGIL;

la FAI - CISL;

la UILA;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

l'Unione provinciale agricoltori;

la Federazione provinciale coltivatori diretti;

la Confederazione italiana agricoltori;

A dette organizzazioni sono state richieste le designazioni dei propri rappresentanti in seno alla Commissione;

Sono state ugualmente richieste al Ministero delle politiche agricole e forestali e all'I.N.P.S., le designazioni dei rispettivi rappresentanti;

Ritenuto:

che il termine di durata di validità della Commissione, pur non previsto dalla norma, può fondatamente essere fissato in un quadriennio, in analogia con quanto indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale con riferimento al rinnovo degli organi dell'I.N.P.S. di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

la competenza è propria;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette, dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dall'I.N.P.S.;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Siena, la Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, prevista dall'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 2.

La predetta Commissione è così composta:

direttore *pro-temore* della Direzione provinciale del lavoro di Siena - presidente;

dott.ssa Maria Aquino, Direzione provinciale del lavoro di Siena in qualità di sostituto.

In rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali:

dott. Luciano Paggetti - Servizio sviluppo rurale della provincia di Siena.

In rappresentanza dell'I.N.P.S.:

direttore *pro-tempore* della sede I.N.P.S. di Siena - componente effettivo;

dott. Antonio Ziccarelli della sede I.N.P.S. di Siena - componente supplente.

In rappresentanza dei lavoratori:

sig. Samuele Bernardini FLAI - CGIL - componente effettivo;

sig.ra Paola Bittarello FLAI - CGIL - componente supplente;

sig.ra Daniela Cherubini FAI - CISL - componente effettivo;

sig. Gabriele Coppi FAI - CISL - componente supplente;

sig. Andrea Berni UILA - componente effettivo;

sig. Cosimo Fariello UILA - componente supplente.

In rappresentanza dei datori di lavoro:

sig.ra Cristina Borgogni U.P.A. componente effettivo;

sig.ra Gianluca Cavicchioli U.P.A. - componente supplente;

sig. Raffaello Innocenti Spada Federazione provinciale Coldiretti - componente effettivo;

sig. Stefano Serafini Federazione provinciale Coldiretti - componente supplente;

sig. Mirco Morrocchi C.I.A. - componente effettivo;

sig. Roberto Bartolini C.I.A. - componente supplente.

Art. 3.

La Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, come sopra ricostituita, dura in carica quattro anni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato agli organi competenti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Siena, 21 marzo 2012

Il direttore provinciale: VILLANI

12A05090

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° marzo 2012.

Misure urgenti contro la diffusione di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti delle patate provenienti dell'Egitto. Attuazione della Decisione 2011/787 del 29 novembre 2011.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, n. 98/57/CE, concernente la lotta contro la Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visti i decreti 20 dicembre 2002, 22 gennaio 2004, 11 gennaio 2005, 2 febbraio 2006, 25 gennaio 2007, 24 gennaio 2008, 11 dicembre 2008, 13 maggio 2010 e 4 marzo 2011 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recanti misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto;

Visto il decreto decreto ministeriale 30 ottobre 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali «Lotta obbligatoria contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. recepimento della direttiva della Commissione 2006/63/CE»;
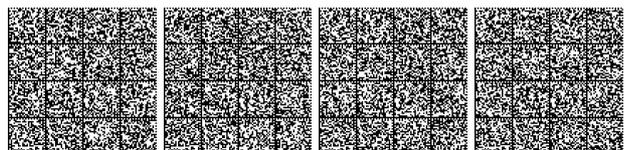
Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2011/787/UE del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia Solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell'Egitto;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, espresso nella seduta del 20 dicembre 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 22 febbraio 2012;

Decreta:

Art. 1.

Zone indenni da organismi nocivi

1. L'introduzione di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto nel territorio della Repubblica italiana, è consentita se questi sono coltivati nelle aree incluse nell'elenco delle aree indenni da organismi nocivi comunicato dalla Commissione europea, prima di ciascuna campagna di importazione e successivi aggiornamenti.

2. Le aree indenni da organismi nocivi di cui al comma 1 comprendono un «settore» (unità amministrativa già costituita comprendente un gruppo di «bacini») o un «bacino» (unità irrigua) e sono identificate da un proprio numero di codice.

Art. 2.

Prescrizioni relative ai tuberi di Solanum tuberosum L. da importare

1. I tuberi di Solanum tuberosum L. da importare nel territorio della Repubblica italiana devono essere stati sottoposti in Egitto a un regime di controllo intensivo atto a verificare l'assenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Tale controllo verte su condizioni di crescita, ispezioni dei terreni, trasporto, imballaggio, ispezioni prima dell'esportazione e le analisi.

2. I tuberi di Solanum tuberosum L. da importare nel territorio della Repubblica italiana devono essere:

a) preparati in lotti, di cui ciascuno costituito unicamente da tuberi di Solanum tuberosum L. raccolti in un'unica zona come specificato nel punto 1;

b) chiaramente etichettati su ciascun sacco, sigillato sotto il controllo delle competenti autorità egiziane, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale indicato nell'elenco delle zone riconosciute indenni da organismi nocivi di cui all'art. 1, e del numero del lotto corrispondente;

c) corredati del certificato fitosanitario ufficiale a norma dell'art. 13, paragrafo 1, punto *ii)* della direttiva 2000/29/CE con indicazione del/dei numero/i del lotto nella sezione «Marchi di riconoscimento» del certificato nonché del numero di codice ufficiale di cui al precedente punto 2.b) nella sezione «Dichiarazione supplementare» del certificato;

d) esportati da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio è indicato su ciascuna partita.

Art. 3.

Punti di entrata

1. L'importazione di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto può avvenire solo attraverso i punti di entrata riportati nell'allegato I.

2. L'organismo ufficiale responsabile del punto di entrata deve essere informato preventivamente della data prevista di arrivo delle spedizioni di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto nonché delle loro quantità.

Art. 4.

Requisiti per gli importatori

1. Le ditte che importano e commercializzano i tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto, devono essere iscritte al Registro ufficiale dei produttori (RUP) di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 214/2005 o analogo registro previsto da uno Stato membro ai sensi della direttiva 2000/29 e debbono conformarsi alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 12 novembre 2009, in particolare all'allegato III, punto F.b.

2. Le ditte che lavorano e commercializzano i tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto, devono essere iscritte al Registro ufficiale dei produttori (RUP) di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 214/2005, devono conformarsi alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 12 novembre 2009, in particolare a quanto previsto dall'allegato III, punto G.a che, fra l'altro, prevede che il terreno residuo derivante dalla lavorazione non sia distribuito su superficie agricola e dall'allegato IV che, fra l'altro, prevede che l'azienda disponga di impianti di depurazione idonei ad abbattere la carica batterica, ovvero siano in grado di convogliare le acque reflue di lavorazione in una rete fognaria collegata agli impianti di depurazione

Art. 5.

Ispezioni fitosanitarie

1. Nel punto di entrata i tuberi di Solanum tuberosum L. sono sottoposti alle ispezioni previste dagli articoli da 36 a 41 del decreto legislativo n. 214/2005. Tali ispezioni sono effettuate su campioni di almeno 200 tuberi, prelevati da ogni lotto della partita e sottoposti a controllo visivo mediante il taglio o, se il lotto ha una massa superiore alle 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o corrispondente frazione dei singoli lotti.

2. Ogni lotto della partita rimane sotto controllo ufficiale e non può essere commercializzato né utilizzato finchè non sia accertato che i suddetti esami non hanno rivelato né fatto sospettare la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Laddove si riscontrino in un lotto sintomi tipici o sospetti di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., tutti gli altri lotti della partita e i lotti di altre partite provenienti dalla stessa area (bacino), restano sotto controllo ufficiale finché la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. in tale lotto non sia stata confermata o smentita.

3. Se durante le ispezioni vengono individuati sintomi tipici o sospetti di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., la conferma o la smentita della sua presenza vanno determinate da analisi in conformità con lo schema di analisi definito nel decreto ministeriale 30 ottobre 2007 di recepimento della direttiva della Commissione 2006/63/CE, che attua la direttiva 98/57/CE. Se la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. è confermata, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle seguenti misure:

a) rifiuto del lotto;

b) autorizzazione di spedizione verso una destinazione all'esterno dell'Unione;

c) distruzione del lotto.

4. Per casi contemplati dal comma 3 tutti gli altri lotti della spedizione provenienti dalla stessa area sono esaminati con le modalità di cui al successivo comma 5.

5. Oltre alle ispezioni di cui ai commi precedenti, sono effettuate analisi volte a individuare infezioni latenti mediante lo schema di analisi definito nel decreto ministeriale 30 ottobre 2007 su campioni prelevati da ciascuna area di cui all'art. 1 durante la campagna d'importazione va prelevato almeno un campione per ciascuna area, su una quantità di 200 tuberi per ciascun lotto. Il campione selezionato per l'individuazione di infezioni latenti deve essere sottoposto anche a un'ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare in condizioni adeguate ogni residuo estratto di patata.

6. Ogni lotto da cui sono stati prelevati campioni resta sotto il controllo del servizio fitosanitario e non può essere commercializzato né utilizzato finchè non sia accertato che l'analisi suddetta non abbia confermato la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Se la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. è confermata, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure previste dal comma 3.

Art. 6.

Prescrizioni relative alle notifiche

1. I servizi fitosanitari regionali sono tenuti a notificare immediatamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Servizio fitosanitario centrale, i risultati delle analisi che facciano sospettare o confermino la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Tale comunicazione è effettuata sulla base del risultato positivo di una prova di screening rapido, secondo quanto stabilito nel punto 1 della sezione I e della sezione II dell'allegato II nella direttiva 98/57/CE, o di una prova di screening secondo quanto stabilito nel punto 2 della sezione I e della sezione III dell'allegato II della suddetta direttiva.

2. La notifica deve essere corredata di copie dei relativi certificati fitosanitari e dei documenti ad essi allegati.

Art. 7.

Prescrizioni relative all'etichettatura

1. Le patate provenienti dall'Egitto sono commercializzate con una etichetta apposta sugli imballaggi con la seguente dicitura: «Patate da consumo - origine Egitto - vietata la semina».

Art. 8.

Relazione finale

1. I servizi fitosanitari regionali inviano al servizio fitosanitario centrale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni sui quantitativi importati nella campagna di importazione precedente, una relazione tecnica dettagliata sulle ispezioni effettuate, le analisi per l'individuazione delle infezioni latenti e copia di tutti i certificati fitosanitari ufficiali.

2. Le informazioni di cui al comma precedente sono trasmesse utilizzando lo schema di cui all'allegato II.

Art. 9.

Abrogazioni

1. I decreti ministeriali 20 dicembre 2002, 22 gennaio 2004, 11 gennaio 2005, 2 febbraio 2006, 25 gennaio 2007, 24 gennaio 2008, 11 dicembre 2008, 13 maggio 2010 e 4 marzo 2011, recanti misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith et al. per quanto riguarda l'Egitto, sono abrogati.

Il presente decreto ministeriale sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF registro n. 4, foglio n. 32

ALLEGATO *1*

PUNTI DI ENTRATA AUTORIZZATI ALL'IMPORTAZIONE DI TUBERI DI PATATA PROVENIENTI DALL'EGITTO

Punto di entrata	Recapito	Telefono	Fax	E-mail
Porto di Civitavecchia	Molo Vespucci – Banchina 25	0766 366976	0766 366976 (sede portuale) 06 51686828 (sede Roma)	servizio.fitosanitario@regione.lazio.it
Porto di Genova	Via Nino Bixio 6/7 16128 Genova	0105484090	0105488296	moreno.guelfi@regione.liguria.it
Porto di La Spezia	Via XXIV Maggio, 3 - 19124 La Spezia	0105484566	018721157	walter.baruzzo@regione.liguria.it
Porto di Livorno	Darsena Toscana (porto di Livorno) t.d.t. Livorno	0586890295	0586890295	fitosanitario-porto-li@regione.toscana.it
Porto di Napoli	Calata Vittorio Veneto - ex palazzina Dogana-Varco Sant'Erasmo 80133 – Napoli	0815545824	0815545824	sfr.pif.porto.na@regione.campania.it; servizio.fitosanitario@maildip.regione.campania.it
Porto di Ravenna	Via Pirano, 15 48122 Ravenna	0544-421523	0544-590285	fitosanravenna@regione.emilia-romagna.it
Porto di	Via Porto, 4 -	089-2589122	089-2589521	stapac.salerno@regione.campania.it

Salerno	84121- Salerno			g.consalvo@maildip.regione.campania.it
Porto di Savona	Corso Italia 1, 17100 Savona	0105484757	019801304	roberto.cavicchini@regione.liguria.it
Porto di Savona Vado	Corso Italia 1 17100 Savona	0105484757	019801304	roberto.cavicchini@regione.liguria.it
Porto di Trieste	Punto Franco Nuovo Molo V Mag. 53 Trieste	Sede portuale: 040 307905 Sede Trieste: 040 3775852 /53/54/56/60	Sede portuale: 040 307905 Sede Trieste: 040 3775858	Sede portuale sfr.porto.ts@regione.fvg.it Sede centrale Pozzuolo del Friuli: fitosanitario@ersa.fvg.it
Porto di Venezia	via Longhena 6 Marghera Venezia	041 2795700	041 2795703	marco.vettorazzo@regione.veneto.it

ALLEGATO *2*

Summary table: Technical report on import inspections carried out on Egyptian potatoes in 2011-2012 (Commission Decision 2004/4/EC)

Importing Member State: ______________

PFA of origin	**Basin number**	**Name of vessel**	**Tonnage**		**Phyto number(s)**	**Visual inspections**				**Sampling for latency testing**			
			imported	rejected		No. of samples	No. of suspect samples	No. of IF-positives	No. of confirmed infections	No. of samples	No. of samples with symptoms	No. of IF-positives	No. of confirmed infections
Total					---------								

12A05091

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 aprile 2012.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della «Medea Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione», in Milano e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, concernente «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2008, con il quale le società «Mythos Fiduciaria S.r.l.», C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02859610582, «Fortune Fiduciaria S.r.l.», C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02799010109 e «Kleos Fiduciaria S.r.l.», C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04393390960, tutte con sede in Milano, sono state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato commissario liquidatore, l'avv. Roberto Pincione;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 2009, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie predette composto dai signori:

dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, strada Revigliasco n. 94 e con studio in Torino, corso Montevecchio n. 38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15, in qualità di esperta, componente;

dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di esperta, componente;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2011, con il quale, a seguito delle dimissioni dell'avv. Roberto Pincione, è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano via Manzoni n. 12;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2012, con il quale alle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle predette società fiduciarie e delle altre società del gruppo già attratte alla medesima procedura liquidatoria, è stato preposto, invece che un commissario liquidatore unico, un collegio di tre commissari liquidatori composto dai signori:

prof. avv. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 71;

avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano via Manzoni n. 12;

dott. avv. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (MI) il 7 aprile 1961, con studio in Milano, via Besana, n. 5;

Vista la sentenza del Tribunale di Milano n. 150/2012 - LCA 6/2012 emessa il 9 febbraio 2012 e depositata il 15 febbraio 2012, con la quale la società «Medea Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione», con sede legale in Milano, C.F., partita I.V.A. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 01559420128, già dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza 714/2011 depositata il 3 ottobre 2011, ferma la dichiarazione di insolvenza è stata dichiarata assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa quale società controllata, al 50% ciascuna, dalla Doride S.r.l. in liquidazione e Creneide S.r.l., quest'ultima incorporata dalla Mythos Arkè in l.c.a., entrambe amministrate dal signor Italo Quaranta, così come la Medea S.c.a.r.l., per effetto dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430;

Considerato che dalla visura eseguita d'ufficio, documento n. T 100562905 estratto dal registro imprese in data 3 aprile 2012, si evince che la società «Medea Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione» risulta controllata, al 50% ciascuna, dalla Doride S.r.l. in liquidazione e Creneide S.r.l., quest'ultima incorporata dalla Mythos Arkè in l.c.a., entrambe amministrate dal signor Italo Quaranta, così come la Medea S.c.a.r.l.;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato D.L. 233/86, di dover assoggettare la società «Medea Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione», alla liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, ai sensi degli artt. 197 e segg. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, preponendo alla relativa procedura il medesimo collegio di commissari liquidatori e lo stesso Comitato di sorveglianza già nominati per le società «Mythos Fiduciaria S.r.l.», «Fortune Fiduciaria S.r.l.» e «Kleos Fiduciaria S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La società «Medea Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione», con sede legale in Milano, C.F., partita I.V.A. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 01559420128, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Nomina del commissario liquidatore

Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di «Medea Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione», sono preposti in qualità di commissari liquidatori:

prof. avv. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 71;

avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano via Manzoni n. 12;

dott. avv. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (MI) il 7 aprile 1961, con studio in Milano, via Besana n. 5.

Art. 3.

Nomina del Comitato di sorveglianza

Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di Medea Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione, è preposto il Comitato di sorveglianza composto dai signori:

dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, Strada Revigliasco n. 94 e con Studio in Torino, Corso Montevecchio n. 38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15, in qualità di esperta, componente;

dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di esperta, componente.

Art. 4.

Disposizioni esecutive

1. Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Milano, nonché alla Cancelleria del Tribunale di Milano - Sezione fallimentare.

2. Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 16 aprile 2012

Il Ministro: PASSERA

12A05087

DECRETO 16 aprile 2012.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «Doride S.r.l. in liquidazione», in Milano e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa";

VISTO il Decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la Legge 1° agosto 1986, n. 430, concernente "Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria";

VISTO il decreto ministeriale 30 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 194 del 20 agosto 2008, con il quale le società "Mythos Fiduciaria S.r.l.", C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n° 02859610582, "Fortune Fiduciaria S.r.l.", C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n° 02799010109 e "Kleos Fiduciaria S.r.l.", C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n° 04393390960, tutte con sede in Milano, sono state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato Commissario liquidatore, l'avv. Roberto Pincione;

VISTO il decreto ministeriale 5 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 74 del 30 marzo 2009, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie predette composto dai signori:

- dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, strada Revigliasco n. 94 e con studio in Torino, corso Montevecchio n. 38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;
- dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15, in qualità di esperta, componente;
- dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di esperta, componente;

VISTO il decreto ministeriale 15 luglio 2011, con il quale, a seguito delle dimissioni dell'avv. Roberto Pincione, è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano Via Manzoni 12;

VISTO il decreto ministeriale 29 marzo 2012, con il quale alle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle predette società fiduciarie e delle altre società del gruppo già attratte alla medesima procedura liquidatoria, è stato preposto, invece che un commissario liquidatore unico, un collegio di tre commissari liquidatori composto dai signori:

- Prof. Avv. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II 71;
- avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano Via Manzoni 12;
- Dott. Avv. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (MI) il 7 aprile 1961, con studio in Milano, via Besana, 5;

VISTA la sentenza del Tribunale di Milano n. 149/2012 – LCA 5/2012 emessa il 9 febbraio 2012 e depositata il 15 febbraio 2012, con la quale la società "Doride S.r.l. in
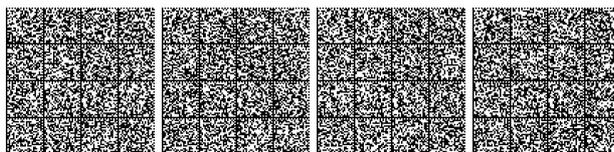
liquidazione", con sede legale in Milano, C.F., partita IVA ed iscrizione nel registro delle imprese n° 12849800151, già dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza 710/2011 depositata il 3 ottobre 2011, ferma la dichiarazione di insolvenza è stata dichiarata assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa in quanto amministrata dal signor Italo Quaranta, così come le predette società fiduciarie, per effetto dell'art. 2, comma 1, del Decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la Legge 1° agosto 1986, n. 430;

CONSIDERATO che dalla visura eseguita d'ufficio, Documento n . T 100557839 estratto dal Registro Imprese in data 03/04/2012, si evince che la società "Doride S.r.l. in liquidazione" risulta essere stata amministrata dal signor Italo Quaranta;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato D.L. 233/86, di dover assoggettare la società "Doride S.r.l. in liquidazione", alla liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, ai sensi degli artt. 197 e segg. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, preponendo alla relativa procedura il medesimo collegio di Commissari liquidatori e lo stesso Comitato di sorveglianza già nominati per le società "Mythos Fiduciaria S.r.l.", "Fortune Fiduciaria S.r.l." e "Kleos Fiduciaria S.r.l.";

DECRETA

Articolo 1

(Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa)

La società "Doride S.r.l. in liquidazione", con sede legale in Milano, C.F., partita IVA ed iscrizione nel registro delle imprese n° 12849800151, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 2

(Nomina del Commissario liquidatore)

Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di "Doride S.r.l. in liquidazione", sono preposti in qualità di Commissari liquidatori:

- Prof. Avv. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II 71;
- Avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano Via Manzoni 12;

- Dott. Avv. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (MI) il 7 aprile 1961, con studio in Milano, via Besana, 5.

(Nomina del Comitato di sorveglianza)

Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di “Doride S.r.l. in liquidazione”, è preposto il Comitato di Sorveglianza composto dai signori:

- Dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, Strada Revigliasco n. 94 e con Studio in Torino, Corso Montevecchio n.38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente,
- Dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, Via Fatebenefratelli 15, in qualità di esperta, componente,
- Dr.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di esperta, componente.

Articolo 4

(Disposizioni esecutive)

1. Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, nonché alla Cancelleria del Tribunale di Milano - Sezione fallimentare.
2. Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 197 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 16 aprile 2012

Il Ministro: PASSERA

12A05174

DECRETO 16 aprile 2012.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «Florida S.r.l. in liquidazione», in Milano e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa";

VISTO il Decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la Legge 1° agosto 1986, n. 430, concernente "Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria";

VISTO il decreto ministeriale 30 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 194 del 20 agosto 2008, con il quale le società "Mythos Fiduciaria S.r.l.", C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n° 02859610582, "Fortune Fiduciaria S.r.l.", C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n° 02799010109 e "Kleos Fiduciaria S.r.l.", C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n° 04393390960, tutte con sede in Milano, sono state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato Commissario liquidatore, l'avv. Roberto Pincione;

VISTO il decreto ministeriale 5 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 74 del 30 marzo 2009, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie predette composto dai signori:

- dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, strada Revigliasco n. 94 e con studio in Torino, corso Montevecchio n. 38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;
- dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15, in qualità di esperta, componente;
- dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di esperta, componente;

VISTO il decreto ministeriale 15 luglio 2011, con il quale, a seguito delle dimissioni dell'avv. Roberto Pincione, è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano Via Manzoni 12;

VISTO il decreto ministeriale 29 marzo 2012, con il quale alle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle predette società fiduciarie e delle altre società del gruppo già attratte alla medesima procedura liquidatoria, è stato preposto, invece che un commissario liquidatore unico, un collegio di tre commissari liquidatori composto dai signori:

- Prof. Avv. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II 71;
- avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano Via Manzoni 12;
- Dott. Avv. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (MI) il 7 aprile 1961, con studio in Milano, via Besana, 5;

VISTA la sentenza del Tribunale di Milano n. 151/2012 – LCA 7/2012 emessa il 19 gennaio 2012 e depositata il 15 febbraio 2012, con la quale la società "Florida S.r.l. in

liquidazione", con sede legale in Milano, C.F., partita IVA ed iscrizione nel registro delle imprese n° 02051500177, già dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza 724/2011 depositata il 7 ottobre 2011, ferma la dichiarazione di insolvenza è stata dichiarata assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa in quanto controllata al 50 % da Mythos Arkè s.p.A. in l.c.a. ed amministrata dal signor Italo Quaranta, così come la predetta Mythos Arkè S.p.A. in l.c.a., per effetto dell'art. 2, comma 1, del Decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la Legge 1° agosto 1986, n. 430;

CONSIDERATO che dalla visura eseguita d'ufficio, Documento n . T 100558328 estratto dal Registro Imprese in data 03/04/2012, si evince che la società "Florida S.r.l. in liquidazione" risulta posseduta al 50 % da Mythos Arkè S.p.A. in l.c.a. ed essere stata amministrata dal signor Italo Quaranta, facente parte degli organi amministrativi delle predette società fiduciarie e di altre società del gruppo già in l.c.a., fra cui la sopra citata Mythos Arkè S.p.A. in l.c.a.;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato D.L. 233/86, di dover assoggettare la società "Florida S.r.l. in liquidazione", alla liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, ai sensi degli artt. 197 e segg. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, preponendo alla relativa procedura il medesimo collegio di Commissari liquidatori e lo stesso Comitato di sorveglianza già nominati per le società "Mythos Fiduciaria S.r.l.", "Fortune Fiduciaria S.r.l." e "Kleos Fiduciaria S.r.l.";

DECRETA

Articolo 1

(Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa)

La società "Florida S.r.l. in liquidazione", con sede legale in Milano, C.F., partita IVA ed iscrizione nel registro delle imprese n° 02051500177, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 2

(Nomina del Commissario liquidatore)

Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di "Florida S.r.l. in liquidazione", sono preposti in qualità di Commissari liquidatori:

- Prof. Avv. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II 71;
- Avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano Via Manzoni 12;
- Dott. Avv. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (MI) il 7 aprile 1961, con studio in Milano, via Besana, 5.

(Nomina del Comitato di sorveglianza)

Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di " Florida S.r.l. in liquidazione", è preposto il Comitato di Sorveglianza composto dai signori:

- Dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, Strada Revigliasco n. 94 e con Studio in Torino, Corso Montevecchio n.38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente,
- Dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, Via Fatebenefratelli 15, in qualità di esperta, componente,
- Dr.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di esperta, componente.

Articolo 4

(Disposizioni esecutive)

1. Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, nonché alla Cancelleria del Tribunale di Milano - Sezione fallimentare.
2. Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 16 aprile 2012

Il Ministro: PASSERA

12A05175

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DEL TERRITORIO

Elenco dei Comuni interessati dall'attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Attività di pubblicazione per la notifica degli esiti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, questa Agenzia rende noto che, a decorrere dal 3 maggio 2012 e fino al 2 luglio 2012, sono pubblicati, tramite affissione all'albo pretorio dei comuni, gli atti relativi all'attribuzione della rendita presunta, di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010.

Al presente comunicato è allegato l'elenco dei comuni interessati dall'attività di attribuzione della rendita presunta.

In caso di variazione circoscrizionale da attivare o attivata a partire dal 2007, ovvero in precedenza attivata e non conclusa alla data di pubblicazione degli elenchi delle particelle relative ai fabbricati mai dichiarati, la pubblicazione degli atti è effettuata sia nella sede dei comuni in cui sono state pubblicate le particelle di catasto terreni, sia presso la sede dei comuni in cui risultano ubicate le unità immobiliari oggetto di attribuzione della rendita presunta al momento della produzione dell'atto.

Il presente comunicato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, presso i comuni interessati, nonché sul sito internet dell'Agenzia alla pagina: http://www.agenziaterritorio.gov.it/

Sul sito internet dell'Agenzia del territorio è inoltre disponibile per la consultazione, a partire dal 3 maggio 2012, l'elenco delle particelle di catasto terreni e le corrispondenti unità immobiliari urbane del catasto edilizio urbano, oggetto di attribuzione di rendita presunta per tutti i comuni interessati.

I termini per la proposizione del ricorso avverso gli atti di attribuzione della rendita presunta dinnanzi alla commissione tributaria provinciale competente iniziano a decorrere trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta, stante il disposto di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, con le modalità previste dall'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro 120 giorni dalla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente comunicato. La mancata presentazione dell'atto di aggiornamento entro tale termine, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

AGRIGENTO	AGRIGENTO	A089
AGRIGENTO	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	A181
AGRIGENTO	ARAGONA	A351
AGRIGENTO	BIVONA	A896
AGRIGENTO	BURGIO	B275
AGRIGENTO	CALAMONACI	B377
AGRIGENTO	CALTABELLOTTA	B427
AGRIGENTO	CAMASTRA	B460
AGRIGENTO	CAMMARATA	B486
AGRIGENTO	CAMPOBELLO DI LICATA	B520
AGRIGENTO	CANICATTI`	B602
AGRIGENTO	CASTELTERMINI	C275
AGRIGENTO	CASTROFILIPPO	C341
AGRIGENTO	CATTOLICA ERACLEA	C356
AGRIGENTO	CIANCIANA	C668
AGRIGENTO	COMITINI	C928
AGRIGENTO	FAVARA	D514
AGRIGENTO	GROTTE	E209
AGRIGENTO	JOPPOLO GIANCAXIO	E390
AGRIGENTO	LICATA	E573
AGRIGENTO	LUCCA SICULA	E714
AGRIGENTO	MENFI	F126
AGRIGENTO	MONTALLEGRO	F414
AGRIGENTO	MONTEVAGO	F655
AGRIGENTO	NARO	F845
AGRIGENTO	PALMA DI MONTECHIARO	G282
AGRIGENTO	PORTO EMPEDOCLE	F299
AGRIGENTO	RACALMUTO	H148
AGRIGENTO	RAFFADALI	H159
AGRIGENTO	RAVANUSA	H194
AGRIGENTO	REALMONTE	H205
AGRIGENTO	RIBERA	H269
AGRIGENTO	S MARGHERITA DI BELICE	I224
AGRIGENTO	SAMBUCA DI SICILIA	H743
AGRIGENTO	SAN BIAGIO PLATANI	H778
AGRIGENTO	SAN GIOVANNI GEMINI	H914
AGRIGENTO	SANT`ANGELO MUXARO	I290
AGRIGENTO	SANTA ELISABETTA	I185
AGRIGENTO	SANTO STEFANO QUISQUINA	I356
AGRIGENTO	SCIACCA	I533
AGRIGENTO	SICULIANA	I723
AGRIGENTO	VILLAFRANCA SICULA	L944
ALESSANDRIA	ACQUI TERME	A052
ALESSANDRIA	ALBERA LIGURE	A146
ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	A182
ALESSANDRIA	ALFIANO NATTA	A189
ALESSANDRIA	ALICE BEL COLLE	A197
ALESSANDRIA	ALLUVIONI CAMBIO`	A211
ALESSANDRIA	ALTAVILLA MONFERRATO	A227
ALESSANDRIA	ALZANO SCRIVIA	A245
ALESSANDRIA	ARQUATA SCRIVIA	A436
ALESSANDRIA	AVOLASCA	A523
ALESSANDRIA	BASALUZZO	A689
ALESSANDRIA	BASSIGNANA	A708
ALESSANDRIA	BELFORTE MONFERRATO	A738
ALESSANDRIA	BERGAMASCO	A793
ALESSANDRIA	BERZANO DI TORTONA	A813
ALESSANDRIA	BISTAGNO	A889
ALESSANDRIA	BORGHETTO DI BORBERA	A998
ALESSANDRIA	BORGO SAN MARTINO	B037
ALESSANDRIA	BORGORATTO ALESSANDRINO	B029
ALESSANDRIA	BOSCO MARENGO	B071
ALESSANDRIA	BOSIO	B080
ALESSANDRIA	BOZZOLE	B109
ALESSANDRIA	BRIGNANO-FRASCATA	B179
ALESSANDRIA	CABELLA LIGURE	B311
ALESSANDRIA	CAMAGNA MONFERRATO	B453
ALESSANDRIA	CAMINO	B482
ALESSANDRIA	CANTALUPO LIGURE	B629
ALESSANDRIA	CAPRIATA D`ORBA	B701
ALESSANDRIA	CARBONARA SCRIVIA	B736
ALESSANDRIA	CARENTINO	B765
ALESSANDRIA	CAREZZANO	B769
ALESSANDRIA	CARPENETO	B818
ALESSANDRIA	CARREGA LIGURE	B836
ALESSANDRIA	CARROSIO	B840
ALESSANDRIA	CARTOSIO	B847
ALESSANDRIA	CASAL CERMELLI	B870
ALESSANDRIA	CASALE MONFERRATO	B885
ALESSANDRIA	CASALEGGIO BOIRO	B882
ALESSANDRIA	CASALNOCETO	B902
ALESSANDRIA	CASASCO	B941
ALESSANDRIA	CASSANO SPINOLA	C005
ALESSANDRIA	CASSINE	C027
ALESSANDRIA	CASSINELLE	C030
ALESSANDRIA	CASTELLANIA	C137
ALESSANDRIA	CASTELLAR GUIDOBONO	C142
ALESSANDRIA	CASTELLAZZO BORMIDA	C148
ALESSANDRIA	CASTELLETTO D`ERRO	C156
ALESSANDRIA	CASTELLETTO D`ORBA	C158
ALESSANDRIA	CASTELLETTO MERLI	C160
ALESSANDRIA	CASTELLETTO MONFERRATO	C162
ALESSANDRIA	CASTELNUOVO BORMIDA	C229
ALESSANDRIA	CASTELNUOVO SCRIVIA	C243
ALESSANDRIA	CAVATORE	C387
ALESSANDRIA	CELLA MONTE	C432
ALESSANDRIA	CERESETO	C503
ALESSANDRIA	CERRETO GRUE	C507
ALESSANDRIA	CERRINA	C531
ALESSANDRIA	CONIOLO	C962
ALESSANDRIA	CONZANO	C977
ALESSANDRIA	COSTA VESCOVATO	D102
ALESSANDRIA	CREMOLINO	D149
ALESSANDRIA	CUCCARO MONFERRATO	D194
ALESSANDRIA	DENICE	D272
ALESSANDRIA	DERNICE	D277
ALESSANDRIA	FABBRICA CURONE	D447
ALESSANDRIA	FELIZZANO	D528
ALESSANDRIA	FRACONALTO	D559
ALESSANDRIA	FRANCAVILLA BISIO	D759
ALESSANDRIA	FRASCARO	D770
ALESSANDRIA	FRASSINELLO MONFERRATO	D777
ALESSANDRIA	FRASSINETO PO	D780
ALESSANDRIA	FRESONARA	D797
ALESSANDRIA	FRUGAROLO	D813
ALESSANDRIA	FUBINE	D814
ALESSANDRIA	GABIANO	D835
ALESSANDRIA	GAMALERO	D890
ALESSANDRIA	GARBAGNA	D910
ALESSANDRIA	GAVAZZANA	D941
ALESSANDRIA	GAVI	D944
ALESSANDRIA	GIAROLE	E015
ALESSANDRIA	GREMIASCO	E164
ALESSANDRIA	GROGNARDO	E188
ALESSANDRIA	GRONDONA	E191
ALESSANDRIA	ISOLA SANT`ANTONIO	E360
ALESSANDRIA	LERMA	E543
ALESSANDRIA	LU	E712
ALESSANDRIA	MALVICINO	E870
ALESSANDRIA	MASIO	F015
ALESSANDRIA	MELAZZO	F096
ALESSANDRIA	MERANA	F131
ALESSANDRIA	MIRABELLO MONFERRATO	F232
ALESSANDRIA	MOLARE	F281
ALESSANDRIA	MOLINO DEI TORTI	F293
ALESSANDRIA	MOMBELLO MONFERRATO	F313
ALESSANDRIA	MOMPERONE	F320
ALESSANDRIA	MONCESTINO	F337
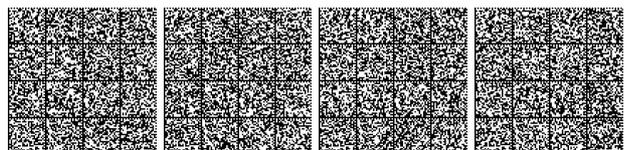
ALESSANDRIA	MONGIARDINO LIGURE	F365
ALESSANDRIA	MONLEALE	F374
ALESSANDRIA	MONTACUTO	F387
ALESSANDRIA	MONTALDEO	F403
ALESSANDRIA	MONTALDO BORMIDA	F404
ALESSANDRIA	MONTECASTELLO	F455
ALESSANDRIA	MONTECHIARO D`ACQUI	F469
ALESSANDRIA	MONTEGIOCO	F518
ALESSANDRIA	MONTEMARZINO	F562
ALESSANDRIA	MORANO SUL PO	F707
ALESSANDRIA	MORBELLO	F713
ALESSANDRIA	MORNESE	F737
ALESSANDRIA	MORSASCO	F751
ALESSANDRIA	MURISENGO	F814
ALESSANDRIA	NOVI LIGURE	F965
ALESSANDRIA	OCCIMIANO	F995
ALESSANDRIA	ODALENGO GRANDE	F997
ALESSANDRIA	ODALENGO PICCOLO	F998
ALESSANDRIA	ORSARA BORMIDA	G124
ALESSANDRIA	OTTIGLIO	G193
ALESSANDRIA	OVADA	G197
ALESSANDRIA	OVIGLIO	G199
ALESSANDRIA	OZZANO MONFERRATO	G204
ALESSANDRIA	PADERNA	G215
ALESSANDRIA	PARETO	G334
ALESSANDRIA	PARODI LIGURE	G338
ALESSANDRIA	PASTURANA	G367
ALESSANDRIA	PECETTO DI VALENZA	G397
ALESSANDRIA	PIETRA MARAZZI	G619
ALESSANDRIA	PIOVERA	G695
ALESSANDRIA	POMARO MONFERRATO	G807
ALESSANDRIA	PONTECURONE	G839
ALESSANDRIA	PONTESTURA	G858
ALESSANDRIA	PONTI	G861
ALESSANDRIA	PONZANO MONFERRATO	G872
ALESSANDRIA	PONZONE	G877
ALESSANDRIA	POZZOL GROPPO	G960
ALESSANDRIA	POZZOLO FORMIGARO	G961
ALESSANDRIA	PRASCO	G987
ALESSANDRIA	PREDOSA	H021
ALESSANDRIA	QUARGNENTO	H104
ALESSANDRIA	QUATTORDIO	H121
ALESSANDRIA	RICALDONE	H272
ALESSANDRIA	RIVALTA BORMIDA	H334
ALESSANDRIA	RIVARONE	H343
ALESSANDRIA	ROCCA GRIMALDA	H414
ALESSANDRIA	ROCCHETTA LIGURE	H465
ALESSANDRIA	ROSIGNANO MONFERRATO	H569
ALESSANDRIA	S SALVATORE MONFERRATO	I144
ALESSANDRIA	SALA MONFERRATO	H677
ALESSANDRIA	SALE	H694
ALESSANDRIA	SAN CRISTOFORO	H810
ALESSANDRIA	SAN GIORGIO MONFERRATO	H878
ALESSANDRIA	SAN SEBASTIANO CURONE	I150
ALESSANDRIA	SANT`AGATA FOSSILI	I190
ALESSANDRIA	SARDIGLIANO	I429
ALESSANDRIA	SAREZZANO	I432
ALESSANDRIA	SERRALUNGA DI CREA	I645
ALESSANDRIA	SERRAVALLE SCRIVIA	I657
ALESSANDRIA	SEZZADIO	I711
ALESSANDRIA	SILVANO D`ORBA	I738
ALESSANDRIA	SOLERO	I798
ALESSANDRIA	SPIGNO MONFERRATO	I901
ALESSANDRIA	SPINETO SCRIVIA	I911
ALESSANDRIA	STAZZANO	I941
ALESSANDRIA	STREVI	I977
ALESSANDRIA	TAGLIOLO MONFERRATO	L027
ALESSANDRIA	TASSAROLO	L059
ALESSANDRIA	TERRUGGIA	L139
ALESSANDRIA	TERZO	L143
ALESSANDRIA	TICINETO	L165
ALESSANDRIA	TORTONA	L304
ALESSANDRIA	TREVILLE	L403
ALESSANDRIA	TRISOBBIO	L432
ALESSANDRIA	VALENZA	L570
ALESSANDRIA	VALMACCA	L633
ALESSANDRIA	VIGNALE MONFERRATO	L881
ALESSANDRIA	VIGNOLE BORBERA	L887
ALESSANDRIA	VIGUZZOLO	L904
ALESSANDRIA	VILLADEATI	L931
ALESSANDRIA	VILLALVERNIA	L963
ALESSANDRIA	VILLANOVA MONFERRATO	L972
ALESSANDRIA	VILLAROMAGNANO	M009
ALESSANDRIA	VISONE	M077
ALESSANDRIA	VOLPEDO	M120
ALESSANDRIA	VOLPEGLINO	M121
ALESSANDRIA	VOLTAGGIO	M123
ANCONA	AGUGLIANO	A092
ANCONA	ANCONA	A271
ANCONA	ARCEVIA	A366
ANCONA	BARBARA	A626
ANCONA	BELVEDERE OSTRENSE	A769
ANCONA	CAMERANO	B468
ANCONA	CASTEL COLONNA	C071
ANCONA	CASTELBELLINO	C060
ANCONA	CASTELFIDARDO	C100
ANCONA	CASTELLEONE DI SUASA	C152
ANCONA	CASTELPLANIO	C248
ANCONA	CERRETO D`ESI	C524
ANCONA	CHIARAVALLE	C615
ANCONA	CORINALDO	D007
ANCONA	CUPRAMONTANA	D211
ANCONA	FABRIANO	D451
ANCONA	FALCONARA MARITTIMA	D472
ANCONA	FILOTTRANO	D597
ANCONA	GENGA	D965
ANCONA	JESI	E388
ANCONA	LORETO	E690
ANCONA	MAIOLATI SPONTINI	E837
ANCONA	MERGO	F145
ANCONA	MONSANO	F381
ANCONA	MONTE ROBERTO	F600
ANCONA	MONTE SAN VITO	F634
ANCONA	MONTECAROTTO	F453
ANCONA	MONTEMARCIANO	F560
ANCONA	MONTERADO	F593
ANCONA	MORRO D`ALBA	F745
ANCONA	NUMANA	F978
ANCONA	OFFAGNA	G003
ANCONA	OSIMO	G157
ANCONA	OSTRA	F401
ANCONA	OSTRA VETERE	F581
ANCONA	POGGIO SAN MARCELLO	G771
ANCONA	POLVERIGI	G803
ANCONA	RIPE	H322
ANCONA	ROSORA	H575
ANCONA	SAN MARCELLO	H979
ANCONA	SAN PAOLO DI JESI	I071
ANCONA	SANTA MARIA NUOVA	I251
ANCONA	SASSOFERRATO	I461
ANCONA	SENIGALLIA	I608
ANCONA	SERRA DE` CONTI	I643
ANCONA	SERRA SAN QUIRICO	I653
ANCONA	SIROLO	I758
ANCONA	STAFFOLO	I932
AOSTA	ANTEY SAINT ANDRE`	A305
AOSTA	AOSTA	A326
AOSTA	ARVIER	A452

AOSTA	AVISE	A521	AREZZO	STIA	I952
AOSTA	AYAS	A094	AREZZO	SUBBIANO	I991
AOSTA	BIONAZ	A877	AREZZO	TALLA	L038
AOSTA	BRUSSON	B230	AREZZO	TERRANUOVA BRACCIOLINI	L123
AOSTA	CHALLAND SAINT ANSELME	C593	ASCOLI PICENO	ACQUASANTA TERME	A044
AOSTA	CHALLAND SAINT VICTOR	C594	ASCOLI PICENO	ACQUAVIVA PICENA	A047
AOSTA	CHAMOIS	B491	ASCOLI PICENO	ALTIDONA	A233
AOSTA	CHAMPORCHER	B540	ASCOLI PICENO	AMANDOLA	A252
AOSTA	CHARVENSOD	C598	ASCOLI PICENO	APPIGNANO DEL TRONTO	A335
AOSTA	CHATILLON	C294	ASCOLI PICENO	ARQUATA DEL TRONTO	A437
AOSTA	COGNE	C821	ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	A462
AOSTA	COURMAYEUR	D012	ASCOLI PICENO	BELMONTE PICENO	A760
AOSTA	DONNAS	D338	ASCOLI PICENO	CAMPOFILONE	B534
AOSTA	DOUES	D356	ASCOLI PICENO	CARASSAI	B727
AOSTA	FENIS	D537	ASCOLI PICENO	CASTEL DI LAMA	C093
AOSTA	GIGNOD	E029	ASCOLI PICENO	CASTIGNANO	C321
AOSTA	GRESSONEY LA TRINITE`	E167	ASCOLI PICENO	CASTORANO	C331
AOSTA	GRESSONEY SAINT JEAN	E168	ASCOLI PICENO	COLLI DEL TRONTO	C877
AOSTA	ISSIME	E369	ASCOLI PICENO	COMUNANZA	C935
AOSTA	JOVENCAN	E391	ASCOLI PICENO	COSSIGNANO	D096
AOSTA	LA MAGDELEINE	A308	ASCOLI PICENO	CUPRA MARITTIMA	D210
AOSTA	LA THUILE	E470	ASCOLI PICENO	FALERONE	D477
AOSTA	LILLIANES	E587	ASCOLI PICENO	FERMO	D542
AOSTA	OLLOMONT	G045	ASCOLI PICENO	FOLIGNANO	D652
AOSTA	OYACE	G012	ASCOLI PICENO	FORCE	D691
AOSTA	PERLOZ	G459	ASCOLI PICENO	FRANCAVILLA D`ETE	D760
AOSTA	SAINT PIERRE	H674	ASCOLI PICENO	GROTTAMMARE	E207
AOSTA	SAINT RHEMY	H675	ASCOLI PICENO	GROTTAZZOLINA	E208
AOSTA	TORGNON	L217	ASCOLI PICENO	LAPEDONA	E447
AOSTA	VALGRISENCHE	L582	ASCOLI PICENO	MAGLIANO DI TENNA	E807
AOSTA	VALPELLINE	L643	ASCOLI PICENO	MALTIGNANO	E868
AOSTA	VALSAVARENCHE	L647	ASCOLI PICENO	MASSA FERMANA	F021
AOSTA	VALTOURNENCHE	L654	ASCOLI PICENO	MASSIGNANO	F044
AOSTA	VERRES	C282	ASCOLI PICENO	MONSAMPIETRO MORICO	F379
AREZZO	ANGHIARI	A291	ASCOLI PICENO	MONSAMPOLO DEL TRONTO	F380
AREZZO	AREZZO	A390	ASCOLI PICENO	MONTALTO DELLE MARCHE	F415
AREZZO	BADIA TEDALDA	A541	ASCOLI PICENO	MONTAPPONE	F428
AREZZO	BIBBIENA	A851	ASCOLI PICENO	MONTE GIBERTO	F517
AREZZO	BUCINE	B243	ASCOLI PICENO	MONTE SAN PIETRANGELI	F626
AREZZO	CAPOLONA	B670	ASCOLI PICENO	MONTE URANO	F653
AREZZO	CAPRESE MICHELANGELO	B693	ASCOLI PICENO	MONTE VIDON CORRADO	F665
AREZZO	CASTEL FOCOGNANO	C102	ASCOLI PICENO	MONTEDINOVE	F487
AREZZO	CASTEL SAN NICCOLO	C263	ASCOLI PICENO	MONTEFALCONE APPENNINO	F493
AREZZO	CASTELFRANCO DI SOPRA	C112	ASCOLI PICENO	MONTEFIORE DELL`ASO	F501
AREZZO	CASTIGLION FIBOCCHI	C318	ASCOLI PICENO	MONTEFORTINO	F509
AREZZO	CASTIGLION FIORENTINO	C319	ASCOLI PICENO	MONTEGALLO	F516
AREZZO	CAVRIGLIA	C407	ASCOLI PICENO	MONTEGIORGIO	F520
AREZZO	CHITIGNANO	C648	ASCOLI PICENO	MONTEGRANARO	F522
AREZZO	CHIUSI DELLA VERNA	C663	ASCOLI PICENO	MONTELEONE DI FERMO	F536
AREZZO	CIVITELLA VALDICHIANA	C774	ASCOLI PICENO	MONTELPARO	F549
AREZZO	CORTONA	D077	ASCOLI PICENO	MONTEMONACO	F570
AREZZO	FOIANO DELLA CHIANA	D649	ASCOLI PICENO	MONTEPRANDONE	F591
AREZZO	LATERINA	E468	ASCOLI PICENO	MONTERUBBIANO	F614
AREZZO	LORO CIUFFENNA	E693	ASCOLI PICENO	MONTOTTONE	F697
AREZZO	LUCIGNANO	E718	ASCOLI PICENO	MORESCO	F722
AREZZO	MARCIANO DELLA CHIANA	E933	ASCOLI PICENO	OFFIDA	G005
AREZZO	MONTE SAN SAVINO	F628	ASCOLI PICENO	ORTEZZANO	G137
AREZZO	MONTEMIGNAIO	F565	ASCOLI PICENO	PALMIANO	G289
AREZZO	MONTERCHI	F594	ASCOLI PICENO	PEDASO	G403
AREZZO	MONTEVARCHI	F656	ASCOLI PICENO	PETRITOLI	G516
AREZZO	ORTIGNANO RAGGIOLO	G139	ASCOLI PICENO	PONZANO DI FERMO	G873
AREZZO	PERGINE VALDARNO	G451	ASCOLI PICENO	PORTO SAN GIORGIO	G920
AREZZO	PIANDISCO	G552	ASCOLI PICENO	PORTO SANT`ELPIDIO	G921
AREZZO	PIEVE SANTO STEFANO	G653	ASCOLI PICENO	RAPAGNANO	H182
AREZZO	POPPI	G879	ASCOLI PICENO	RIPATRANSONE	H321
AREZZO	PRATOVECCHIO	H008	ASCOLI PICENO	ROCCAFLUVIONE	H390
AREZZO	SAN GIOVANNI VALDARNO	H901	ASCOLI PICENO	ROTELLA	H588
AREZZO	SAN SEPOLCRO	I155	ASCOLI PICENO	S BENEDETTO DEL TRONTO	H769
AREZZO	SESTINO	I681	ASCOLI PICENO	S VITTORIA IN MATENANO	I315

ASCOLI PICENO	SANT`ELPIDIO A MARE	I324
ASCOLI PICENO	SERVIGLIANO	C070
ASCOLI PICENO	SMERILLO	I774
ASCOLI PICENO	SPINETOLI	I912
ASCOLI PICENO	TORRE SAN PATRIZIO	L279
ASCOLI PICENO	VENAROTTA	L728
ASTI	AGLIANO	A072
ASTI	ALBUGNANO	A173
ASTI	ARAMENGO	A352
ASTI	ASTI	A479
ASTI	AZZANO	A527
ASTI	BALDICHIERI D`ASTI	A588
ASTI	BERZANO DI SAN PIETRO	A812
ASTI	BRUNO	B221
ASTI	BUTTIGLIERA D`ASTI	B306
ASTI	CALAMANDRANA	B376
ASTI	CALLIANO MONFERRATO	B418
ASTI	CALOSSO	B425
ASTI	CAMERANO CASASCO	B469
ASTI	CANELLI	B594
ASTI	CANTARANA	B633
ASTI	CAPRIGLIO	B707
ASTI	CASORZO	B991
ASTI	CASSINASCO	C022
ASTI	CASTAGNOLE LANZE	C049
ASTI	CASTEL BOGLIONE	C064
ASTI	CASTEL ROCCHERO	C253
ASTI	CASTELL ALFERO	C127
ASTI	CASTELLERO	C154
ASTI	CASTELLETTO MOLINA	C161
ASTI	CASTELLO DI ANNONE	A300
ASTI	CASTELNUOVO BELBO	C226
ASTI	CASTELNUOVO CALCEA	C230
ASTI	CASTELNUOVO DON BOSCO	C232
ASTI	CELLARENGO	C438
ASTI	CERRETO D`ASTI	C528
ASTI	CERRO TANARO	C533
ASTI	CESSOLE	C583
ASTI	CINAGLIO	C701
ASTI	CISTERNA D`ASTI	C739
ASTI	COAZZOLO	C804
ASTI	COCCONATO	C807
ASTI	COLCAVAGNO	C831
ASTI	CORSIONE	D046
ASTI	CORTANZE	D051
ASTI	CORTAZZONE	D052
ASTI	CORTIGLIONE	D072
ASTI	COSTIGLIOLE D`ASTI	D119
ASTI	CUNICO	D207
ASTI	DUSINO SAN MICHELE	D388
ASTI	FERRERE	D554
ASTI	FONTANILE	D678
ASTI	FRINCO	D802
ASTI	GRANA	E134
ASTI	GRAZZANO BADOGLIO	E159
ASTI	INCISA SCAPACCINO	E295
ASTI	ISOLA D`ASTI	E338
ASTI	LOAZZOLO	E633
ASTI	MARANZANA	E917
ASTI	MARETTO	E944
ASTI	MOASCA	F254
ASTI	MOMBALDONE	F308
ASTI	MOMBARUZZO	F311
ASTI	MOMBERCELLI	F316
ASTI	MONALE	F323
ASTI	MONASTERO BORMIDA	F325
ASTI	MONCALVO	F336
ASTI	MONCUCCO TORINESE	F343
ASTI	MONGARDINO	F361
ASTI	MONTABONE	F386
ASTI	MONTAFIA	F390
ASTI	MONTALDO SCARAMPI	F409
ASTI	MONTEGROSSO D`ASTI	F527
ASTI	MONTEMAGNO	F556
ASTI	MONTIGLIO	F678
ASTI	MORANSENGO	F709
ASTI	NIZZA MONFERRATO	F902
ASTI	OLMO GENTILE	G048
ASTI	PASSERANO MARMORITO	G358
ASTI	PENANGO	G430
ASTI	PIEA	G593
ASTI	PINO D`ASTI	G676
ASTI	PIOVA MASSAIA	G692
ASTI	PORTACOMARO	G894
ASTI	QUARANTI	H102
ASTI	REFRANCORE	H219
ASTI	REVIGLIASCO D`ASTI	H250
ASTI	ROATTO	H366
ASTI	ROBELLA	H376
ASTI	ROCCA D`ARAZZO	H392
ASTI	ROCCHETTA PALAFEA	H466
ASTI	ROCCHETTA TANARO	H468
ASTI	SAN DAMIANO D`ASTI	H811
ASTI	SAN GIORGIO SCARAMPI	H899
ASTI	SAN MARZANO OLIVETO	I017
ASTI	SAN PAOLO SOLBRITO	I076
ASTI	SCANDELUZZA	I495
ASTI	SCURZOLENGO	I555
ASTI	SESSAME	I678
ASTI	SETTIME	I698
ASTI	TONCO	L203
ASTI	VAGLIO SERRA	L531
ASTI	VALFENERA	L574
ASTI	VESIME	L807
ASTI	VIALE	L829
ASTI	VIARIGI	L834
ASTI	VIGLIANO D`ASTI	L879
ASTI	VILLA SAN SECONDO	M019
ASTI	VILLAFRANCA D`ASTI	L945
ASTI	VILLANOVA D`ASTI	L984
ASTI	VINCHIO	M058
AVELLINO	AIELLO DEL SABATO	A101
AVELLINO	ALTAVILLA IRPINA	A228
AVELLINO	ANDRETTA	A284
AVELLINO	AQUILONIA	A347
AVELLINO	ARIANO IRPINO	A399
AVELLINO	ATRIPALDA	A489
AVELLINO	AVELLA	A508
AVELLINO	AVELLINO	A509
AVELLINO	BAGNOLI IRPINO	A566
AVELLINO	BAIANO	A580
AVELLINO	BISACCIA	A881
AVELLINO	BONITO	A975
AVELLINO	CALABRITTO	B374
AVELLINO	CALITRI	B415
AVELLINO	CANDIDA	B590
AVELLINO	CAPOSELE	B674
AVELLINO	CAPRIGLIA IRPINA	B706
AVELLINO	CARIFE	B776
AVELLINO	CASALBORE	B866
AVELLINO	CASSANO IRPINO	B997
AVELLINO	CASTELFRANCI	C105
AVELLINO	CASTELVETERE SUL CALORE	C283
AVELLINO	CERVINARA	C557
AVELLINO	CHIANCHE	C606
AVELLINO	CHIUSANO DI S DOMENICO	C659
AVELLINO	CONTRADA	C971
AVELLINO	CONZA DELLA CAMPANIA	C976
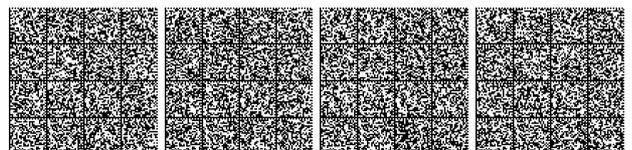
AVELLINO	DOMICELLA	D331
AVELLINO	FLUMERI	D638
AVELLINO	FONTANAROSA	D671
AVELLINO	FORINO	D701
AVELLINO	FRIGENTO	D798
AVELLINO	GESUALDO	D998
AVELLINO	GROTTAMINARDA	E206
AVELLINO	GROTTOLELLA	E214
AVELLINO	GUARDIA LOMBARDI	E245
AVELLINO	LACEDONIA	E397
AVELLINO	LAPIO	E448
AVELLINO	LAURO	E487
AVELLINO	LIONI	E605
AVELLINO	LUOGOSANO	E746
AVELLINO	MANOCALZATI	E891
AVELLINO	MARZANO DI NOLA	E997
AVELLINO	MELITO IRPINO	F110
AVELLINO	MERCOGLIANO	F141
AVELLINO	MIRABELLA ECLANO	F230
AVELLINO	MONTECALVO IRPINO	F448
AVELLINO	MONTEFALCIONE	F491
AVELLINO	MONTEFORTE IRPINO	F506
AVELLINO	MONTEFREDANE	F511
AVELLINO	MONTEFUSCO	F512
AVELLINO	MONTELLA	F546
AVELLINO	MONTEMARANO	F559
AVELLINO	MONTEMILETTO	F566
AVELLINO	MONTEVERDE	F660
AVELLINO	MONTORO INFERIORE	F693
AVELLINO	MONTORO SUPERIORE	F694
AVELLINO	MORRA DE SANCTIS	F744
AVELLINO	MOSCHIANO	F762
AVELLINO	MUGNANO DEL CARDINALE	F798
AVELLINO	NUSCO	F988
AVELLINO	OSPEDALETTO D`ALPINOLO	G165
AVELLINO	PAGO DEL VALLO DI LAURO	G242
AVELLINO	PAROLISE	G340
AVELLINO	PATERNOPOLI	G370
AVELLINO	PETRURO IRPINO	G519
AVELLINO	PIETRADEFUSI	G611
AVELLINO	PIETRASTORNINA	G629
AVELLINO	PRATA PRINCIPATO ULTRA	G990
AVELLINO	PRATOLA SERRA	H006
AVELLINO	QUADRELLE	H097
AVELLINO	QUINDICI	H128
AVELLINO	ROCCA SAN FELICE	H438
AVELLINO	ROCCABASCERANA	H382
AVELLINO	ROTONDI	H592
AVELLINO	S ANGELO DEI LOMBARDI	I281
AVELLINO	S MARTINO VALLE CAUDINA	I016
AVELLINO	SALZA IRPINA	H733
AVELLINO	SAN MANGO SUL CALORE	H975
AVELLINO	SAN MICHELE DI SERINO	I034
AVELLINO	SAN NICOLA BARONIA	I061
AVELLINO	SAN POTITO ULTRA	I129
AVELLINO	SAN SOSSIO BARONIA	I163
AVELLINO	SANT`ANDREA DI CONZA	I264
AVELLINO	SANT`ANGELO A SCALA	I280
AVELLINO	SANT`ANGELO ALL`ESCA	I279
AVELLINO	SANTA LUCIA DI SERINO	I219
AVELLINO	SANTA PAOLINA	I301
AVELLINO	SANTO STEFANO DEL SOLE	I357
AVELLINO	SAVIGNANO IRPINO	I471
AVELLINO	SENERCHIA	I606
AVELLINO	SERINO	I630
AVELLINO	SIRIGNANO	I756
AVELLINO	SOLOFRA	I805
AVELLINO	SORBO SERPICO	I843
AVELLINO	SPERONE	I893
AVELLINO	STURNO	I990
AVELLINO	SUMMONTE	L004
AVELLINO	TAURANO	L061
AVELLINO	TAURASI	L062
AVELLINO	TEORA	L102
AVELLINO	TORELLA DE` LOMBARDI	L214
AVELLINO	TORRE LE NOCELLE	L272
AVELLINO	TORRIONI	L301
AVELLINO	TREVICO	L399
AVELLINO	VENTICANO	L739
AVELLINO	VILLAMAINA	L965
AVELLINO	VILLANOVA DEL BATTISTA	L973
AVELLINO	ZUNGOLI	M203
BARI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	A048
BARI	ADELFIA	A055
BARI	ALBEROBELLO	A149
BARI	ALTAMURA	A225
BARI	ANDRIA	A285
BARI	BARI	A662
BARI	BARLETTA	A669
BARI	BINETTO	A874
BARI	BISCEGLIE	A883
BARI	BITETTO	A892
BARI	BITONTO	A893
BARI	BITRITTO	A894
BARI	CANOSA DI PUGLIA	B619
BARI	CAPURSO	B716
BARI	CASAMASSIMA	B923
BARI	CASSANO DELLE MURGE	B998
BARI	CASTELLANA GROTTE	C134
BARI	CELLAMARE	C436
BARI	CONVERSANO	C975
BARI	CORATO	C983
BARI	GIOIA DEL COLLE	E038
BARI	GIOVINAZZO	E047
BARI	GRAVINA IN PUGLIA	E155
BARI	GRUMO APPULA	E223
BARI	LOCOROTONDO	E645
BARI	MINERVINO MURGE	F220
BARI	MODUGNO	F262
BARI	MOLA DI BARI	F280
BARI	MOLFETTA	F284
BARI	MONOPOLI	F376
BARI	NOCI	F915
BARI	NOICATTARO	F923
BARI	PALO DEL COLLE	G291
BARI	POGGIORSINI	G769
BARI	POLIGNANO A MARE	G787
BARI	PUTIGNANO	H096
BARI	RUTIGLIANO	H643
BARI	RUVO DI PUGLIA	H645
BARI	SAMMICHELE DI BARI	H749
BARI	SANNICANDRO DI BARI	I053
BARI	SANTERAMO IN COLLE	I330
BARI	SPINAZZOLA	I907
BARI	TERLIZZI	L109
BARI	TORITTO	L220
BARI	TRANI	L328
BARI	TRIGGIANO	L425
BARI	TURI	L472
BARI	VALENZANO	L571
BELLUNO	AGORDO	A083
BELLUNO	ALANO DI PIAVE	A121
BELLUNO	ALLEGHE	A206
BELLUNO	ARSIE`	A443
BELLUNO	AURONZO DI CADORE	A501
BELLUNO	BELLUNO	A757
BELLUNO	CENCENIGHE AGORDINO	C458
BELLUNO	CESIOMAGGIORE	C577
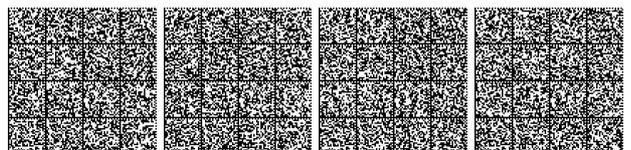
BELLUNO	CHIES D`ALPAGO	C630
BELLUNO	CIBIANA DI CADORE	C672
BELLUNO	COLLE SANTA LUCIA	C872
BELLUNO	DANTA DI CADORE	D247
BELLUNO	DOMEGGE DI CADORE	D330
BELLUNO	FARRA D`ALPAGO	D506
BELLUNO	FELTRE	D530
BELLUNO	FONZASO	D686
BELLUNO	FORNO DI ZOLDO	D726
BELLUNO	GOSALDO	E113
BELLUNO	LA VALLE AGORDINA	E490
BELLUNO	LAMON	E429
BELLUNO	LENTIAI	C562
BELLUNO	LIMANA	E588
BELLUNO	LIVINALLONGO COL LANA	E622
BELLUNO	LONGARONE	E672
BELLUNO	LOZZO DI CADORE	E708
BELLUNO	MEL	F094
BELLUNO	PEDAVENA	G404
BELLUNO	PERAROLO DI CADORE	G442
BELLUNO	PIEVE D`ALPAGO	G638
BELLUNO	PIEVE DI CADORE	G642
BELLUNO	PONTE NELLE ALPI	B662
BELLUNO	PUOS D`ALPAGO	H092
BELLUNO	QUERO	H124
BELLUNO	ROCCA PIETORE	H379
BELLUNO	SAN GREGORIO NELLE ALPI	H938
BELLUNO	SAN PIETRO DI CADORE	I088
BELLUNO	SAN VITO DI CADORE	I392
BELLUNO	SANTA GIUSTINA	I206
BELLUNO	SANTO STEFANO DI CADORE	C919
BELLUNO	SAPPADA	I421
BELLUNO	SEDICO	I563
BELLUNO	SELVA DI CADORE	I592
BELLUNO	SEREN DEL GRAPPA	I626
BELLUNO	SOSPIROLO	I866
BELLUNO	SOVERZENE	I876
BELLUNO	SOVRAMONTE	I673
BELLUNO	TAMBRE	L040
BELLUNO	TRICHIANA	L422
BELLUNO	VAS	L692
BELLUNO	VIGO DI CADORE	L890
BELLUNO	VODO DI CADORE	M108
BELLUNO	ZOLDO ALTO	I345
BENEVENTO	AIROLA	A110
BENEVENTO	AMOROSI	A265
BENEVENTO	APICE	A328
BENEVENTO	APOLLOSA	A330
BENEVENTO	ARPAIA	A431
BENEVENTO	ARPAISE	A432
BENEVENTO	BASELICE	A696
BENEVENTO	BENEVENTO	A783
BENEVENTO	BONEA	A970
BENEVENTO	BUCCIANO	B239
BENEVENTO	BUONALBERGO	B267
BENEVENTO	CALVI	B444
BENEVENTO	CAMPOLATTARO	B541
BENEVENTO	CAMPOLI D MONTE TABURNO	B542
BENEVENTO	CASALDUNI	B873
BENEVENTO	CASTELPAGANO	C245
BENEVENTO	CASTELPOTO	C250
BENEVENTO	CASTELVENERE	C280
BENEVENTO	CAUTANO	C359
BENEVENTO	CEPPALONI	C476
BENEVENTO	CERRETO SANNITA	C525
BENEVENTO	CIRCELLO	C719
BENEVENTO	COLLE SANNITA	C846
BENEVENTO	CUSANO MUTRI	D230
BENEVENTO	DUGENTA	D380
BENEVENTO	DURAZZANO	D386
BENEVENTO	FAICCHIO	D469
BENEVENTO	FOGLIANISE	D644
BENEVENTO	FOIANO DI VAL FORTORE	D650
BENEVENTO	FORCHIA	D693
BENEVENTO	FRAGNETO L`ABATE	D755
BENEVENTO	FRAGNETO MONFORTE	D756
BENEVENTO	FRASSO TELESINO	D784
BENEVENTO	GUARDIA SANFRAMONDI	E249
BENEVENTO	LIMATOLA	E589
BENEVENTO	MELIZZANO	F113
BENEVENTO	MOIANO	F274
BENEVENTO	MOLINARA	F287
BENEVENTO	MONTEFALCONE V FORTORE	F494
BENEVENTO	MONTESARCHIO	F636
BENEVENTO	MORCONE	F717
BENEVENTO	PADULI	G227
BENEVENTO	PAGO VEIANO	G243
BENEVENTO	PANNARANO	G311
BENEVENTO	PAOLISI	G318
BENEVENTO	PAUPISI	G386
BENEVENTO	PESCO SANNITA	G494
BENEVENTO	PIETRAROIA	G626
BENEVENTO	PIETRELCINA	G631
BENEVENTO	PONTE	G827
BENEVENTO	PONTELANDOLFO	G848
BENEVENTO	PUGLIANELLO	H087
BENEVENTO	REINO	H227
BENEVENTO	SAN GIORGIO DEL SANNIO	H894
BENEVENTO	SAN GIORGIO LA MOLARA	H898
BENEVENTO	SAN LEUCIO DEL SANNIO	H953
BENEVENTO	SAN LORENZELLO	H955
BENEVENTO	SAN LORENZO MAGGIORE	H967
BENEVENTO	SAN LUPO	H973
BENEVENTO	SAN MARCO DEI CAVOTI	H984
BENEVENTO	SAN MARTINO SANNITA	I002
BENEVENTO	SAN NAZZARO	I049
BENEVENTO	SAN NICOLA MANFREDI	I062
BENEVENTO	SAN SALVATORE TELESINO	I145
BENEVENTO	SANT`AGATA DE` GOTI	I197
BENEVENTO	SANT`ANGELO A CUPOLO	I277
BENEVENTO	SANT`ARCANGELO TRIMONTE	F557
BENEVENTO	SANTA CROCE DEL SANNIO	I179
BENEVENTO	SASSINORO	I455
BENEVENTO	SOLOPACA	I809
BENEVENTO	TELESE TERME	L086
BENEVENTO	TOCCO CAUDIO	L185
BENEVENTO	TORRECUSO	L254
BENEVENTO	VITULANO	M093
BERGAMO	ADRARA SAN MARTINO	A057
BERGAMO	ADRARA SAN ROCCO	A058
BERGAMO	ALME`	A214
BERGAMO	ALMENNO SAN SALVATORE	A217
BERGAMO	ALZANO LOMBARDO	A246
BERGAMO	AMBIVERE	A259
BERGAMO	ANTEGNATE	A304
BERGAMO	ARCENE	A365
BERGAMO	ARZAGO D`ADDA	A440
BERGAMO	BARBATA	A631
BERGAMO	BARIANO	A664
BERGAMO	BARZANA	A684
BERGAMO	BEDULITA	A732
BERGAMO	BERBENNO	A786
BERGAMO	BERZO SAN FERMO	A815
BERGAMO	BIANZANO	A846
BERGAMO	BOLGARE	A937
BERGAMO	BOLTIERE	A950
BERGAMO	BONATE SOPRA	A963
BERGAMO	BONATE SOTTO	A962

BERGAMO	BORGO DI TERZO	B010
BERGAMO	BOSSICO	B083
BERGAMO	BOTTANUCO	B088
BERGAMO	BRANZI	B123
BERGAMO	BREMBILLA	B140
BERGAMO	BRIGNANO GERA D`ADDA	B178
BERGAMO	BRUMANO	B217
BERGAMO	BRUSAPORTO	B223
BERGAMO	CALCIO	B395
BERGAMO	CALVENZANO	B442
BERGAMO	CANONICA D`ADDA	B618
BERGAMO	CAPIZZONE	B661
BERGAMO	CAROBBIO DEGLI ANGELI	B801
BERGAMO	CARONA	B803
BERGAMO	CARVICO	B854
BERGAMO	CASIRATE D`ADDA	B971
BERGAMO	CASNIGO	B978
BERGAMO	CASTEL ROZZONE	C255
BERGAMO	CASTELLI CALEPIO	C079
BERGAMO	CASTRO	C337
BERGAMO	CAVERNAGO	C396
BERGAMO	CAZZANO SANT`ANDREA	C410
BERGAMO	CENATE SOPRA	C456
BERGAMO	CENATE SOTTO	C457
BERGAMO	CERETE	C506
BERGAMO	CHIGNOLO D`ISOLA	C635
BERGAMO	CHIUDUNO	C649
BERGAMO	CISANO BERGAMASCO	C728
BERGAMO	CISERANO	C730
BERGAMO	CIVIDATE AL PIANO	C759
BERGAMO	COLOGNO AL SERIO	C894
BERGAMO	COLZATE	C910
BERGAMO	CORNA IMAGNA	D015
BERGAMO	CORTENUOVA	D066
BERGAMO	COSTA DI MEZZATE	D110
BERGAMO	COSTA VALLE IMAGNA	D103
BERGAMO	COVO	D126
BERGAMO	CREDARO	D139
BERGAMO	DALMINE	D245
BERGAMO	FIORANO AL SERIO	D606
BERGAMO	FONTANELLA	D672
BERGAMO	FONTENO	D684
BERGAMO	FORNOVO SAN GIOVANNI	D727
BERGAMO	FUIPIANO VALLE IMAGNA	D817
BERGAMO	GANDINO	D905
BERGAMO	GANDOSSO	D906
BERGAMO	GEROSA	D991
BERGAMO	GORNO	E106
BERGAMO	GRASSOBBIO	E148
BERGAMO	LALLIO	E422
BERGAMO	LEFFE	E509
BERGAMO	LENNA	E524
BERGAMO	LOCATELLO	E640
BERGAMO	LOVERE	E704
BERGAMO	LUZZANA	E770
BERGAMO	MAPELLO	E901
BERGAMO	MARTINENGO	E987
BERGAMO	MISANO DI GERA D`ADDA	F243
BERGAMO	MONASTEROLO D CASTELLO	F328
BERGAMO	MONTELLO	F547
BERGAMO	MORENGO	F720
BERGAMO	MOZZANICA	F786
BERGAMO	OLMO AL BREMBO	G049
BERGAMO	ORIO AL SERIO	G108
BERGAMO	PALADINA	G249
BERGAMO	PALAZZAGO	G259
BERGAMO	PALOSCO	G295
BERGAMO	PARRE	G346
BERGAMO	PIAZZA BREMBANA	G579
BERGAMO	PIAZZATORRE	G583
BERGAMO	PIAZZOLO	G588
BERGAMO	PONTIDA	G864
BERGAMO	PREDORE	H020
BERGAMO	PRESEZZO	H046
BERGAMO	PUMENENGO	H091
BERGAMO	RONCOLA	H544
BERGAMO	SAN PAOLO D`ARGON	B310
BERGAMO	SAN PELLEGRINO TERME	I079
BERGAMO	SANT`OMOBONO IMAGNA	I349
BERGAMO	SORISOLE	I858
BERGAMO	STEZZANO	I951
BERGAMO	STROZZA	I986
BERGAMO	SUISIO	I997
BERGAMO	TELGATE	L087
BERGAMO	TORRE BOLDONE	L251
BERGAMO	TORRE PALLAVICINA	L276
BERGAMO	TRESCORE BALNEARIO	L388
BERGAMO	VALBREMBO	L545
BERGAMO	VALNEGRA	L642
BERGAMO	VALSECCA	L649
BERGAMO	VERTOVA	L795
BERGAMO	VIADANICA	L827
BERGAMO	VIGANO SAN MARTINO	L865
BERGAMO	ZANDOBBIO	M144
BIELLA	ANDORNO MICCA	A280
BIELLA	BENNA	A784
BIELLA	BIELLA	A859
BIELLA	BORRIANA	B058
BIELLA	CAMBURZANO	B465
BIELLA	CANDELO	B586
BIELLA	CASTELLETTO CERVO	C155
BIELLA	CAVAGLIA	C363
BIELLA	CERRETO CASTELLO	C526
BIELLA	CERRIONE	C532
BIELLA	COSSATO	D094
BIELLA	CURINO	D219
BIELLA	DONATO	D339
BIELLA	DORZANO	D350
BIELLA	GAGLIANICO	D848
BIELLA	GIFFLENGA	E024
BIELLA	GRAGLIA	E130
BIELLA	LESSONA	E552
BIELLA	MASSAZZA	F037
BIELLA	MASSERANO	F042
BIELLA	MEZZANA MORTIGLIENGO	F167
BIELLA	MIAGLIANO	F189
BIELLA	MONGRANDO	F369
BIELLA	MOSSO SANTA MARIA	F769
BIELLA	MOTTALCIATA	F776
BIELLA	MUZZANO	F833
BIELLA	OCCHIEPPO INFERIORE	F992
BIELLA	OCCHIEPPO SUPERIORE	F993
BIELLA	PIATTO	G577
BIELLA	POLLONE	G798
BIELLA	PONDERANO	G820
BIELLA	PRALUNGO	G980
BIELLA	QUAREGNA	H103
BIELLA	ROPPOLO	H553
BIELLA	SALUSSOLA	H726
BIELLA	SANDIGLIANO	H821
BIELLA	SELVE MARCONE	I596
BIELLA	SOPRANA	I835
BIELLA	SORDEVOLO	I847
BIELLA	STRONA	I980
BIELLA	TERNENGO	L116
BIELLA	TRIVERO	L436
BIELLA	VALDENGO	L556
BIELLA	VERRONE	L785

BIELLA	VIGLIANO BIELLESE	L880
BIELLA	VILLANOVA BIELLESE	L978
BIELLA	VIVERONE	M098
BIELLA	ZIMONE	M179
BIELLA	ZUBIENA	M196
BOLOGNA	ANZOLA DELL`EMILIA	A324
BOLOGNA	ARGELATO	A392
BOLOGNA	BARICELLA	A665
BOLOGNA	BAZZANO	A726
BOLOGNA	BENTIVOGLIO	A785
BOLOGNA	BOLOGNA	A944
BOLOGNA	BORGO TOSSIGNANO	B044
BOLOGNA	BUDRIO	B249
BOLOGNA	CALDERARA DI RENO	B399
BOLOGNA	CAMUGNANO	B572
BOLOGNA	CASALFIUMANESE	B892
BOLOGNA	CASTEL D`AIANO	C075
BOLOGNA	CASTEL DEL RIO	C086
BOLOGNA	CASTEL DI CASIO	B969
BOLOGNA	CASTEL GUELFO BOLOGNA	C121
BOLOGNA	CASTEL MAGGIORE	C204
BOLOGNA	CASTEL SAN PIETRO TERME	C265
BOLOGNA	CASTELLO D`ARGILE	C185
BOLOGNA	CASTELLO DI SERRAVALLE	C191
BOLOGNA	CASTENASO	C292
BOLOGNA	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	C296
BOLOGNA	CRESPELLANO	D158
BOLOGNA	CREVALCORE	D166
BOLOGNA	DOZZA	D360
BOLOGNA	FONTANELICE	D668
BOLOGNA	GAGGIO MONTANO	D847
BOLOGNA	GALLIERA	D878
BOLOGNA	GRANAGLIONE	E135
BOLOGNA	GRANAROLO DELL`EMILIA	E136
BOLOGNA	GRIZZANA MORANDI	E187
BOLOGNA	IMOLA	E289
BOLOGNA	LIZZANO IN BELVEDERE	A771
BOLOGNA	LOIANO	E655
BOLOGNA	MALALBERGO	E844
BOLOGNA	MARZABOTTO	B689
BOLOGNA	MEDICINA	F083
BOLOGNA	MINERBIO	F219
BOLOGNA	MOLINELLA	F288
BOLOGNA	MONGHIDORO	F363
BOLOGNA	MONTE SAN PIETRO	F627
BOLOGNA	MONTERENZIO	F597
BOLOGNA	MONTEVEGLIO	F659
BOLOGNA	MONZUNO	F706
BOLOGNA	MORDANO	F718
BOLOGNA	OZZANO DELL`EMILIA	G205
BOLOGNA	PIANORO	G570
BOLOGNA	PIEVE DI CENTO	G643
BOLOGNA	PORRETTA TERME	A558
BOLOGNA	SALA BOLOGNESE	H678
BOLOGNA	S BENEDETTO VAL DI SAMBRO	G566
BOLOGNA	SAN GIORGIO DI PIANO	H896
BOLOGNA	SAN GIOVANNI PERSICETO	G467
BOLOGNA	SAN LAZZARO DI SAVENA	H945
BOLOGNA	SAN PIETRO IN CASALE	I110
BOLOGNA	SANT`AGATA BOLOGNESE	I191
BOLOGNA	SASSO MARCONI	G972
BOLOGNA	SAVIGNO	I474
BOLOGNA	VERGATO	L762
BOLOGNA	ZOLA PREDOSA	M185
BRESCIA	ACQUAFREDDA	A034
BRESCIA	ADRO	A060
BRESCIA	AGNOSINE	A082
BRESCIA	ANFO	A288
BRESCIA	ANGOLO TERME	A293
BRESCIA	ARTOGNE	A451
BRESCIA	BAGNOLO MELLA	A569
BRESCIA	BAGOLINO	A578
BRESCIA	BARBARIGA	A630
BRESCIA	BARGHE	A661
BRESCIA	BASSANO BRESCIANO	A702
BRESCIA	BEDIZZOLE	A729
BRESCIA	BERLINGO	A799
BRESCIA	BERZO INFERIORE	A817
BRESCIA	BIENNO	A861
BRESCIA	BIONE	A878
BRESCIA	BORGO SAN GIACOMO	B035
BRESCIA	BORGOSATOLLO	B040
BRESCIA	BORNO	B054
BRESCIA	BOTTICINO	B091
BRESCIA	BOVEGNO	B100
BRESCIA	BOVEZZO	B102
BRESCIA	BRANDICO	B120
BRESCIA	BRENO	B149
BRESCIA	BRESCIA	B157
BRESCIA	BRIONE	B184
BRESCIA	CALCINATO	B394
BRESCIA	CALVAGESE DELLA RIVIERA	B436
BRESCIA	CALVISANO	B450
BRESCIA	CAPO DI PONTE	B664
BRESCIA	CAPOVALLE	B676
BRESCIA	CAPRIANO DEL COLLE	B698
BRESCIA	CAPRIOLO	B711
BRESCIA	CARPENEDOLO	B817
BRESCIA	CASTEL MELLA	C208
BRESCIA	CASTELCOVATI	C072
BRESCIA	CASTENEDOLO	C293
BRESCIA	CASTO	C330
BRESCIA	CASTREZZATO	C332
BRESCIA	CAZZAGO SAN MARTINO	C408
BRESCIA	CELLATICA	C439
BRESCIA	CETO	C585
BRESCIA	CEVO	C591
BRESCIA	CHIARI	C618
BRESCIA	CIVIDATE CAMUNO	C760
BRESCIA	COCCAGLIO	C806
BRESCIA	COLLEBEATO	C850
BRESCIA	COLLIO	C883
BRESCIA	COMEZZANO-CIZZAGO	C925
BRESCIA	CONCESIO	C948
BRESCIA	CORTE FRANCA	D058
BRESCIA	CORZANO	D082
BRESCIA	DARFO BOARIO TERME	D251
BRESCIA	DESENZANO DEL GARDA	D284
BRESCIA	EDOLO	D391
BRESCIA	ERBUSCO	D421
BRESCIA	ESINE	D434
BRESCIA	FIESSE	D576
BRESCIA	FLERO	D634
BRESCIA	GAMBARA	D891
BRESCIA	GARDONE RIVIERA	D917
BRESCIA	GARDONE VAL TROMPIA	D918
BRESCIA	GARGNANO	D924
BRESCIA	GAVARDO	D940
BRESCIA	GHEDI	D999
BRESCIA	GIANICO	E010
BRESCIA	GOTTOLENGO	E116
BRESCIA	GUSSAGO	E271
BRESCIA	IDRO	E280
BRESCIA	ISEO	E333
BRESCIA	ISORELLA	E364
BRESCIA	LAVENONE	E497
BRESCIA	LENO	E526
BRESCIA	LIMONE SUL GARDA	E596
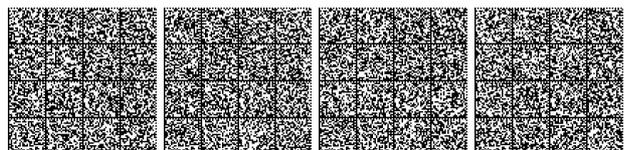
BRESCIA	LODRINO	E652
BRESCIA	LOGRATO	E654
BRESCIA	LONATO	E667
BRESCIA	LONGHENA	E673
BRESCIA	LOZIO	E706
BRESCIA	MACLODIO	E787
BRESCIA	MALEGNO	E851
BRESCIA	MANERBA DEL GARDA	E883
BRESCIA	MANERBIO	E884
BRESCIA	MARCHENO	E928
BRESCIA	MARMENTINO	E961
BRESCIA	MARONE	E967
BRESCIA	MAZZANO	F063
BRESCIA	MILZANO	F216
BRESCIA	MONIGA DEL GARDA	F373
BRESCIA	MONNO	F375
BRESCIA	MONTE ISOLA	F532
BRESCIA	MONTICELLI BRUSATI	F672
BRESCIA	MONTICHIARI	F471
BRESCIA	MONTIRONE	F680
BRESCIA	MUSCOLINE	F820
BRESCIA	NAVE	F851
BRESCIA	NIARDO	F884
BRESCIA	NUVOLENTO	F989
BRESCIA	NUVOLERA	F990
BRESCIA	ODOLO	G001
BRESCIA	OFFLAGA	G006
BRESCIA	ONO SAN PIETRO	G074
BRESCIA	ORZINUOVI	G149
BRESCIA	ORZIVECCHI	G150
BRESCIA	OSPITALETTO	G170
BRESCIA	OSSIMO	G179
BRESCIA	PADENGHE SUL GARDA	G213
BRESCIA	PADERNO FRANCIACORTA	G217
BRESCIA	PAITONE	G248
BRESCIA	PALAZZOLO SULL`OGLIO	G264
BRESCIA	PARATICO	G327
BRESCIA	PASSIRANO	G361
BRESCIA	PAVONE DEL MELLA	G391
BRESCIA	PEZZAZE	G529
BRESCIA	PIAN CAMUNO	G546
BRESCIA	PIANCOGNO	G549
BRESCIA	PISOGNE	G710
BRESCIA	POLAVENO	G779
BRESCIA	POLPENAZZE DEL GARDA	G801
BRESCIA	POMPIANO	G815
BRESCIA	PONCARALE	G818
BRESCIA	PONTEVICO	G859
BRESCIA	PONTOGLIO	G869
BRESCIA	POZZOLENGO	G959
BRESCIA	PRALBOINO	G977
BRESCIA	PRESEGLIE	H043
BRESCIA	PREVALLE	H055
BRESCIA	PROVAGLIO D`ISEO	H078
BRESCIA	PROVAGLIO VAL SABBIA	H077
BRESCIA	PUEGNAGO DEL GARDA	H086
BRESCIA	QUINZANO D`OGLIO	H140
BRESCIA	REMEDELLO	H230
BRESCIA	REZZATO	H256
BRESCIA	ROCCAFRANCA	H410
BRESCIA	RODENGO-SAIANO	H477
BRESCIA	ROE` VOLCIANO	H484
BRESCIA	ROVATO	H598
BRESCIA	RUDIANO	H630
BRESCIA	SABBIO CHIESE	H650
BRESCIA	SALE MARASINO	H699
BRESCIA	SAN FELICE DEL BENACO	H838
BRESCIA	SAN GERVASIO BRESCIANO	H865
BRESCIA	SAN PAOLO	G407
BRESCIA	SAREZZO	I433
BRESCIA	SELLERO	I588
BRESCIA	SENIGA	I607
BRESCIA	SERLE	I631
BRESCIA	SIRMIONE	I633
BRESCIA	SOIANO DEL LAGO	I782
BRESCIA	SULZANO	L002
BRESCIA	TAVERNOLE SUL MELLA	C698
BRESCIA	TIGNALE	L169
BRESCIA	TORBOLE CASAGLIA	L210
BRESCIA	TOSCOLANO MADERNO	L312
BRESCIA	TRAVAGLIATO	L339
BRESCIA	TREMOSINE	L372
BRESCIA	TRENZANO	L380
BRESCIA	TREVISO BRESCIANO	L406
BRESCIA	URAGO D`OGLIO	L494
BRESCIA	VALLIO TERME	L626
BRESCIA	VEROLANUOVA	L777
BRESCIA	VEROLAVECCHIA	L778
BRESCIA	VESTONE	L812
BRESCIA	VILLACHIARA	L923
BRESCIA	VILLANUOVA SUL CLISI	L995
BRESCIA	VISANO	M070
BRESCIA	VOBARNO	M104
BRESCIA	ZONE	M188
BRINDISI	BRINDISI	B180
BRINDISI	CAROVIGNO	B809
BRINDISI	CEGLIE MESSAPICA	C424
BRINDISI	CELLINO SAN MARCO	C448
BRINDISI	CISTERNINO	C741
BRINDISI	ERCHIE	D422
BRINDISI	FASANO	D508
BRINDISI	FRANCAVILLA FONTANA	D761
BRINDISI	LATIANO	E471
BRINDISI	MESAGNE	F152
BRINDISI	ORIA	G098
BRINDISI	OSTUNI	G187
BRINDISI	SAN DONACI	H822
BRINDISI	SAN MICHELE SALENTINO	I045
BRINDISI	SAN PANCRAZIO SALENTINO	I066
BRINDISI	SAN PIETRO VERNOTICO	I119
BRINDISI	SAN VITO DEI NORMANNI	I396
BRINDISI	TORCHIAROLO	L213
BRINDISI	TORRE SANTA SUSANNA	L280
BRINDISI	VILLA CASTELLI	L920
CALTANISSETTA	ACQUAVIVA PLATANI	A049
CALTANISSETTA	BOMPENSIERE	A957
CALTANISSETTA	BUTERA	B302
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	B429
CALTANISSETTA	CAMPOFRANCO	B537
CALTANISSETTA	DELIA	D267
CALTANISSETTA	GELA	D960
CALTANISSETTA	MARIANOPOLI	E953
CALTANISSETTA	MAZZARINO	F065
CALTANISSETTA	MILENA	E618
CALTANISSETTA	MONTEDORO	F489
CALTANISSETTA	MUSSOMELI	F830
CALTANISSETTA	NISCEMI	F899
CALTANISSETTA	RESUTTANO	H245
CALTANISSETTA	RIESI	H281
CALTANISSETTA	S CATERINA VILLARMOSA	I169
CALTANISSETTA	SAN CATALDO	H792
CALTANISSETTA	SERRADIFALCO	I644
CALTANISSETTA	SOMMATINO	I824
CALTANISSETTA	SUTERA	L016
CALTANISSETTA	VALLELUNGA PRATAMENO	L609
CALTANISSETTA	VILLALBA	L959
CAMPOBASSO	BARANELLO	A616
CAMPOBASSO	BOIANO	A930
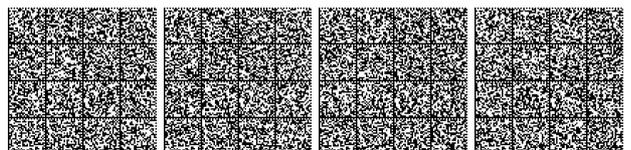
CAMPOBASSO	BONEFRO	A971
CAMPOBASSO	BUSSO	B295
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	B519
CAMPOBASSO	CAMPOCHIARO	B522
CAMPOBASSO	CAMPODIPIETRA	B528
CAMPOBASSO	CAMPOLIETO	B544
CAMPOBASSO	CAMPOMARINO	B550
CAMPOBASSO	CASACALENDA	B858
CAMPOBASSO	CASALCIPRANO	B871
CAMPOBASSO	CASTELMAURO	C197
CAMPOBASSO	CASTROPIGNANO	C346
CAMPOBASSO	CERCEMAGGIORE	C486
CAMPOBASSO	CERCEPICCOLA	C488
CAMPOBASSO	CIVITA CAMPOMARANO	C764
CAMPOBASSO	COLLE D`ANCHISE	C854
CAMPOBASSO	COLLETORTO	C875
CAMPOBASSO	DURONIA	C772
CAMPOBASSO	FERRAZZANO	D550
CAMPOBASSO	FOSSALTO	D737
CAMPOBASSO	GAMBATESA	D896
CAMPOBASSO	GILDONE	E030
CAMPOBASSO	GUARDIALFIERA	E244
CAMPOBASSO	GUARDIAREGIA	E248
CAMPOBASSO	GUGLIONESI	E259
CAMPOBASSO	JELSI	E381
CAMPOBASSO	LARINO	E456
CAMPOBASSO	LIMOSANO	E599
CAMPOBASSO	LUCITO	E722
CAMPOBASSO	LUPARA	E748
CAMPOBASSO	MACCHIA VALFORTORE	E780
CAMPOBASSO	MAFALDA	E799
CAMPOBASSO	MATRICE	F055
CAMPOBASSO	MIRABELLO SANNITICO	F233
CAMPOBASSO	MOLISE	F294
CAMPOBASSO	MONACILIONI	F322
CAMPOBASSO	MONTAGANO	F391
CAMPOBASSO	MONTECILFONE	F475
CAMPOBASSO	MONTEFALCONE NEL SANNIO	F495
CAMPOBASSO	MONTENERO DI BISACCIA	F576
CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI	F689
CAMPOBASSO	MORRONE DEL SANNIO	F748
CAMPOBASSO	ORATINO	G086
CAMPOBASSO	PALATA	G257
CAMPOBASSO	PETACCIATO	G506
CAMPOBASSO	PETRELLA TIFERNINA	G512
CAMPOBASSO	PIETRACATELLA	G609
CAMPOBASSO	PIETRACUPA	G610
CAMPOBASSO	PORTOCANNONE	G910
CAMPOBASSO	PROVVIDENTI	H083
CAMPOBASSO	RICCIA	H273
CAMPOBASSO	RIPABOTTONI	H311
CAMPOBASSO	RIPALIMOSANI	H313
CAMPOBASSO	ROCCAVIVARA	H454
CAMPOBASSO	ROTELLO	H589
CAMPOBASSO	SALCITO	H693
CAMPOBASSO	SAN BIASE	H782
CAMPOBASSO	SAN FELICE DEL MOLISE	H833
CAMPOBASSO	SAN GIACOMO SCHIAVONI	H867
CAMPOBASSO	SAN GIOVANNI IN GALDO	H920
CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DEL SANNIO	H928
CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DI PUGLIA	H929
CAMPOBASSO	SAN MARTINO IN PENSILIS	H990
CAMPOBASSO	SAN MASSIMO	I023
CAMPOBASSO	SAN POLO MATESE	I122
CAMPOBASSO	SANT`ANGELO LIMOSANO	I289
CAMPOBASSO	SANT`ELIA A PIANISI	I320
CAMPOBASSO	SANTA CROCE DI MAGLIANO	I181
CAMPOBASSO	SEPINO	I618
CAMPOBASSO	TAVENNA	L069
CAMPOBASSO	TERMOLI	L113
CAMPOBASSO	TORELLA DEL SANNIO	L215
CAMPOBASSO	TORO	L230
CAMPOBASSO	TRIVENTO	L435
CAMPOBASSO	TUFARA	L458
CAMPOBASSO	URURI	L505
CAMPOBASSO	VINCHIATURO	M057
CASERTA	AILANO	A106
CASERTA	ALIFE	A200
CASERTA	ALVIGNANO	A243
CASERTA	ARIENZO	A403
CASERTA	AVERSA	A512
CASERTA	BAIA E LATINA	A579
CASERTA	BELLONA	A755
CASERTA	CAIANELLO	B361
CASERTA	CAIAZZO	B362
CASERTA	CALVI RISORTA	B445
CASERTA	CAMIGLIANO	B477
CASERTA	CANCELLO ED ARNONE	B581
CASERTA	CAPODRISE	B667
CASERTA	CAPRIATI A VOLTURNO	B704
CASERTA	CAPUA	B715
CASERTA	CARINARO	B779
CASERTA	CARINOLA	B781
CASERTA	CASAGIOVE	B860
CASERTA	CASAL DI PRINCIPE	B872
CASERTA	CASALUCE	B916
CASERTA	CASAPULLA	B935
CASERTA	CASERTA	B963
CASERTA	CASTEL CAMPAGNANO	B494
CASERTA	CASTEL DI SASSO	C097
CASERTA	CASTEL MORRONE	C211
CASERTA	CASTEL VOLTURNO	C291
CASERTA	CASTELLO DEL MATESE	C178
CASERTA	CERVINO	C558
CASERTA	CESA	C561
CASERTA	CIORLANO	C716
CASERTA	CONCA DELLA CAMPANIA	C939
CASERTA	CURTI	D228
CASERTA	DRAGONI	D361
CASERTA	FONTEGRECA	D683
CASERTA	FORMICOLA	D709
CASERTA	FRANCOLISE	D769
CASERTA	FRIGNANO	D799
CASERTA	GALLO	D884
CASERTA	GALLUCCIO	D886
CASERTA	GIANO VETUSTO	E011
CASERTA	GIOIA SANNITICA	E039
CASERTA	GRAZZANISE	E158
CASERTA	GRICIGNANO DI AVERSA	E173
CASERTA	LETINO	E554
CASERTA	LIBERI	E570
CASERTA	LUSCIANO	E754
CASERTA	MACERATA CAMPANIA	E784
CASERTA	MADDALONI	E791
CASERTA	MARCIANISE	E932
CASERTA	MARZANO APPIO	E998
CASERTA	MIGNANO MONTE LUNGO	F203
CASERTA	MONDRAGONE	F352
CASERTA	ORTA DI ATELLA	G130
CASERTA	PARETE	G333
CASERTA	PASTORANO	G364
CASERTA	PIANA DI MONTE VERNA	G541
CASERTA	PIEDIMONTE MATESE	G596
CASERTA	PIETRAMELARA	G620
CASERTA	PIETRAVAIRANO	G630
CASERTA	PIGNATARO MAGGIORE	G661
CASERTA	PONTELATONE	G849
CASERTA	PRATA SANNITA	G991

CASERTA	PRATELLA	G995
CASERTA	PRESENZANO	H045
CASERTA	RAVISCANINA	H202
CASERTA	RECALE	H210
CASERTA	RIARDO	H268
CASERTA	ROCCA D`EVANDRO	H398
CASERTA	ROCCAMONFINA	H423
CASERTA	ROCCAROMANA	H436
CASERTA	ROCCHETTA E CROCE	H459
CASERTA	RUVIANO	H165
CASERTA	S MARIA CAPUA VETERE	I234
CASERTA	SAN CIPRIANO D`AVERSA	H798
CASERTA	SAN FELICE A CANCELLO	H834
CASERTA	SAN GREGORIO MATESE	H939
CASERTA	SAN MARCELLINO	H978
CASERTA	SAN NICOLA LA STRADA	I056
CASERTA	SAN PIETRO INFINE	I113
CASERTA	SAN POTITO SANNITICO	I130
CASERTA	SAN PRISCO	I131
CASERTA	SAN TAMMARO	I261
CASERTA	SANT`ANGELO D`ALIFE	I273
CASERTA	SANT`ARPINO	I306
CASERTA	SANTA MARIA A VICO	I233
CASERTA	SANTA MARIA LA FOSSA	I247
CASERTA	SESSA AURUNCA	I676
CASERTA	SPARANISE	I885
CASERTA	SUCCIVO	I993
CASERTA	TEANO	L083
CASERTA	TEVEROLA	L155
CASERTA	TORA E PICCILLI	L205
CASERTA	TRENTOLA DUCENTA	L379
CASERTA	VAIRANO PATENORA	L540
CASERTA	VALLE AGRICOLA	L594
CASERTA	VALLE DI MADDALONI	L591
CASERTA	VILLA DI BRIANO	D801
CASERTA	VILLA LITERNO	L844
CASERTA	VITULAZIO	M092
CATANIA	ACI BONACCORSI	A025
CATANIA	ACI CASTELLO	A026
CATANIA	ACI CATENA	A027
CATANIA	ACI SANT`ANTONIO	A029
CATANIA	ACIREALE	A028
CATANIA	ADRANO	A056
CATANIA	BELPASSO	A766
CATANIA	BIANCAVILLA	A841
CATANIA	BRONTE	B202
CATANIA	CALATABIANO	B384
CATANIA	CALTAGIRONE	B428
CATANIA	CAMPOROTONDO ETNEO	B561
CATANIA	CASTEL DI IUDICA	C091
CATANIA	CASTIGLIONE DI SICILIA	C297
CATANIA	CATANIA	C351
CATANIA	FIUMEFREDDO DI SICILIA	D623
CATANIA	GIARRE	E017
CATANIA	GRAMMICHELE	E133
CATANIA	GRAVINA DI CATANIA	E156
CATANIA	LICODIA EUBEA	E578
CATANIA	LINGUAGLOSSA	E602
CATANIA	MALETTO	E854
CATANIA	MANIACE	M283
CATANIA	MASCALI	F004
CATANIA	MASCALUCIA	F005
CATANIA	MAZZARRONE	M271
CATANIA	MILITELLO I V D CATANIA	F209
CATANIA	MILO	F214
CATANIA	MINEO	F217
CATANIA	MIRABELLA IMBACCARI	F231
CATANIA	MISTERBIANCO	F250
CATANIA	MOTTA SANT`ANASTASIA	F781
CATANIA	NICOLOSI	F890
CATANIA	PALAGONIA	G253
CATANIA	PATERNO`	G371
CATANIA	PIEDIMONTE ETNEO	G597
CATANIA	RADDUSA	H154
CATANIA	RAGALNA	M287
CATANIA	RAMACCA	H168
CATANIA	RANDAZZO	H175
CATANIA	RIPOSTO	H325
CATANIA	SAN CONO	H805
CATANIA	SAN GIOVANNI LA PUNTA	H922
CATANIA	SAN MICHELE DI GANZARIA	I035
CATANIA	SAN PIETRO CLARENZA	I098
CATANIA	SANT`AGATA LI BATTIATI	I202
CATANIA	SANT`ALFIO	I216
CATANIA	SANTA MARIA DI LICODIA	I240
CATANIA	SANTA VENERINA	I314
CATANIA	SCORDIA	I548
CATANIA	TRECASTAGNI	L355
CATANIA	TREMESTIERI ETNEO	L369
CATANIA	VALVERDE	L658
CATANIA	VIAGRANDE	L828
CATANIA	VIZZINI	M100
CATANIA	ZAFFERANA ETNEA	M139
CATANZARO	BORGIA	B002
CATANZARO	BOTRICELLO	B085
CATANZARO	CHIARAVALLE CENTRALE	C616
CATANZARO	CURINGA	D218
CATANZARO	FALERNA	D476
CATANZARO	GIZZERIA	E068
CATANZARO	MAIDA	E834
CATANZARO	MONTAURO	F432
CATANZARO	SAN MANGO D`AQUINO	H976
CATANZARO	SAN PIETRO A MAIDA	I093
CATANZARO	SELLIA MARINA	I590
CATANZARO	SETTINGIANO	I704
CATANZARO	SQUILLACE	I929
CATANZARO	STALETTI	I937
CHIETI	ALTINO	A235
CHIETI	ARCHI	A367
CHIETI	ARIELLI	A402
CHIETI	ATESSA	A485
CHIETI	BOMBA	A956
CHIETI	BUCCHIANICO	B238
CHIETI	CANOSA SANNITA	B620
CHIETI	CARPINETO SINELLO	B826
CHIETI	CARUNCHIO	B853
CHIETI	CASACANDITELLA	B859
CHIETI	CASALANGUIDA	B861
CHIETI	CASALBORDINO	B865
CHIETI	CASALINCONTRADA	B896
CHIETI	CASOLI	B985
CHIETI	CASTEL FRENTANO	C114
CHIETI	CASTELGUIDONE	C123
CHIETI	CASTIGLIONE MESS MARINO	C298
CHIETI	CHIETI	C632
CHIETI	CIVITALUPARELLA	C768
CHIETI	CIVITELLA MESS RAIMONDO	C776
CHIETI	COLLEDIMACINE	C855
CHIETI	COLLEDIMEZZO	C856
CHIETI	CRECCHIO	D137
CHIETI	CUPELLO	D209
CHIETI	DOGLIOLA	D315
CHIETI	FARA FILIORUM PETRI	D494
CHIETI	FARA SAN MARTINO	D495
CHIETI	FILETTO	D592
CHIETI	FOSSACESIA	D738
CHIETI	FRAINE	D757
CHIETI	FRANCAVILLA AL MARE	D763

CHIETI	FRESAGRANDINARIA	D796
CHIETI	FRISA	D803
CHIETI	FURCI	D823
CHIETI	GESSOPALENA	D996
CHIETI	GISSI	E052
CHIETI	GIULIANO TEATINO	E056
CHIETI	GUARDIAGRELE	E243
CHIETI	GUILMI	E266
CHIETI	LANCIANO	E435
CHIETI	LENTELLA	E531
CHIETI	LETTOPALENA	E559
CHIETI	LISCIA	E611
CHIETI	MIGLIANICO	F196
CHIETI	MONTAZZOLI	F433
CHIETI	MONTELAPIANO	F535
CHIETI	MONTENERODOMO	F578
CHIETI	MONTEODORISIO	F582
CHIETI	MOZZAGROGNA	F785
CHIETI	ORSOGNA	G128
CHIETI	ORTONA	G141
CHIETI	PAGLIETA	G237
CHIETI	PALENA	G271
CHIETI	PALMOLI	G290
CHIETI	PALOMBARO	G294
CHIETI	PENNAPIEDIMONTE	G435
CHIETI	PERANO	G441
CHIETI	PIZZOFERRATO	G724
CHIETI	POGGIOFIORITO	G760
CHIETI	POLLUTRI	G799
CHIETI	PRETORO	H052
CHIETI	QUADRI	H098
CHIETI	RAPINO	H184
CHIETI	RIPA TEATINA	H320
CHIETI	ROCCA SAN GIOVANNI	H439
CHIETI	ROCCAMONTEPIANO	H424
CHIETI	ROCCASCALEGNA	H442
CHIETI	ROCCASPINALVETI	H448
CHIETI	ROSELLO	H566
CHIETI	SAN BUONO	H784
CHIETI	SAN GIOVANNI TEATINO	D690
CHIETI	SAN MARTINO S MARRUCINA	H991
CHIETI	SAN SALVO	I148
CHIETI	SAN VITO CHIETINO	I394
CHIETI	SANT`EUSANIO DEL SANGRO	I335
CHIETI	SANTA MARIA IMBARO	I244
CHIETI	SCERNI	I520
CHIETI	SCHIAVI DI ABRUZZO	I526
CHIETI	TARANTA PELIGNA	L047
CHIETI	TOLLO	L194
CHIETI	TORINO DI SANGRO	L218
CHIETI	TORNARECCIO	L224
CHIETI	TORREBRUNA	L253
CHIETI	TORREVECCHIA TEATINA	L284
CHIETI	TORRICELLA PELIGNA	L291
CHIETI	TUFILLO	L459
CHIETI	VACRI	L526
CHIETI	VASTO	E372
CHIETI	VILLA SANTA MARIA	M022
CHIETI	VILLALFONSINA	L961
CHIETI	VILLAMAGNA	L964
COMO	ALBAVILLA	A143
COMO	ALBESE CON CASSANO	A153
COMO	ALBIOLO	A164
COMO	ALSERIO	A224
COMO	ALZATE BRIANZA	A249
COMO	ANZANO DEL PARCO	A319
COMO	APPIANO GENTILE	A333
COMO	ASSO	A476
COMO	BARNI	A670
COMO	BELLAGIO	A744
COMO	BENE LARIO	A778
COMO	BEREGAZZO CON FIGLIARO	A791
COMO	BINAGO	A870
COMO	BIZZARONE	A898
COMO	BLEVIO	A905
COMO	BREGNANO	B134
COMO	BRUNATE	B218
COMO	BULGAROGRASSO	B262
COMO	CABIATE	B313
COMO	CADORAGO	B346
COMO	CAGLIO	B355
COMO	CAGNO	B359
COMO	CANTU`	B639
COMO	CANZO	B641
COMO	CARBONATE	B742
COMO	CARLAZZO	B785
COMO	CARUGO	B851
COMO	CASASCO D`INTELVI	B942
COMO	CASLINO D`ERBA	B974
COMO	CASNATE CON BERNATE	B977
COMO	CASSINA RIZZARDI	C020
COMO	CASTELMARTE	C206
COMO	CASTIGLIONE D`INTELVI	C299
COMO	CAVALLASCA	C374
COMO	CERANO D INTELVI	C482
COMO	CERMENATE	C516
COMO	CERNOBBIO	C520
COMO	CIRIMIDO	C724
COMO	COMO	C933
COMO	CORRIDO	D041
COMO	CREMIA	D147
COMO	CUCCIAGO	D196
COMO	DOMASO	D329
COMO	DONGO	D341
COMO	DOSSO DEL LIRO	D355
COMO	DREZZO	D369
COMO	ERBA	D416
COMO	EUPILIO	D445
COMO	FAGGETO LARIO	D462
COMO	FALOPPIO	D482
COMO	FENEGRO`	D531
COMO	FIGINO SERENZA	D579
COMO	FINO MORNASCO	D605
COMO	GERA LARIO	D974
COMO	GIRONICO	E051
COMO	GRANDATE	E139
COMO	GRANDOLA ED UNITI	E141
COMO	GRAVEDONA	E151
COMO	GUANZATE	E235
COMO	INVERIGO	E309
COMO	LANZO D`INTELVI	E444
COMO	LENNO	E525
COMO	LEZZENO	E569
COMO	LIMIDO COMASCO	E593
COMO	LIVO	E623
COMO	LOCATE VARESINO	E638
COMO	LOMAZZO	E659
COMO	LUISAGO	E735
COMO	LURAGO D`ERBA	E749
COMO	LURATE CACCIVIO	E753
COMO	MARIANO COMENSE	E951
COMO	MASLIANICO	F017
COMO	MERONE	F151
COMO	MEZZEGRA	F181
COMO	MONGUZZO	F372
COMO	MONTANO LUCINO	F427
COMO	MONTORFANO	F688
COMO	MOZZATE	F788

COMO	MUSSO	F828
COMO	NOVEDRATE	F958
COMO	OLGIATE COMASCO	G025
COMO	ORSENIGO	G126
COMO	OSSUCCIO	G182
COMO	PELLIO INTELVI	G427
COMO	PONTE LAMBRO	G847
COMO	PORLEZZA	G889
COMO	PROSERPIO	H074
COMO	RAMPONIO VERNA	H171
COMO	RODERO	H478
COMO	ROVELLASCA	H601
COMO	ROVELLO PORRO	H602
COMO	S FERMO DELLA BATTAGLIA	H840
COMO	SAN FEDELE INTELVI	H830
COMO	SAN SIRO	I162
COMO	SCHIGNANO	I529
COMO	SENNA COMASCO	I611
COMO	SORMANO	I860
COMO	STAZZONA	I943
COMO	TAVERNERIO	L071
COMO	TREMEZZO	L371
COMO	TREZZONE	L413
COMO	TURATE	L470
COMO	UGGIATE-TREVANO	L487
COMO	VAL REZZO	H259
COMO	VALBRONA	L547
COMO	VALMOREA	L640
COMO	VALSOLDA	C936
COMO	VERTEMATE CON MINOPRIO	L792
COMO	VILLA GUARDIA	L956
COSENZA	ACQUAPPESA	A041
COSENZA	ACRI	A053
COSENZA	AIELLO CALABRO	A102
COSENZA	AIETA	A105
COSENZA	ALBIDONA	A160
COSENZA	ALTILIA	A234
COSENZA	ALTOMONTE	A240
COSENZA	AMANTEA	A253
COSENZA	AMENDOLARA	A263
COSENZA	APRIGLIANO	A340
COSENZA	BELMONTE CALABRO	A762
COSENZA	BELSITO	A768
COSENZA	BELVEDERE MARITTIMO	A773
COSENZA	BIANCHI	A842
COSENZA	BISIGNANO	A887
COSENZA	BONIFATI	A973
COSENZA	CALOPEZZATI	B424
COSENZA	CANNA	B607
COSENZA	CARIATI	B774
COSENZA	CAROLEI	B802
COSENZA	CARPANZANO	B813
COSENZA	CASOLE BRUZIO	B983
COSENZA	CASSANO ALLO IONIO	C002
COSENZA	CASTIGLIONE COSENTINO	C301
COSENZA	CASTROLIBERO	C108
COSENZA	CASTROVILLARI	C349
COSENZA	CELICO	C430
COSENZA	CELLARA	C437
COSENZA	CERCHIARA DI CALABRIA	C489
COSENZA	CERISANO	C515
COSENZA	CETRARO	C588
COSENZA	CIVITA	C763
COSENZA	CLETO	C795
COSENZA	COLOSIMI	C905
COSENZA	CORIGLIANO CALABRO	D005
COSENZA	COSENZA	D086
COSENZA	CROPALATI	D180
COSENZA	CROSIA	D184
COSENZA	DIAMANTE	D289
COSENZA	DIPIGNANO	D304
COSENZA	DOMANICO	D328
COSENZA	FAGNANO CASTELLO	D464
COSENZA	FALCONARA ALBANESE	D473
COSENZA	FIGLINE VEGLIATURO	D582
COSENZA	FIRMO	D614
COSENZA	FIUMEFREDDO BRUZIO	D624
COSENZA	FRANCAVILLA MARITTIMA	D764
COSENZA	FRASCINETO	D774
COSENZA	FUSCALDO	D828
COSENZA	GRIMALDI	E180
COSENZA	GRISOLIA	E185
COSENZA	GUARDIA PIEMONTESE	E242
COSENZA	LAGO	E407
COSENZA	LAINO BORGO	E417
COSENZA	LAINO CASTELLO	E419
COSENZA	LAPPANO	E450
COSENZA	LATTARICO	E475
COSENZA	LONGOBARDI	E677
COSENZA	LONGOBUCCO	E678
COSENZA	LUNGRO	E745
COSENZA	LUZZI	E773
COSENZA	MAIERA`	E835
COSENZA	MALITO	E859
COSENZA	MANDATORICCIO	E878
COSENZA	MANGONE	E888
COSENZA	MARANO MARCHESATO	E914
COSENZA	MARANO PRINCIPATO	E915
COSENZA	MARZI	F001
COSENZA	MENDICINO	F125
COSENZA	MONGRASSANO	F370
COSENZA	MONTALTO UFFUGO	F416
COSENZA	MONTEGIORDANO	F519
COSENZA	MORANO CALABRO	F708
COSENZA	NOCARA	F907
COSENZA	ORIOLO	G110
COSENZA	ORSOMARSO	G129
COSENZA	PANETTIERI	G307
COSENZA	PAOLA	G317
COSENZA	PARENTI	G331
COSENZA	PATERNO CALABRO	G372
COSENZA	PEDACE	G400
COSENZA	PEDIVIGLIANO	G411
COSENZA	PIANE CRATI	G553
COSENZA	PIETRAFITTA	G615
COSENZA	PIETRAPAOLA	G622
COSENZA	PLATACI	G733
COSENZA	PRAIA A MARE	G975
COSENZA	RENDE	H235
COSENZA	ROCCA IMPERIALE	H416
COSENZA	ROGGIANO GRAVINA	H488
COSENZA	ROGLIANO	H490
COSENZA	ROSE	H565
COSENZA	ROSETO CAPO SPULICO	H572
COSENZA	ROSSANO	H579
COSENZA	ROTA GRECA	H585
COSENZA	ROVITO	H621
COSENZA	S STEFANO DI ROGLIANO	I359
COSENZA	SAN BENEDETTO ULLANO	H774
COSENZA	SAN DEMETRIO CORONE	H818
COSENZA	SAN DONATO DI NINEA	H825
COSENZA	SAN FILI	H841
COSENZA	SAN GIOVANNI IN FIORE	H919
COSENZA	SAN LORENZO BELLIZZI	H961
COSENZA	SAN LUCIDO	H971
COSENZA	SAN MARCO ARGENTANO	H981
COSENZA	SAN MARTINO DI FINITA	H992
COSENZA	SAN NICOLA ARCELLA	I060
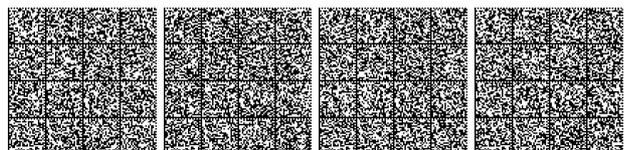
COSENZA	SAN PIETRO IN AMANTEA	I108	CREMONA	SAN BASSANO	H767
COSENZA	SAN PIETRO IN GUARANO	I114	CREMONA	SCANDOLARA RIPA D`OGLIO	I498
COSENZA	SAN VINCENZO LA COSTA	I388	CREMONA	SERGNANO	I627
COSENZA	SANGINETO	H877	CREMONA	SESTO ED UNITI	I683
COSENZA	SANTA CATERINA ALBANESE	I171	CREMONA	SOLAROLO RAINERIO	I790
COSENZA	SANTA SOFIA D`EPIRO	I309	CREMONA	SONCINO	I827
COSENZA	SARACENA	I423	CREMONA	SORESINA	I849
COSENZA	SCALEA	I489	CREMONA	SOSPIRO	I865
COSENZA	SCIGLIANO	D290	CREMONA	SPINADESCO	I906
COSENZA	SERRA D`AIELLO	I642	CREMONA	SPINEDA	I909
COSENZA	SERRA PEDACE	I650	CREMONA	SPINO D`ADDA	I914
COSENZA	SPEZZANO ALBANESE	I895	CREMONA	STAGNO LOMBARDO	I935
COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	I896	CREMONA	TICENGO	L164
COSENZA	SPEZZANO PICCOLO	I898	CREMONA	TORNATA	L225
COSENZA	TARSIA	L055	CREMONA	TORRE DE PICENARDI	L258
COSENZA	TERRANOVA DA SIBARI	L124	CREMONA	TORRICELLA DEL PIZZO	L296
COSENZA	TORANO CASTELLO	L206	CREMONA	TRESCORE CREMASCO	L389
COSENZA	TORTORA	L305	CREMONA	TRIGOLO	L426
COSENZA	TREBISACCE	L353	CREMONA	VAIANO CREMASCO	L535
COSENZA	TRENTA	L375	CREMONA	VAILATE	L539
COSENZA	VERBICARO	L747	CREMONA	VESCOVATO	L806
COSENZA	VILLAPIANA	B903	CREMONA	VOLTIDO	M127
COSENZA	ZUMPANO	M202	CROTONE	CACCURI	B319
CREMONA	BAGNOLO CREMASCO	A570	CROTONE	CIRO` MARINA	C726
CREMONA	BONEMERSE	A972	CROTONE	CROTONE	D122
CREMONA	BORDOLANO	A986	CROTONE	CUTRO	D236
CREMONA	CALVATONE	B439	CROTONE	SANTA SEVERINA	I308
CREMONA	CAMISANO	B484	CROTONE	SAVELLI	I468
CREMONA	CAMPAGNOLA CREMASCA	B498	CROTONE	VERZINO	L802
CREMONA	CAPERGNANICA	B650	CUNEO	ACCEGLIO	A016
CREMONA	CAPPELLA DE` PICENARDI	B680	CUNEO	ALBA	A124
CREMONA	CAPRALBA	B686	CUNEO	ALBARETTO DELLA TORRE	A139
CREMONA	CASALBUTTANO ED UNITI	B869	CUNEO	ARGENTERA	A394
CREMONA	CASALE CREM VIDOLASCO	B881	CUNEO	ARGUELLO	A396
CREMONA	CASALETTO CEREDANO	B889	CUNEO	BAGNASCO	A555
CREMONA	CASALETTO DI SOPRA	B890	CUNEO	BAGNOLO PIEMONTE	A571
CREMONA	CASALETTO VAPRIO	B891	CUNEO	BALDISSERO D`ALBA	A589
CREMONA	CASALMAGGIORE	B898	CUNEO	BARBARESCO	A629
CREMONA	CASALMORANO	B900	CUNEO	BARGE	A660
CREMONA	CASTEL GABBIANO	C115	CUNEO	BAROLO	A671
CREMONA	CASTELDIDONE	C089	CUNEO	BASTIA MONDOVI	A709
CREMONA	CASTELLEONE	C153	CUNEO	BATTIFOLLO	A716
CREMONA	CASTELVERDE	B129	CUNEO	BEINETTE	A735
CREMONA	CELLA DATI	C435	CUNEO	BELLINO	A750
CREMONA	CICOGNOLO	C678	CUNEO	BELVEDERE LANGHE	A774
CREMONA	CINGIA DE` BOTTI	C703	CUNEO	BENE VAGIENNA	A779
CREMONA	CREDERA RUBBIANO	D141	CUNEO	BENEVELLO	A782
CREMONA	CREMA	D142	CUNEO	BERGOLO	A798
CREMONA	CREMONA	D150	CUNEO	BERNEZZO	A805
CREMONA	CREMOSANO	D151	CUNEO	BONVICINO	A979
CREMONA	CROTTA D`ADDA	D186	CUNEO	BORGO SAN DALMAZZO	B033
CREMONA	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	D203	CUNEO	BORGOMALE	B018
CREMONA	DOVERA	D358	CUNEO	BOSIA	B079
CREMONA	DRIZZONA	D370	CUNEO	BOSSOLASCO	B084
CREMONA	GABBIONETA BINANUOVA	D834	CUNEO	BOVES	B101
CREMONA	GADESCO PIEVE DELMONA	D841	CUNEO	BRA	B111
CREMONA	GERRE DE` CAPRIOLI	D993	CUNEO	BRIAGLIA	B167
CREMONA	GRONTARDO	E193	CUNEO	BRONDELLO	B200
CREMONA	GUSSOLA	E272	CUNEO	BROSSASCO	B204
CREMONA	ISOLA DOVARESE	E356	CUNEO	BUSCA	B285
CREMONA	MARTIGNANA DI PO	E983	CUNEO	CAMERANA	B467
CREMONA	MOTTA BALUFFI	F771	CUNEO	CAMO	B489
CREMONA	OSTIANO	G185	CUNEO	CANALE	B573
CREMONA	PANDINO	G306	CUNEO	CANOSIO	B621
CREMONA	PERSICO DOSIMO	G469	CUNEO	CAPRAUNA	B692
CREMONA	POZZAGLIO ED UNITI	B914	CUNEO	CARAGLIO	B719
CREMONA	RIVAROLO DEL RE E UNITI	H341	CUNEO	CARAMAGNA PIEMONTE	B720
CREMONA	RIVOLTA D`ADDA	H357	CUNEO	CARDE	B755
CREMONA	SALVIROLA	H731	CUNEO	CARRU	B841
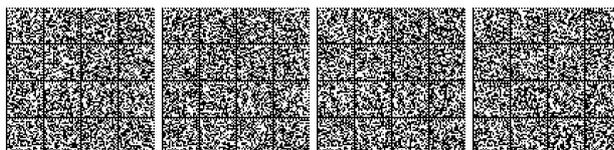
CUNEO	CARTIGNANO	B845
CUNEO	CASALGRASSO	B894
CUNEO	CASTAGNITO	C046
CUNEO	CASTELDELFINO	C081
CUNEO	CASTELLAR	C140
CUNEO	CASTELLETTO STURA	C165
CUNEO	CASTELLETTO UZZONE	C167
CUNEO	CASTELLINALDO	C173
CUNEO	CASTELLINO TANARO	C176
CUNEO	CASTELMAGNO	C205
CUNEO	CASTELNUOVO DI CEVA	C214
CUNEO	CASTIGLIONE FALLETTO	C314
CUNEO	CASTIGLIONE TINELLA	C317
CUNEO	CASTINO	C323
CUNEO	CAVALLERLEONE	C375
CUNEO	CAVALLERMAGGIORE	C376
CUNEO	CENTALLO	C466
CUNEO	CERESOLE ALBA	C504
CUNEO	CERRETTO LANGHE	C530
CUNEO	CERVASCA	C547
CUNEO	CERVERE	C550
CUNEO	CEVA	C589
CUNEO	CHERASCO	C599
CUNEO	CHIUSA DI PESIO	C653
CUNEO	CIGLIE	C681
CUNEO	CISSONE	C738
CUNEO	CLAVESANA	C792
CUNEO	CORNELIANO D`ALBA	D022
CUNEO	CORTEMILIA	D062
CUNEO	COSSANO BELBO	D093
CUNEO	COSTIGLIOLE SALUZZO	D120
CUNEO	CRAVANZANA	D133
CUNEO	CUNEO	D205
CUNEO	DEMONTE	D271
CUNEO	DIANO D`ALBA	D291
CUNEO	DOGLIANI	D314
CUNEO	DRONERO	D372
CUNEO	ELVA	D401
CUNEO	ENTRACQUE	D410
CUNEO	ENVIE	D412
CUNEO	FARIGLIANO	D499
CUNEO	FAULE	D511
CUNEO	FEISOGLIO	D523
CUNEO	FOSSANO	D742
CUNEO	FRABOSA SOPRANA	D751
CUNEO	FRABOSA SOTTANA	D752
CUNEO	FRASSINO	D782
CUNEO	GAIOLA	D856
CUNEO	GAMBASCA	D894
CUNEO	GARESSIO	D920
CUNEO	GENOLA	D967
CUNEO	GORZEGNO	E111
CUNEO	GOTTASECCA	E115
CUNEO	GOVONE	E118
CUNEO	GRINZANE CAVOUR	E182
CUNEO	GUARENE	E251
CUNEO	IGLIANO	E282
CUNEO	ISASCA	E327
CUNEO	LA MORRA	E430
CUNEO	LAGNASCO	E406
CUNEO	LEQUIO BERRIA	E540
CUNEO	LEQUIO TANARO	E539
CUNEO	LESEGNO	E546
CUNEO	LEVICE	E564
CUNEO	LIMONE PIEMONTE	E597
CUNEO	LISIO	E615
CUNEO	MACRA	E789
CUNEO	MAGLIANO ALFIERI	E809
CUNEO	MAGLIANO ALPI	E808
CUNEO	MANGO	E887
CUNEO	MANTA	E894
CUNEO	MARENE	E939
CUNEO	MARGARITA	E945
CUNEO	MARMORA	E963
CUNEO	MARSAGLIA	E973
CUNEO	MARTINIANA PO	E988
CUNEO	MELLE	F114
CUNEO	MOIOLA	F279
CUNEO	MOMBARCARO	F309
CUNEO	MOMBASIGLIO	F312
CUNEO	MONASTERO DI VASCO	F326
CUNEO	MONASTEROLO CASOTTO	F329
CUNEO	MONASTEROLO SAVIGLIANO	F330
CUNEO	MONCHIERO	F338
CUNEO	MONDOVI`	F351
CUNEO	MONESIGLIO	F355
CUNEO	MONFORTE D`ALBA	F358
CUNEO	MONTA	F385
CUNEO	MONTALDO DI MONDOVI	F405
CUNEO	MONTALDO ROERO	F408
CUNEO	MONTANERA	F424
CUNEO	MONTEMALE DI CUNEO	F558
CUNEO	MONTEROSSO GRANA	F608
CUNEO	MONTEU ROERO	F654
CUNEO	MONTEZEMOLO	F666
CUNEO	MONTICELLO D`ALBA	F669
CUNEO	MORETTA	F723
CUNEO	MOROZZO	F743
CUNEO	MURAZZANO	F809
CUNEO	MURELLO	F811
CUNEO	NARZOLE	F846
CUNEO	NEIVE	F863
CUNEO	NEVIGLIE	F883
CUNEO	NIELLA BELBO	F894
CUNEO	NIELLA TANARO	F895
CUNEO	NOVELLO	F961
CUNEO	NUCETTO	F972
CUNEO	ORMEA	G114
CUNEO	PAESANA	G228
CUNEO	PAGNO	G240
CUNEO	PAMPARATO	G302
CUNEO	PAROLDO	G339
CUNEO	PERLETTO	G457
CUNEO	PERLO	G458
CUNEO	PEVERAGNO	G526
CUNEO	PEZZOLO VALLE UZZONE	G532
CUNEO	PIANFEI	G561
CUNEO	PIASCO	G575
CUNEO	PIETRAPORZIO	G625
CUNEO	PIOBESI D`ALBA	G683
CUNEO	PIOZZO	G697
CUNEO	POCAPAGLIA	G742
CUNEO	POLONGHERA	G800
CUNEO	PONTECHIANALE	G837
CUNEO	PRADLEVES	G970
CUNEO	PRAZZO	H011
CUNEO	PRIERO	H059
CUNEO	PRIOCCA	H068
CUNEO	PRIOLA	H069
CUNEO	PRUNETTO	H085
CUNEO	RACCONIGI	H150
CUNEO	REVELLO	H247
CUNEO	RIFREDDO	H285
CUNEO	ROASCHIA	H362
CUNEO	ROASCIO	H363
CUNEO	ROBILANTE	H377
CUNEO	ROBURENT	H378
CUNEO	ROCCA CIGLIE	H391
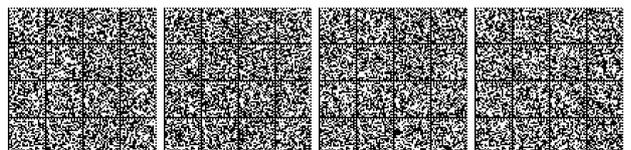
CUNEO	ROCCA DE BALDI	H395
CUNEO	ROCCABRUNA	H385
CUNEO	ROCCAFORTE MONDOVI	H407
CUNEO	ROCCASPARVERA	H447
CUNEO	ROCCAVIONE	H453
CUNEO	ROCCHETTA BELBO	H462
CUNEO	RODDI	H472
CUNEO	RODDINO	H473
CUNEO	RODELLO	H474
CUNEO	ROSSANA	H578
CUNEO	RUFFIA	H633
CUNEO	SALE DELLE LANGHE	H695
CUNEO	SALE SAN GIOVANNI	H704
CUNEO	SALICETO	H710
CUNEO	SALMOUR	H716
CUNEO	SALUZZO	H727
CUNEO	SAMBUCO	H746
CUNEO	SAMPEYRE	H755
CUNEO	SAN BENEDETTO BELBO	H770
CUNEO	SAN DAMIANO MACRA	H812
CUNEO	SAN MICHELE MONDOVI`	I037
CUNEO	SANFRE	H851
CUNEO	SANFRONT	H852
CUNEO	SANT`ALBANO STURA	I210
CUNEO	SANTA VITTORIA D`ALBA	I316
CUNEO	SANTO STEFANO BELBO	I367
CUNEO	SANTO STEFANO ROERO	I372
CUNEO	SAVIGLIANO	I470
CUNEO	SCAGNELLO	I484
CUNEO	SCARNAFIGI	I512
CUNEO	SERRALUNGA D`ALBA	I646
CUNEO	SERRAVALLE LANGHE	I659
CUNEO	SINIO	I750
CUNEO	SOMANO	I817
CUNEO	SOMMARIVA DEL BOSCO	I822
CUNEO	SOMMARIVA PERNO	I823
CUNEO	STROPPO	I985
CUNEO	TARANTASCA	L048
CUNEO	TORRE BORMIDA	L252
CUNEO	TORRE MONDOVI	L241
CUNEO	TORRE SAN GIORGIO	L278
CUNEO	TREISO	L367
CUNEO	TREZZO TINELLA	L410
CUNEO	TRINITA`	L427
CUNEO	VALDIERI	L558
CUNEO	VALGRANA	L580
CUNEO	VALLORIATE	L631
CUNEO	VALMALA	L636
CUNEO	VENASCA	L729
CUNEO	VERDUNO	L758
CUNEO	VERNANTE	L771
CUNEO	VERZUOLO	L804
CUNEO	VEZZA D`ALBA	L817
CUNEO	VICOFORTE	L841
CUNEO	VIGNOLO	L888
CUNEO	VILLAFALLETTO	L942
CUNEO	VILLANOVA MONDOVI`	L974
CUNEO	VILLANOVA SOLARO	L990
CUNEO	VILLAR SAN COSTANZO	M015
CUNEO	VINADIO	M055
CUNEO	VIOLA	M063
CUNEO	VOTTIGNASCO	M136
ENNA	AGIRA	A070
ENNA	AIDONE	A098
ENNA	ASSORO	A478
ENNA	BARRAFRANCA	A676
ENNA	CALASCIBETTA	B381
ENNA	CATENANUOVA	C353
ENNA	CENTURIPE	C471
ENNA	CERAMI	C480
ENNA	ENNA	C342
ENNA	GAGLIANO CASTELFERRATO	D849
ENNA	LEONFORTE	E536
ENNA	NICOSIA	F892
ENNA	NISSORIA	F900
ENNA	PIAZZA ARMERINA	G580
ENNA	PIETRAPERZIA	G624
ENNA	REGALBUTO	H221
ENNA	SPERLINGA	I891
ENNA	TROINA	L448
ENNA	VALGUARNERA CAROPEPE	L583
ENNA	VILLAROSA	M011
FERRARA	ARGENTA	A393
FERRARA	BERRA	A806
FERRARA	BONDENO	A965
FERRARA	CENTO	C469
FERRARA	CODIGORO	C814
FERRARA	COMACCHIO	C912
FERRARA	COPPARO	C980
FERRARA	FERRARA	D548
FERRARA	IOLANDA DI SAVOIA	E320
FERRARA	LAGOSANTO	E410
FERRARA	MASSAFISCAGLIA	F026
FERRARA	MESOLA	F156
FERRARA	MIGLIARINO	F198
FERRARA	MIGLIARO	F199
FERRARA	OSTELLATO	G184
FERRARA	POGGIO RENATICO	G768
FERRARA	PORTOMAGGIORE	G916
FERRARA	RO FERRARESE	H360
FERRARA	SANT`AGOSTINO	I209
FERRARA	TRESIGALLO	L390
FERRARA	VIGARANO MAINARDA	L868
FERRARA	VOGHIERA	M110
FIRENZE	BAGNO A RIPOLI	A564
FIRENZE	BARBERINO DI MUGELLO	A632
FIRENZE	BARBERINO VAL D ELSA	A633
FIRENZE	BORGO SAN LORENZO	B036
FIRENZE	CALENZANO	B406
FIRENZE	CAMPI BISENZIO	B507
FIRENZE	CAPRAIA E LIMITE	B684
FIRENZE	CASTELFIORENTINO	C101
FIRENZE	CERRETO GUIDI	C529
FIRENZE	CERTALDO	C540
FIRENZE	DICOMANO	D299
FIRENZE	EMPOLI	D403
FIRENZE	FIESOLE	D575
FIRENZE	FIGLINE VALDARNO	D583
FIRENZE	FIRENZE	D612
FIRENZE	FIRENZUOLA	D613
FIRENZE	FUCECCHIO	D815
FIRENZE	GAMBASSI TERME	D895
FIRENZE	GREVE IN CHIANTI	E169
FIRENZE	IMPRUNETA	E291
FIRENZE	INCISA IN VAL D ARNO	E296
FIRENZE	LASTRA A SIGNA	E466
FIRENZE	LONDA	E668
FIRENZE	MARRADI	E971
FIRENZE	MONTAIONE	F398
FIRENZE	MONTELUPO FIORENTINO	F551
FIRENZE	MONTESPERTOLI	F648
FIRENZE	PALAZZUOLO SUL SENIO	G270
FIRENZE	PELAGO	G420
FIRENZE	PONTASSIEVE	G825
FIRENZE	REGGELLO	H222
FIRENZE	RIGNANO SULL ARNO	H286
FIRENZE	RUFINA	H635
FIRENZE	SAN CASCIANO VAL PESA	H791

FIRENZE	SAN GODENZO	H937
FIRENZE	SAN PIERO A SIEVE	I085
FIRENZE	SCANDICCI	B962
FIRENZE	SCARPERIA	I514
FIRENZE	SESTO FIORENTINO	I684
FIRENZE	SIGNA	I728
FIRENZE	TAVARNELLE VAL DI PESA	L067
FIRENZE	VICCHIO	L838
FIRENZE	VINCI	M059
FOGGIA	ACCADIA	A015
FOGGIA	ALBERONA	A150
FOGGIA	ANZANO DI PUGLIA	A320
FOGGIA	APRICENA	A339
FOGGIA	ASCOLI SATRIANO	A463
FOGGIA	BICCARI	A854
FOGGIA	BOVINO	B104
FOGGIA	CAGNANO VARANO	B357
FOGGIA	CANDELA	B584
FOGGIA	CARAPELLE	B724
FOGGIA	CARLANTINO	B784
FOGGIA	CARPINO	B829
FOGGIA	CASALNUOVO MONTEROTARO	B904
FOGGIA	CASALVECCHIO DI PUGLIA	B917
FOGGIA	CASTELLUCCIO DEI SAURI	C198
FOGGIA	CASTELLUCCIO V MAGGIORE	C202
FOGGIA	CASTELNUOVO DI DAUNIA	C222
FOGGIA	CELENZA VALFORTORE	C429
FOGGIA	CELLE SAN VITO	C442
FOGGIA	CERIGNOLA	C514
FOGGIA	CHIEUTI	C633
FOGGIA	DELICETO	D269
FOGGIA	FAETO	D459
FOGGIA	FOGGIA	D643
FOGGIA	ISCHITELLA	E332
FOGGIA	LESINA	E549
FOGGIA	LUCERA	E716
FOGGIA	MANFREDONIA	E885
FOGGIA	MATTINATA	F059
FOGGIA	MONTE SANT ANGELO	F631
FOGGIA	MONTELEONE DI PUGLIA	F538
FOGGIA	MOTTA MONTECORVINO	F777
FOGGIA	ORDONA	M266
FOGGIA	ORSARA DI PUGLIA	G125
FOGGIA	ORTA NOVA	G131
FOGGIA	PANNI	G312
FOGGIA	PESCHICI	G487
FOGGIA	PIETRAMONTECORVINO	G604
FOGGIA	POGGIO IMPERIALE	G761
FOGGIA	RIGNANO GARGANICO	H287
FOGGIA	ROCCHETTA SANT`ANTONIO	H467
FOGGIA	RODI GARGANICO	H480
FOGGIA	ROSETO VALFORTORE	H568
FOGGIA	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	H839
FOGGIA	SAN GIOVANNI ROTONDO	H926
FOGGIA	SAN MARCO IN LAMIS	H985
FOGGIA	SAN MARCO LA CATOLA	H986
FOGGIA	SAN PAOLO DI CIVITATE	I072
FOGGIA	SAN SEVERO	I158
FOGGIA	SANNICANDRO GARGANICO	I054
FOGGIA	SANT`AGATA DI PUGLIA	I193
FOGGIA	SERRACAPRIOLA	I641
FOGGIA	STORNARA	I962
FOGGIA	STORNARELLA	I963
FOGGIA	TORREMAGGIORE	L273
FOGGIA	TRINITAPOLI	B915
FOGGIA	TROIA	L447
FOGGIA	VICO DEL GARGANO	L842
FOGGIA	VIESTE	L858
FOGGIA	VOLTURARA APPULA	M131
FOGGIA	VOLTURINO	M132
FORLI' CESENA	BAGNO DI ROMAGNA	A565
FORLI' CESENA	BERTINORO	A809
FORLI' CESENA	BORGHI	B001
FORLI' CESENA	CASTROCARO TERME T SOLE	C339
FORLI' CESENA	CESENA	C573
FORLI' CESENA	CESENATICO	C574
FORLI' CESENA	CIVITELLA DI ROMAGNA	C777
FORLI' CESENA	DOVADOLA	D357
FORLI' CESENA	FORLI	D704
FORLI' CESENA	FORLIMPOPOLI	D705
FORLI' CESENA	GALEATA	D867
FORLI' CESENA	GAMBETTOLA	D899
FORLI' CESENA	GATTEO	D935
FORLI' CESENA	LONGIANO	E675
FORLI' CESENA	MELDOLA	F097
FORLI' CESENA	MERCATO SARACENO	F139
FORLI' CESENA	MODIGLIANA	F259
FORLI' CESENA	MONTIANO	F668
FORLI' CESENA	PORTICO E SAN BENEDETTO	G904
FORLI' CESENA	PREDAPPIO	H017
FORLI' CESENA	PREMILCUORE	H034
FORLI' CESENA	ROCCA SAN CASCIANO	H437
FORLI' CESENA	RONCOFREDDO	H542
FORLI' CESENA	SAN MAURO PASCOLI	I027
FORLI' CESENA	SANTA SOFIA	I310
FORLI' CESENA	SARSINA	I444
FORLI' CESENA	SAVIGNANO SUL RUBICONE	I472
FORLI' CESENA	SOGLIANO AL RUBICONE	I779
FORLI' CESENA	TREDOZIO	L361
FORLI' CESENA	VERGHERETO	L764
FROSINONE	ACQUAFONDATA	A032
FROSINONE	ACUTO	A054
FROSINONE	ALATRI	A123
FROSINONE	ALVITO	A244
FROSINONE	AMASENO	A256
FROSINONE	ANAGNI	A269
FROSINONE	AQUINO	A348
FROSINONE	ARCE	A363
FROSINONE	ARNARA	A421
FROSINONE	ARPINO	A433
FROSINONE	ATINA	A486
FROSINONE	AUSONIA	A502
FROSINONE	BOVILLE ERNICA	A720
FROSINONE	BROCCOSTELLA	B195
FROSINONE	CASALATTICO	B862
FROSINONE	CASALVIERI	B919
FROSINONE	CASSINO	C034
FROSINONE	CASTELLIRI	C177
FROSINONE	CASTELNUOVO PARANO	C223
FROSINONE	CASTRO DEI VOLSCI	C338
FROSINONE	CASTROCIELO	C340
FROSINONE	CECCANO	C413
FROSINONE	CEPRANO	C479
FROSINONE	CERVARO	C545
FROSINONE	COLFELICE	C836
FROSINONE	COLLE SAN MAGNO	C870
FROSINONE	COLLEPARDO	C864
FROSINONE	CORENO AUSONIO	C998
FROSINONE	ESPERIA	D440
FROSINONE	FALVATERRA	D483
FROSINONE	FERENTINO	D539
FROSINONE	FILETTINO	D591
FROSINONE	FIUGGI	A310
FROSINONE	FONTANA LIRI	D667
FROSINONE	FROSINONE	D810
FROSINONE	FUMONE	D819
FROSINONE	GALLINARO	D881
FROSINONE	GIULIANO DI ROMA	E057
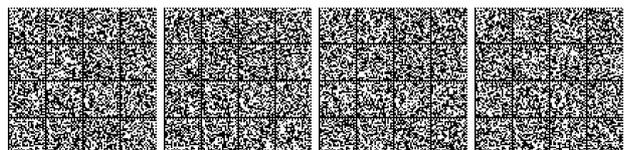
FROSINONE	GUARCINO	E236	GENOVA	LEIVI	E519
FROSINONE	ISOLA DEL LIRI	E340	GENOVA	LUMARZO	E737
FROSINONE	MONTE S GIOVANNI CAMPAN	F620	GENOVA	MASONE	F020
FROSINONE	MOROLO	F740	GENOVA	MELE	F098
FROSINONE	PALIANO	G276	GENOVA	MEZZANEGO	F173
FROSINONE	PASTENA	G362	GENOVA	MIGNANEGO	F202
FROSINONE	PATRICA	G374	GENOVA	MOCONESI	F256
FROSINONE	PICO	G592	GENOVA	MONEGLIA	F354
FROSINONE	PIEDIMONTE SAN GERMANO	G598	GENOVA	MONTEBRUNO	F445
FROSINONE	PIGLIO	G659	GENOVA	MONTOGGIO	F682
FROSINONE	PIGNATARO INTERAMNA	G662	GENOVA	NE	F858
FROSINONE	POFI	G749	GENOVA	NEIRONE	F862
FROSINONE	PONTECORVO	G838	GENOVA	ORERO	G093
FROSINONE	POSTA FIBRENO	G935	GENOVA	PROPATA	H073
FROSINONE	RIPI	H324	GENOVA	RAPALLO	H183
FROSINONE	ROCCADARCE	H393	GENOVA	RECCO	H212
FROSINONE	ROCCASECCA	H443	GENOVA	REZZOAGLIO	H258
FROSINONE	S AMBROGIO S GARIGLIANO	I256	GENOVA	RONCO SCRIVIA	H536
FROSINONE	S ANDREA DEL GARIGLIANO	I265	GENOVA	RONDANINA	H546
FROSINONE	S DONATO VAL DI COMINO	H824	GENOVA	ROSSIGLIONE	H581
FROSINONE	SAN GIORGIO A LIRI	H880	GENOVA	ROVEGNO	H599
FROSINONE	SAN GIOVANNI INCARICO	H917	GENOVA	SAN COLOMBANO CERTENOLI	H802
FROSINONE	SAN VITTORE DEL LAZIO	I408	GENOVA	SANT`OLCESE	I346
FROSINONE	SANT`APOLLINARE	I302	GENOVA	SANTA MARGHERITA LIGURE	I225
FROSINONE	SANT`ELIA FIUMERAPIDO	I321	GENOVA	SANTO STEFANO D`AVETO	I368
FROSINONE	SANTOPADRE	I351	GENOVA	SAVIGNONE	I475
FROSINONE	SERRONE	I669	GENOVA	SERRA RICCO`	I640
FROSINONE	SETTEFRATI	I697	GENOVA	SESTRI LEVANTE	I693
FROSINONE	SGURGOLA	I716	GENOVA	SORI	I852
FROSINONE	SORA	I838	GENOVA	TIGLIETO	L167
FROSINONE	STRANGOLAGALLI	I973	GENOVA	TORRIGLIA	L298
FROSINONE	SUPINO	L009	GENOVA	USCIO	L507
FROSINONE	TERELLE	L105	GENOVA	VALBREVENNA	L546
FROSINONE	TORRE CAJETANI	L243	GENOVA	VOBBIA	M105
FROSINONE	TORRICE	L290	GENOVA	ZOAGLI	M182
FROSINONE	TREVI NEL LAZIO	L398	GROSSETO	ARCIDOSSO	A369
FROSINONE	TRIVIGLIANO	L437	GROSSETO	CAMPAGNATICO	B497
FROSINONE	VALLECORSA	L598	GROSSETO	CAPALBIO	B646
FROSINONE	VALLEMAIO	L605	GROSSETO	CASTEL DEL PIANO	C085
FROSINONE	VALLEROTONDA	L614	GROSSETO	CASTELL AZZARA	C147
FROSINONE	VEROLI	L780	GROSSETO	CASTIGLIONE D PESCAIA	C310
FROSINONE	VICALVI	L836	GROSSETO	CINIGIANO	C705
FROSINONE	VICO NEL LAZIO	L843	GROSSETO	CIVITELLA PAGANICO	C782
FROSINONE	VILLA SANTA LUCIA	L905	GROSSETO	FOLLONICA	D656
FROSINONE	VILLA SANTO STEFANO	I364	GROSSETO	GAVORRANO	D948
GENOVA	ARENZANO	A388	GROSSETO	GROSSETO	E202
GENOVA	BOGLIASCO	A922	GROSSETO	ISOLA DEL GIGLIO	E348
GENOVA	BORZONASCA	B067	GROSSETO	MAGLIANO IN TOSCANA	E810
GENOVA	BUSALLA	B282	GROSSETO	MANCIANO	E875
GENOVA	CAMOGLI	B490	GROSSETO	MASSA MARITTIMA	F032
GENOVA	CAMPO LIGURE	B538	GROSSETO	MONTE ARGENTARIO	F437
GENOVA	CAMPOMORONE	B551	GROSSETO	MONTEROTONDO MARITTIMO	F612
GENOVA	CARASCO	B726	GROSSETO	MONTIERI	F677
GENOVA	CASARZA LIGURE	B939	GROSSETO	ORBETELLO	G088
GENOVA	CASELLA	B956	GROSSETO	PITIGLIANO	G716
GENOVA	CASTIGLIONE CHIAVARESE	C302	GROSSETO	ROCCALBEGNA	H417
GENOVA	CERANESI	C481	GROSSETO	ROCCASTRADA	H449
GENOVA	CHIAVARI	C621	GROSSETO	SCANSANO	I504
GENOVA	CICAGNA	C673	GROSSETO	SCARLINO	I510
GENOVA	COGOLETO	C823	GROSSETO	SEGGIANO	I571
GENOVA	COGORNO	C826	GROSSETO	SEMPRONIANO	I601
GENOVA	CROCEFIESCHI	D175	GROSSETO	SORANO	I841
GENOVA	FASCIA	D509	IMPERIA	APRICALE	A338
GENOVA	FAVALE DI MALVARO	D512	IMPERIA	AQUILA D`ARROSCIA	A344
GENOVA	FONTANIGORDA	D677	IMPERIA	AURIGO	A499
GENOVA	GENOVA	D969	IMPERIA	BADALUCCO	A536
GENOVA	GORRETO	E109	IMPERIA	BAIARDO	A581
GENOVA	ISOLA DEL CANTONE	E341	IMPERIA	BORDIGHERA	A984
GENOVA	LAVAGNA	E488	IMPERIA	BORGOMARO	B020
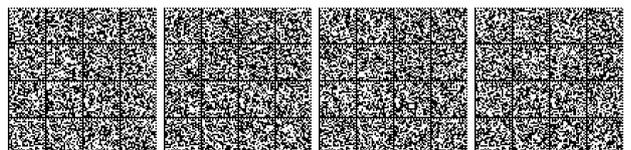
IMPERIA	CAMPOROSSO	B559
IMPERIA	CARPASIO	B814
IMPERIA	CASTEL VITTORIO	C110
IMPERIA	CASTELLARO	C143
IMPERIA	CERIANA	C511
IMPERIA	CERVO	C559
IMPERIA	CHIUSAVECCHIA	C660
IMPERIA	CIPRESSA	C718
IMPERIA	CIVEZZA	C755
IMPERIA	COSIO D`ARROSCIA	D087
IMPERIA	COSTARAINERA	D114
IMPERIA	DIANO ARENTINO	D293
IMPERIA	DIANO CASTELLO	D296
IMPERIA	DIANO MARINA	D297
IMPERIA	DIANO SAN PIETRO	D298
IMPERIA	DOLCEACQUA	D318
IMPERIA	DOLCEDO	D319
IMPERIA	IMPERIA	E290
IMPERIA	ISOLABONA	E346
IMPERIA	LUCINASCO	E719
IMPERIA	MENDATICA	F123
IMPERIA	MOLINI DI TRIORA	F290
IMPERIA	MONTALTO LIGURE	F406
IMPERIA	OLIVETTA SAN MICHELE	G041
IMPERIA	OSPEDALETTI	G164
IMPERIA	PERINALDO	G454
IMPERIA	PIETRABRUNA	G607
IMPERIA	PIEVE DI TECO	G632
IMPERIA	PIGNA	G660
IMPERIA	POMPEIANA	G814
IMPERIA	PONTEDASSIO	G840
IMPERIA	PORNASSIO	G890
IMPERIA	PRELA`	H027
IMPERIA	REZZO	H257
IMPERIA	RIVA LIGURE	H328
IMPERIA	ROCCHETTA NERVINA	H460
IMPERIA	SAN BARTOLOMEO AL MARE	H763
IMPERIA	SAN BIAGIO DELLA CIMA	H780
IMPERIA	SAN LORENZO AL MARE	H957
IMPERIA	SAN REMO	I138
IMPERIA	SANTO STEFANO AL MARE	I365
IMPERIA	SEBORGA	I556
IMPERIA	SOLDANO	I796
IMPERIA	TAGGIA	L024
IMPERIA	TERZORIO	L146
IMPERIA	TRIORA	L430
IMPERIA	VALLEBONA	L596
IMPERIA	VALLECROSIA	L599
IMPERIA	VASIA	L693
IMPERIA	VENTIMIGLIA	L741
IMPERIA	VESSALICO	L809
IMPERIA	VILLA FARALDI	L943
ISERNIA	ACQUAVIVA D`ISERNIA	A051
ISERNIA	AGNONE	A080
ISERNIA	BAGNOLI DEL TRIGNO	A567
ISERNIA	BELMONTE DEL SANNIO	A761
ISERNIA	CANTALUPO NEL SANNIO	B630
ISERNIA	CAPRACOTTA	B682
ISERNIA	CAROVILLI	B810
ISERNIA	CARPINONE	B830
ISERNIA	CASTEL SAN VINCENZO	C270
ISERNIA	CASTELPETROSO	C246
ISERNIA	CHIAUCI	C620
ISERNIA	CIVITANOVA DEL SANNIO	C769
ISERNIA	COLLI A VOLTURNO	C878
ISERNIA	CONCA CASALE	C941
ISERNIA	FILIGNANO	D595
ISERNIA	FORLI DEL SANNIO	D703
ISERNIA	FORNELLI	D715
ISERNIA	FROSOLONE	D811
ISERNIA	ISERNIA	E335
ISERNIA	LONGANO	E669
ISERNIA	MACCHIA D`ISERNIA	E778
ISERNIA	MACCHIAGODENA	E779
ISERNIA	MIRANDA	F239
ISERNIA	MONTAQUILA	F429
ISERNIA	MONTERODUNI	F601
ISERNIA	PESCOLANCIANO	G495
ISERNIA	PESCOPENNATARO	G497
ISERNIA	PETTORANELLO DEL MOLISE	G523
ISERNIA	PIETRABBONDANTE	G606
ISERNIA	POGGIO SANNITA	B317
ISERNIA	POZZILLI	G954
ISERNIA	RIONERO SANNITICO	H308
ISERNIA	ROCCAMANDOLFI	H420
ISERNIA	ROCCASICURA	H445
ISERNIA	ROCCHETTA A VOLTURNO	H458
ISERNIA	SAN PIETRO AVELLANA	I096
ISERNIA	SANT`AGAPITO	I189
ISERNIA	SANT`ANGELO DEL PESCO	I282
ISERNIA	SANT`ELENA SANNITA	B466
ISERNIA	SANTA MARIA DEL MOLISE	I238
ISERNIA	SCAPOLI	I507
ISERNIA	SESTO CAMPANO	I682
ISERNIA	VASTOGIRARDI	L696
ISERNIA	VENAFRO	L725
LA SPEZIA	AMEGLIA	A261
LA SPEZIA	ARCOLA	A373
LA SPEZIA	BEVERINO	A836
LA SPEZIA	BOLANO	A932
LA SPEZIA	BONASSOLA	A961
LA SPEZIA	CARRO	B838
LA SPEZIA	CARRODANO	B839
LA SPEZIA	CASTELNUOVO MAGRA	C240
LA SPEZIA	DEIVA MARINA	D265
LA SPEZIA	FOLLO	D655
LA SPEZIA	FRAMURA	D758
LA SPEZIA	LA SPEZIA	E463
LA SPEZIA	LERICI	E542
LA SPEZIA	LEVANTO	E560
LA SPEZIA	MAISSANA	E842
LA SPEZIA	ORTONOVO	G143
LA SPEZIA	PORTOVENERE	G925
LA SPEZIA	RICCO` D GOLFO D SPEZIA	H275
LA SPEZIA	ROCCHETTA DI VARA	H461
LA SPEZIA	SANTO STEFANO DI MAGRA	I363
LA SPEZIA	SARZANA	I449
LA SPEZIA	SESTA GODANO	E070
LA SPEZIA	VARESE LIGURE	L681
LA SPEZIA	VEZZANO LIGURE	L819
LA SPEZIA	ZIGNAGO	M177
L'AQUILA	ACCIANO	A018
L'AQUILA	AIELLI	A100
L'AQUILA	ALFEDENA	A187
L'AQUILA	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	A318
L'AQUILA	ATELETA	A481
L'AQUILA	AVEZZANO	A515
L'AQUILA	BALSORANO	A603
L'AQUILA	BARETE	A656
L'AQUILA	BARISCIANO	A667
L'AQUILA	BISEGNA	A884
L'AQUILA	BUGNARA	B256
L'AQUILA	CAGNANO AMITERNO	B358
L'AQUILA	CALASCIO	B382
L'AQUILA	CAMPO DI GIOVE	B526
L'AQUILA	CAMPOTOSTO	B569
L'AQUILA	CANISTRO	B606
L'AQUILA	CANSANO	B624
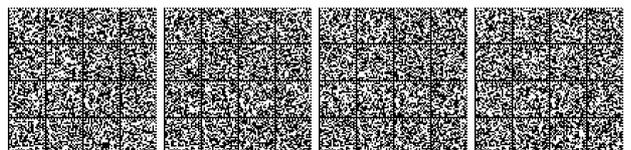
L'AQUILA	CAPESTRANO	B651
L'AQUILA	CAPISTRELLO	B656
L'AQUILA	CAPITIGNANO	B658
L'AQUILA	CAPORCIANO	B672
L'AQUILA	CAPPADOCIA	B677
L'AQUILA	CARAPELLE CALVISIO	B725
L'AQUILA	CARSOLI	B842
L'AQUILA	CASTEL DEL MONTE	C083
L'AQUILA	CASTEL DI IERI	C090
L'AQUILA	CASTEL DI SANGRO	C096
L'AQUILA	CASTELLAFIUME	C126
L'AQUILA	CASTELVECCHIO CALVISIO	C278
L'AQUILA	CASTELVECCHIO SUBEQUO	C279
L'AQUILA	CELANO	C426
L'AQUILA	CERCHIO	C492
L'AQUILA	CIVITA D`ANTINO	C766
L'AQUILA	CIVITELLA ALFEDENA	C778
L'AQUILA	CIVITELLA ROVETO	C783
L'AQUILA	COCULLO	C811
L'AQUILA	COLLARMELE	C844
L'AQUILA	COLLELONGO	C862
L'AQUILA	COLLEPIETRO	C866
L'AQUILA	CORFINIO	C999
L'AQUILA	FAGNANO ALTO	D465
L'AQUILA	FONTECCHIO	D681
L'AQUILA	FOSSA	D736
L'AQUILA	GAGLIANO ATERNO	D850
L'AQUILA	GIOIA DEI MARSI	E040
L'AQUILA	GORIANO SICOLI	E096
L'AQUILA	INTRODACQUA	E307
L'AQUILA	L`AQUILA	A345
L'AQUILA	LECCE NEI MARSI	E505
L'AQUILA	LUCO DEI MARSI	E723
L'AQUILA	LUCOLI	E724
L'AQUILA	MAGLIANO DE` MARSI	E811
L'AQUILA	MASSA D`ALBE	F022
L'AQUILA	MOLINA ATERNO	M255
L'AQUILA	MONTEREALE	F595
L'AQUILA	MORINO	F732
L'AQUILA	NAVELLI	F852
L'AQUILA	OCRE	F996
L'AQUILA	OFENA	G002
L'AQUILA	OPI	G079
L'AQUILA	ORICOLA	G102
L'AQUILA	ORTONA DEI MARSI	G142
L'AQUILA	ORTUCCHIO	G145
L'AQUILA	OVINDOLI	G200
L'AQUILA	PACENTRO	G210
L'AQUILA	PERETO	G449
L'AQUILA	PESCASSEROLI	G484
L'AQUILA	PESCINA	G492
L'AQUILA	PESCOCOSTANZO	G493
L'AQUILA	PETTORANO SUL GIZIO	G524
L'AQUILA	PIZZOLI	G726
L'AQUILA	POGGIO PICENZE	G766
L'AQUILA	PRATA D`ANSIDONIA	G992
L'AQUILA	PRATOLA PELIGNA	H007
L'AQUILA	PREZZA	H056
L'AQUILA	RAIANO	H166
L'AQUILA	RIVISONDOLI	H353
L'AQUILA	ROCCA DI BOTTE	H399
L'AQUILA	ROCCA DI CAMBIO	H400
L'AQUILA	ROCCA DI MEZZO	H402
L'AQUILA	ROCCA PIA	H429
L'AQUILA	ROCCACASALE	H389
L'AQUILA	ROCCARASO	H434
L'AQUILA	S DEMETRIO NE` VESTINI	H819
L'AQUILA	S STEFANO DI SESSANIO	I360
L'AQUILA	S VINCENZO VALLE ROVETO	I389
L'AQUILA	SAN BENEDETTO DEI MARSI	H772
L'AQUILA	SAN PIO DELLE CAMERE	I121
L'AQUILA	SANT`EUSANIO FORCONESE	I336
L'AQUILA	SANTE MARIE	I326
L'AQUILA	SCANNO	I501
L'AQUILA	SCONTRONE	I543
L'AQUILA	SCOPPITO	I546
L'AQUILA	SCURCOLA MARSICANA	I553
L'AQUILA	SECINARO	I558
L'AQUILA	SULMONA	I804
L'AQUILA	TAGLIACOZZO	L025
L'AQUILA	TIONE DEGLI ABRUZZI	L173
L'AQUILA	TORNIMPARTE	L227
L'AQUILA	TRASACCO	L334
L'AQUILA	VILLA S LUCIA D ABRUZZI	M021
L'AQUILA	VILLA SANT`ANGELO	M023
L'AQUILA	VILLALAGO	L958
L'AQUILA	VILLAVALLELONGA	M031
L'AQUILA	VILLETTA BARREA	M041
L'AQUILA	VITTORITO	M090
LATINA	APRILIA	A341
LATINA	CISTERNA DI LATINA	C740
LATINA	CORI	D003
LATINA	FONDI	D662
LATINA	FORMIA	D708
LATINA	GAETA	D843
LATINA	ITRI	E375
LATINA	LATINA	E472
LATINA	LENOLA	E527
LATINA	MAENZA	E798
LATINA	MINTURNO	F224
LATINA	MONTE SAN BIAGIO	F616
LATINA	NORMA	F937
LATINA	PONTINIA	G865
LATINA	PRIVERNO	G698
LATINA	ROCCAGORGA	H413
LATINA	ROCCASECCA DEI VOLSCI	H444
LATINA	SABAUDIA	H647
LATINA	SAN FELICE CIRCEO	H836
LATINA	SANTI COSMA E DAMIANO	I339
LATINA	SERMONETA	I634
LATINA	SEZZE	I712
LATINA	SONNINO	I832
LATINA	SPERLONGA	I892
LATINA	SPIGNO SATURNIA	I902
LATINA	TERRACINA	L120
LECCE	ACQUARICA DEL CAPO	A042
LECCE	ALESSANO	A184
LECCE	ALEZIO	A185
LECCE	ALLISTE	A208
LECCE	ANDRANO	A281
LECCE	ARADEO	A350
LECCE	ARNESANO	A425
LECCE	BAGNOLO DEL SALENTO	A572
LECCE	BOTRUGNO	B086
LECCE	CALIMERA	B413
LECCE	CAMPI SALENTINA	B506
LECCE	CANNOLE	B616
LECCE	CAPRARICA DI LECCE	B690
LECCE	CARMIANO	B792
LECCE	CARPIGNANO SALENTINO	B822
LECCE	CASARANO	B936
LECCE	CASTRI DI LECCE	C334
LECCE	CASTRIGNANO DE` GRECI	C335
LECCE	CASTRIGNANO DEL CAPO	C336
LECCE	CASTRO	M261
LECCE	CAVALLINO	C377
LECCE	COLLEPASSO	C865
LECCE	COPERTINO	C978

LECCE	CORIGLIANO D`OTRANTO	D006
LECCE	CORSANO	D044
LECCE	CURSI	D223
LECCE	CUTROFIANO	D237
LECCE	DISO	D305
LECCE	GAGLIANO DEL CAPO	D851
LECCE	GALATINA	D862
LECCE	GALATONE	D863
LECCE	GALLIPOLI	D883
LECCE	GIUGGIANELLO	E053
LECCE	GIURDIGNANO	E061
LECCE	GUAGNANO	E227
LECCE	LECCE	E506
LECCE	LEQUILE	E538
LECCE	LEVERANO	E563
LECCE	LIZZANELLO	E629
LECCE	MAGLIE	E815
LECCE	MARTANO	E979
LECCE	MARTIGNANO	E984
LECCE	MATINO	F054
LECCE	MELENDUGNO	F101
LECCE	MELISSANO	F109
LECCE	MELPIGNANO	F117
LECCE	MIGGIANO	F194
LECCE	MINERVINO DI LECCE	F221
LECCE	MONTERONI DI LECCE	F604
LECCE	MONTESANO SALENTINO	F623
LECCE	MORCIANO DI LEUCA	F716
LECCE	MURO LECCESE	F816
LECCE	NARDO`	F842
LECCE	NEVIANO	F881
LECCE	NOCIGLIA	F916
LECCE	NOVOLI	F970
LECCE	ORTELLE	G136
LECCE	OTRANTO	G188
LECCE	PALMARIGGI	G285
LECCE	PARABITA	G325
LECCE	PATU`	G378
LECCE	POGGIARDO	G751
LECCE	PRESICCE	H047
LECCE	RACALE	H147
LECCE	RUFFANO	H632
LECCE	SALICE SALENTINO	H708
LECCE	SALVE	H729
LECCE	SAN CASSIANO	M264
LECCE	SAN CESARIO DI LECCE	H793
LECCE	SAN DONATO DI LECCE	H826
LECCE	SAN PIETRO IN LAMA	I115
LECCE	SANARICA	H757
LECCE	SANNICOLA	I059
LECCE	SANTA CESAREA TERME	I172
LECCE	SCORRANO	I549
LECCE	SECLI`	I559
LECCE	SOGLIANO CAVOUR	I780
LECCE	SOLETO	I800
LECCE	SPECCHIA	I887
LECCE	SPONGANO	I923
LECCE	SQUINZANO	I930
LECCE	STERNATIA	I950
LECCE	SUPERSANO	L008
LECCE	SURANO	L010
LECCE	SURBO	L011
LECCE	TAURISANO	L064
LECCE	TAVIANO	L074
LECCE	TIGGIANO	L166
LECCE	TREPUZZI	L383
LECCE	TRICASE	L419
LECCE	TUGLIE	L462
LECCE	UGENTO	L484
LECCE	UGGIANO LA CHIESA	L485
LECCE	VEGLIE	L711
LECCE	VERNOLE	L776
LECCE	ZOLLINO	M187
LECCO	ABBADIA LARIANA	A005
LECCO	AIRUNO	A112
LECCO	ANNONE DI BRIANZA	A301
LECCO	BALLABIO	A594
LECCO	BARZAGO	A683
LECCO	BELLANO	A745
LECCO	BOSISIO PARINI	B081
LECCO	BRIVIO	B194
LECCO	BULCIAGO	B261
LECCO	CALCO	B396
LECCO	CALOLZIOCORTE	B423
LECCO	CARENNO	B763
LECCO	CASARGO	B937
LECCO	CASATENOVO	B943
LECCO	CASSAGO BRIANZA	B996
LECCO	CASTELLO DI BRIANZA	C187
LECCO	CERNUSCO LOMBARDONE	C521
LECCO	CESANA BRIANZA	C563
LECCO	CIVATE	C752
LECCO	COLICO	C839
LECCO	COLLE BRIANZA	C851
LECCO	CORTENOVA	D065
LECCO	COSTA MASNAGA	D112
LECCO	CRANDOLA VALSASSINA	D131
LECCO	CREMELLA	D143
LECCO	CREMENO	D145
LECCO	DERVIO	D280
LECCO	DOLZAGO	D327
LECCO	DORIO	D346
LECCO	ELLO	D398
LECCO	ESINO LARIO	D436
LECCO	GALBIATE	D865
LECCO	GARBAGNATE MONASTERO	D913
LECCO	GARLATE	D926
LECCO	IMBERSAGO	E287
LECCO	INTROBIO	E305
LECCO	INTROZZO	E308
LECCO	LECCO	E507
LECCO	LIERNA	E581
LECCO	LOMAGNA	E656
LECCO	MALGRATE	E858
LECCO	MANDELLO DEL LARIO	E879
LECCO	MARGNO	E947
LECCO	MERATE	F133
LECCO	MISSAGLIA	F248
LECCO	MOLTENO	F304
LECCO	MONTE MARENZO	F561
LECCO	MONTEVECCHIA	F657
LECCO	MONTICELLO BRIANZA	F674
LECCO	NIBIONNO	F887
LECCO	OGGIONO	G009
LECCO	OLGIATE MOLGORA	G026
LECCO	OLGINATE	G030
LECCO	OLIVETO LARIO	G040
LECCO	OSNAGO	G161
LECCO	PADERNO D`ADDA	G218
LECCO	PARLASCO	G336
LECCO	PASTURO	G368
LECCO	PEREGO	G448
LECCO	PERLEDO	G456
LECCO	PREMANA	H028
LECCO	PRIMALUNA	H063
LECCO	ROBBIATE	G223
LECCO	ROGENO	H486
LECCO	ROVAGNATE	H596
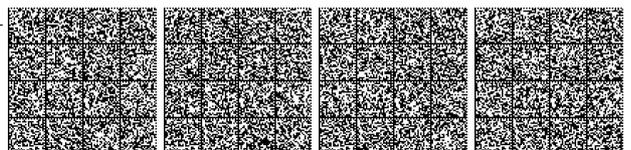
LECCO	SANTA MARIA HOE`	I243
LECCO	SIRONE	I759
LECCO	SIRTORI	I761
LECCO	SUEGLIO	I994
LECCO	SUELLO	I996
LECCO	TACENO	L022
LECCO	TORRE DE` BUSI	L257
LECCO	VALGREGHENTINO	L581
LECCO	VALMADRERA	L634
LECCO	VARENNA	L680
LECCO	VENDROGNO	L731
LECCO	VERCURAGO	L751
LECCO	VERDERIO INFERIORE	L755
LECCO	VERDERIO SUPERIORE	L756
LECCO	VESTRENO	L813
LECCO	VIGANO`	L866
LIVORNO	BIBBONA	A852
LIVORNO	CAMPIGLIA MARITTIMA	B509
LIVORNO	CAMPO NELL`ELBA	B553
LIVORNO	CAPOLIVERI	B669
LIVORNO	CAPRAIA ISOLA	B685
LIVORNO	CASTAGNETO CARDUCCI	C044
LIVORNO	CECINA	C415
LIVORNO	COLLESALVETTI	C869
LIVORNO	LIVORNO	E625
LIVORNO	MARCIANA	E930
LIVORNO	MARCIANA MARINA	E931
LIVORNO	PIOMBINO	G687
LIVORNO	PORTO AZZURRO	E680
LIVORNO	PORTOFERRAIO	G912
LIVORNO	RIO MARINA	H305
LIVORNO	RIO NELL`ELBA	H297
LIVORNO	ROSIGNANO MARITTIMO	H570
LIVORNO	SAN VINCENZO	I390
LIVORNO	SASSETTA	I454
LIVORNO	SUVERETO	L019
LODI	CASTIRAGA VIDARDO	C329
LODI	CODOGNO	C816
LODI	COMAZZO	C917
LODI	CRESPIATICA	D159
LODI	FOMBIO	D660
LODI	GALGAGNANO	D868
LODI	GRAFFIGNANA	E127
LODI	LIVRAGA	E627
LODI	LODI VECCHIO	E651
LODI	MALEO	E852
LODI	MARUDO	E994
LODI	MASSALENGO	F028
LODI	MELETI	F102
LODI	MERLINO	F149
LODI	MULAZZANO	F801
LODI	ORIO LITTA	G107
LODI	OSPEDALETTO LODIGIANO	G166
LODI	PIEVE FISSIRAGA	G096
LODI	SALERANO SUL LAMBRO	H701
LODI	SAN FIORANO	H844
LODI	SAN MARTINO IN STRADA	I012
LODI	SAN ROCCO AL PORTO	I140
LODI	SANT`ANGELO LODIGIANO	I274
LODI	SANTO STEFANO LODIGIANO	I362
LODI	SECUGNAGO	I561
LODI	SENNA LODIGIANA	I612
LODI	SOMAGLIA	I815
LODI	TAVAZZANO VILLAVESCO	F260
LODI	TERRANOVA PASSERINI	L125
LODI	VILLANOVA DEL SILLARO	L977
LODI	ZELO BUON PERSICO	M158
LUCCA	ALTOPASCIO	A241
LUCCA	BAGNI DI LUCCA	A560
LUCCA	BARGA	A657
LUCCA	BORGO A MOZZANO	B007
LUCCA	CAMAIORE	B455
LUCCA	CAMPORGIANO	B557
LUCCA	CAPANNORI	B648
LUCCA	CAREGGINE	B760
LUCCA	CASTELNUOVO GARFAGNANA	C236
LUCCA	CASTIGLIONE GARFAGNANA	C303
LUCCA	FABBRICHE DI VALLICO	D449
LUCCA	FORTE DE MARMI	D730
LUCCA	FOSCIANDORA	D734
LUCCA	GALLICANO	D874
LUCCA	LUCCA	E715
LUCCA	MASSAROSA	F035
LUCCA	MINUCCIANO	F225
LUCCA	MOLAZZANA	F283
LUCCA	MONTECARLO	F452
LUCCA	PESCAGLIA	G480
LUCCA	PIAZZA AL SERCHIO	G582
LUCCA	PIETRASANTA	G628
LUCCA	PIEVE FOSCIANA	G648
LUCCA	PORCARI	G882
LUCCA	SAN ROMANO GARFAGNANA	I142
LUCCA	SERAVEZZA	I622
LUCCA	SILLANO	I737
LUCCA	STAZZEMA	I942
LUCCA	VAGLI SOTTO	L533
LUCCA	VERGEMOLI	L763
LUCCA	VIAREGGIO	L833
LUCCA	VILLA BASILICA	L913
LUCCA	VILLA COLLEMANDINA	L926
MACERATA	APIRO	A329
MACERATA	APPIGNANO	A334
MACERATA	BELFORTE DEL CHIENTI	A739
MACERATA	BOLOGNOLA	A947
MACERATA	CALDAROLA	B398
MACERATA	CAMERINO	B474
MACERATA	CAMPOROTONDO FIASTRONE	B562
MACERATA	CASTELRAIMONDO	C251
MACERATA	CASTELSANTANGELO S NERA	C267
MACERATA	CESSAPALOMBO	C582
MACERATA	CINGOLI	C704
MACERATA	CIVITANOVA MARCHE	C770
MACERATA	COLMURANO	C886
MACERATA	CORRIDONIA	D042
MACERATA	ESANATOGLIA	D429
MACERATA	FIASTRA	D564
MACERATA	FIORDIMONTE	D609
MACERATA	FIUMINATA	D628
MACERATA	GAGLIOLE	D853
MACERATA	GUALDO	E228
MACERATA	LORO PICENO	E694
MACERATA	MACERATA	E783
MACERATA	MATELICA	F051
MACERATA	MOGLIANO	F268
MACERATA	MONTE CAVALLO	F460
MACERATA	MONTE SAN GIUSTO	F621
MACERATA	MONTE SAN MARTINO	F622
MACERATA	MONTECASSIANO	F454
MACERATA	MONTECOSARO	F482
MACERATA	MONTEFANO	F496
MACERATA	MONTELUPONE	F552
MACERATA	MORROVALLE	F749
MACERATA	MUCCIA	F793
MACERATA	PENNA SAN GIOVANNI	G436
MACERATA	PETRIOLO	G515
MACERATA	PIEVE TORINA	G657
MACERATA	PIEVEBOVIGLIANA	G637
MACERATA	PIORACO	G690

MACERATA	POGGIO SAN VICINO	D566
MACERATA	POLLENZA	F567
MACERATA	PORTO RECANATI	G919
MACERATA	POTENZA PICENA	F632
MACERATA	RECANATI	H211
MACERATA	RIPE SAN GINESIO	H323
MACERATA	SAN GINESIO	H876
MACERATA	SAN SEVERINO MARCHE	I156
MACERATA	SANT`ANGELO IN PONTANO	I286
MACERATA	SARNANO	I436
MACERATA	SEFRO	I569
MACERATA	SERRAPETRONA	I651
MACERATA	SERRAVALLE DI CHIENTI	I661
MACERATA	TOLENTINO	L191
MACERATA	TREIA	L366
MACERATA	URBISAGLIA	L501
MACERATA	USSITA	L517
MACERATA	VISSO	M078
MANTOVA	ACQUANEGRA SUL CHIESE	A038
MANTOVA	ASOLA	A470
MANTOVA	BAGNOLO SAN VITO	A575
MANTOVA	BIGARELLO	A866
MANTOVA	BORGOFORTE	B011
MANTOVA	BORGOFRANCO SUL PO	B013
MANTOVA	BOZZOLO	B110
MANTOVA	CANNETO SULL`OGLIO	B612
MANTOVA	CARBONARA PO	B739
MANTOVA	CASALMORO	B901
MANTOVA	CASALOLDO	B907
MANTOVA	CASALROMANO	B911
MANTOVA	CASTEL D`ARIO	C076
MANTOVA	CASTEL GOFFREDO	C118
MANTOVA	CASTELBELFORTE	C059
MANTOVA	CASTELLUCCHIO	C195
MANTOVA	CASTIGLIONE D STIVIERE	C312
MANTOVA	CAVRIANA	C406
MANTOVA	CERESARA	C502
MANTOVA	COMMESSAGGIO	C930
MANTOVA	CURTATONE	D227
MANTOVA	DOSOLO	D351
MANTOVA	FELONICA	D529
MANTOVA	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	D949
MANTOVA	GAZZUOLO	D959
MANTOVA	GOITO	E078
MANTOVA	GONZAGA	E089
MANTOVA	GUIDIZZOLO	E261
MANTOVA	MAGNACAVALLO	E818
MANTOVA	MANTOVA	E897
MANTOVA	MARCARIA	E922
MANTOVA	MARIANA MANTOVANA	E949
MANTOVA	MARMIROLO	E962
MANTOVA	MEDOLE	F086
MANTOVA	MOGLIA	F267
MANTOVA	MONZAMBANO	F705
MANTOVA	MOTTEGGIANA	B012
MANTOVA	OSTIGLIA	G186
MANTOVA	PEGOGNAGA	G417
MANTOVA	PIEVE DI CORIANO	G633
MANTOVA	PIUBEGA	G717
MANTOVA	POGGIO RUSCO	G753
MANTOVA	POMPONESCO	G816
MANTOVA	PONTI SUL MINCIO	G862
MANTOVA	PORTO MANTOVANO	G917
MANTOVA	QUINGENTOLE	H129
MANTOVA	QUISTELLO	H143
MANTOVA	REDONDESCO	H218
MANTOVA	REVERE	H248
MANTOVA	RIVAROLO MANTOVANO	H342
MANTOVA	RODIGO	H481
MANTOVA	RONCOFERRARO	H541
MANTOVA	ROVERBELLA	H604
MANTOVA	SABBIONETA	H652
MANTOVA	SAN BENEDETTO PO	H771
MANTOVA	SAN GIACOMO D SEGNATE	H870
MANTOVA	SAN GIORGIO DI MANTOVA	H883
MANTOVA	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	H912
MANTOVA	SAN MARTINO DALL`ARGINE	I005
MANTOVA	SCHIVENOGLIA	I532
MANTOVA	SERMIDE	I632
MANTOVA	SERRAVALLE A PO	I662
MANTOVA	SOLFERINO	I801
MANTOVA	SUSTINENTE	L015
MANTOVA	SUZZARA	L020
MANTOVA	VIADANA	L826
MANTOVA	VILLA POMA	F804
MANTOVA	VILLIMPENTA	M044
MANTOVA	VIRGILIO	H123
MANTOVA	VOLTA MANTOVANA	M125
MASSA CARRARA	AULLA	A496
MASSA CARRARA	BAGNONE	A576
MASSA CARRARA	CARRARA	B832
MASSA CARRARA	CASOLA IN LUNIGIANA	B979
MASSA CARRARA	COMANO	C914
MASSA CARRARA	FILATTIERA	D590
MASSA CARRARA	FIVIZZANO	D629
MASSA CARRARA	FOSDINOVO	D735
MASSA CARRARA	LICCIANA NARDI	E574
MASSA CARRARA	MASSA	F023
MASSA CARRARA	MONTIGNOSO	F679
MASSA CARRARA	MULAZZO	F802
MASSA CARRARA	PODENZANA	G746
MASSA CARRARA	PONTREMOLI	G870
MASSA CARRARA	TRESANA	L386
MASSA CARRARA	VILLAFRANCA LUNIGIANA	L946
MASSA CARRARA	ZERI	M169
MATERA	ACCETTURA	A017
MATERA	ALIANO	A196
MATERA	BERNALDA	A801
MATERA	CALCIANO	B391
MATERA	CIRIGLIANO	C723
MATERA	COLOBRARO	C888
MATERA	CRACO	D128
MATERA	FERRANDINA	D547
MATERA	GARAGUSO	D909
MATERA	GORGOGLIONE	E093
MATERA	GRASSANO	E147
MATERA	GROTTOLE	E213
MATERA	IRSINA	E326
MATERA	MATERA	F052
MATERA	MIGLIONICO	F201
MATERA	MONTALBANO IONICO	F399
MATERA	MONTESCAGLIOSO	F637
MATERA	NOVA SIRI	A942
MATERA	OLIVETO LUCANO	G037
MATERA	PISTICCI	G712
MATERA	POLICORO	G786
MATERA	POMARICO	G806
MATERA	ROTONDELLA	H591
MATERA	SALANDRA	H687
MATERA	SAN GIORGIO LUCANO	H888
MATERA	SAN MAURO FORTE	I029
MATERA	SCANZANO IONICO	M256
MATERA	STIGLIANO	I954
MATERA	TRICARICO	L418
MATERA	TURSI	L477
MATERA	VALSINNI	D513
MESSINA	ACQUEDOLCI	M211
MESSINA	ALCARA LI FUSI	A177

MESSINA	ALI`	A194
MESSINA	ALI` TERME	A201
MESSINA	ANTILLO	A313
MESSINA	BARCELLONA POZZO GOTTO	A638
MESSINA	BASICO`	A698
MESSINA	BROLO	B198
MESSINA	CAPIZZI	B660
MESSINA	CAPO D`ORLANDO	B666
MESSINA	CAPRI LEONE	B695
MESSINA	CARONIA	B804
MESSINA	CASALVECCHIO SICULO	B918
MESSINA	CASTEL DI LUCIO	C094
MESSINA	CASTELL`UMBERTO	C051
MESSINA	CASTELMOLA	C210
MESSINA	CASTROREALE	C347
MESSINA	CESARO`	C568
MESSINA	CONDRO`	C956
MESSINA	FALCONE	D474
MESSINA	FICARRA	D569
MESSINA	FIUMEDINISI	D622
MESSINA	FLORESTA	D635
MESSINA	FONDACHELLI-FANTINA	D661
MESSINA	FORZA D`AGRO`	D733
MESSINA	FRANCAVILLA DI SICILIA	D765
MESSINA	FRAZZANO`	D793
MESSINA	FURCI SICULO	D824
MESSINA	FURNARI	D825
MESSINA	GAGGI	D844
MESSINA	GALATI MAMERTINO	D861
MESSINA	GALLODORO	D885
MESSINA	GIARDINI-NAXOS	E014
MESSINA	GIOIOSA MAREA	E043
MESSINA	GRANITI	E142
MESSINA	GUALTIERI SICAMINO`	E233
MESSINA	ITALA	E374
MESSINA	LETOIANNI	E555
MESSINA	LIBRIZZI	E571
MESSINA	LIMINA	E594
MESSINA	LIPARI	E606
MESSINA	LONGI	E674
MESSINA	MALFA	E855
MESSINA	MALVAGNA	E869
MESSINA	MANDANICI	E876
MESSINA	MAZZARRA` SANT`ANDREA	F066
MESSINA	MERI`	F147
MESSINA	MESSINA	F158
MESSINA	MILAZZO	F206
MESSINA	MILITELLO ROSMARINO	F210
MESSINA	MIRTO	F242
MESSINA	MISTRETTA	F251
MESSINA	MOIO ALCANTARA	F277
MESSINA	MONFORTE SAN GIORGIO	F359
MESSINA	MONGIUFFI MELIA	F368
MESSINA	MONTAGNAREALE	F395
MESSINA	MONTALBANO ELICONA	F400
MESSINA	MOTTA CAMASTRA	F772
MESSINA	MOTTA D`AFFERMO	F773
MESSINA	NASO	F848
MESSINA	NIZZA DI SICILIA	F901
MESSINA	NOVARA DI SICILIA	F951
MESSINA	OLIVERI	G036
MESSINA	PACE DEL MELA	G209
MESSINA	PAGLIARA	G234
MESSINA	PATTI	G377
MESSINA	PETTINEO	G522
MESSINA	PIRAINO	G699
MESSINA	RACCUIA	H151
MESSINA	REITANO	H228
MESSINA	ROCCAFIORITA	H405
MESSINA	ROCCALUMERA	H418
MESSINA	ROCCAVALDINA	H380
MESSINA	ROCCELLA VALDEMONE	H455
MESSINA	RODI` MILICI	H479
MESSINA	ROMETTA	H519
MESSINA	S SALVATORE DI FITALIA	I147
MESSINA	S STEFANO DI CAMASTRA	I370
MESSINA	SAN FILIPPO DEL MELA	H842
MESSINA	SAN FRATELLO	H850
MESSINA	SAN MARCO D`ALUNZIO	H982
MESSINA	SAN PIER NICETO	I084
MESSINA	SAN PIERO PATTI	I086
MESSINA	SAN TEODORO	I328
MESSINA	SANT`AGATA DI MILITELLO	I199
MESSINA	SANT`ALESSIO SICULO	I215
MESSINA	SANT`ANGELO DI BROLO	I283
MESSINA	SANTA DOMENICA VITTORIA	I184
MESSINA	SANTA LUCIA DEL MELA	I220
MESSINA	SANTA MARINA SALINA	I254
MESSINA	SANTA TERESA DI RIVA	I311
MESSINA	SAPONARA	I420
MESSINA	SAVOCA	I477
MESSINA	SCALETTA ZANCLEA	I492
MESSINA	SINAGRA	I747
MESSINA	SPADAFORA	I881
MESSINA	TAORMINA	L042
MESSINA	TERME VIGLIATORE	M210
MESSINA	TORREGROTTA	L271
MESSINA	TORRENOVA	M286
MESSINA	TORTORICI	L308
MESSINA	TRIPI	L431
MESSINA	TUSA	L478
MESSINA	UCRIA	L482
MESSINA	VALDINA	L561
MESSINA	VENETICO	L735
MESSINA	VILLAFRANCA TIRRENA	L950
MILANO	ABBIATEGRASSO	A010
MILANO	AGRATE BRIANZA	A087
MILANO	AICURZIO	A096
MILANO	ALBAIRATE	A127
MILANO	ALBIATE	A159
MILANO	ARCONATE	A375
MILANO	ARCORE	A376
MILANO	ARLUNO	A413
MILANO	ASSAGO	A473
MILANO	BAREGGIO	A652
MILANO	BARLASSINA	A668
MILANO	BELLINZAGO LOMBARDO	A751
MILANO	BELLUSCO	A759
MILANO	BERNAREGGIO	A802
MILANO	BERNATE TICINO	A804
MILANO	BESANA IN BRIANZA	A818
MILANO	BIASSONO	A849
MILANO	BINASCO	A872
MILANO	BOFFALORA SOPRA TICINO	A920
MILANO	BOLLATE	A940
MILANO	BOVISIO MASCIAGO	B105
MILANO	BRIOSCO	B187
MILANO	BRUGHERIO	B212
MILANO	BUCCINASCO	B240
MILANO	BUSCATE	B286
MILANO	BUSNAGO	B289
MILANO	BUSSERO	B292
MILANO	BUSTO GAROLFO	B301
MILANO	CALVIGNASCO	B448
MILANO	CAMBIAGO	B461
MILANO	CAMPARADA	B501
MILANO	CANEGRATE	B593
MILANO	CAPONAGO	B671
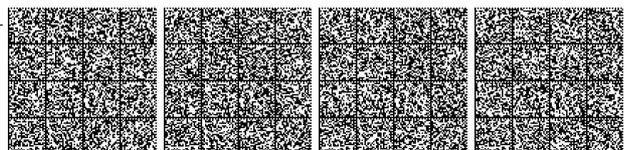
MILANO	CARATE BRIANZA	B729
MILANO	CARNATE	B798
MILANO	CARPIANO	B820
MILANO	CARUGATE	B850
MILANO	CASARILE	B938
MILANO	CASSANO D`ADDA	C003
MILANO	CASSINETTA DI LUGAGNANO	C033
MILANO	CASTANO PRIMO	C052
MILANO	CAVENAGO DI BRIANZA	C395
MILANO	CERIANO LAGHETTO	C512
MILANO	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	C523
MILANO	CERRO AL LAMBRO	C536
MILANO	CERRO MAGGIORE	C537
MILANO	CESANO BOSCONE	C565
MILANO	CESANO MADERNO	C566
MILANO	CESATE	C569
MILANO	CINISELLO BALSAMO	C707
MILANO	CISLIANO	C733
MILANO	COLOGNO MONZESE	C895
MILANO	COLTURANO	C908
MILANO	CONCOREZZO	C952
MILANO	CORBETTA	C986
MILANO	CORMANO	D013
MILANO	CORNAREDO	D018
MILANO	CORNATE D`ADDA	D019
MILANO	CORREZZANA	D038
MILANO	CORSICO	D045
MILANO	CUGGIONO	D198
MILANO	CUSAGO	D229
MILANO	CUSANO MILANINO	D231
MILANO	DAIRAGO	D244
MILANO	DESIO	D286
MILANO	DRESANO	D367
MILANO	GAGGIANO	D845
MILANO	GARBAGNATE MILANESE	D912
MILANO	GESSATE	D995
MILANO	GIUSSANO	E063
MILANO	GORGONZOLA	E094
MILANO	GUDO VISCONTI	E258
MILANO	INVERUNO	E313
MILANO	INZAGO	E317
MILANO	LACCHIARELLA	E395
MILANO	LAINATE	E415
MILANO	LAZZATE	E504
MILANO	LEGNANO	E514
MILANO	LENTATE SUL SEVESO	E530
MILANO	LIMBIATE	E591
MILANO	LISCATE	E610
MILANO	LISSONE	E617
MILANO	MACHERIO	E786
MILANO	MAGENTA	E801
MILANO	MAGNAGO	E819
MILANO	MARCALLO CON CASONE	E921
MILANO	MASATE	F003
MILANO	MEDIGLIA	F084
MILANO	MELEGNANO	F100
MILANO	MELZO	F119
MILANO	MESERO	F155
MILANO	MEZZAGO	F165
MILANO	MILANO	F205
MILANO	MISINTO	F247
MILANO	MORIMONDO	D033
MILANO	MUGGIO`	F797
MILANO	NERVIANO	F874
MILANO	NOVA MILANESE	F944
MILANO	NOVATE MILANESE	F955
MILANO	NOVIGLIO	F968
MILANO	ORNAGO	G116
MILANO	OSSONA	G181
MILANO	PADERNO DUGNANO	G220
MILANO	PANTIGLIATE	G316
MILANO	PARABIAGO	G324
MILANO	PAULLO	G385
MILANO	PERO	C013
MILANO	PESSANO CON BORNAGO	G502
MILANO	PIEVE EMANUELE	G634
MILANO	PIOLTELLO	G686
MILANO	POGLIANO MILANESE	G772
MILANO	POZZO D`ADDA	G955
MILANO	POZZUOLO MARTESANA	G965
MILANO	PREGNANA MILANESE	H026
MILANO	RENATE	H233
MILANO	RESCALDINA	H240
MILANO	RHO	H264
MILANO	ROBECCHETTO CON INDUNO	H371
MILANO	ROBECCO SUL NAVIGLIO	H373
MILANO	RODANO	H470
MILANO	RONCELLO	H529
MILANO	RONCO BRIANTINO	H537
MILANO	ROSATE	H560
MILANO	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	H803
MILANO	SAN DONATO MILANESE	H827
MILANO	SAN GIORGIO SU LEGNANO	H884
MILANO	SAN GIULIANO MILANESE	H930
MILANO	SAN VITTORE OLONA	I409
MILANO	SAN ZENONE AL LAMBRO	I415
MILANO	SANTO STEFANO TICINO	I361
MILANO	SEDRIANO	I566
MILANO	SEGRATE	I577
MILANO	SENAGO	I602
MILANO	SEREGNO	I625
MILANO	SETTALA	I696
MILANO	SETTIMO MILANESE	I700
MILANO	SEVESO	I709
MILANO	SOLARO	I786
MILANO	SOVICO	I878
MILANO	SULBIATE	I998
MILANO	TREZZANO ROSA	L408
MILANO	TREZZANO SUL NAVIGLIO	L409
MILANO	TRIBIANO	L415
MILANO	TRIUGGIO	L434
MILANO	TRUCCAZZANO	L454
MILANO	TURBIGO	L471
MILANO	USMATE VELATE	L511
MILANO	VANZAGHELLO	L664
MILANO	VANZAGO	L665
MILANO	VAPRIO D`ADDA	L667
MILANO	VAREDO	L677
MILANO	VEDUGGIO CON COLZANO	L709
MILANO	VERANO BRIANZA	L744
MILANO	VERMEZZO	L768
MILANO	VERNATE	L773
MILANO	VIGNATE	L883
MILANO	VILLASANTA	M017
MILANO	VIMERCATE	M052
MILANO	VIMODRONE	M053
MILANO	VITTUONE	M091
MILANO	VIZZOLO PREDABISSI	M102
MILANO	ZIBIDO SAN GIACOMO	M176
MODENA	BASTIGLIA	A713
MODENA	BOMPORTO	A959
MODENA	CAMPOGALLIANO	B539
MODENA	CAMPOSANTO	B566
MODENA	CARPI	B819
MODENA	CASTELFRANCO EMILIA	C107
MODENA	CASTELNUOVO RANGONE	C242
MODENA	CASTELVETRO DI MODENA	C287
MODENA	CAVEZZO	C398
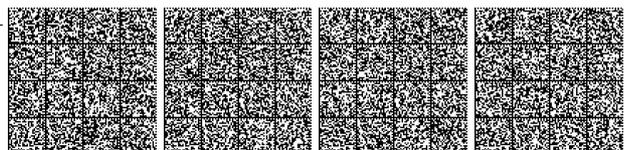
MODENA	CONCORDIA SULLA SECCHIA	C951
MODENA	FANANO	D486
MODENA	FINALE EMILIA	D599
MODENA	FIORANO MODENESE	D607
MODENA	FIUMALBO	D617
MODENA	FORMIGINE	D711
MODENA	FRASSINORO	D783
MODENA	GUIGLIA	E264
MODENA	LAMA MOCOGNO	E426
MODENA	MARANELLO	E904
MODENA	MARANO SUL PANARO	E905
MODENA	MEDOLLA	F087
MODENA	MIRANDOLA	F240
MODENA	MODENA	F257
MODENA	MONTECRETO	F484
MODENA	MONTEFIORINO	F503
MODENA	MONTESE	F642
MODENA	NONANTOLA	F930
MODENA	NOVI DI MODENA	F966
MODENA	PALAGANO	G250
MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO	G393
MODENA	PIEVEPELAGO	G649
MODENA	POLINAGO	G789
MODENA	PRIGNANO SULLA SECCHIA	H061
MODENA	RAVARINO	H195
MODENA	RIOLUNATO	H303
MODENA	SAN CESARIO SUL PANARO	H794
MODENA	SAN FELICE SUL PANARO	H835
MODENA	SAN POSSIDONIO	I128
MODENA	SAN PROSPERO	I133
MODENA	SASSUOLO	I462
MODENA	SAVIGNANO SUL PANARO	I473
MODENA	SERRAMAZZONI	F357
MODENA	SESTOLA	I689
MODENA	SOLIERA	I802
MODENA	SPILAMBERTO	I903
MODENA	VIGNOLA	L885
MODENA	ZOCCA	M183
NAPOLI	ACERRA	A024
NAPOLI	AFRAGOLA	A064
NAPOLI	AGEROLA	A068
NAPOLI	ANACAPRI	A268
NAPOLI	ARZANO	A455
NAPOLI	BACOLI	A535
NAPOLI	BARANO D`ISCHIA	A617
NAPOLI	BOSCOREALE	B076
NAPOLI	BOSCOTRECASE	B077
NAPOLI	BRUSCIANO	B227
NAPOLI	CAIVANO	B371
NAPOLI	CALVIZZANO	B452
NAPOLI	CAMPOSANO	B565
NAPOLI	CAPRI	B696
NAPOLI	CARBONARA DI NOLA	B740
NAPOLI	CARDITO	B759
NAPOLI	CASALNUOVO DI NAPOLI	B905
NAPOLI	CASAMARCIANO	B922
NAPOLI	CASAMICCIOLA TERME	B924
NAPOLI	CASANDRINO	B925
NAPOLI	CASAVATORE	B946
NAPOLI	CASOLA DI NAPOLI	B980
NAPOLI	CASORIA	B990
NAPOLI	CASTELLAMMARE DI STABIA	C129
NAPOLI	CASTELLO DI CISTERNA	C188
NAPOLI	CERCOLA	C495
NAPOLI	CICCIANO	C675
NAPOLI	CIMITILE	C697
NAPOLI	COMIZIANO	C929
NAPOLI	CRISPANO	D170
NAPOLI	ERCOLANO	H243
NAPOLI	FORIO	D702
NAPOLI	FRATTAMAGGIORE	D789
NAPOLI	FRATTAMINORE	D790
NAPOLI	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054
NAPOLI	GRAGNANO	E131
NAPOLI	GRUMO NEVANO	E224
NAPOLI	ISCHIA	E329
NAPOLI	LACCO AMENO	E396
NAPOLI	LETTERE	E557
NAPOLI	LIVERI	E620
NAPOLI	MARANO DI NAPOLI	E906
NAPOLI	MARIGLIANELLA	E954
NAPOLI	MARIGLIANO	E955
NAPOLI	MASSA DI SOMMA	M289
NAPOLI	MASSA LUBRENSE	F030
NAPOLI	MELITO DI NAPOLI	F111
NAPOLI	MUGNANO DI NAPOLI	F799
NAPOLI	NAPOLI	F839
NAPOLI	NOLA	F924
NAPOLI	OTTAVIANO	G190
NAPOLI	PALMA CAMPANIA	G283
NAPOLI	PIANO DI SORRENTO	G568
NAPOLI	PIMONTE	G670
NAPOLI	POGGIOMARINO	G762
NAPOLI	POLLENA TROCCHIA	G795
NAPOLI	POMIGLIANO D`ARCO	G812
NAPOLI	POMPEI	G813
NAPOLI	PORTICI	G902
NAPOLI	POZZUOLI	G964
NAPOLI	PROCIDA	H072
NAPOLI	QUALIANO	H101
NAPOLI	QUARTO	H114
NAPOLI	ROCCARAINOLA	H433
NAPOLI	S SEBASTIANO AL VESUVIO	I151
NAPOLI	S. MARIA LA CARITA`	M273
NAPOLI	SAN GENNARO VESUVIANO	H860
NAPOLI	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	H931
NAPOLI	SAN PAOLO BEL SITO	I073
NAPOLI	SAN VITALIANO	I391
NAPOLI	SANT`AGNELLO	I208
NAPOLI	SANT`ANASTASIA	I262
NAPOLI	SANT`ANTIMO	I293
NAPOLI	SANT`ANTONIO ABATE	I300
NAPOLI	SAVIANO	I469
NAPOLI	SCISCIANO	I540
NAPOLI	SERRARA FONTANA	I652
NAPOLI	SOMMA VESUVIANA	I820
NAPOLI	SORRENTO	I862
NAPOLI	STRIANO	I978
NAPOLI	TERZIGNO	L142
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	L245
NAPOLI	TORRE DEL GRECO	L259
NAPOLI	TRECASE	M280
NAPOLI	TUFINO	L460
NAPOLI	VICO EQUENSE	L845
NAPOLI	VILLARICCA	G309
NAPOLI	VISCIANO	M072
NAPOLI	VOLLA	M115
NOVARA	AGRATE CONTURBIA	A088
NOVARA	AMENO	A264
NOVARA	ARONA	A429
NOVARA	BARENGO	A653
NOVARA	BELLINZAGO NOVARESE	A752
NOVARA	BIANDRATE	A844
NOVARA	BOGOGNO	A929
NOVARA	BOLZANO NOVARESE	A953
NOVARA	BORGO TICINO	B043
NOVARA	BORGOLAVEZZARO	B016
NOVARA	BORGOMANERO	B019
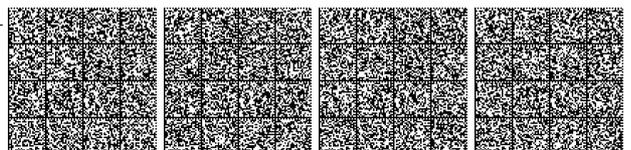
NOVARA	BRIGA NOVARESE	B176
NOVARA	BRIONA	B183
NOVARA	CALTIGNAGA	B431
NOVARA	CAMERI	B473
NOVARA	CARPIGNANO SESIA	B823
NOVARA	CASALBELTRAME	B864
NOVARA	CASALEGGIO NOVARA	B883
NOVARA	CASALINO	B897
NOVARA	CASALVOLONE	B920
NOVARA	CASTELLAZZO NOVARESE	C149
NOVARA	CASTELLETTO TICINO	C166
NOVARA	CAVAGLIETTO	C364
NOVARA	CAVAGLIO D`AGOGNA	C365
NOVARA	CAVALLIRIO	C378
NOVARA	CERANO	C483
NOVARA	COMIGNAGO	C926
NOVARA	CRESSA	D162
NOVARA	CUREGGIO	D216
NOVARA	DIVIGNANO	D309
NOVARA	DORMELLETTO	D347
NOVARA	FARA NOVARESE	D492
NOVARA	FONTANETO D`AGOGNA	D675
NOVARA	GALLIATE	D872
NOVARA	GARBAGNA NOVARESE	D911
NOVARA	GARGALLO	D921
NOVARA	GATTICO	D937
NOVARA	GHEMME	E001
NOVARA	GOZZANO	E120
NOVARA	GRANOZZO CON MONTICELLO	E143
NOVARA	GRIGNASCO	E177
NOVARA	INVORIO	E314
NOVARA	LESA	E544
NOVARA	MAGGIORA	E803
NOVARA	MANDELLO VITTA	E880
NOVARA	MARANO TICINO	E907
NOVARA	MASSINO VISCONTI	F047
NOVARA	MEINA	F093
NOVARA	MEZZOMERICO	F188
NOVARA	MIASINO	F191
NOVARA	MOMO	F317
NOVARA	NEBBIUNO	F859
NOVARA	NIBBIOLA	F886
NOVARA	NOVARA	F952
NOVARA	OLEGGIO	G019
NOVARA	OLEGGIO CASTELLO	G020
NOVARA	PARUZZARO	G349
NOVARA	PETTENASCO	G520
NOVARA	PISANO	G703
NOVARA	POGNO	G775
NOVARA	POMBIA	G809
NOVARA	PRATO SESIA	H001
NOVARA	RECETTO	H213
NOVARA	ROMAGNANO SESIA	H502
NOVARA	ROMENTINO	H518
NOVARA	SAN MAURIZIO D OPAGLIO	I025
NOVARA	SAN PIETRO MOSEZZO	I116
NOVARA	SILLAVENGO	I736
NOVARA	SIZZANO	I767
NOVARA	SORISO	I857
NOVARA	SOZZAGO	I880
NOVARA	SUNO	L007
NOVARA	TERDOBBIATE	L104
NOVARA	TRECATE	L356
NOVARA	VERUNO	L798
NOVARA	VESPOLATE	L808
NOVARA	VINZAGLIO	M062
NUORO	ARITZO	A407
NUORO	ATZARA	A492
NUORO	AUSTIS	A503
NUORO	BARI SARDO	A663
NUORO	BELVI	A776
NUORO	BIRORI	A880
NUORO	BOLOTANA	A948
NUORO	BORORE	B056
NUORO	BORTIGALI	B062
NUORO	BOSA	B068
NUORO	DORGALI	D345
NUORO	DUALCHI	D376
NUORO	ESCOLCA	D431
NUORO	GALTELLI	D888
NUORO	GENONI	D968
NUORO	GERGEI	D982
NUORO	GIRASOLE	E049
NUORO	ISILI	E336
NUORO	LOCULI	E646
NUORO	LOTZORAI	E700
NUORO	MACOMER	E788
NUORO	MAMOIADA	E874
NUORO	MEANA SARDO	F073
NUORO	NORAGUGUME	F933
NUORO	NURAGUS	F981
NUORO	OLIENA	G031
NUORO	ORGOSOLO	G097
NUORO	OROSEI	G119
NUORO	ORTUERI	G146
NUORO	OTTANA	G191
NUORO	SAGAMA	H661
NUORO	SAN TEODORO	I329
NUORO	SERRI	I668
NUORO	SINDIA	I748
NUORO	SINISCOLA	I751
NUORO	SORGONO	I851
NUORO	TERTENIA	L140
NUORO	TETI	L153
NUORO	TORTOLI`	A355
NUORO	TRIEI	L423
ORISTANO	ABBASANTA	A007
ORISTANO	AIDOMAGGIORE	A097
ORISTANO	ALBAGIARA	A126
ORISTANO	ALES	A180
ORISTANO	ALLAI	A204
ORISTANO	ARBOREA	A357
ORISTANO	ARDAULI	A380
ORISTANO	ASSOLO	A477
ORISTANO	ASUNI	A480
ORISTANO	BARADILI	A614
ORISTANO	BARATILI SAN PIETRO	A621
ORISTANO	BARESSA	A655
ORISTANO	BAULADU	A721
ORISTANO	BIDONI`	A856
ORISTANO	BONARCADO	A960
ORISTANO	BUSACHI	B281
ORISTANO	CABRAS	B314
ORISTANO	CUGLIERI	D200
ORISTANO	CURCURIS	D214
ORISTANO	FORDONGIANUS	D695
ORISTANO	GHILARZA	E004
ORISTANO	GONNOSCODINA	E087
ORISTANO	GONNOSNO`	D585
ORISTANO	GONNOSTRAMATZA	E088
ORISTANO	MARRUBIU	E972
ORISTANO	MASULLAS	F050
ORISTANO	MILIS	F208
ORISTANO	MOGORELLA	F270
ORISTANO	MOGORO	F272
ORISTANO	MORGONGIORI	F727
ORISTANO	NARBOLIA	F840
ORISTANO	NEONELI	F867
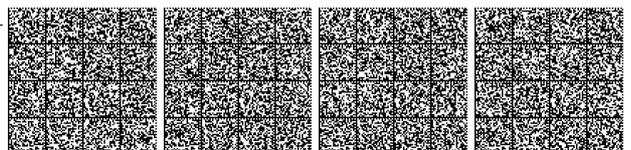
ORISTANO	NORBELLO	F934
ORISTANO	NUGHEDU SANTA VITTORIA	F974
ORISTANO	NURACHI	F980
ORISTANO	NURECI	F985
ORISTANO	OLLASTRA SIMAXIS	G043
ORISTANO	ORISTANO	G113
ORISTANO	PALMAS ARBOREA	G286
ORISTANO	PAU	G379
ORISTANO	PAULILATINO	G384
ORISTANO	POMPU	G817
ORISTANO	RIOLA SARDO	H301
ORISTANO	RUINAS	F271
ORISTANO	SAMUGHEO	H756
ORISTANO	SAN NICOLO` D`ARCIDANO	A368
ORISTANO	SAN VERO MILIS	I384
ORISTANO	SANT`ANTONIO RUINAS	I298
ORISTANO	SANTA GIUSTA	I205
ORISTANO	SANTU LUSSURGIU	I374
ORISTANO	SCANO DI MONTIFERRO	I503
ORISTANO	SEDILO	I564
ORISTANO	SENEGHE	I605
ORISTANO	SENIS	I609
ORISTANO	SENNARIOLO	I613
ORISTANO	SIAMAGGIORE	I717
ORISTANO	SIAMANNA	I718
ORISTANO	SIAPICCIA	I721
ORISTANO	SIMAXIS	I743
ORISTANO	SINI	I749
ORISTANO	SIRIS	I757
ORISTANO	SODDI	I778
ORISTANO	SOLARUSSA	I791
ORISTANO	SORRADILE	I861
ORISTANO	TADASUNI	L023
ORISTANO	TERRALBA	L122
ORISTANO	TRAMATZA	L321
ORISTANO	TRESNURAGHES	L393
ORISTANO	ULA` TIRSO	L488
ORISTANO	URAS	L496
ORISTANO	USELLUS	L508
ORISTANO	VILLA URBANA	M030
ORISTANO	VILLA VERDE	A609
ORISTANO	VILLANOVA TRUSCHEDU	L991
ORISTANO	ZEDDIANI	M153
ORISTANO	ZERFALIU	M168
PADOVA	ABANO TERME	A001
PADOVA	AGNA	A075
PADOVA	ALBIGNASEGO	A161
PADOVA	ANGUILLARA VENETA	A296
PADOVA	ARQUA` PETRARCA	A434
PADOVA	ARRE	A438
PADOVA	ARZERGRANDE	A458
PADOVA	BAGNOLI DI SOPRA	A568
PADOVA	BAONE	A613
PADOVA	BARBONA	A637
PADOVA	BOARA PISANI	A906
PADOVA	BORGORICCO	B031
PADOVA	BOVOLENTA	B106
PADOVA	BRUGINE	B213
PADOVA	CADONEGHE	B345
PADOVA	CAMPO SAN MARTINO	B564
PADOVA	CAMPODARSEGO	B524
PADOVA	CAMPODORO	B531
PADOVA	CAMPOSAMPIERO	B563
PADOVA	CANDIANA	B589
PADOVA	CARMIGNANO DI BRENTA	B795
PADOVA	CARTURA	B848
PADOVA	CASALE DI SCODOSIA	B877
PADOVA	CASALSERUGO	B912
PADOVA	CERVARESE SANTA CROCE	C544
PADOVA	CINTO EUGANEO	C713
PADOVA	CITTADELLA	C743
PADOVA	CODEVIGO	C812
PADOVA	CONSELVE	C964
PADOVA	CORREZZOLA	D040
PADOVA	CURTAROLO	D226
PADOVA	DUE CARRARE	M300
PADOVA	ESTE	D442
PADOVA	FONTANIVA	D679
PADOVA	GALZIGNANO TERME	D889
PADOVA	GAZZO	D956
PADOVA	GRANTORTO	E145
PADOVA	GRANZE	E146
PADOVA	LEGNARO	E515
PADOVA	LIMENA	E592
PADOVA	LOREGGIA	E684
PADOVA	LOZZO ATESTINO	E709
PADOVA	MASERA` DI PADOVA	F011
PADOVA	MASSANZAGO	F033
PADOVA	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	F091
PADOVA	MEGLIADINO SAN VITALE	F092
PADOVA	MERLARA	F148
PADOVA	MESTRINO	F161
PADOVA	MONSELICE	F382
PADOVA	MONTAGNANA	F394
PADOVA	MONTEGROTTO TERME	F529
PADOVA	OSPEDALETTO EUGANEO	G167
PADOVA	PADOVA	G224
PADOVA	PERNUMIA	G461
PADOVA	PIAZZOLA SUL BRENTA	G587
PADOVA	PIOMBINO DESE	G688
PADOVA	PIOVE DI SACCO	G693
PADOVA	POLVERARA	G802
PADOVA	PONTE SAN NICOLO`	G855
PADOVA	PONTELONGO	G850
PADOVA	POZZONOVO	G963
PADOVA	ROVOLON	H622
PADOVA	RUBANO	H625
PADOVA	S ANGELO D PIOVE D SACC	I275
PADOVA	S MARGHERITA D`ADIGE	I226
PADOVA	SACCOLONGO	H655
PADOVA	SALETTO	H705
PADOVA	SAN GIORGIO D PERTICHE	H893
PADOVA	SAN GIORGIO IN BOSCO	H897
PADOVA	SAN PIETRO IN GU	I107
PADOVA	SAN PIETRO VIMINARIO	I120
PADOVA	SANT`URBANO	I375
PADOVA	SANTA GIUSTINA IN COLLE	I207
PADOVA	SAONARA	I418
PADOVA	SELVAZZANO DENTRO	I595
PADOVA	SOLESINO	I799
PADOVA	STANGHELLA	I938
PADOVA	TEOLO	L100
PADOVA	TERRASSA PADOVANA	L132
PADOVA	TOMBOLO	L199
PADOVA	TREBASELEGHE	L349
PADOVA	TRIBANO	L414
PADOVA	URBANA	L497
PADOVA	VEGGIANO	L710
PADOVA	VESCOVANA	L805
PADOVA	VIGHIZZOLO D`ESTE	L878
PADOVA	VIGODARZERE	L892
PADOVA	VIGONZA	L900
PADOVA	VILLA DEL CONTE	L934
PADOVA	VILLA ESTENSE	L937
PADOVA	VILLAFRANCA PADOVANA	L947
PADOVA	VO	M103
PALERMO	ALIA	A195
PALERMO	ALIMENA	A202

PALERMO	ALIMINUSA	A203
PALERMO	ALTAVILLA MILICIA	A229
PALERMO	ALTOFONTE	A239
PALERMO	BAGHERIA	A546
PALERMO	BALESTRATE	A592
PALERMO	BAUCINA	A719
PALERMO	BELMONTE MEZZAGNO	A764
PALERMO	BISACQUINO	A882
PALERMO	BLUFI	M268
PALERMO	BOLOGNETTA	A946
PALERMO	BOMPIETRO	A958
PALERMO	BORGETTO	A991
PALERMO	CACCAMO	B315
PALERMO	CALTAVUTURO	B430
PALERMO	CAMPOFELICE DI FITALIA	B533
PALERMO	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	B532
PALERMO	CAMPOFIORITO	B535
PALERMO	CAMPOREALE	B556
PALERMO	CAPACI	B645
PALERMO	CARINI	B780
PALERMO	CASTELBUONO	C067
PALERMO	CASTELDACCIA	C074
PALERMO	CASTELLANA SICULA	C135
PALERMO	CASTRONUOVO DI SICILIA	C344
PALERMO	CEFALA` DIANA	C420
PALERMO	CEFALU`	C421
PALERMO	CERDA	C496
PALERMO	CHIUSA SCLAFANI	C654
PALERMO	CIMINNA	C696
PALERMO	CINISI	C708
PALERMO	COLLESANO	C871
PALERMO	CONTESSA ENTELLINA	C968
PALERMO	CORLEONE	D009
PALERMO	FICARAZZI	D567
PALERMO	GANGI	D907
PALERMO	GERACI SICULO	D977
PALERMO	GIARDINELLO	E013
PALERMO	GIULIANA	E055
PALERMO	GODRANO	E074
PALERMO	GRATTERI	E149
PALERMO	ISNELLO	E337
PALERMO	ISOLA DELLE FEMMINE	E350
PALERMO	LASCARI	E459
PALERMO	LERCARA FRIDDI	E541
PALERMO	MARINEO	E957
PALERMO	MEZZOJUSO	F184
PALERMO	MISILMERI	F246
PALERMO	MONREALE	F377
PALERMO	MONTELEPRE	F544
PALERMO	MONTEMAGGIORE BELSITO	F553
PALERMO	PALAZZO ADRIANO	G263
PALERMO	PALERMO	G273
PALERMO	PARTINICO	G348
PALERMO	PETRALIA SOPRANA	G510
PALERMO	PETRALIA SOTTANA	G511
PALERMO	PIANA DEGLI ALBANESI	G543
PALERMO	POLIZZI GENEROSA	G792
PALERMO	POLLINA	G797
PALERMO	PRIZZI	H070
PALERMO	ROCCAMENA	H422
PALERMO	ROCCAPALUMBA	H428
PALERMO	SAN CIPIRELLO	H797
PALERMO	SAN GIUSEPPE IATO	H933
PALERMO	SAN MAURO CASTELVERDE	I028
PALERMO	SANTA CRISTINA GELA	I174
PALERMO	SANTA FLAVIA	I188
PALERMO	SCIARA	I534
PALERMO	SCILLATO	I538
PALERMO	SCLAFANI BAGNI	I541
PALERMO	TERMINI IMERESE	L112
PALERMO	TERRASINI	L131
PALERMO	TORRETTA	L282
PALERMO	TRABIA	L317
PALERMO	TRAPPETO	L332
PALERMO	USTICA	L519
PALERMO	VALLEDOLMO	L603
PALERMO	VENTIMIGLIA DI SICILIA	L740
PALERMO	VICARI	L837
PALERMO	VILLABATE	L916
PALERMO	VILLAFRATI	L951
PARMA	ALBARETO	A138
PARMA	BARDI	A646
PARMA	BEDONIA	A731
PARMA	BERCETO	A788
PARMA	BORE	A987
PARMA	BORGO VAL DI TARO	B042
PARMA	BUSSETO	B293
PARMA	CALESTANO	B408
PARMA	COLLECCHIO	C852
PARMA	COLORNO	C904
PARMA	COMPIANO	C934
PARMA	CORNIGLIO	D026
PARMA	FELINO	D526
PARMA	FIDENZA	B034
PARMA	FONTANELLATO	D673
PARMA	FONTEVIVO	D685
PARMA	FORNOVO DI TARO	D728
PARMA	LANGHIRANO	E438
PARMA	LESIGNANO DE` BAGNI	E547
PARMA	MEDESANO	F082
PARMA	MEZZANI	F174
PARMA	MONCHIO DELLE CORTI	F340
PARMA	MONTECHIARUGOLO	F473
PARMA	NEVIANO DEGLI ARDUINI	F882
PARMA	NOCETO	F914
PARMA	PALANZANO	G255
PARMA	PARMA	G337
PARMA	PELLEGRINO PARMENSE	G424
PARMA	POLESINE PARMENSE	G783
PARMA	ROCCABIANCA	H384
PARMA	SALA BAGANZA	H682
PARMA	SALSOMAGGIORE	H720
PARMA	SAN SECONDO PARMENSE	I153
PARMA	SISSA	I763
PARMA	SOLIGNANO	I803
PARMA	SORAGNA	I840
PARMA	SORBOLO	I845
PARMA	TERENZO	E548
PARMA	TIZZANO VAL PARMA	L183
PARMA	TORNOLO	L229
PARMA	TORRILE	L299
PARMA	TRAVERSETOLO	L346
PARMA	TRECASALI	L354
PARMA	VALMOZZOLA	L641
PARMA	VARANO DE` MELEGARI	L672
PARMA	VARSI	L689
PARMA	ZIBELLO	M174
PAVIA	ALBUZZANO	A175
PAVIA	ARENA PO	A387
PAVIA	BAGNARIA	A550
PAVIA	BARBIANELLO	A634
PAVIA	BASCAPE	A690
PAVIA	BASTIDA PANCARANA	A712
PAVIA	BATTUDA	A718
PAVIA	BELGIOIOSO	A741
PAVIA	BEREGUARDO	A792
PAVIA	BORGARELLO	A989
PAVIA	BORGO PRIOLO	B028

PAVIA	BORGO SAN SIRO	B038
PAVIA	BORGORATTO MORMOROLO	B030
PAVIA	BORNASCO	B051
PAVIA	BOSNASCO	B082
PAVIA	BRALLO DI PREGOLA	B117
PAVIA	BREME	B142
PAVIA	BRESSANA BOTTARONE	B159
PAVIA	BRONI	B201
PAVIA	CAMPOSPINOSO	B567
PAVIA	CANDIA LOMELLINA	B587
PAVIA	CANEVINO	B599
PAVIA	CANNETO PAVESE	B613
PAVIA	CARBONARA AL TICINO	B741
PAVIA	CASANOVA LONATI	B929
PAVIA	CASATISMA	B945
PAVIA	CASEI GEROLA	B954
PAVIA	CASORATE PRIMO	B988
PAVIA	CASSOLNOVO	C038
PAVIA	CASTANA	C050
PAVIA	CASTEGGIO	C053
PAVIA	CASTELLETTO BRANDUZZO	C157
PAVIA	CASTELLO D`AGOGNA	C184
PAVIA	CASTELNOVETTO	C213
PAVIA	CAVA MANARA	C360
PAVIA	CECIMA	C414
PAVIA	CERANOVA	C484
PAVIA	CERETTO LOMELLINA	C508
PAVIA	CERGNAGO	C509
PAVIA	CERTOSA DI PAVIA	C541
PAVIA	CERVESINA	C551
PAVIA	CHIGNOLO PO	C637
PAVIA	CIGOGNOLA	C684
PAVIA	CILAVEGNA	C686
PAVIA	CODEVILLA	C813
PAVIA	CONFIENZA	C958
PAVIA	COPIANO	C979
PAVIA	CORANA	C982
PAVIA	CORTEOLONA	D067
PAVIA	CORVINO SAN QUIRICO	D081
PAVIA	COSTA DEI NOBILI	D109
PAVIA	COZZO	D127
PAVIA	CURA CARPIGNANO	B824
PAVIA	DORNO	D348
PAVIA	FERRERA ERBOGNONE	D552
PAVIA	FORTUNAGO	D732
PAVIA	FRASCAROLO	D771
PAVIA	GALLIAVOLA	D873
PAVIA	GAMBARANA	D892
PAVIA	GAMBOLO	D901
PAVIA	GARLASCO	D925
PAVIA	GENZONE	D973
PAVIA	GERENZAGO	D980
PAVIA	GIUSSAGO	E062
PAVIA	GODIASCO	E072
PAVIA	GOLFERENZO	E081
PAVIA	GRAVELLONA	E152
PAVIA	GROPELLO CAIROLI	E195
PAVIA	INVERNO E MONTELEONE	E310
PAVIA	LANDRIANO	E437
PAVIA	LANGOSCO	E439
PAVIA	LINAROLO	E600
PAVIA	LIRIO	E608
PAVIA	LOMELLO	E662
PAVIA	LUNGAVILLA	B387
PAVIA	MAGHERNO	E804
PAVIA	MARCIGNAGO	E934
PAVIA	MARZANO	E999
PAVIA	MEDE	F080
PAVIA	MENCONICO	F122
PAVIA	MEZZANA BIGLI	F170
PAVIA	MEZZANA RABATTONE	F171
PAVIA	MEZZANINO	F175
PAVIA	MIRADOLO TERME	F238
PAVIA	MONTALTO PAVESE	F417
PAVIA	MONTEBELLO BATTAGLIA	F440
PAVIA	MONTECALVO VERSIGGIA	F449
PAVIA	MONTESEGALE	F644
PAVIA	MONTICELLI PAVESE	F670
PAVIA	MONTU BECCARIA	F701
PAVIA	MORNICO LOSANA	F739
PAVIA	MORTARA	F754
PAVIA	NICORVO	F891
PAVIA	PALESTRO	G275
PAVIA	PANCARANA	G304
PAVIA	PARONA	G342
PAVIA	PAVIA	G388
PAVIA	PIETRA DE GIORGI	G612
PAVIA	PIEVE ALBIGNOLA	G635
PAVIA	PIEVE DEL CAIRO	G639
PAVIA	PIEVE PORTO MORONE	G650
PAVIA	PINAROLO PO	G671
PAVIA	PIZZALE	G720
PAVIA	PONTE NIZZA	G851
PAVIA	PORTALBERA	G895
PAVIA	REDAVALLE	H216
PAVIA	RETORBIDO	H246
PAVIA	RIVANAZZANO TERME	H336
PAVIA	ROBBIO	H369
PAVIA	ROBECCO PAVESE	H375
PAVIA	ROCCA DE GIORGI	H396
PAVIA	ROMAGNESE	H505
PAVIA	ROSASCO	H559
PAVIA	ROVESCALA	H614
PAVIA	RUINO	H637
PAVIA	SAN CIPRIANO PO	H799
PAVIA	SAN GIORGIO LOMELLINA	H885
PAVIA	SANNAZZARO DE` BURGONDI	I048
PAVIA	SANT`ANGELO LOMELLINA	I276
PAVIA	SANTA GIULETTA	I203
PAVIA	SANTA MARGHERITA STAFFORA	I230
PAVIA	SANTA MARIA DELLA VERSA	I237
PAVIA	SARTIRANA LOMELLINA	I447
PAVIA	SEMIANA	I599
PAVIA	SILVANO PIETRA	I739
PAVIA	SIZIANO	E265
PAVIA	SPESSA	I894
PAVIA	STRADELLA	I968
PAVIA	SUARDI	B014
PAVIA	TORRAZZA COSTE	L237
PAVIA	TORRE B CASTELLARO	L250
PAVIA	TORRE D`ARESE	L256
PAVIA	TORRE D`ISOLA	L269
PAVIA	TORREVECCHIA PIA	L285
PAVIA	TORRICELLA VERZATE	L292
PAVIA	TRAVACO SICCOMARIO	I236
PAVIA	TROMELLO	L449
PAVIA	TROVO	L453
PAVIA	VAL DI NIZZA	L562
PAVIA	VALEGGIO	L568
PAVIA	VALLE LOMELLINA	L593
PAVIA	VARZI	L690
PAVIA	VERRETTO	L784
PAVIA	VERRUA PO	L788
PAVIA	VIDIGULFO	L854
PAVIA	VIGEVANO	L872
PAVIA	VILLANOVA D`ARDENGHI	L983
PAVIA	VILLANTERIO	L994
PAVIA	VISTARINO	M079

PAVIA	VOGHERA	M109
PAVIA	ZAVATTARELLO	M150
PAVIA	ZEME	M161
PAVIA	ZENEVREDO	M162
PAVIA	ZERBOLO	M167
PAVIA	ZINASCO	M180
PERUGIA	ASSISI	A475
PERUGIA	BASTIA UMBRA	A710
PERUGIA	BETTONA	A832
PERUGIA	BEVAGNA	A835
PERUGIA	CAMPELLO SUL CLITUNNO	B504
PERUGIA	CANNARA	B609
PERUGIA	CASCIA	B948
PERUGIA	CASTEL RITALDI	C252
PERUGIA	CASTIGLIONE DEL LAGO	C309
PERUGIA	CERRETO DI SPOLETO	C527
PERUGIA	CITERNA	C742
PERUGIA	CITTA` DELLA PIEVE	C744
PERUGIA	CITTA` DI CASTELLO	C745
PERUGIA	COLLAZZONE	C845
PERUGIA	CORCIANO	C990
PERUGIA	COSTACCIARO	D108
PERUGIA	DERUTA	D279
PERUGIA	FOLIGNO	D653
PERUGIA	FOSSATO DI VICO	D745
PERUGIA	FRATTA TODINA	D787
PERUGIA	GIANO DELL`UMBRIA	E012
PERUGIA	GUALDO CATTANEO	E229
PERUGIA	GUALDO TADINO	E230
PERUGIA	GUBBIO	E256
PERUGIA	LISCIANO NICCONE	E613
PERUGIA	MAGIONE	E805
PERUGIA	MARSCIANO	E975
PERUGIA	MASSA MARTANA	F024
PERUGIA	MONTE CASTELLO DI VIBIO	F456
PERUGIA	MONTE S MARIA TIBERINA	F629
PERUGIA	MONTEFALCO	F492
PERUGIA	MONTELEONE DI SPOLETO	F540
PERUGIA	MONTONE	F685
PERUGIA	NOCERA UMBRA	F911
PERUGIA	NORCIA	F935
PERUGIA	PACIANO	G212
PERUGIA	PANICALE	G308
PERUGIA	PASSIGNANO S TRASIMENO	G359
PERUGIA	PERUGIA	G478
PERUGIA	PIEGARO	G601
PERUGIA	PIETRALUNGA	G618
PERUGIA	POGGIODOMO	G758
PERUGIA	PRECI	H015
PERUGIA	SAN GIUSTINO	H935
PERUGIA	SANT`ANATOLIA DI NARCO	I263
PERUGIA	SCHEGGIA E PASCELUPO	I522
PERUGIA	SCHEGGINO	I523
PERUGIA	SELLANO	I585
PERUGIA	SIGILLO	I727
PERUGIA	SPELLO	I888
PERUGIA	SPOLETO	I921
PERUGIA	TODI	L188
PERUGIA	TORGIANO	L216
PERUGIA	TREVI	L397
PERUGIA	TUORO SUL TRASIMENO	L466
PERUGIA	UMBERTIDE	D786
PERUGIA	VALFABBRICA	L573
PERUGIA	VALTOPINA	L653
PESARO URBINO	ACQUALAGNA	A035
PESARO URBINO	APECCHIO	A327
PESARO URBINO	AUDITORE	A493
PESARO URBINO	BARCHI	A639
PESARO URBINO	BELFORTE ALL`ISAURO	A740
PESARO URBINO	BORGO PACE	B026
PESARO URBINO	CAGLI	B352
PESARO URBINO	CANTIANO	B636
PESARO URBINO	CARPEGNA	B816
PESARO URBINO	CARTOCETO	B846
PESARO URBINO	CASTELDELCI	C080
PESARO URBINO	COLBORDOLO	C830
PESARO URBINO	FANO	D488
PESARO URBINO	FERMIGNANO	D541
PESARO URBINO	FOSSOMBRONE	D749
PESARO URBINO	FRATTE ROSA	D791
PESARO URBINO	FRONTINO	D807
PESARO URBINO	FRONTONE	D808
PESARO URBINO	GRADARA	E122
PESARO URBINO	ISOLA DEL PIANO	E351
PESARO URBINO	LUNANO	E743
PESARO URBINO	MACERATA FELTRIA	E785
PESARO URBINO	MAIOLO	E838
PESARO URBINO	MERCATELLO SUL METAURO	F135
PESARO URBINO	MERCATINO CONCA	F136
PESARO URBINO	MOMBAROCCIO	F310
PESARO URBINO	MONDAVIO	F347
PESARO URBINO	MONDOLFO	F348
PESARO URBINO	MONTE CERIGNONE	F467
PESARO URBINO	MONTE GRIMANO	F524
PESARO URBINO	MONTE PORZIO	F589
PESARO URBINO	MONTECALVO IN FOGLIA	F450
PESARO URBINO	MONTECICCARDO	F474
PESARO URBINO	MONTECOPIOLO	F478
PESARO URBINO	MONTEFELCINO	F497
PESARO URBINO	MONTELABBATE	F533
PESARO URBINO	MONTEMAGGIORE METAURO	F555
PESARO URBINO	NOVAFELTRIA	F137
PESARO URBINO	ORCIANO DI PESARO	G089
PESARO URBINO	PENNABILLI	G433
PESARO URBINO	PERGOLA	G453
PESARO URBINO	PESARO	G479
PESARO URBINO	PETRIANO	G514
PESARO URBINO	PIAGGE	G537
PESARO URBINO	PIANDIMELETO	G551
PESARO URBINO	PIETRARUBBIA	G627
PESARO URBINO	PIOBBICO	G682
PESARO URBINO	SALTARA	H721
PESARO URBINO	SAN COSTANZO	H809
PESARO URBINO	SAN GIORGIO DI PESARO	H886
PESARO URBINO	SAN LEO	H949
PESARO URBINO	SAN LORENZO IN CAMPO	H958
PESARO URBINO	SANT`AGATA FELTRIA	I201
PESARO URBINO	SANT`ANGELO IN LIZZOLA	I285
PESARO URBINO	SANT`ANGELO IN VADO	I287
PESARO URBINO	SANT`IPPOLITO	I344
PESARO URBINO	SASSOCORVARO	I459
PESARO URBINO	SASSOFELTRIO	I460
PESARO URBINO	SERRA SANT`ABBONDIO	I654
PESARO URBINO	SERRUNGARINA	I670
PESARO URBINO	TALAMELLO	L034
PESARO URBINO	TAVOLETO	L078
PESARO URBINO	TAVULLIA	L081
PESARO URBINO	URBANIA	L498
PESARO URBINO	URBINO	L500
PESCARA	ABBATEGGIO	A008
PESCARA	ALANNO	A120
PESCARA	BOLOGNANO	A945
PESCARA	BRITTOLI	B193
PESCARA	BUSSI SUL TIRINO	B294
PESCARA	CAPPELLE SUL TAVO	B681
PESCARA	CARAMANICO TERME	B722
PESCARA	CARPINETO DELLA NORA	B827
PESCARA	CASTIGLIONE A CASAURIA	C308

PESCARA	CATIGNANO	C354
PESCARA	CEPAGATTI	C474
PESCARA	CITTA` SANT`ANGELO	C750
PESCARA	CIVITAQUANA	C771
PESCARA	CIVITELLA CASANOVA	C779
PESCARA	COLLECORVINO	C853
PESCARA	CUGNOLI	D201
PESCARA	ELICE	D394
PESCARA	FARINDOLA	D501
PESCARA	LETTOMANOPPELLO	E558
PESCARA	LORETO APRUTINO	E691
PESCARA	MANOPPELLO	E892
PESCARA	MONTEBELLO DI BERTONA	F441
PESCARA	MONTESILVANO	F646
PESCARA	MOSCUFO	F765
PESCARA	NOCCIANO	F908
PESCARA	PENNE	G438
PESCARA	PESCARA	G482
PESCARA	PESCOSANSONESCO	G499
PESCARA	PIANELLA	G555
PESCARA	PICCIANO	G589
PESCARA	PIETRANICO	G621
PESCARA	POPOLI	G878
PESCARA	ROCCAMORICE	H425
PESCARA	ROSCIANO	H562
PESCARA	S VALENTINO ABRUZZO CIT	I376
PESCARA	SALLE	H715
PESCARA	SANT`EUFEMIA A MAIELLA	I332
PESCARA	SCAFA	I482
PESCARA	SERRAMONACESCA	I649
PESCARA	TOCCO DA CASAURIA	L186
PESCARA	TURRIVALIGNANI	L475
PESCARA	VICOLI	L846
PESCARA	VILLA CELIERA	L922
PIACENZA	AGAZZANO	A067
PIACENZA	ALSENO	A223
PIACENZA	BESENZONE	A823
PIACENZA	BETTOLA	A831
PIACENZA	BOBBIO	A909
PIACENZA	BORGONOVO VAL TIDONE	B025
PIACENZA	CADEO	B332
PIACENZA	CALENDASCO	B405
PIACENZA	CAORSO	B643
PIACENZA	CARPANETO PIACENTINO	B812
PIACENZA	CASTEL SAN GIOVANNI	C261
PIACENZA	CASTELL`ARQUATO	C145
PIACENZA	CASTELVETRO PIACENTINO	C288
PIACENZA	CERIGNALE	C513
PIACENZA	COLI	C838
PIACENZA	CORTE BRUGNATELLA	D054
PIACENZA	FARINI	D502
PIACENZA	FERRIERE	D555
PIACENZA	FIORENZUOLA D`ARDA	D611
PIACENZA	GAZZOLA	D958
PIACENZA	GOSSOLENGO	E114
PIACENZA	GRAGNANO TREBBIENSE	E132
PIACENZA	GROPPARELLO	E196
PIACENZA	LUGAGNANO VAL D`ARDA	E726
PIACENZA	MONTICELLI D`ONGINA	F671
PIACENZA	MORFASSO	F724
PIACENZA	NIBBIANO	F885
PIACENZA	PECORARA	G399
PIACENZA	PIACENZA	G535
PIACENZA	PIANELLO VAL TIDONE	G557
PIACENZA	PIOZZANO	G696
PIACENZA	PODENZANO	G747
PIACENZA	PONTE DELL`OLIO	G842
PIACENZA	PONTENURE	G852
PIACENZA	RIVERGARO	H350
PIACENZA	ROTTOFRENO	H593
PIACENZA	SAN GIORGIO PIACENTINO	H887
PIACENZA	SAN PIETRO IN CERRO	G788
PIACENZA	SARMATO	I434
PIACENZA	TRAVO	L348
PIACENZA	VERNASCA	L772
PIACENZA	VIGOLZONE	L897
PIACENZA	VILLANOVA SULL`ARDA	L980
PIACENZA	ZIANO PIACENTINO	L848
PISA	BIENTINA	A864
PISA	BUTI	B303
PISA	CALCI	B390
PISA	CALCINAIA	B392
PISA	CAPANNOLI	B647
PISA	CASALE MARITTIMO	B878
PISA	CASCIANA TERME	A559
PISA	CASCINA	B950
PISA	CASTELFRANCO DI SOTTO	C113
PISA	CASTELLINA MARITTIMA	C174
PISA	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	C244
PISA	CHIANNI	C609
PISA	CRESPINA	D160
PISA	FAUGLIA	D510
PISA	GUARDISTALLO	E250
PISA	LAIATICO	E413
PISA	LARI	E455
PISA	LORENZANA	E688
PISA	MONTECATINI VAL DI CECINA	F458
PISA	MONTESCUDAIO	F640
PISA	MONTEVERDI MARITTIMO	F661
PISA	MONTOPOLI IN VAL D`ARNO	F686
PISA	ORCIANO PISANO	G090
PISA	PALAIA	G254
PISA	PECCIOLI	G395
PISA	PISA	G702
PISA	POMARANCE	G804
PISA	PONSACCO	G822
PISA	PONTEDERA	G843
PISA	RIPARBELLA	H319
PISA	SAN GIULIANO TERME	A562
PISA	SAN MINIATO	I046
PISA	SANTA CROCE SULL`ARNO	I177
PISA	SANTA LUCE	I217
PISA	SANTA MARIA A MONTE	I232
PISA	TERRICCIOLA	L138
PISA	VECCHIANO	L702
PISA	VICOPISANO	L850
PISA	VOLTERRA	M126
PISTOIA	ABETONE	A012
PISTOIA	AGLIANA	A071
PISTOIA	BUGGIANO	B251
PISTOIA	CHIESINA UZZANESE	C631
PISTOIA	CUTIGLIANO	D235
PISTOIA	LAMPORECCHIO	E432
PISTOIA	LARCIANO	E451
PISTOIA	MARLIANA	E960
PISTOIA	MASSA E COZZILE	F025
PISTOIA	MONSUMMANO TERME	F384
PISTOIA	MONTALE	F410
PISTOIA	MONTECATINI TERME	A561
PISTOIA	PESCIA	G491
PISTOIA	PIEVE A NIEVOLE	G636
PISTOIA	PISTOIA	G713
PISTOIA	PITEGLIO	G715
PISTOIA	PONTE BUGGIANESE	G833
PISTOIA	QUARRATA	H109
PISTOIA	SAMBUCA PISTOIESE	H744
PISTOIA	SAN MARCELLO PISTOIESE	H980
PISTOIA	SERRAVALLE PISTOIESE	I660

PISTOIA	UZZANO	L522
PORDENONE	ARBA	A354
PORDENONE	ARZENE	A456
PORDENONE	AVIANO	A516
PORDENONE	AZZANO DECIMO	A530
PORDENONE	BARCIS	A640
PORDENONE	BRUGNERA	B215
PORDENONE	BUDOIA	B247
PORDENONE	CANEVA	B598
PORDENONE	CASARSA DELLA DELIZIA	B940
PORDENONE	CASTELNOVO DEL FRIULI	C217
PORDENONE	CAVASSO NUOVO	C385
PORDENONE	CHIONS	C640
PORDENONE	CIMOLAIS	C699
PORDENONE	CLAUT	C790
PORDENONE	CLAUZETTO	C791
PORDENONE	CORDENONS	C991
PORDENONE	CORDOVADO	C993
PORDENONE	FANNA	D487
PORDENONE	FIUME VENETO	D621
PORDENONE	FONTANAFREDDA	D670
PORDENONE	MANIAGO	E889
PORDENONE	MEDUNO	F089
PORDENONE	MONTEREALE VALCELLINA	F596
PORDENONE	MORSANO AL TAGLIAMENTO	F750
PORDENONE	PASIANO DI PORDENONE	G353
PORDENONE	PINZANO AL TAGLIAMENTO	G680
PORDENONE	POLCENIGO	G780
PORDENONE	PORCIA	G886
PORDENONE	PORDENONE	G888
PORDENONE	PRATA DI PORDENONE	G994
PORDENONE	PRAVISDOMINI	H010
PORDENONE	ROVEREDO IN PIANO	H609
PORDENONE	SACILE	H657
PORDENONE	S GIORGIO DELLA RICHINVELDA	H891
PORDENONE	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	H999
PORDENONE	SAN QUIRINO	I136
PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	I403
PORDENONE	SEQUALS	I621
PORDENONE	SESTO AL REGHENA	I686
PORDENONE	SPILIMBERGO	I904
PORDENONE	TRAMONTI DI SOPRA	L324
PORDENONE	TRAMONTI DI SOTTO	L325
PORDENONE	TRAVESIO	L347
PORDENONE	VAJONT	M265
PORDENONE	VALVASONE	L657
PORDENONE	VITO D`ASIO	M085
PORDENONE	VIVARO	M096
PORDENONE	ZOPPOLA	M190
POTENZA	ALBANO DI LUCANIA	A131
POTENZA	ATELLA	A482
POTENZA	AVIGLIANO	A519
POTENZA	BELLA	A743
POTENZA	BRIENZA	B173
POTENZA	CASTELMEZZANO	C209
POTENZA	CASTRONUOVO SANT`ANDREA	C345
POTENZA	CERSOSIMO	C539
POTENZA	CHIAROMONTE	C619
POTENZA	EPISCOPIA	D414
POTENZA	FILIANO	D593
POTENZA	FRANCAVILLA IN SINNI	D766
POTENZA	GRUMENTO NOVA	E221
POTENZA	LATRONICO	E474
POTENZA	LAVELLO	E493
POTENZA	MARATEA	E919
POTENZA	MARSICO NUOVO	E976
POTENZA	MELFI	F104
POTENZA	MOLITERNO	F295
POTENZA	NEMOLI	F866
POTENZA	NOEPOLI	F917
POTENZA	PESCOPAGANO	G496
POTENZA	PICERNO	G590
POTENZA	PIETRAPERTOSA	G623
POTENZA	POTENZA	G942
POTENZA	RIONERO IN VULTURE	H307
POTENZA	RIPACANDIDA	H312
POTENZA	RUVO DEL MONTE	H646
POTENZA	SAN COSTANTINO ALBANESE	H808
POTENZA	SAN FELE	H831
POTENZA	SASSO DI CASTALDA	I457
POTENZA	SENISE	I610
POTENZA	TERRANOVA DI POLLINO	L126
POTENZA	TITO	L181
POTENZA	TOLVE	L197
POTENZA	VAGLIO BASILICATA	L532
POTENZA	VENOSA	L738
POTENZA	VIETRI DI POTENZA	L859
POTENZA	VIGGIANO	L874
PRATO	CANTAGALLO	B626
PRATO	CARMIGNANO	B794
PRATO	MONTEMURLO	F572
PRATO	POGGIO A CAIANO	G754
PRATO	PRATO	G999
PRATO	VAIANO	L537
PRATO	VERNIO	L775
RAGUSA	ACATE	A014
RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI	C612
RAGUSA	COMISO	C927
RAGUSA	GIARRATANA	E016
RAGUSA	ISPICA	E366
RAGUSA	MODICA	F258
RAGUSA	MONTEROSSO ALMO	F610
RAGUSA	POZZALLO	G953
RAGUSA	RAGUSA	H163
RAGUSA	SANTA CROCE CAMERINA	I178
RAGUSA	SCICLI	I535
RAGUSA	VITTORIA	M088
RAVENNA	ALFONSINE	A191
RAVENNA	BAGNACAVALLO	A547
RAVENNA	BAGNARA DI ROMAGNA	A551
RAVENNA	BRISIGHELLA	B188
RAVENNA	CASOLA VALSENIO	B982
RAVENNA	CASTEL BOLOGNESE	C065
RAVENNA	CERVIA	C553
RAVENNA	CONSELICE	C963
RAVENNA	COTIGNOLA	D121
RAVENNA	FAENZA	D458
RAVENNA	FUSIGNANO	D829
RAVENNA	LUGO	E730
RAVENNA	MASSA LOMBARDA	F029
RAVENNA	RAVENNA	H199
RAVENNA	RIOLO TERME	H302
RAVENNA	RUSSI	H642
RAVENNA	SOLAROLO	I787
REGGIO CALABRIA	AFRICO	A065
REGGIO CALABRIA	AGNANA CALABRA	A077
REGGIO CALABRIA	ANOIA	A303
REGGIO CALABRIA	ANTONIMINA	A314
REGGIO CALABRIA	ARDORE	A385
REGGIO CALABRIA	BAGALADI	A544
REGGIO CALABRIA	BAGNARA CALABRA	A552
REGGIO CALABRIA	BENESTARE	A780
REGGIO CALABRIA	BIANCO	A843
REGGIO CALABRIA	BIVONGI	A897
REGGIO CALABRIA	BOVA	B097
REGGIO CALABRIA	BOVA MARINA	B099
REGGIO CALABRIA	BOVALINO	B098
REGGIO CALABRIA	BRANCALEONE	B118
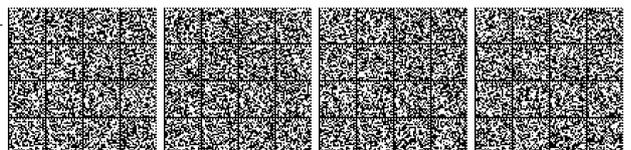
REGGIO CALABRIA	BRUZZANO ZEFFIRIO	B234
REGGIO CALABRIA	CALANNA	B379
REGGIO CALABRIA	CAMINI	B481
REGGIO CALABRIA	CAMPO CALABRO	B516
REGGIO CALABRIA	CANDIDONI	B591
REGGIO CALABRIA	CANOLO	B617
REGGIO CALABRIA	CARAFFA DEL BIANCO	B718
REGGIO CALABRIA	CARDETO	B756
REGGIO CALABRIA	CARERI	B766
REGGIO CALABRIA	CASIGNANA	B966
REGGIO CALABRIA	CAULONIA	C285
REGGIO CALABRIA	CIMINA`	C695
REGGIO CALABRIA	CINQUEFRONDI	C710
REGGIO CALABRIA	CITTANOVA	C747
REGGIO CALABRIA	CONDOFURI	C954
REGGIO CALABRIA	COSOLETO	D089
REGGIO CALABRIA	DELIANUOVA	D268
REGGIO CALABRIA	FEROLETO DELLA CHIESA	D545
REGGIO CALABRIA	FERRUZZANO	D557
REGGIO CALABRIA	FIUMARA	D619
REGGIO CALABRIA	GALATRO	D864
REGGIO CALABRIA	GERACE	D975
REGGIO CALABRIA	GIFFONE	E025
REGGIO CALABRIA	GIOIA TAURO	E041
REGGIO CALABRIA	GIOIOSA IONICA	E044
REGGIO CALABRIA	GROTTERIA	E212
REGGIO CALABRIA	LAUREANA DI BORRELLO	E479
REGGIO CALABRIA	LOCRI	D976
REGGIO CALABRIA	MAMMOLA	E873
REGGIO CALABRIA	MARINA D GIOIOSA IONICA	E956
REGGIO CALABRIA	MAROPATI	E968
REGGIO CALABRIA	MARTONE	E993
REGGIO CALABRIA	MELICUCCO	F106
REGGIO CALABRIA	MELITO DI PORTO SALVO	F112
REGGIO CALABRIA	MOLOCHIO	F301
REGGIO CALABRIA	MONASTERACE	F324
REGGIO CALABRIA	MONTEBELLO IONICO	D746
REGGIO CALABRIA	MOTTA SAN GIOVANNI	F779
REGGIO CALABRIA	OPPIDO MAMERTINA	G082
REGGIO CALABRIA	PALIZZI	G277
REGGIO CALABRIA	PALMI	G288
REGGIO CALABRIA	PAZZANO	G394
REGGIO CALABRIA	PLACANICA	G729
REGGIO CALABRIA	PLATI`	G735
REGGIO CALABRIA	POLISTENA	G791
REGGIO CALABRIA	PORTIGLIOLA	G905
REGGIO CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	H224
REGGIO CALABRIA	RIACE	H265
REGGIO CALABRIA	RIZZICONI	H359
REGGIO CALABRIA	ROCCAFORTE DEL GRECO	H408
REGGIO CALABRIA	ROCCELLA IONICA	H456
REGGIO CALABRIA	ROSARNO	H558
REGGIO CALABRIA	S CRISTINA D`ASPROMONTE	I176
REGGIO CALABRIA	S EUFEMIA D`ASPROMONTE	I333
REGGIO CALABRIA	S STEFANO IN ASPROMONTE	I371
REGGIO CALABRIA	SAMO	H013
REGGIO CALABRIA	SAN FERDINANDO	M277
REGGIO CALABRIA	SAN GIORGIO MORGETO	H889
REGGIO CALABRIA	SAN GIOVANNI DI GERACE	H903
REGGIO CALABRIA	SAN LORENZO	H959
REGGIO CALABRIA	SAN LUCA	H970
REGGIO CALABRIA	SAN PIETRO DI CARIDA`	I102
REGGIO CALABRIA	SAN ROBERTO	I139
REGGIO CALABRIA	SANT`AGATA DEL BIANCO	I198
REGGIO CALABRIA	SANT`ILARIO DELLO IONIO	I341
REGGIO CALABRIA	SCILLA	I537
REGGIO CALABRIA	SEMINARA	I600
REGGIO CALABRIA	SERRATA	I656
REGGIO CALABRIA	SIDERNO	I725
REGGIO CALABRIA	SINOPOLI	I753
REGGIO CALABRIA	STAITI	I936
REGGIO CALABRIA	STIGNANO	I955
REGGIO CALABRIA	STILO	I956
REGGIO CALABRIA	TAURIANOVA	L063
REGGIO CALABRIA	TERRANOVA SAPPO MINULIO	L127
REGGIO CALABRIA	VARAPODIO	L673
REGGIO CALABRIA	VILLA SAN GIOVANNI	M018
REGGIO EMILIA	ALBINEA	A162
REGGIO EMILIA	BAGNOLO IN PIANO	A573
REGGIO EMILIA	BAISO	A586
REGGIO EMILIA	BIBBIANO	A850
REGGIO EMILIA	BORETTO	A988
REGGIO EMILIA	BRESCELLO	B156
REGGIO EMILIA	BUSANA	B283
REGGIO EMILIA	CADELBOSCO DI SOPRA	B328
REGGIO EMILIA	CAMPAGNOLA EMILIA	B499
REGGIO EMILIA	CAMPEGINE	B502
REGGIO EMILIA	CARPINETI	B825
REGGIO EMILIA	CASALGRANDE	B893
REGGIO EMILIA	CASINA	B967
REGGIO EMILIA	CASTELLARANO	C141
REGGIO EMILIA	CASTELNOVO DI SOTTO	C218
REGGIO EMILIA	CASTELNOVO NEI MONTI	C219
REGGIO EMILIA	CAVRIAGO	C405
REGGIO EMILIA	CIANO D`ENZA	C669
REGGIO EMILIA	COLLAGNA	C840
REGGIO EMILIA	CORREGGIO	D037
REGGIO EMILIA	FABBRICO	D450
REGGIO EMILIA	GATTATICO	D934
REGGIO EMILIA	GUALTIERI	E232
REGGIO EMILIA	GUASTALLA	E253
REGGIO EMILIA	LIGONCHIO	E585
REGGIO EMILIA	LUZZARA	E772
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	F463
REGGIO EMILIA	NOVELLARA	F960
REGGIO EMILIA	POVIGLIO	G947
REGGIO EMILIA	QUATTRO CASTELLA	H122
REGGIO EMILIA	RAMISETO	G654
REGGIO EMILIA	REGGIO NELL`EMILIA	H223
REGGIO EMILIA	REGGIOLO	H225
REGGIO EMILIA	RIO SALICETO	H298
REGGIO EMILIA	ROLO	H500
REGGIO EMILIA	RUBIERA	H628
REGGIO EMILIA	SAN MARTINO IN RIO	I011
REGGIO EMILIA	SAN POLO D`ENZA	I123
REGGIO EMILIA	SANT`ILARIO D`ENZA	I342
REGGIO EMILIA	SCANDIANO	I496
REGGIO EMILIA	TOANO	L184
REGGIO EMILIA	VETTO D ENZA	L815
REGGIO EMILIA	VEZZANO SUL CROSTOLO	L820
REGGIO EMILIA	VIANO	L831
REGGIO EMILIA	VILLA MINOZZO	L969
RIETI	ACCUMOLI	A019
RIETI	AMATRICE	A258
RIETI	ANTRODOCO	A315
RIETI	BELMONTE IN SABINA	A765
RIETI	BORBONA	A981
RIETI	BORGO VELINO	A996
RIETI	BORGOROSE	B008
RIETI	CANTALICE	B627
RIETI	CANTALUPO IN SABINA	B631
RIETI	CASAPROTA	B934
RIETI	CASPERIA	A472
RIETI	CASTEL DI TORA	C098
RIETI	CASTEL SANT ANGELO	C268
RIETI	CASTELNUOVO DI FARFA	C224
RIETI	CITTADUCALE	C746
RIETI	CITTAREALE	C749

RIETI	COLLE DI TORA	C857
RIETI	COLLI SUL VELINO	C880
RIETI	CONCERVIANO	C946
RIETI	CONTIGLIANO	C969
RIETI	COTTANELLO	D124
RIETI	FARA IN SABINA	D493
RIETI	FIAMIGNANO	D560
RIETI	FRASSO SABINO	D785
RIETI	GRECCIO	E160
RIETI	LABRO	E393
RIETI	LEONESSA	E535
RIETI	LONGONE SABINO	E681
RIETI	MARCETELLI	E927
RIETI	MICIGLIANO	F193
RIETI	MOMPEO	F319
RIETI	MONTASOLA	F430
RIETI	MONTE S GIOVANNI SABINA	F619
RIETI	MONTELEONE SABINO	F541
RIETI	MORRO REATINO	F746
RIETI	PAGANICO SABINO	G232
RIETI	PESCOROCCHIANO	G498
RIETI	PETRELLA SALTO	G513
RIETI	POGGIO BUSTONE	G756
RIETI	POGGIO MIRTETO	G763
RIETI	POGGIO MOIANO	G764
RIETI	POGGIO NATIVO	G765
RIETI	POGGIO SAN LORENZO	G770
RIETI	POSTA	G934
RIETI	RIETI	H282
RIETI	RIVODUTRI	H354
RIETI	ROCCA SINIBALDA	H446
RIETI	SCANDRIGLIA	I499
RIETI	TORRI IN SABINA	L286
RIETI	TORRICELLA IN SABINA	L293
RIETI	VACONE	L525
RIMINI	BELLARIA IGEA MARINA	A747
RIMINI	CATTOLICA	C357
RIMINI	CORIANO	D004
RIMINI	GEMMANO	D961
RIMINI	MISANO ADRIATICO	F244
RIMINI	MONDAINO	F346
RIMINI	MONTE COLOMBO	F476
RIMINI	MONTEFIORE CONCA	F502
RIMINI	MONTEGRIDOLFO	F523
RIMINI	MONTESCUDO	F641
RIMINI	MORCIANO DI ROMAGNA	F715
RIMINI	POGGIO BERNI	G755
RIMINI	RICCIONE	H274
RIMINI	RIMINI	H294
RIMINI	SALUDECIO	H724
RIMINI	SAN CLEMENTE	H801
RIMINI	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	H921
RIMINI	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	I304
RIMINI	TORRIANA	I550
RIMINI	VERUCCHIO	L797
ROMA	AFFILE	A062
ROMA	AGOSTA	A084
ROMA	ALBANO LAZIALE	A132
ROMA	ALLUMIERE	A210
ROMA	ANGUILLARA SABAZIA	A297
ROMA	ANTICOLI CORRADO	A309
ROMA	ANZIO	A323
ROMA	ARCINAZZO ROMANO	A370
ROMA	ARICCIA	A401
ROMA	ARSOLI	A446
ROMA	ARTENA	A449
ROMA	BELLEGRA	A749
ROMA	BRACCIANO	B114
ROMA	CAMERATA NUOVA	B472
ROMA	CAMPAGNANO DI ROMA	B496
ROMA	CANALE MONTERANO	B576
ROMA	CANTERANO	B635
ROMA	CAPENA	B649
ROMA	CAPRANICA PRENESTINA	B687
ROMA	CARPINETO ROMANO	B828
ROMA	CASAPE	B932
ROMA	CASTEL GANDOLFO	C116
ROMA	CASTEL MADAMA	C203
ROMA	CASTEL S PIETRO ROMANO	C266
ROMA	CASTELNUOVO DI PORTO	C237
ROMA	CAVE	C390
ROMA	CERRETO LAZIALE	C518
ROMA	CERVARA DI ROMA	C543
ROMA	CERVETERI	C552
ROMA	CICILIANO	C677
ROMA	CINETO ROMANO	C702
ROMA	CIVITAVECCHIA	C773
ROMA	CIVITELLA SAN PAOLO	C784
ROMA	COLLEFERRO	C858
ROMA	COLONNA	C900
ROMA	FIANO ROMANO	D561
ROMA	FILACCIANO	D586
ROMA	FORMELLO	D707
ROMA	FRASCATI	D773
ROMA	GALLICANO NEL LAZIO	D875
ROMA	GAVIGNANO	D945
ROMA	GENAZZANO	D964
ROMA	GENZANO DI ROMA	D972
ROMA	GERANO	D978
ROMA	GORGA	E091
ROMA	GROTTAFERRATA	E204
ROMA	GUIDONIA MONTECELIO	E263
ROMA	JENNE	E382
ROMA	LABICO	E392
ROMA	LANUVIO	C767
ROMA	LICENZA	E576
ROMA	MAGLIANO ROMANO	E813
ROMA	MANDELA	B632
ROMA	MANZIANA	E900
ROMA	MARANO EQUO	E908
ROMA	MARCELLINA	E924
ROMA	MARINO	E958
ROMA	MAZZANO ROMANO	F064
ROMA	MENTANA	F127
ROMA	MONTE PORZIO CATONE	F590
ROMA	MONTECOMPATRI	F477
ROMA	MONTEFLAVIO	F504
ROMA	MONTELANICO	F534
ROMA	MONTELIBRETTI	F545
ROMA	MONTEROTONDO	F611
ROMA	MONTORIO ROMANO	F692
ROMA	MORICONE	F730
ROMA	MORLUPO	F734
ROMA	NAZZANO	F857
ROMA	NEMI	F865
ROMA	NEROLA	F871
ROMA	NETTUNO	F880
ROMA	OLEVANO ROMANO	G022
ROMA	PALESTRINA	G274
ROMA	PALOMBARA SABINA	G293
ROMA	PERCILE	G444
ROMA	PISONIANO	G704
ROMA	POLI	G784
ROMA	POMEZIA	G811
ROMA	PONZANO ROMANO	G874
ROMA	RIANO	H267
ROMA	RIGNANO FLAMINIO	H288
ROMA	RIOFREDDO	H300

ROMA	ROCCA CANTERANO	H387
ROMA	ROCCA DI PAPA	H404
ROMA	ROCCA PRIORA	H432
ROMA	ROCCA SANTO STEFANO	H441
ROMA	ROCCAGIOVINE	H411
ROMA	ROIATE	H494
ROMA	ROMA	H501
ROMA	ROVIANO	H618
ROMA	SACROFANO	H658
ROMA	SAMBUCI	H745
ROMA	SAN GREGORIO DA SASSOLA	H942
ROMA	SAN POLO DEI CAVALIERI	I125
ROMA	SAN VITO ROMANO	I400
ROMA	SANT`ANGELO ROMANO	I284
ROMA	SANT`ORESTE	I352
ROMA	SANTA MARINELLA	I255
ROMA	SARACINESCO	I424
ROMA	SEGNI	I573
ROMA	SUBIACO	I992
ROMA	TIVOLI	L182
ROMA	TOLFA	L192
ROMA	TORRITA TIBERINA	L302
ROMA	TREVIGNANO ROMANO	L401
ROMA	VALLEPIETRA	L611
ROMA	VALLINFREDA	L625
ROMA	VALMONTONE	L639
ROMA	VELLETRI	L719
ROMA	VICOVARO	L851
ROMA	VIVARO ROMANO	M095
ROMA	ZAGAROLO	M141
ROVIGO	ADRIA	A059
ROVIGO	ARIANO NEL POLESINE	A400
ROVIGO	BADIA POLESINE	A539
ROVIGO	BAGNOLO DI PO	A574
ROVIGO	BERGANTINO	A795
ROVIGO	BOSARO	B069
ROVIGO	CALTO	B432
ROVIGO	CANARO	B578
ROVIGO	CANDA	B582
ROVIGO	CASTELGUGLIELMO	C122
ROVIGO	CASTELMASSA	C207
ROVIGO	CASTELNUOVO BARIANO	C215
ROVIGO	CENESELLI	C461
ROVIGO	CEREGNANO	C500
ROVIGO	COSTA DI ROVIGO	D105
ROVIGO	CRESPINO	D161
ROVIGO	FICAROLO	D568
ROVIGO	FIESSO UMBERTIANO	D577
ROVIGO	FRASSINELLE POLESINE	D776
ROVIGO	GAIBA	D855
ROVIGO	GAVELLO	D942
ROVIGO	GIACCIANO C BARUCHELLA	E008
ROVIGO	GUARDA VENETA	E240
ROVIGO	LENDINARA	E522
ROVIGO	LOREO	E689
ROVIGO	LUSIA	E761
ROVIGO	MELARA	F095
ROVIGO	OCCHIOBELLO	F994
ROVIGO	PAPOZZE	G323
ROVIGO	PETTORAZZA GRIMANI	G525
ROVIGO	PINCARA	G673
ROVIGO	POLESELLA	G782
ROVIGO	PORTO TOLLE	G923
ROVIGO	PORTO VIRO	G926
ROVIGO	ROSOLINA	H573
ROVIGO	ROVIGO	H620
ROVIGO	SALARA	H689
ROVIGO	SAN BELLINO	H768
ROVIGO	STIENTA	I953
ROVIGO	TAGLIO DI PO	L026
ROVIGO	TRECENTA	L359
ROVIGO	VILLADOSE	L939
ROVIGO	VILLANOVA MARCHESANA	L988
SALERNO	ACERNO	A023
SALERNO	AGROPOLI	A091
SALERNO	ALBANELLA	A128
SALERNO	ALFANO	A186
SALERNO	ANGRI	A294
SALERNO	AQUARA	A343
SALERNO	ASCEA	A460
SALERNO	BARONISSI	A674
SALERNO	BATTIPAGLIA	A717
SALERNO	BELLIZZI	M294
SALERNO	BRACIGLIANO	B115
SALERNO	BUCCINO	B242
SALERNO	BUONABITACOLO	B266
SALERNO	CALVANICO	B437
SALERNO	CAMEROTA	B476
SALERNO	CAMPAGNA	B492
SALERNO	CANNALONGA	B608
SALERNO	CAPACCIO	B644
SALERNO	CASAL VELINO	B895
SALERNO	CASELLE IN PITTARI	B959
SALERNO	CASTEL SAN GIORGIO	C259
SALERNO	CASTELCIVITA	C069
SALERNO	CASTELLABATE	C125
SALERNO	CASTELNUOVO CILENTO	C231
SALERNO	CASTELNUOVO DI CONZA	C235
SALERNO	CAVA DE` TIRRENI	C361
SALERNO	CELLE DI BULGHERIA	C444
SALERNO	CENTOLA	C470
SALERNO	CERASO	C485
SALERNO	CETARA	C584
SALERNO	CICERALE	C676
SALERNO	COLLIANO	C879
SALERNO	CONTURSI TERME	C974
SALERNO	CORBARA	C984
SALERNO	CORLETO MONFORTE	D011
SALERNO	CUCCARO VETERE	D195
SALERNO	EBOLI	D390
SALERNO	FELITTO	D527
SALERNO	FISCIANO	D615
SALERNO	FUTANI	D832
SALERNO	GIFFONI SEI CASALI	E026
SALERNO	GIFFONI VALLE PIANA	E027
SALERNO	GIOI	E037
SALERNO	GIUNGANO	E060
SALERNO	LAVIANO	E498
SALERNO	MAIORI	E839
SALERNO	MERCATO SAN SEVERINO	F138
SALERNO	MOIO DELLA CIVITELLA	F278
SALERNO	MONTANO ANTILIA	F426
SALERNO	MONTECORICE	F479
SALERNO	MONTECORVINO PUGLIANO	F480
SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA	F481
SALERNO	MONTESANO S MARCELLANA	F625
SALERNO	NOCERA INFERIORE	F912
SALERNO	NOCERA SUPERIORE	F913
SALERNO	NOVI VELIA	F967
SALERNO	OGLIASTRO CILENTO	G011
SALERNO	OLEVANO SUL TUSCIANO	G023
SALERNO	OLIVETO CITRA	G039
SALERNO	OMIGNANO	G063
SALERNO	PADULA	G226
SALERNO	PAGANI	G230
SALERNO	PELLEZZANO	G426
SALERNO	PERDIFUMO	G447
SALERNO	PERITO	G455

SALERNO	PISCIOTTA	G707
SALERNO	PONTECAGNANO FAIANO	G834
SALERNO	POSTIGLIONE	G939
SALERNO	PRAIANO	G976
SALERNO	PRIGNANO CILENTO	H062
SALERNO	ROCCADASPIDE	H394
SALERNO	ROCCAGLORIOSA	H412
SALERNO	ROCCAPIEMONTE	H431
SALERNO	ROFRANO	H485
SALERNO	ROSCIGNO	H564
SALERNO	RUTINO	H644
SALERNO	S EGIDIO D MONTE ALBINO	I317
SALERNO	SALENTO	H686
SALERNO	SALERNO	H703
SALERNO	SALVITELLE	H732
SALERNO	SAN CIPRIANO PICENTINO	H800
SALERNO	SAN GIOVANNI A PIRO	H907
SALERNO	SAN MANGO PIEMONTE	H977
SALERNO	SAN MARZANO SUL SARNO	I019
SALERNO	SAN RUFO	I143
SALERNO	SAN VALENTINO TORIO	I377
SALERNO	SANT`ANGELO A FASANELLA	I278
SALERNO	SANT`ARSENIO	I307
SALERNO	SANTA MARINA	I253
SALERNO	SANTOMENNA	I260
SALERNO	SANZA	I410
SALERNO	SAPRI	I422
SALERNO	SARNO	I438
SALERNO	SASSANO	I451
SALERNO	SERRE	I666
SALERNO	SESSA CILENTO	I677
SALERNO	SIANO	I720
SALERNO	STELLA CILENTO	G887
SALERNO	TORCHIARA	L212
SALERNO	TORRE ORSAIA	L274
SALERNO	TRAMONTI	L323
SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	L628
SALERNO	VALVA	L656
SALERNO	VIETRI SUL MARE	L860
SASSARI	AGGIUS	A069
SASSARI	AGLIENTU	H848
SASSARI	ALA` DEI SARDI	A115
SASSARI	ALGHERO	A192
SASSARI	ANELA	A287
SASSARI	ARDARA	A379
SASSARI	ARZACHENA	A453
SASSARI	BADESI	M214
SASSARI	BANARI	A606
SASSARI	BENETUTTI	A781
SASSARI	BERCHIDDA	A789
SASSARI	BESSUDE	A827
SASSARI	BONNANARO	A976
SASSARI	BONO	A977
SASSARI	BONORVA	A978
SASSARI	BORTIGIADAS	B063
SASSARI	BORUTTA	B064
SASSARI	BULTEI	B264
SASSARI	BULZI	B265
SASSARI	BURGOS	B276
SASSARI	CALANGIANUS	B378
SASSARI	CARGEGHE	B772
SASSARI	CASTELSARDO	C272
SASSARI	CHEREMULE	C600
SASSARI	CHIARAMONTI	C613
SASSARI	CODRONGIANUS	C818
SASSARI	COSSOINE	D100
SASSARI	ESPORLATU	D441
SASSARI	FLORINAS	D637
SASSARI	GIAVE	E019
SASSARI	GOLFO ARANCI	M274
SASSARI	ILLORAI	E285
SASSARI	ITTIREDDU	E376
SASSARI	ITTIRI	E377
SASSARI	LA MADDALENA	E425
SASSARI	LAERRU	E401
SASSARI	LOIRI PORTO S. PAOLO	M275
SASSARI	LUOGOSANTO	E747
SASSARI	LURAS	E752
SASSARI	MARA	E902
SASSARI	MONTELEONE ROCCA DORIA	F542
SASSARI	MONTI	F667
SASSARI	MORES	F721
SASSARI	MUROS	F818
SASSARI	NUCHIS	F973
SASSARI	NUGHEDU SAN NICOLO`	F975
SASSARI	NULVI	F977
SASSARI	OLBIA	G015
SASSARI	OLMEDO	G046
SASSARI	OSCHIRI	G153
SASSARI	OSILO	G156
SASSARI	OSSI	G178
SASSARI	OZIERI	G203
SASSARI	PADRU	M301
SASSARI	PALAU	G258
SASSARI	PERFUGAS	G450
SASSARI	PLOAGHE	G740
SASSARI	PUTIFIGARI	H095
SASSARI	ROMANA	H507
SASSARI	S. ANTONIO DI GALLURA	M276
SASSARI	S. MARIA COGHINAS	M284
SASSARI	SANTA TERESA GALLURA	I312
SASSARI	SASSARI	I452
SASSARI	SEDINI	I565
SASSARI	SEMESTENE	I598
SASSARI	SENNORI	I614
SASSARI	SILIGO	I732
SASSARI	SORSO	I863
SASSARI	STINTINO	M290
SASSARI	TELTI	L088
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	L093
SASSARI	THIESI	L158
SASSARI	TISSI	L180
SASSARI	TORRALBA	L235
SASSARI	TRINITA` AGULTU VIGNOLA	L428
SASSARI	TULA	L464
SASSARI	URI	L503
SASSARI	USINI	L509
SASSARI	VALLEDORIA	L604
SASSARI	VIDDALBA	M259
SASSARI	VILLANOVA MONTELEONE	L989
SAVONA	ALASSIO	A122
SAVONA	ALBENGA	A145
SAVONA	ALBISOLA SUPERIORE	A166
SAVONA	ALBISSOLA MARINA	A165
SAVONA	ALTARE	A226
SAVONA	ANDORA	A278
SAVONA	BALESTRINO	A593
SAVONA	BARDINETO	A647
SAVONA	BOISSANO	A931
SAVONA	BORGIO-VEREZZI	B005
SAVONA	BORMIDA	B048
SAVONA	CAIRO MONTENOTTE	B369
SAVONA	CALICE LIGURE	B409
SAVONA	CALIZZANO	B416
SAVONA	CARCARE	B748
SAVONA	CASANOVA LERRONE	B927
SAVONA	CASTELBIANCO	C063
SAVONA	CASTELVECCHIO DI R B	C276
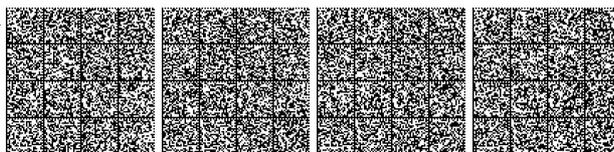
SAVONA	CELLE LIGURE	C443
SAVONA	CENGIO	C463
SAVONA	CERIALE	C510
SAVONA	CISANO SUL NEVA	C729
SAVONA	COSSERIA	D095
SAVONA	DEGO	D264
SAVONA	ERLI	D424
SAVONA	FINALE LIGURE	D600
SAVONA	GARLENDA	D927
SAVONA	GIUSTENICE	E064
SAVONA	GIUSVALLA	E066
SAVONA	LOANO	E632
SAVONA	MAGLIOLO	E816
SAVONA	MALLARE	E860
SAVONA	MILLESIMO	F213
SAVONA	MIOGLIA	F226
SAVONA	MURIALDO	F813
SAVONA	NASINO	F847
SAVONA	NOLI	F926
SAVONA	ONZO	G076
SAVONA	ORCO FEGLINO	D522
SAVONA	OSIGLIA	G155
SAVONA	PALLARE	G281
SAVONA	PIANA CRIXIA	G542
SAVONA	PIETRA LIGURE	G605
SAVONA	PLODIO	G741
SAVONA	PONTINVREA	G866
SAVONA	QUILIANO	H126
SAVONA	ROCCAVIGNALE	H452
SAVONA	SASSELLO	I453
SAVONA	SAVONA	I480
SAVONA	SPOTORNO	I926
SAVONA	STELLA	I946
SAVONA	STELLANELLO	I947
SAVONA	TOVO SAN GIACOMO	L315
SAVONA	URBE	L499
SAVONA	VADO LIGURE	L528
SAVONA	VARAZZE	L675
SAVONA	VEZZI PORTIO	L823
SAVONA	VILLANOVA D`ALBENGA	L975
SAVONA	ZUCCARELLO	M197
SIENA	ABBADIA SAN SALVATORE	A006
SIENA	ASCIANO	A461
SIENA	BUONCONVENTO	B269
SIENA	CASOLE D ELSA	B984
SIENA	CASTELLINA IN CHIANTI	C172
SIENA	CASTELNUOVO BERARDENGA	C227
SIENA	CASTIGLIONE D ORCIA	C313
SIENA	CETONA	C587
SIENA	CHIANCIANO TERME	C608
SIENA	CHIUSDINO	C661
SIENA	CHIUSI	C662
SIENA	COLLE DI VAL D ELSA	C847
SIENA	GAIOLE IN CHIANTI	D858
SIENA	MONTALCINO	F402
SIENA	MONTEPULCIANO	F592
SIENA	MONTERIGGIONI	F598
SIENA	MONTERONI D ARBIA	F605
SIENA	MONTICIANO	F676
SIENA	MURLO	F815
SIENA	PIANCASTAGNAIO	G547
SIENA	PIENZA	G602
SIENA	POGGIBONSI	G752
SIENA	RADDA IN CHIANTI	H153
SIENA	RADICOFANI	H156
SIENA	RADICONDOLI	H157
SIENA	RAPOLANO TERME	H185
SIENA	SAN CASCIANO DEI BAGNI	H790
SIENA	SAN GIMIGNANO	H875
SIENA	SAN GIOVANNI D ASSO	H911
SIENA	SAN QUIRICO D ORCIA	I135
SIENA	SARTEANO	I445
SIENA	SIENA	I726
SIENA	SINALUNGA	A468
SIENA	SOVICILLE	I877
SIENA	TORRITA DI SIENA	L303
SIENA	TREQUANDA	L384
SIRACUSA	AUGUSTA	A494
SIRACUSA	AVOLA	A522
SIRACUSA	BUCCHERI	B237
SIRACUSA	BUSCEMI	B287
SIRACUSA	CANICATTINI BAGNI	B603
SIRACUSA	CASSARO	C006
SIRACUSA	FERLA	D540
SIRACUSA	FLORIDIA	D636
SIRACUSA	MELILLI	F107
SIRACUSA	NOTO	F943
SIRACUSA	PACHINO	G211
SIRACUSA	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	M257
SIRACUSA	PRIOLO GARGALLO	M279
SIRACUSA	SIRACUSA	I754
SIRACUSA	SOLARINO	I785
SONDRIO	ALBAREDO PER SAN MARCO	A135
SONDRIO	APRICA	A337
SONDRIO	ARDENNO	A382
SONDRIO	BEMA	A777
SONDRIO	BERBENNO DI VALTELLINA	A787
SONDRIO	BORMIO	B049
SONDRIO	BUGLIO IN MONTE	B255
SONDRIO	CAIOLO	B366
SONDRIO	CAMPODOLCINO	B530
SONDRIO	CASTELLO DELL`ACQUA	C186
SONDRIO	CERCINO	C493
SONDRIO	CHIURO	C651
SONDRIO	CIVO	C785
SONDRIO	COLORINA	C903
SONDRIO	DAZIO	D258
SONDRIO	DELEBIO	D266
SONDRIO	DUBINO	D377
SONDRIO	GEROLA ALTA	D990
SONDRIO	GROSIO	E200
SONDRIO	LIVIGNO	E621
SONDRIO	MESE	F153
SONDRIO	NOVATE MEZZOLA	F956
SONDRIO	PIATEDA	G576
SONDRIO	POGGIRIDENTI	G431
SONDRIO	SAMOLACO	H752
SONDRIO	TALAMONA	L035
SONDRIO	TARTANO	L056
SONDRIO	TORRE DI SANTA MARIA	L244
SONDRIO	TRESIVIO	L392
SONDRIO	VAL MASINO	L638
SONDRIO	VALDIDENTRO	L557
SONDRIO	VALDISOTTO	L563
SONDRIO	VALFURVA	L576
SONDRIO	VILLA DI TIRANO	L908
TARANTO	AVETRANA	A514
TARANTO	CAROSINO	B808
TARANTO	CASTELLANETA	C136
TARANTO	CRISPIANO	D171
TARANTO	FAGGIANO	D463
TARANTO	FRAGAGNANO	D754
TARANTO	GINOSA	E036
TARANTO	GROTTAGLIE	E205
TARANTO	LATERZA	E469
TARANTO	LEPORANO	E537
TARANTO	LIZZANO	E630
TARANTO	MANDURIA	E882

TARANTO	MARTINA FRANCA	E986
TARANTO	MARUGGIO	E995
TARANTO	MASSAFRA	F027
TARANTO	MONTEIASI	F531
TARANTO	MONTEMESOLA	F563
TARANTO	MONTEPARANO	F587
TARANTO	MOTTOLA	F784
TARANTO	PALAGIANELLO	G251
TARANTO	PALAGIANO	G252
TARANTO	PULSANO	H090
TARANTO	ROCCAFORZATA	H409
TARANTO	S MARZANO DI S GIUSEPPE	I018
TARANTO	SAN GIORGIO IONICO	H882
TARANTO	SAVA	I467
TARANTO	STATTE	M298
TARANTO	TARANTO	L049
TARANTO	TORRICELLA	L294
TERAMO	ALBA ADRIATICA	A125
TERAMO	ANCARANO	A270
TERAMO	ARSITA	A445
TERAMO	ATRI	A488
TERAMO	BASCIANO	A692
TERAMO	BELLANTE	A746
TERAMO	BISENTI	A885
TERAMO	CAMPLI	B515
TERAMO	CANZANO	B640
TERAMO	CASTEL CASTAGNA	C040
TERAMO	CASTELLALTO	C128
TERAMO	CASTELLI	C169
TERAMO	CASTIGLIONE M RAIMONDO	C316
TERAMO	CASTILENTI	C322
TERAMO	CELLINO ATTANASIO	C449
TERAMO	CERMIGNANO	C517
TERAMO	CIVITELLA DEL TRONTO	C781
TERAMO	COLLEDARA	C311
TERAMO	COLONNELLA	C901
TERAMO	CONTROGUERRA	C972
TERAMO	CORROPOLI	D043
TERAMO	CORTINO	D076
TERAMO	CROGNALETO	D179
TERAMO	FANO ADRIANO	D489
TERAMO	GIULIANOVA	E058
TERAMO	ISOLA GRAN SASSO ITALIA	E343
TERAMO	MARTINSICURO	E989
TERAMO	MONTEFINO	F500
TERAMO	MONTORIO AL VOMANO	F690
TERAMO	MORRO D`ORO	F747
TERAMO	MOSCIANO SANT`ANGELO	F764
TERAMO	NERETO	F870
TERAMO	NOTARESCO	F942
TERAMO	PENNA SANT`ANDREA	G437
TERAMO	PIETRACAMELA	G608
TERAMO	PINETO	F831
TERAMO	ROCCA SANTA MARIA	H440
TERAMO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	F585
TERAMO	S EGIDIO ALLA VIBRATA	I318
TERAMO	SANT`OMERO	I348
TERAMO	SILVI	I741
TERAMO	TERAMO	L103
TERAMO	TORANO NUOVO	L207
TERAMO	TORRICELLA SICURA	L295
TERAMO	TORTORETO	L307
TERAMO	TOSSICIA	L314
TERAMO	VALLE CASTELLANA	L597
TERNI	ACQUASPARTA	A045
TERNI	ALLERONA	A207
TERNI	ALVIANO	A242
TERNI	AMELIA	A262
TERNI	ARRONE	A439
TERNI	ATTIGLIANO	A490
TERNI	AVIGLIANO UMBRO	M258
TERNI	BASCHI	A691
TERNI	CALVI DELL`UMBRIA	B446
TERNI	CASTEL GIORGIO	C117
TERNI	CASTEL VISCARDO	C289
TERNI	FABRO	D454
TERNI	FERENTILLO	D538
TERNI	FICULLE	D570
TERNI	GIOVE	E045
TERNI	GUARDEA	E241
TERNI	LUGNANO IN TEVERINA	E729
TERNI	MONTECASTRILLI	F457
TERNI	MONTECCHIO	F462
TERNI	MONTEFRANCO	F510
TERNI	MONTEGABBIONE	F513
TERNI	MONTELEONE D`ORVIETO	F543
TERNI	NARNI	F844
TERNI	ORVIETO	G148
TERNI	OTRICOLI	G189
TERNI	PARRANO	G344
TERNI	PENNA IN TEVERINA	G432
TERNI	POLINO	G790
TERNI	PORANO	G881
TERNI	SAN GEMINI	H857
TERNI	SAN VENANZO	I381
TERNI	STRONCONE	I981
TERNI	TERNI	L117
TORINO	AGLIE`	A074
TORINO	AIRASCA	A109
TORINO	ALA DI STURA	A117
TORINO	ALBIANO D`IVREA	A157
TORINO	ALMESE	A218
TORINO	ALPIGNANO	A222
TORINO	ANDEZENO	A275
TORINO	ANDRATE	A282
TORINO	ANGROGNA	A295
TORINO	ARIGNANO	A405
TORINO	AVIGLIANA	A518
TORINO	AZEGLIO	A525
TORINO	BAIRO	A584
TORINO	BALANGERO	A587
TORINO	BALDISSERO CANAVESE	A590
TORINO	BALDISSERO TORINESE	A591
TORINO	BALME	A599
TORINO	BANCHETTE	A607
TORINO	BARBANIA	A625
TORINO	BARDONECCHIA	A651
TORINO	BARONE CANAVESE	A673
TORINO	BEINASCO	A734
TORINO	BIBIANA	A853
TORINO	BOLLENGO	A941
TORINO	BORGARO TORINESE	A990
TORINO	BORGIALLO	B003
TORINO	BORGOFRANCO D`IVREA	B015
TORINO	BORGOMASINO	B021
TORINO	BORGONE SUSA	B024
TORINO	BOSCONERO	B075
TORINO	BRANDIZZO	B121
TORINO	BRICHERASIO	B171
TORINO	BROSSO	B205
TORINO	BROZOLO	B209
TORINO	BRUINO	B216
TORINO	BRUSASCO	B225
TORINO	BRUZOLO	B232
TORINO	BURIASCO	B278
TORINO	BUROLO	B279
TORINO	BUSANO	B284
TORINO	BUSSOLENO	B297

TORINO	BUTTIGLIERA ALTA	B305
TORINO	CAFASSE	B350
TORINO	CALUSO	B435
TORINO	CAMBIANO	B462
TORINO	CAMPIGLIONE FENILE	B512
TORINO	CANDIOLO	B592
TORINO	CANTALUPA	B628
TORINO	CANTOIRA	B637
TORINO	CAPRIE	B705
TORINO	CAREMA	B762
TORINO	CARIGNANO	B777
TORINO	CARMAGNOLA	B791
TORINO	CASALBORGONE	B867
TORINO	CASCINETTE D`IVREA	B953
TORINO	CASELETTE	B955
TORINO	CASELLE TORINESE	B960
TORINO	CASTAGNETO PO	C045
TORINO	CASTAGNOLE PIEMONTE	C048
TORINO	CASTELLAMONTE	C133
TORINO	CASTELNUOVO NIGRA	C241
TORINO	CASTIGLIONE TORINESE	C307
TORINO	CAVAGNOLO	C369
TORINO	CAVOUR	C404
TORINO	CERCENASCO	C487
TORINO	CERES	C497
TORINO	CERESOLE REALE	C505
TORINO	CESANA TORINESE	C564
TORINO	CHIANOCCO	C610
TORINO	CHIERI	C627
TORINO	CHIESANUOVA	C629
TORINO	CHIOMONTE	C639
TORINO	CHIUSA DI SAN MICHELE	C655
TORINO	CHIVASSO	C665
TORINO	CICONIO	C679
TORINO	CINZANO	C715
TORINO	CIRIE`	C722
TORINO	COASSOLO TORINESE	C801
TORINO	COAZZE	C803
TORINO	COLLEGNO	C860
TORINO	COLLERETTO CASTELNUOVO	C867
TORINO	COLLERETTO GIACOSA	C868
TORINO	CONDOVE	C955
TORINO	CORIO	D008
TORINO	COSSANO CANAVESE	D092
TORINO	CUCEGLIO	D197
TORINO	CUMIANA	D202
TORINO	CUORGNE`	D208
TORINO	DRUENTO	D373
TORINO	EXILLES	D433
TORINO	FAVRIA	D520
TORINO	FELETTO	D524
TORINO	FIANO	D562
TORINO	FIORANO CANAVESE	D608
TORINO	FOGLIZZO	D646
TORINO	FRASSINETTO	D781
TORINO	FRONT	D805
TORINO	FROSSASCO	D812
TORINO	GARZIGLIANA	D931
TORINO	GASSINO TORINESE	D933
TORINO	GERMAGNANO	D983
TORINO	GIAGLIONE	E009
TORINO	GIAVENO	E020
TORINO	GIVOLETTO	E067
TORINO	GRAVERE	E154
TORINO	GROSSO	E203
TORINO	GRUGLIASCO	E216
TORINO	ISOLABELLA	E345
TORINO	ISSIGLIO	E368
TORINO	IVREA	E379
TORINO	LA CASSA	E394
TORINO	LA LOGGIA	E423
TORINO	LANZO TORINESE	E445
TORINO	LAURIANO	E484
TORINO	LEINI	E518
TORINO	LEMIE	E520
TORINO	LEVONE	E566
TORINO	LOCANA	E635
TORINO	LOMBARDORE	E660
TORINO	LOMBRIASCO	E661
TORINO	LORANZE`	E683
TORINO	LUSERNA SAN GIOVANNI	E758
TORINO	LUSERNETTA	E759
TORINO	LUSIGLIE`	E763
TORINO	MACELLO	E782
TORINO	MAGLIONE	E817
TORINO	MARENTINO	E941
TORINO	MATHI	F053
TORINO	MATTIE	F058
TORINO	MAZZE`	F067
TORINO	MEANA DI SUSA	F074
TORINO	MERCENASCO	F140
TORINO	MEZZENILE	F182
TORINO	MOMBELLO DI TORINO	F315
TORINO	MONASTERO DI LANZO	F327
TORINO	MONCALIERI	F335
TORINO	MONTALDO TORINESE	F407
TORINO	MONTALENGHE	F411
TORINO	MONTANARO	F422
TORINO	MONTEU DA PO	F651
TORINO	MORIONDO TORINESE	F733
TORINO	NICHELINO	F889
TORINO	NOASCA	F906
TORINO	NOLE	F925
TORINO	NOMAGLIO	F927
TORINO	NONE	F931
TORINO	NOVALESA	F948
TORINO	OGLIANICO	G010
TORINO	ORBASSANO	G087
TORINO	OSASCO	G151
TORINO	OULX	G196
TORINO	OZEGNA	G202
TORINO	PALAZZO CANAVESE	G262
TORINO	PANCALIERI	G303
TORINO	PARELLA	G330
TORINO	PAVAROLO	G387
TORINO	PAVONE CANAVESE	G392
TORINO	PECETTO TORINESE	G398
TORINO	PEROSA ARGENTINA	G463
TORINO	PERRERO	G465
TORINO	PERTUSIO	G477
TORINO	PESSINETTO	G505
TORINO	PIANEZZA	G559
TORINO	PINASCA	G672
TORINO	PINEROLO	G674
TORINO	PINO TORINESE	G678
TORINO	PIOBESI TORINESE	G684
TORINO	PIOSSASCO	G691
TORINO	PISCINA	G705
TORINO	PIVERONE	G719
TORINO	POIRINO	G777
TORINO	PONT CANAVESE	G826
TORINO	PORTE	G900
TORINO	PRALORMO	G979
TORINO	PRAMOLLO	G982
TORINO	PRAROSTINO	G986
TORINO	PRASCORSANO	G988
TORINO	QUAGLIUZZO	H100
TORINO	QUINCINETTO	H127
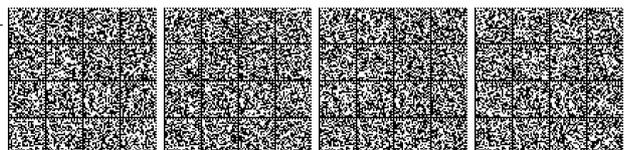
TORINO	REANO	H207
TORINO	RIBORDONE	H270
TORINO	RIVA PRESSO CHIERI	H337
TORINO	RIVALBA	H333
TORINO	RIVALTA DI TORINO	H335
TORINO	RIVARA	H338
TORINO	RIVAROLO CANAVESE	H340
TORINO	RIVAROSSA	H344
TORINO	RIVOLI	H355
TORINO	ROBASSOMERO	H367
TORINO	ROCCA CANAVESE	H386
TORINO	ROLETTO	H498
TORINO	ROMANO CANAVESE	H511
TORINO	RONDISSONE	H547
TORINO	RORA`	H554
TORINO	ROSTA	H583
TORINO	RUBIANA	H627
TORINO	RUEGLIO	H631
TORINO	SALASSA	H691
TORINO	SALBERTRAND	H684
TORINO	SALERANO CANAVESE	H702
TORINO	SAN BENIGNO CANAVESE	H775
TORINO	SAN CARLO CANAVESE	H789
TORINO	SAN COLOMBANO BELMONTE	H804
TORINO	SAN DIDERO	H820
TORINO	SAN FRANCESCO AL CAMPO	H847
TORINO	SAN GERMANO CHISONE	H862
TORINO	SAN GILLIO	H873
TORINO	SAN GIORGIO CANAVESE	H890
TORINO	SAN GIORIO DI SUSA	H900
TORINO	SAN GIUSTO CANAVESE	H936
TORINO	SAN MARTINO CANAVESE	H997
TORINO	SAN MAURIZIO CANAVESE	I024
TORINO	SAN MAURO TORINESE	I030
TORINO	SAN PIETRO VAL LEMINA	I090
TORINO	SAN PONSO	I126
TORINO	SAN RAFFAELE CIMENA	I137
TORINO	SAN SEBASTIANO DA PO	I152
TORINO	SAN SECONDO DI PINEROLO	I154
TORINO	SANGANO	H855
TORINO	SANT`AMBROGIO DI TORINO	I258
TORINO	SANT`ANTONINO DI SUSA	I296
TORINO	SANTENA	I327
TORINO	SAUZE D`OULX	I466
TORINO	SAUZE DI CESANA	I465
TORINO	SCALENGHE	I490
TORINO	SCIOLZE	I539
TORINO	SESTRIERE	I692
TORINO	SETTIMO ROTTARO	I701
TORINO	SETTIMO TORINESE	I703
TORINO	SETTIMO VITTONE	I702
TORINO	SPARONE	I886
TORINO	STRAMBINELLO	I969
TORINO	STRAMBINO	I970
TORINO	SUSA	L013
TORINO	TAVAGNASCO	L066
TORINO	TORINO	L219
TORINO	TORRAZZA PIEMONTE	L238
TORINO	TORRE CANAVESE	L247
TORINO	TORRE PELLICE	L277
TORINO	TRANA	L327
TORINO	TRAVERSELLA	L345
TORINO	TRAVES	L340
TORINO	TROFARELLO	L445
TORINO	USSEGLIO	L516
TORINO	VAIE	L538
TORINO	VAL DELLA TORRE	L555
TORINO	VALGIOIE	L578
TORINO	VALPERGA	L644
TORINO	VAUDA CANAVESE	L698
TORINO	VENARIA	L727
TORINO	VENAUS	L726
TORINO	VEROLENGO	L779
TORINO	VERRUA SAVOIA	L787
TORINO	VESTIGNE`	L811
TORINO	VIALFRE`	L830
TORINO	VICO CANAVESE	L548
TORINO	VIDRACCO	L857
TORINO	VIGONE	L898
TORINO	VILLAFRANCA PIEMONTE	L948
TORINO	VILLANOVA CANAVESE	L982
TORINO	VILLAR DORA	L999
TORINO	VILLAR FOCCHIARDO	M007
TORINO	VILLAR PELLICE	M013
TORINO	VILLAR PEROSA	M014
TORINO	VILLARBASSE	M002
TORINO	VILLAREGGIA	M004
TORINO	VILLASTELLONE	M027
TORINO	VINOVO	M060
TORINO	VIRLE PIEMONTE	M069
TORINO	VIU`	M094
TORINO	VOLPIANO	M122
TORINO	VOLVERA	M133
TRAPANI	ALCAMO	A176
TRAPANI	BUSETO PALIZZOLO	B288
TRAPANI	CALATAFIMI SEGESTA	B385
TRAPANI	CAMPOBELLO DI MAZARA	B521
TRAPANI	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	C130
TRAPANI	CASTELVETRANO	C286
TRAPANI	CUSTONACI	D234
TRAPANI	ERICE	D423
TRAPANI	FAVIGNANA	D518
TRAPANI	GIBELLINA	E023
TRAPANI	MARSALA	E974
TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	F061
TRAPANI	PACECO	G208
TRAPANI	PANTELLERIA	G315
TRAPANI	PARTANNA	G347
TRAPANI	PETROSINO	M281
TRAPANI	POGGIOREALE	G767
TRAPANI	SALAPARUTA	H688
TRAPANI	SALEMI	H700
TRAPANI	SAN VITO LO CAPO	I407
TRAPANI	SANTA NINFA	I291
TRAPANI	TRAPANI	L331
TRAPANI	VALDERICE	G319
TRAPANI	VITA	M081
TREVISO	ALTIVOLE	A237
TREVISO	ARCADE	A360
TREVISO	ASOLO	A471
TREVISO	BORSO DEL GRAPPA	B061
TREVISO	BREDA DI PIAVE	B128
TREVISO	CAERANO DI SAN MARCO	B349
TREVISO	CAPPELLA MAGGIORE	B678
TREVISO	CARBONERA	B744
TREVISO	CASALE SUL SILE	B879
TREVISO	CASIER	B965
TREVISO	CASTELCUCCO	C073
TREVISO	CASTELFRANCO VENETO	C111
TREVISO	CASTELLO DI GODEGO	C190
TREVISO	CAVASO DEL TOMBA	C384
TREVISO	CESSALTO	C580
TREVISO	CHIARANO	C614
TREVISO	CIMADOLMO	C689
TREVISO	CISON DI VALMARINO	C735
TREVISO	CODOGNE`	C815
TREVISO	COLLE UMBERTO	C848
TREVISO	CONEGLIANO	C957

TREVISO	CORDIGNANO	C992
TREVISO	CORNUDA	D030
TREVISO	CRESPANO DEL GRAPPA	D157
TREVISO	CROCETTA DEL MONTELLO	C670
TREVISO	FARRA DI SOLIGO	D505
TREVISO	FOLLINA	D654
TREVISO	FONTANELLE	D674
TREVISO	FONTE	D680
TREVISO	FREGONA	D794
TREVISO	GAIARINE	D854
TREVISO	GIAVERA DEL MONTELLO	E021
TREVISO	GODEGA DI SANT`URBANO	E071
TREVISO	GORGO AL MONTICANO	E092
TREVISO	ISTRANA	E373
TREVISO	LORIA	E692
TREVISO	MANSUE`	E893
TREVISO	MARENO DI PIAVE	E940
TREVISO	MASER	F009
TREVISO	MASERADA SUL PIAVE	F012
TREVISO	MEDUNA DI LIVENZA	F088
TREVISO	MIANE	F190
TREVISO	MOGLIANO VENETO	F269
TREVISO	MONASTIER DI TREVISO	F332
TREVISO	MONFUMO	F360
TREVISO	MONTEBELLUNA	F443
TREVISO	MORGANO	F725
TREVISO	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	F729
TREVISO	MOTTA DI LIVENZA	F770
TREVISO	NERVESA DELLA BATTAGLIA	F872
TREVISO	ODERZO	F999
TREVISO	ORMELLE	G115
TREVISO	ORSAGO	G123
TREVISO	PADERNO DEL GRAPPA	G221
TREVISO	PAESE	G229
TREVISO	PEDEROBBA	G408
TREVISO	PIEVE DI SOLIGO	G645
TREVISO	PONTE DI PIAVE	G846
TREVISO	PONZANO VENETO	G875
TREVISO	PORTOBUFFOLE`	G909
TREVISO	POSSAGNO	G933
TREVISO	POVEGLIANO	G944
TREVISO	PREGANZIOL	H022
TREVISO	QUINTO DI TREVISO	H131
TREVISO	REFRONTOLO	H220
TREVISO	RESANA	H238
TREVISO	REVINE LAGO	H253
TREVISO	RIESE PIO X	H280
TREVISO	RONCADE	H523
TREVISO	S ZENONE DEGLI EZZELINI	I417
TREVISO	SALGAREDA	H706
TREVISO	SAN BIAGIO DI CALLALTA	H781
TREVISO	SAN FIOR	H843
TREVISO	SAN PIETRO DI FELETTO	I103
TREVISO	SAN POLO DI PIAVE	I124
TREVISO	SAN VENDEMIANO	I382
TREVISO	SANTA LUCIA DI PIAVE	I221
TREVISO	SARMEDE	I435
TREVISO	SEGUSINO	I578
TREVISO	SERNAGLIA D BATTAGLIA	I635
TREVISO	SILEA	F116
TREVISO	SPRESIANO	I927
TREVISO	SUSEGANA	L014
TREVISO	TARZO	L058
TREVISO	TREVIGNANO	L402
TREVISO	TREVISO	L407
TREVISO	VALDOBBIADENE	L565
TREVISO	VAZZOLA	L700
TREVISO	VEDELAGO	L706
TREVISO	VIDOR	L856
TREVISO	VILLORBA	M048
TREVISO	VITTORIO VENETO	M089
TREVISO	VOLPAGO DEL MONTELLO	M118
TREVISO	ZENSON DI PIAVE	M163
TREVISO	ZERO BRANCO	M171
UDINE	AMPEZZO	A267
UDINE	ARTA TERME	A447
UDINE	ATTIMIS	A491
UDINE	BAGNARIA ARSA	A553
UDINE	BASILIANO	A700
UDINE	BERTIOLO	A810
UDINE	BICINICCO	A855
UDINE	BORDANO	A983
UDINE	BUJA	B259
UDINE	CAMINO AL TAGLIAMENTO	B483
UDINE	CARLINO	B788
UDINE	CASSACCO	B994
UDINE	CASTIONS DI STRADA	C327
UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI	C758
UDINE	CODROIPO	C817
UDINE	COLLOREDO MONTE ALBANO	C885
UDINE	COMEGLIANS	C918
UDINE	CORNO DI ROSAZZO	D027
UDINE	COSEANO	D085
UDINE	DIGNANO	D300
UDINE	FAEDIS	D455
UDINE	FAGAGNA	D461
UDINE	FORGARIA NEL FRIULI	D700
UDINE	FORNI AVOLTRI	D718
UDINE	FORNI DI SOPRA	D719
UDINE	GEMONA DEL FRIULI	D962
UDINE	LATISANA	E473
UDINE	LESTIZZA	E553
UDINE	LIGNANO SABBIADORO	E584
UDINE	LUSEVERA	E760
UDINE	MAGNANO IN RIVIERA	E820
UDINE	MAJANO	E833
UDINE	MANZANO	E899
UDINE	MARANO LAGUNARE	E910
UDINE	MARTIGNACCO	E982
UDINE	MERETO DI TOMBA	F144
UDINE	MOGGIO UDINESE	F266
UDINE	MONTENARS	F574
UDINE	MORTEGLIANO	F756
UDINE	MUZZANA DEL TURGNANO	F832
UDINE	NIMIS	F898
UDINE	OSOPPO	G163
UDINE	PAGNACCO	G238
UDINE	PALAZZOLO DELLO STELLA	G268
UDINE	PALMANOVA	G284
UDINE	PALUZZA	G300
UDINE	PASIAN DI PRATO	G352
UDINE	PAULARO	G381
UDINE	PAVIA DI UDINE	G389
UDINE	POCENIA	G743
UDINE	PORPETTO	G891
UDINE	POVOLETTO	G949
UDINE	POZZUOLO DEL FRIULI	G966
UDINE	PRADAMANO	G969
UDINE	PRATO CARNICO	H002
UDINE	PRECENICCO	H014
UDINE	PREMARIACCO	H029
UDINE	PREPOTTO	H040
UDINE	RAGOGNA	H161
UDINE	RAVASCLETTO	H196
UDINE	REANA DEL ROIALE	H206
UDINE	REMANZACCO	H229
UDINE	RESIA	H242
UDINE	RESIUTTA	H244

UDINE	RONCHIS	H533	VARESE	CASTIGLIONE OLONA	C300
UDINE	S GIOVANNI AL NATISONE	H906	VARESE	CASTRONNO	C343
UDINE	SAN DANIELE DEL FRIULI	H816	VARESE	CAVARIA CON PREMEZZO	C382
UDINE	SAN GIORGIO DI NOGARO	H895	VARESE	CAZZAGO BRABBIA	C409
UDINE	SAN VITO DI FAGAGNA	I405	VARESE	CISLAGO	C732
UDINE	SANTA MARIA LA LONGA	I248	VARESE	CITTIGLIO	C751
UDINE	SAURIS	I464	VARESE	CLIVIO	C796
UDINE	SAVOGNA	I478	VARESE	COCQUIO-TREVISAGO	C810
UDINE	SEDEGLIANO	I562	VARESE	COMABBIO	C911
UDINE	SOCCHIEVE	I777	VARESE	COMERIO	C922
UDINE	SUTRIO	L018	VARESE	CREMENAGA	D144
UDINE	TAIPANA	G736	VARESE	CROSIO DELLA VALLE	D185
UDINE	TALMASSONS	L039	VARESE	CUASSO AL MONTE	D192
UDINE	TARCENTO	L050	VARESE	CUGLIATE-FABIASCO	D199
UDINE	TAVAGNACCO	L065	VARESE	CUNARDO	D204
UDINE	TEOR	L101	VARESE	CUVEGLIO	D238
UDINE	TORVISCOSA	L309	VARESE	CUVIO	D239
UDINE	TREPPO GRANDE	L382	VARESE	DAVERIO	D256
UDINE	TRICESIMO	L421	VARESE	DUMENZA	D384
UDINE	TRIVIGNANO UDINESE	L438	VARESE	DUNO	D385
UDINE	UDINE	L483	VARESE	FAGNANO OLONA	D467
UDINE	VARMO	L686	VARESE	FERNO	D543
UDINE	VENZONE	L743	VARESE	FERRERA DI VARESE	D551
UDINE	VERZEGNIS	L801	VARESE	GALLARATE	D869
UDINE	VILLA SANTINA	L909	VARESE	GALLIATE LOMBARDO	D871
VARESE	AGRA	A085	VARESE	GAVIRATE	D946
VARESE	ALBIZZATE	A167	VARESE	GAZZADA SCHIANNO	D951
VARESE	ANGERA	A290	VARESE	GEMONIO	D963
VARESE	ARCISATE	A371	VARESE	GERENZANO	D981
VARESE	ARSAGO SEPRIO	A441	VARESE	GERMIGNAGA	D987
VARESE	AZZATE	A531	VARESE	GOLASECCA	E079
VARESE	AZZIO	A532	VARESE	GORLA MAGGIORE	E101
VARESE	BARASSO	A619	VARESE	GORLA MINORE	E102
VARESE	BARDELLO	A645	VARESE	GORNATE-OLONA	E104
VARESE	BEDERO VALCUVIA	A728	VARESE	GRANTOLA	E144
VARESE	BESANO	A819	VARESE	INARZO	E292
VARESE	BESNATE	A825	VARESE	INDUNO OLONA	E299
VARESE	BESOZZO	A826	VARESE	ISPRA	E367
VARESE	BIANDRONNO	A845	VARESE	JERAGO CON ORAGO	E386
VARESE	BISUSCHIO	A891	VARESE	LAVENA-PONTE TRESA	E494
VARESE	BODIO LOMNAGO	A918	VARESE	LAVENO-MOMBELLO	E496
VARESE	BREBBIA	B126	VARESE	LEGGIUNO	E510
VARESE	BREGANO	B131	VARESE	LONATE CEPPINO	E665
VARESE	BRENTA	B150	VARESE	LONATE POZZOLO	E666
VARESE	BREZZO DI BEDERO	B166	VARESE	LOZZA	E707
VARESE	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	B191	VARESE	LUINO	E734
VARESE	BRUNELLO	B219	VARESE	LUVINATE	E769
VARESE	BRUSIMPIANO	B228	VARESE	MACCAGNO	E775
VARESE	BUGUGGIATE	B258	VARESE	MALGESSO	E856
VARESE	BUSTO ARSIZIO	B300	VARESE	MALNATE	E863
VARESE	CADEGLIANO-VICONAGO	B326	VARESE	MARCHIROLO	E929
VARESE	CADREZZATE	B347	VARESE	MARNATE	E965
VARESE	CAIRATE	B368	VARESE	MARZIO	F002
VARESE	CANTELLO	B634	VARESE	MASCIAGO PRIMO	F007
VARESE	CARAVATE	B732	VARESE	MERCALLO	F134
VARESE	CARDANO AL CAMPO	B754	VARESE	MESENZANA	F154
VARESE	CARNAGO	B796	VARESE	MONTEGRINO-VALTRAVAGLIA	F526
VARESE	CARONNO PERTUSELLA	B805	VARESE	MONVALLE	F703
VARESE	CARONNO VARESINO	B807	VARESE	MORAZZONE	F711
VARESE	CASALE LITTA	B875	VARESE	MORNAGO	F736
VARESE	CASALZUIGNO	B921	VARESE	OGGIONA CON S STEFANO	G008
VARESE	CASCIAGO	B949	VARESE	OLGIATE OLONA	G028
VARESE	CASORATE SEMPIONE	B987	VARESE	ORIGGIO	G103
VARESE	CASSANO MAGNAGO	C004	VARESE	ORINO	G105
VARESE	CASSANO VALCUVIA	B999	VARESE	OSMATE	E529
VARESE	CASTELLANZA	C139	VARESE	PINO S SPONDA D L MAGG	G677
VARESE	CASTELLO CABIAGLIO	B312	VARESE	PORTO CERESIO	G906
VARESE	CASTELSEPRIO	C273	VARESE	PORTO VALTRAVAGLIA	G907
VARESE	CASTELVECCANA	C181	VARESE	RANCIO VALCUVIA	H173

VARESE	SALTRIO	H723
VARESE	SAMARATE	H736
VARESE	SANGIANO	H872
VARESE	SARONNO	I441
VARESE	SESTO CALENDE	I688
VARESE	SOLBIATE ARNO	I793
VARESE	SOLBIATE OLONA	I794
VARESE	SOMMA LOMBARDO	I819
VARESE	SUMIRAGO	L003
VARESE	TAINO	L032
VARESE	TERNATE	L115
VARESE	TRADATE	L319
VARESE	TRAVEDONA-MONATE	L342
VARESE	TRONZANO LAGO MAGGIORE	A705
VARESE	UBOLDO	L480
VARESE	VALGANNA	L577
VARESE	VARANO BORGHI	L671
VARESE	VARESE	L682
VARESE	VENEGONO INFERIORE	L733
VARESE	VENEGONO SUPERIORE	L734
VARESE	VERGIATE	L765
VARESE	VIGGIU`	L876
VENEZIA	ANNONE VENETO	A302
VENEZIA	CAMPAGNA LUPIA	B493
VENEZIA	CAMPOLONGO MAGGIORE	B546
VENEZIA	CAMPONOGARA	B554
VENEZIA	CAORLE	B642
VENEZIA	CAVARZERE	C383
VENEZIA	CEGGIA	C422
VENEZIA	CHIOGGIA	C638
VENEZIA	CINTO CAOMAGGIORE	C714
VENEZIA	CONA	C938
VENEZIA	CONCORDIA SAGITTARIA	C950
VENEZIA	DOLO	D325
VENEZIA	ERACLEA	D415
VENEZIA	FIESSO D`ARTICO	D578
VENEZIA	FOSSALTA DI PIAVE	D740
VENEZIA	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	D741
VENEZIA	FOSSO`	D748
VENEZIA	GRUARO	E215
VENEZIA	JESOLO	C388
VENEZIA	MARCON	E936
VENEZIA	MARTELLAGO	E980
VENEZIA	MEOLO	F130
VENEZIA	MIRA	F229
VENEZIA	MIRANO	F241
VENEZIA	MUSILE DI PIAVE	F826
VENEZIA	NOALE	F904
VENEZIA	NOVENTA DI PIAVE	F963
VENEZIA	PIANIGA	G565
VENEZIA	PORTOGRUARO	G914
VENEZIA	PRAMAGGIORE	G981
VENEZIA	QUARTO D`ALTINO	H117
VENEZIA	S MICHELE TAGLIAMENTO	I040
VENEZIA	SALZANO	H735
VENEZIA	SAN DONA` DI PIAVE	H823
VENEZIA	SANTA MARIA DI SALA	I242
VENEZIA	SANTO STINO DI LIVENZA	I373
VENEZIA	SCORZE`	I551
VENEZIA	SPINEA	I908
VENEZIA	STRA	I965
VENEZIA	TEGLIO VENETO	L085
VENEZIA	TORRE DI MOSTO	L267
VENEZIA	VENEZIA	L736
VENEZIA	VIGONOVO	L899
VERBANIA	ARIZZANO	A409
VERBANIA	AROLA	A427
VERBANIA	BANNIO ANZINO	A610
VERBANIA	BROVELLO CARPUGNINO	B207
VERBANIA	CAMBIASCA	B463
VERBANIA	CANNOBIO	B615
VERBANIA	CREVOLADOSSOLA	D168
VERBANIA	DOMODOSSOLA	D332
VERBANIA	FORMAZZA	D706
VERBANIA	GHIFFA	E003
VERBANIA	GIGNESE	E028
VERBANIA	GRAVELLONA TOCE	E153
VERBANIA	LOREGLIA	E685
VERBANIA	MALESCO	E853
VERBANIA	MASERA	F010
VERBANIA	MERGOZZO	F146
VERBANIA	MIAZZINA	F192
VERBANIA	NONIO	F932
VERBANIA	OMEGNA	G062
VERBANIA	ORNAVASSO	G117
VERBANIA	PIEVE VERGONTE	G658
VERBANIA	PREMIA	H033
VERBANIA	PREMOSELLO CHIOVENDA	H037
VERBANIA	QUARNA SOTTO	H107
VERBANIA	STRESA	I976
VERBANIA	TRONTANO	L450
VERBANIA	VALSTRONA	L651
VERBANIA	VARZO	L691
VERBANIA	VERBANIA	L746
VERBANIA	VILLADOSSOLA	L906
VERBANIA	VOGOGNA	M111
VERCELLI	ALBANO VERCELLESE	A130
VERCELLI	ARBORIO	A358
VERCELLI	ASIGLIANO VERCELLESE	A466
VERCELLI	BIANZE	A847
VERCELLI	BORGO D`ALE	B009
VERCELLI	BORGO VERCELLI	B046
VERCELLI	BORGOSESIA	B041
VERCELLI	BREIA	B136
VERCELLI	BURONZO	B280
VERCELLI	CARESANA	B767
VERCELLI	CARISIO	B782
VERCELLI	CIGLIANO	C680
VERCELLI	CIVIASCO	C757
VERCELLI	CRESCENTINO	D154
VERCELLI	DESANA	D281
VERCELLI	FONTANETTO PO	D676
VERCELLI	FORMIGLIANA	D712
VERCELLI	GATTINARA	D938
VERCELLI	GHISLARENGO	E007
VERCELLI	GREGGIO	E163
VERCELLI	LAMPORO	E433
VERCELLI	LIGNANA	E583
VERCELLI	OLCENENGO	G016
VERCELLI	PERTENGO	G471
VERCELLI	PEZZANA	G528
VERCELLI	PIODE	G685
VERCELLI	QUARONA	H108
VERCELLI	ROVASENDA	H364
VERCELLI	SALUGGIA	H725
VERCELLI	SAN GERMANO VERCELLESE	H861
VERCELLI	SAN GIACOMO VERCELLESE	B952
VERCELLI	SANTHIA`	I337
VERCELLI	SCOPELLO	I545
VERCELLI	TRINO VERCELLESE	L429
VERCELLI	TRONZANO VERCELLESE	L451
VERCELLI	VARALLO	L669
VERCELLI	VERCELLI	L750
VERCELLI	VILLARBOIT	M003
VERCELLI	VILLATA	M028
VERONA	AFFI	A061
VERONA	ALBAREDO D`ADIGE	A137
VERONA	ANGIARI	A292

VERONA	ARCOLE	A374
VERONA	BADIA CALAVENA	A540
VERONA	BARDOLINO	A650
VERONA	BELFIORE	A737
VERONA	BEVILACQUA	A837
VERONA	BONAVIGO	A964
VERONA	BOSCHI SANT`ANNA	B070
VERONA	BOSCO CHIESANUOVA	B073
VERONA	BOVOLONE	B107
VERONA	BRENTINO BELLUNO	B152
VERONA	BRENZONE	B154
VERONA	BUSSOLENGO	B296
VERONA	BUTTAPIETRA	B304
VERONA	CALDIERO	B402
VERONA	CAPRINO VERONESE	B709
VERONA	CASALEONE	B886
VERONA	CASTAGNARO	C041
VERONA	CASTEL D`AZZANO	C078
VERONA	CASTELNUOVO DI VERONA	C225
VERONA	CAVAION VERONESE	C370
VERONA	CAZZANO DI TRAMIGNA	C412
VERONA	CEREA	C498
VERONA	CERRO VERONESE	C538
VERONA	COLOGNA VENETA	C890
VERONA	COLOGNOLA AI COLLI	C897
VERONA	CONCAMARISE	C943
VERONA	COSTERMANO	D118
VERONA	DOLCE`	D317
VERONA	ERBE`	D419
VERONA	ERBEZZO	D420
VERONA	FERRARA DI MONTE BALDO	D549
VERONA	FUMANE	D818
VERONA	GARDA	D915
VERONA	GAZZO VERONESE	D957
VERONA	GREZZANA	E171
VERONA	ILLASI	E284
VERONA	ISOLA DELLA SCALA	E349
VERONA	ISOLA RIZZA	E358
VERONA	LAVAGNO	E489
VERONA	LAZISE	E502
VERONA	LEGNAGO	E512
VERONA	MALCESINE	E848
VERONA	MARANO DI VALPOLICELLA	E911
VERONA	MEZZANE DI SOTTO	F172
VERONA	MINERBE	F218
VERONA	MONTECCHIA DI CROSARA	F461
VERONA	MONTEFORTE D`ALPONE	F508
VERONA	MOZZECANE	F789
VERONA	NEGRAR	F861
VERONA	NOGARA	F918
VERONA	NOGAROLE ROCCA	F921
VERONA	OPPEANO	G080
VERONA	PALU`	G297
VERONA	PASTRENGO	G365
VERONA	PESCANTINA	G481
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	G489
VERONA	POVEGLIANO VERONESE	G945
VERONA	PRESSANA	H048
VERONA	RIVOLI VERONESE	H356
VERONA	RONCA`	H522
VERONA	RONCO ALL`ADIGE	H540
VERONA	ROVERE` VERONESE	H608
VERONA	ROVEREDO DI GUA`	H610
VERONA	S AMBROGIO VALPOLICELLA	I259
VERONA	S MARTINO BUON ALBERGO	I003
VERONA	SALIZZOLE	H714
VERONA	SAN BONIFACIO	H783
VERONA	SAN GIOVANNI ILARIONE	H916
VERONA	SAN GIOVANNI LUPATOTO	H924
VERONA	SAN MAURO DI SALINE	H712
VERONA	SAN PIETRO DI MORUBIO	I105
VERONA	SAN PIETRO IN CARIANO	I109
VERONA	SAN ZENO DI MONTAGNA	I414
VERONA	SANGUINETTO	H944
VERONA	SANT`ANNA D`ALFAEDO	I292
VERONA	SELVA DI PROGNO	I594
VERONA	SOAVE	I775
VERONA	SOMMACAMPAGNA	I821
VERONA	SONA	I826
VERONA	SORGA`	I850
VERONA	TERRAZZO	L136
VERONA	TORRI DEL BENACO	L287
VERONA	TREGNAGO	L364
VERONA	TREVENZUOLO	L396
VERONA	VALEGGIO SUL MINCIO	L567
VERONA	VELO VERONESE	L722
VERONA	VERONA	L781
VERONA	VERONELLA	D193
VERONA	VESTENANOVA	L810
VERONA	VIGASIO	L869
VERONA	VILLA BARTOLOMEA	L912
VERONA	VILLAFRANCA DI VERONA	L949
VERONA	ZEVIO	M172
VERONA	ZIMELLA	M178
VIBO VALENTIA	BRIATICO	B169
VIBO VALENTIA	CAPISTRANO	B655
VIBO VALENTIA	CESSANITI	C581
VIBO VALENTIA	DRAPIA	D364
VIBO VALENTIA	FILADELFIA	D587
VIBO VALENTIA	FILOGASO	D596
VIBO VALENTIA	FRANCAVILLA ANGITOLA	D762
VIBO VALENTIA	GEROCARNE	D988
VIBO VALENTIA	IONADI	E321
VIBO VALENTIA	LIMBADI	E590
VIBO VALENTIA	MAIERATO	E836
VIBO VALENTIA	MILETO	F207
VIBO VALENTIA	MONTEROSSO CALABRO	F607
VIBO VALENTIA	NICOTERA	F893
VIBO VALENTIA	PARGHELIA	G335
VIBO VALENTIA	PIZZO	G722
VIBO VALENTIA	PIZZONI	G728
VIBO VALENTIA	POLIA	G785
VIBO VALENTIA	RICADI	H271
VIBO VALENTIA	ROMBIOLO	H516
VIBO VALENTIA	SAN CALOGERO	H785
VIBO VALENTIA	SAN COSTANTINO CALABRO	H807
VIBO VALENTIA	SAN GREGORIO D`IPPONA	H941
VIBO VALENTIA	SANT`ONOFRIO	I350
VIBO VALENTIA	SPILINGA	I905
VIBO VALENTIA	STEFANACONI	I945
VIBO VALENTIA	TROPEA	L452
VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	F537
VIBO VALENTIA	ZACCANOPOLI	M138
VIBO VALENTIA	ZAMBRONE	M143
VICENZA	AGUGLIARO	A093
VICENZA	ALBETTONE	A154
VICENZA	ALONTE	A220
VICENZA	ALTAVILLA VICENTINA	A231
VICENZA	ALTISSIMO	A236
VICENZA	ARCUGNANO	A377
VICENZA	ARSIERO	A444
VICENZA	ARZIGNANO	A459
VICENZA	ASIAGO	A465
VICENZA	ASIGLIANO VENETO	A467
VICENZA	BARBARANO VICENTINO	A627
VICENZA	BASSANO DEL GRAPPA	A703
VICENZA	BOLZANO VICENTINO	A954
VICENZA	BREGANZE	B132

VICENZA	BRENDOLA	B143
VICENZA	BRESSANVIDO	B161
VICENZA	BROGLIANO	B196
VICENZA	CALDOGNO	B403
VICENZA	CALTRANO	B433
VICENZA	CALVENE	B441
VICENZA	CAMISANO VICENTINO	B485
VICENZA	CAMPIGLIA DEI BERICI	B511
VICENZA	CAMPOLONGO SUL BRENTA	B547
VICENZA	CARRE`	B835
VICENZA	CARTIGLIANO	B844
VICENZA	CASSOLA	C037
VICENZA	CASTEGNERO	C056
VICENZA	CASTELGOMBERTO	C119
VICENZA	CHIAMPO	C605
VICENZA	CHIUPPANO	C650
VICENZA	CISMON DEL GRAPPA	C734
VICENZA	COGOLLO DEL CENGIO	C824
VICENZA	CONCO	C949
VICENZA	CORNEDO VICENTINO	D020
VICENZA	COSTABISSARA	D107
VICENZA	CREAZZO	D136
VICENZA	CRESPADORO	D156
VICENZA	DUEVILLE	D379
VICENZA	ENEGO	D407
VICENZA	FARA VICENTINO	D496
VICENZA	FOZA	D750
VICENZA	GALLIO	D882
VICENZA	GAMBELLARA	D897
VICENZA	GAMBUGLIANO	D902
VICENZA	GRANCONA	E138
VICENZA	GRISIGNANO DI ZOCCO	E184
VICENZA	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	E226
VICENZA	ISOLA VICENTINA	E354
VICENZA	LAGHI	E403
VICENZA	LASTEBASSE	E465
VICENZA	LONGARE	E671
VICENZA	LONIGO	E682
VICENZA	LUGO DI VICENZA	E731
VICENZA	LUSIANA	E762
VICENZA	MALO	E864
VICENZA	MARANO VICENTINO	E912
VICENZA	MAROSTICA	E970
VICENZA	MASON VICENTINO	F019
VICENZA	MOLVENA	F306
VICENZA	MONTE DI MALO	F486
VICENZA	MONTEBELLO VICENTINO	F442
VICENZA	MONTECCHIO MAGGIORE	F464
VICENZA	MONTECCHIO PRECALCINO	F465
VICENZA	MONTEGALDA	F514
VICENZA	MONTEGALDELLA	F515
VICENZA	MONTEVIALE	F662
VICENZA	MONTICELLO CONTE OTTO	F675
VICENZA	MONTORSO VICENTINO	F696
VICENZA	MOSSANO	F768
VICENZA	MUSSOLENTE	F829
VICENZA	NANTO	F838
VICENZA	NOGAROLE VICENTINO	F922
VICENZA	NOVE	F957
VICENZA	NOVENTA VICENTINA	F964
VICENZA	ORGIANO	G095
VICENZA	PIANEZZE	G560
VICENZA	PIOVENE-ROCCHETTE	G694
VICENZA	POIANA MAGGIORE	G776
VICENZA	POSINA	G931
VICENZA	POVE DEL GRAPPA	G943
VICENZA	POZZOLEONE	G957
VICENZA	QUINTO VICENTINO	H134
VICENZA	RECOARO TERME	H214
VICENZA	ROANA	H361
VICENZA	ROMANO D`EZZELINO	H512
VICENZA	ROSA`	H556
VICENZA	ROSSANO VENETO	H580
VICENZA	ROTZO	H594
VICENZA	SALCEDO	F810
VICENZA	SAN GERMANO DEI BERICI	H863
VICENZA	SAN NAZARIO	I047
VICENZA	SAN PIETRO MUSSOLINO	I117
VICENZA	SAN VITO DI LEGUZZANO	I401
VICENZA	SANDRIGO	H829
VICENZA	SANTORSO	I353
VICENZA	SARCEDO	I425
VICENZA	SAREGO	I430
VICENZA	SCHIAVON	I527
VICENZA	SCHIO	I531
VICENZA	SOLAGNA	I783
VICENZA	SOSSANO	I867
VICENZA	SOVIZZO	I879
VICENZA	TEZZE SUL BRENTA	L156
VICENZA	THIENE	L157
VICENZA	TONEZZA DEL CIMONE	D717
VICENZA	TORREBELVICINO	L248
VICENZA	TORRI DI QUARTESOLO	L297
VICENZA	TRISSINO	L433
VICENZA	VALDAGNO	L551
VICENZA	VALDASTICO	L554
VICENZA	VALLI DEL PASUBIO	L624
VICENZA	VALSTAGNA	L650
VICENZA	VELO D`ASTICO	L723
VICENZA	VICENZA	L840
VICENZA	VILLAGA	L952
VICENZA	VILLAVERLA	M032
VICENZA	ZANE`	M145
VICENZA	ZERMEGHEDO	M170
VICENZA	ZOVENCEDO	M194
VICENZA	ZUGLIANO	M199
VITERBO	ACQUAPENDENTE	A040
VITERBO	ARLENA DI CASTRO	A412
VITERBO	BAGNOREGIO	A577
VITERBO	BARBARANO ROMANO	A628
VITERBO	BASSANO IN TEVERINA	A706
VITERBO	BASSANO ROMANO	A704
VITERBO	BLERA	A857
VITERBO	BOLSENA	A949
VITERBO	BOMARZO	A955
VITERBO	CALCATA	B388
VITERBO	CANEPINA	B597
VITERBO	CANINO	B604
VITERBO	CAPODIMONTE	B663
VITERBO	CAPRANICA	B688
VITERBO	CASTEL SANT`ELIA	C269
VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	C315
VITERBO	CELLENO	C446
VITERBO	CELLERE	C447
VITERBO	CIVITA CASTELLANA	C765
VITERBO	CIVITELLA D`AGLIANO	C780
VITERBO	CORCHIANO	C988
VITERBO	FABRICA DI ROMA	D452
VITERBO	FALERIA	D475
VITERBO	FARNESE	D503
VITERBO	GALLESE	D870
VITERBO	GRADOLI	E126
VITERBO	GROTTE DI CASTRO	E210
VITERBO	ISCHIA DI CASTRO	E330
VITERBO	LATERA	E467
VITERBO	MARTA	E978
VITERBO	MONTALTO DI CASTRO	F419
VITERBO	MONTE ROMANO	F603
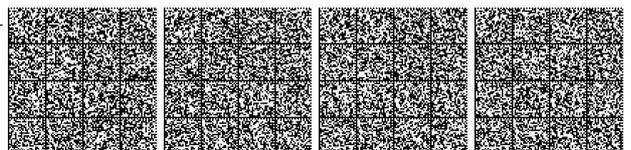
VITERBO	MONTEFIASCONE	F499
VITERBO	MONTEROSI	F606
VITERBO	NEPI	F868
VITERBO	ONANO	G065
VITERBO	ORIOLO ROMANO	G111
VITERBO	ORTE	G135
VITERBO	PIANSANO	G571
VITERBO	PROCENO	H071
VITERBO	RONCIGLIONE	H534
VITERBO	SAN LORENZO NUOVO	H969
VITERBO	SORIANO NEL CIMINO	I855
VITERBO	SUTRI	L017
VITERBO	TARQUINIA	D024
VITERBO	TESSENNANO	L150
VITERBO	TUSCANIA	L310
VITERBO	VALENTANO	L569
VITERBO	VASANELLO	A701
VITERBO	VEIANO	L713
VITERBO	VETRALLA	L814
VITERBO	VIGNANELLO	L882
VITERBO	VILLA S GIOVANNI TUSCIA	H913
VITERBO	VITERBO	M082
VITERBO	VITORCHIANO	M086

12A04780
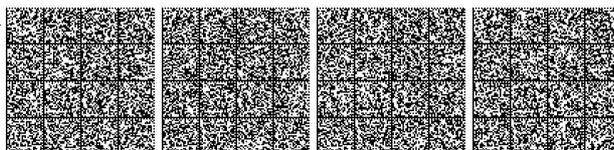
Elenco dei comuni della provincia di Cagliari interessati dall'attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Attività di pubblicazione per la notifica degli esiti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, questa agenzia rende noto che, a decorrere dal 3 maggio 2012 e fino al 2 luglio 2012, sono pubblicati, tramite affissione all'Albo pretorio dei comuni della provincia di Cagliari, gli atti relativi all'attribuzione della rendita presunta, di cui all'art. 19, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Al presente comunicato è allegato l'elenco dei comuni interessati dall'attività di attribuzione della rendita presunta.

In caso di variazione circoscrizionale da attivare o attivata a partire dal 2007, ovvero in precedenza attivata e non conclusa alla data di pubblicazione degli elenchi delle particelle relative ai fabbricati mai dichiarati, la pubblicazione degli atti è effettuata sia nella sede dei comuni in cui sono state pubblicate le particelle di catasto terreni, sia presso la sede dei comuni in cui risultano ubicate le unità immobiliari oggetto di attribuzione della rendita presunta al momento della produzione dell'atto.

Il presente comunicato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presso l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Cagliari, presso i comuni interessati, nonché sul sito internet dell'Agenzia alla pagina: http://www.agenziaterritorio.gov.it.

Sul sito internet dell'Agenzia del territorio è inoltre disponibile per la consultazione, a partire dal 3 maggio 2012, l'elenco delle particelle di catasto terreni e le corrispondenti unità immobiliari urbane del catasto edilizio urbano, oggetto di attribuzione di rendita presunta per tutti i comuni interessati.

I termini per la proposizione del ricorso avverso gli atti di attribuzione della rendita presunta dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale competente iniziano a decorrere trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta, stante il disposto di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, con le modalità previste dall'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro centoventi giorni dalla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente comunicato. La mancata presentazione dell'atto di aggiornamento entro tale termine, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
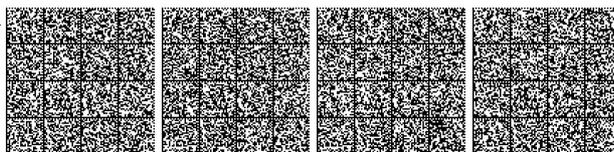
CAGLIARI	ARBUS	A359
CAGLIARI	ARMUNGIA	A419
CAGLIARI	BALLAO	A597
CAGLIARI	CAGLIARI	B354
CAGLIARI	CALASETTA	B383
CAGLIARI	CARBONIA	B745
CAGLIARI	CARLOFORTE	B789
CAGLIARI	COLLINAS	C882
CAGLIARI	DECIMOMANNU	D259
CAGLIARI	DOLIANOVA	D323
CAGLIARI	DOMUSNOVAS	D334
CAGLIARI	ELMAS	D399
CAGLIARI	FLUMINIMAGGIORE	D639
CAGLIARI	FURTEI	D827
CAGLIARI	GESICO	D994
CAGLIARI	GIBA	E022
CAGLIARI	GONI	E084
CAGLIARI	GONNESA	E086
CAGLIARI	GUAMAGGIORE	E234
CAGLIARI	GUASILA	E252
CAGLIARI	GUSPINI	E270
CAGLIARI	IGLESIAS	E281
CAGLIARI	LAS PLASSAS	E464
CAGLIARI	MANDAS	E877
CAGLIARI	MARACALAGONIS	E903
CAGLIARI	MONASTIR	F333
CAGLIARI	MURAVERA	F808
CAGLIARI	MUSEI	F822
CAGLIARI	NARCAO	F841
CAGLIARI	NURAMINIS	F983
CAGLIARI	NUXIS	F991
CAGLIARI	ORTACESUS	G133
CAGLIARI	PABILLONIS	G207
CAGLIARI	PERDAXIUS	G446
CAGLIARI	PIMENTEL	G669
CAGLIARI	PISCINAS	M291
CAGLIARI	PORTOSCUSO	G922
CAGLIARI	PULA	H088
CAGLIARI	QUARTU SANT`ELENA	H118
CAGLIARI	QUARTUCCIU	H119
CAGLIARI	SAMATZAI	H739
CAGLIARI	SAN GAVINO MONREALE	H856
CAGLIARI	SAN SPERATE	I166
CAGLIARI	SAN VITO	I402
CAGLIARI	SANLURI	H974
CAGLIARI	SANT`ANTIOCO	I294
CAGLIARI	SANTADI	I182
CAGLIARI	SARROCH	I443
CAGLIARI	SELARGIUS	I580
CAGLIARI	SELEGAS	I582
CAGLIARI	SENORBI`	I615
CAGLIARI	SERDIANA	I624
CAGLIARI	SERRAMANNA	I647
CAGLIARI	SERRENTI	I667
CAGLIARI	SETTIMO SAN PIETRO	I699
CAGLIARI	SETZU	I705
CAGLIARI	SIDDI	I724
CAGLIARI	SILIQUA	I734
CAGLIARI	SILIUS	I735
CAGLIARI	SINNAI	I752
CAGLIARI	SOLEMINIS	I797
CAGLIARI	SUELLI	I995
CAGLIARI	TEULADA	L154
CAGLIARI	TUILI	L463
CAGLIARI	TURRI	L473
CAGLIARI	USSANA	L512
CAGLIARI	USSARAMANNA	L513
CAGLIARI	VALLERMOSA	L613
CAGLIARI	VILLACIDRO	L924
CAGLIARI	VILLAMAR	L966
CAGLIARI	VILLANOVAFORRU	L986
CAGLIARI	VILLANOVAFRANCA	L987
CAGLIARI	VILLAPERUCCIO	M278
CAGLIARI	VILLASALTO	M016
CAGLIARI	VILLASIMIUS	B738
CAGLIARI	VILLASOR	M025

12A05086
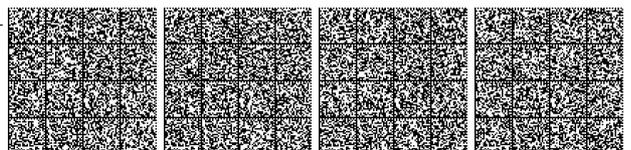
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale «Normase EPS»

Estratto determinazione V&A n. 481 del 10 aprile 2012

Titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei f.lli Alitti Società di esercizio S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 67-tosco romagnola, 50018 - Frazione Granatieri - Scandicci - Firenze (codice fiscale 01286700487).

Medicinale: NORMASE EPS.

Variazione A.I.C.: B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea. Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa alla sostituzione di un nuovo produttore del principio attivo lattulosio soluzione purificata (con sodio Benzoato) in possesso di DMF, come di seguito riportato:

DA:	A:
Produzione del principio attivo LATTULOSIO SOLUZIONE PURIFICATA (con sodio benzoato) *INFRA* s.r.l. Via Fiorentina, località Canapale - 51032 Pistoia	Produzione del principio attivo LATTULOSIO SOLUZIONE PURIFICATA (con sodio benzoato) Società Chimica Mugello s.r.l., via E. Mattei n. 26 - 50039 Vicchio (Firenze)

Si autorizza inoltre il retest period di 12 mesi.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023535166 - «66,7% sciroppo», 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 023535180 - «66,7% sciroppo», 1 flacone da 400 ml.

Inoltre, si procede alla rettifica d'ufficio del provvedimento del 1° ottobre 2001, n. 619, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 2001 serie generale n. 267, nel quale si è ravvisato un errore materiale compiuto in fase di battitura del testo relativo alla confezione con numero A.I.C. 023535180 - «66,7% sciroppo», 1 flacone da 200 ml invece di A.I.C. n. 023535180 - «66,7% sciroppo», 1 flacone da 400 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04908

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale «Litio Carbonato L.F.M.»

Estratto determinazione V&A/496 del 12 aprile 2012

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmacologico milanese s.r.l.

Medicinale: LITIO CARBONATO L.F.M.

Variazione A.I.C.:

A.7) Soppressione dei siti di fabbricazione [anche per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo)];

B.I. a.1) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea;

b) Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa alla sostituzione del produttore del principio attivo litio carbonato da: Shangai jiqing room 427 n. 27 lane 2185 North Zhongshan road Shangai 200061 (Cina) a: Chemetall gmbh - Trakehner strasse 3, 60487 Frankfurt am main (Germania) relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

030226017 «300 mg compresse» 50 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04909
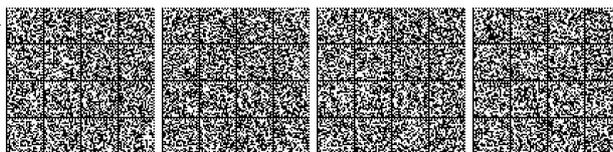
Modificazione della titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determinazione V&A n. 504/2012 del 16 aprile 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società ***INTENDIS S.P.A.*** (codice fiscale 04542700960) con sede legale e domicilio fiscale in VIA E. SCHERING, 21, 20090 - SEGRATE - MILANO (MI):

Medicinale ***ADVANTAN***

Confezione AIC N° 028159010 - "0,1% CREMA" 1 TUBO DA 20 G
028159022 - "0,1% CREMA IDROFOBA" 1 TUBO DA 20 G
028159034 - "0,1% UNGUENTO" 1 TUBO DA 20 G
028159046 - " 0,1% SOLUZIONE CUTANEA" FLACONE DA 20 ML
028159059 - 1 TUBO 20 G EMULSIONE
028159061 - 1 TUBO 50 G EMULSIONE

Medicinale ***DOLOPROCT***

Confezione AIC N° 036428011/M - " 1MG/G + 20 MG/G CREMA RETTALE" TUBO 10 G
036428023/M - " 1MG/G + 20 MG/G CREMA RETTALE" TUBO 15 G
036428035/M - " 1MG/G + 20 MG/G CREMA RETTALE" TUBO 30 G

Medicinale ***FINACEA***

Confezione AIC N° 036818019 - "15% GEL" 5 G GEL IN TUBO AL
036818021 - "15% GEL" 30 G GEL IN TUBO AL
036818033 - "15% GEL" 50 G GEL IN TUBO AL

Medicinale ***NERISALIC***

Confezione AIC N° 025903016 - "0,1 % + 3% CREMA" TUBO 30 G

Medicinale ***NERISONA***

Confezione AIC N° 023722022 - "0,1% CREMA IDROFOBA"TUBO 30 G
023722059 - "0,1% UNGUENTO"TUBO 30 G
023722085 - "0,1% CREMA"TUBO 30 G
023722123 - "0,1% SOLUZIONE CUTANEA" FLACONE 30 ML
023722135 - "0,3 % CREMA IDROFOBA"TUBO 20 G
023722147 - "0,3% UNGUENTO"TUBO 20 G

Medicinale **_NERISONA C_**

Confezione AIC N° 024378022 - "0,1% + 1% CREMA"TUBO 30 G

Medicinale **_SEREKIS_**

Confezione AIC N° 036427019 - "1 MG + 40 MG SUPPOSTE " 10 SUPPOSTE
036427021 - "1 MG + 40 MG SUPPOSTE" 120 SUPPOSTE

Medicinale **_SKINOREN_**

Confezione AIC N° 025915012 - "20% CREMA" TUBO 30 G

Medicinale **_TRAVOCORT_**

Confezione AIC N° 025371016 - "0,1% + 1% CREMA" 1 TUBO DA 20 G

Medicinale **_TRAVOGEN_**

Confezione AIC N° 025349010 - "1% CREMA VAGINALE" TUBO G 30 + 6 APPLICATORI MONOUSO

025349109 - "1 % CREMA" TUBO 20 G
025349111 - " 600 MG OVULI" 1 OVULO + 1 APPLICATORE

Medicinale **_ULTRALAN DERMATOLOGICO_**

Confezione AIC N° 020910016 - "0,25%+ 0,25% CREMA IDROFOBA"TUBO 20 G
020910028 - "0,25%+ 0,25% CREMA IDROFOBA"TUBO 30 G
020910055 - "0,25%+ 0,25% CREMA "TUBO 20 G
020910067 - "0,25%+ 0,25% CREMA"TUBO 30 G

Medicinale ***ULTRAPROCT***

Confezione AIC N° 021122066 - "SUPPOSTE"12 SUPPOSTE
021122080 - "UNGUENTO RETTALE " TUBO DA 30 G + 1 CANNULA

E' ora trasferita, in seguito alla procedura di fusione per incorporazione, alla società ***BAYER S.P.A.*** (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in VIALE CERTOSA, 130, 20156 MILANO.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

12A04959

Modificazione della titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determinazione V&A/505 del 16 aprile 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società ***ABBOTT PRODUCTS S.P.A.*** (codice fiscale 05075810019) con sede legale e domicilio fiscale in VIA DELLA LIBERTA', 30, 10095 - GRUGLIASCO - TORINO (TO):

Medicinale ***BATREVAC***

Confezione AIC N°
035619016/M - "SOSPENSIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE O SOTTOCUTANEO" 1 SIRINGA PRERIEMPITA IN VETRO DA 0,5 ML CON AGO
035619028/M - "SOSPENSIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE O SOTTOCUTANEO" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE IN VETRO DA 0,5 ML CON AGO

Medicinale ***CORTISON CHEMICETINA***

Confezione AIC N°
010495048 - "0,5% + 1% UNGUENTO OFTALMICO" TUBO DA 3 G
010495051 - "2,5% + 2% UNGUENTO" TUBO DA 20 G

Medicinale ***DEPAS***

Confezione AIC N°
025640057 - "0,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE
025640069 - "0,05% GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE DA 30 ML
025640071 - "1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 15 COMPRESSE

Medicinale ***DIFMETRE***

Confezione AIC N°
021633019 - "SUPPOSTE"6 SUPPOSTE
021633021 - "COMPRESSE RIVESTITE" 20 COMPRESSE
021633033 - "DOSAGGIO BASSO SUPPOSTE" 6 SUPPOSTE
021633045 - " COMPRESSE EFFERVESCENTI " 20 COMPRESSE
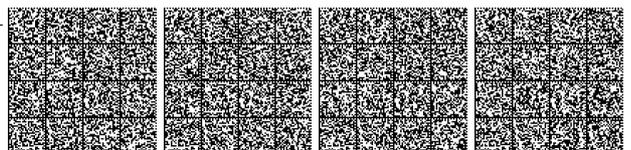
Medicinale **DUMIROX**

Confezione AIC N° 026104036 - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE
026104048 - "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE

Medicinale **EZOSINA**

Confezione AIC N° 027545021 - "2 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE DIVISIBILI
027545033 - "5 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE

Medicinale **FEMOSTON**

Confezione AIC N° 033639016/M - "10" 1 BLISTER 14 COMPRESSE + 14 COMPRESSE
033639028/M - "10" 3 BLISTER 14 COMPRESSE + 14 COMPRESSE
033639030/M - "20" 1 BLISTER 14 COMPRESSE + 14 COMPRESSE
033639042/M - "20" 3 BLISTER 14 COMPRESSE + 14 COMPRESSE
033639055/M - "L 1/10" COMPRESSE FILMRIVESTITE 1 BLISTER 28 COMPRESSE
033639067/M - "L 1/10" COMPRESSE FILMRIVESTITE 3 BLISTER 28 COMPRESSE
033639079/M - "1.5 CONTI " 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/AL
033639081/M - "1.5 CONTI " 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/AL
033639093/M - "1.5 CONTI " 280 (10X28) COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/AL
033639105/M - "1.5 CONTI " 84 (3X28) COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/AL

Medicinale **FENOLIBS**

Confezione AIC N° 036104127/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC
036104139/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC
036104141/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC
036104154/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC
036104166/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC
036104178/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 84 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC
036104180/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC
036104192/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 98 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC
036104204/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC
036104216/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 280(10X28) COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC CONF. OSP.
036104228/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 300(10X30) COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC CONF. OSP.

Medicinale **FISIOTENS**

Confezione AIC N° 034063014 - "0,2 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE
034063026 - "0,2 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 98 COMPRESSE

034063038 - "0,3 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE
034063040 - "0,3 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 98 COMPRESSE
034063053 - "0,4 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE
034063065 - "0,4 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 98 COMPRESSE

Medicinale ***FRONTAL***

Confezione AIC N° 028644019 - "0,25MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE
028644021 - "0,50MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE
028644033 - "1MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE
028644084 - "0,75MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE" FLACONE 20ML

Medicinale ***FULCRO***

Confezione AIC N° 028590014 - "200 MG CAPSULE RIGIDE"20 CAPSULE

Medicinale ***FULCROSUPRA***

Confezione AIC N° 035928011/M - 10 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 160 MG
035928023/M - 20 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 160 MG
035928035/M - 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 160 MG
035928047/M - 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 160 MG
035928050/M - 50 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 160 MG
035928062/M - 84 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 160 MG
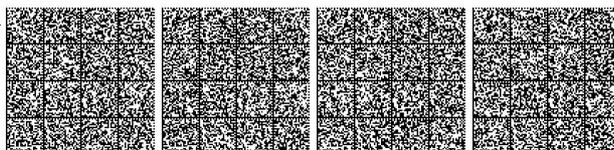
035928074/M - 90 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 160 MG
035928086/M - 98 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 160 MG
035928098/M - 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 160 MG
035928100/M - 280 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 160 MG
035928112/M - 300 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 160 MG
035928124/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC
035928136/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC
035928148/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC
035928151/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC
035928163/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC
035928175/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 84 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC
035928187/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC
035928199/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 98 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC
035928201/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC
035928213/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 280(10X28) COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC CONF. OSP.
035928225/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 300(10X30) COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC CONF. OSP.

Medicinale		***GLICOREST***
Confezione	AIC N°	034576013 - "5 MG + 500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 36 COMPRESSE

Medicinale		***INFLUVAC S***
Confezione	AIC N°	028851133/M - "SOSPENSIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE O SOTTOCUTANEO" 1 SIRINGA PRERIEMPITA DA 0,5 ML CON AGO 028851145/M - "SOSPENSIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE O SOTTOCUTANEO" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE DA 0,5 ML CON AGO

Medicinale		***LIPERIAL***
Confezione	AIC N°	037160013/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC 037160025/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC 037160037/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC 037160049/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC 037160052/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC 037160064/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 84 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC 037160076/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC 037160088/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 98 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC 037160090/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC
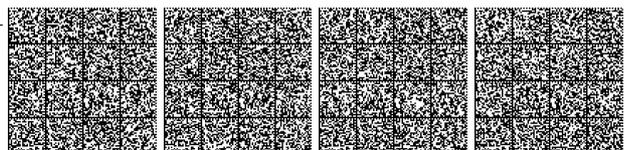
		037160102/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 280(10X28) COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC CONF. OSP. 037160114/M - "145 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 300(10X30) COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC CONF. OSP.
Medicinale		***MAVERAL***
Confezione	AIC N°	026102032 - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE 026102044 - "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE
Medicinale		***TALOFEN***
Confezione	AIC N°	012611101 - "25 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" 6 FIALE DA 2 ML 012611125 - "4 G/100 ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE" FLACONE 30 ML
Medicinale		***TEVETENZ***
Confezione	AIC N°	033331012/M - 28 COMPRESSE FILM RIVESTITE 200 MG 033331024/M - 56 COMPRESSE FILM RIVESTITE 200 MG 033331087/M - 14 COMPRESSE FILM RIVESTITE 400 MG 033331099/M - 28 COMPRESSE FILM RIVESTITE 400 MG 033331101/M - 56 COMPRESSE FILM RIVESTITE 400 MG 033331113/M - 100 COMPRESSE FILM RIVESTITE 400 MG 033331125/M - 280 COMPRESSE FILM RIVESTITE 400 MG 033331137/M - 600 MG 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER 033331149/M - 600 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER 033331152/M - 600 MG 56 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER
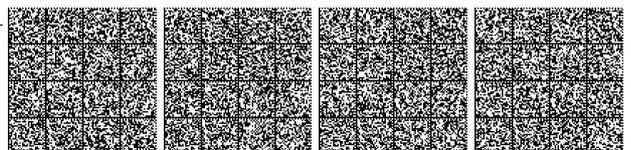
033331164/M - 600 MG 98 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER
033331176/M - 600 MG 280 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER
033331188/M - 600 MG 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER

Medicinale ***TIARTAN***

Confezione AIC N°
036772010/M - "600/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER OPACO PVC/ACLAR/AL
036772022/M - "600/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN BLISTER OPACO PVC/ACLAR/AL
036772034/M - "600/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 98 COMPRESSE IN BLISTER OPACO PVC/ACLAR/AL
036772046/M - "600/12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 280 (28X10) COMPRESSE IN BLISTER OPACO PVC/ACLAR/AL

Medicinale ***VERTISERC***

Confezione AIC N°
027232014 - "8 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE
027232026 - "16 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE
027232038 - "16 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE
027232040 - "24 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE
027232053 - " 8 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE" FLACONE 60 ML

E' ora trasferita alla società ***ABBOTT S.R.L.*** (codice fiscale 00076670595) con sede legale e domicilio fiscale in S.R. 148 PONTINA KM 52, SNC - CAMPOVERDE DI APRILIA, 04011 - LATINA (LT).

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione viene notificata al Concedente ed all'Affittuario i quali, in caso di risoluzione anticipata, scadenza naturale, mancato rinnovo tacito del contratto d'affitto o di ogni altra circostanza ostativa alla prosecuzione del contratto medesimo, sono tenuti a presentare all'AIFA una nuova domanda di trasferimento della titolarità delle Autorizzazioni all'Immissione in Commercio interessate al trasferimento stesso.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

12A04960

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VIBO VALENTIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 26 del 16 febbraio 2012, l'impresa Godano Fiorino, con sede in Tropea, assegnataria del marchio di identificazione «17VV», è decaduta dalla concessione del marchio stesso ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

12A04893

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato concernente il furto di biglietti relativi a talune lotterie ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA MAXI MILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1465845	000	014
1465846	000	014
1465847	000	014
1465848	000	014
1465849	000	014
1465850	000	014
1465851	000	014
1465852	000	014
1465853	000	014
1465854	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA MEGA MILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
5208965	000	029
5208966	000	029
5208967	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA MILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1554373	000	059
1554374	000	059
1554375	000	059
1554376	000	059
1554377	000	059
1559177	000	059
1559178	000	059
1559179	000	059
1559180	000	059
1559181	000	059
1559182	000	059
1559183	000	059
1559184	000	059
1559185	000	059
1559186	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA COMINCIAMO BENE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
902529	000	059
902530	000	059
902531	000	059
902532	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA BOWLING

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
454312	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA PRENDITUTTO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2247612	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA SBANCA TUTTO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
949970	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA TURISTA PER SEMPRE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
3198785	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA MEGA TURISTA PER SEMPRE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
578129	000	029
578130	000	029
578131	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA MAGICO TESORO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
141907	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA BUON COMPLEANNO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
526845	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
QUADRIFOGLIO D'ORO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
584937	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO BATTI IL BANCO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
781741	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
SETTE E MEZZO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1047157	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO FAI SCOPA

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
759160	000	149
759161	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
AFFARI TUOI

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
495833	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO DADO MATTO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
684784	000	149

12A05085

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione della retribuzione convenzionale giornaliera ai fini contributivi ed indennitari dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori di cui all'art. 4, n. 6) e n. 7) del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Con decreto direttoriale 15 marzo 2012 la retribuzione convenzionale giornaliera per i lavoratori di cui all'art. 4, n. 6) e n. 7) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai fini contributivi ed indennitari dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da valere nella provincia di Mantova, è determinata nella misura di euro 50,00 con decorrenza 1° gennaio 2012, per un periodo di due anni.

Detta retribuzione, per l'anno 2013, dovrà comunque essere adeguata al nuovo minimale per la liquidazione delle rendite, stabilito ai sensi del combinato disposto dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, qualora quest'ultimo dovesse risultare di importo superiore.

12A05089

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sostituzione di un componente del collegio commissariale delle società del Gruppo Mariela Burani, in amministrazione straordinaria.

Il Ministro dello sviluppo economico con decreto ministeriale 5 aprile 2012 ha nominato la dott.ssa Carmela Regina Silvestri componente del collegio commissariale delle società del Gruppo Mariela Burani in amministrazione straordinaria in sostituzione dell'avv. Giampiero Martini.

12A04892

Concessione della protezione temporanea ai marchi esposti nelle manifestazioni fieristiche: «Lamiere» e «28.BI-MU/Sfortec».

Con decreto ministeriale del 2 aprile 2012 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nelle esposizioni: «LAMIERE» e «28.BI-MU/SFORTEC» che avranno luogo a Bologna ed a Milano rispettivamente dal 9 al 12 maggio e dal 2 al 6 ottobre 2012.

12A05088

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-102) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
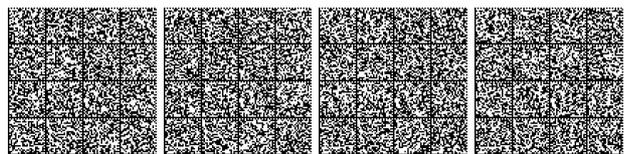
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
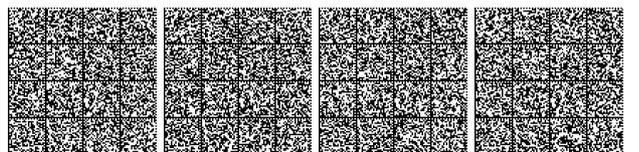
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.